ATTI

DELL' AUTORITÀ GIUDICIALE

NEL

PROCESSO DI LESA MAESTÀ

INSTRUITO

NEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DI FIRENZE

FIRENZE

TIPOGRAFIA DEL CARCERE ALLE MURATE

1851

IL REGIO PROCURATORE

REQUISITORIA

DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE

Veduti gli atti ed i documenti della Procedura instruita contro

1. Guerrazzi Avvocato Francesco Domenico di Livorno,
2. Montanelli Avvocato Giuseppe di Fucecchio,
3. Mazzoni Avvocato Giuseppe di Prato,
4. Adami Pietro Augusto Banchiere di Livorno,
5. Franchini Dottor Francesco di Pistoja,
6. Marmocchi Dottor Francesco Costantino di Siena,
7. Mordini Avvocato Antonio di Barga,
8. Romanelli Dottor Leonardo di Arezzo,
9. Guidi-Rontani Avvocato Lorenzo di Firenze,
10. Pigli Dottor Carlo di Arezzo,
11. Dami Avvocato Giuseppe di Montevarchi,
12. Niccolini Gio. Battista di Roma,
13. Cioß Dottor Demetrio di Firenze,
14. Modena Gustavo, Comico,
15. Montazio Enrico, Giornalista di Firenze,
16. Capecchi Sergente Bartolommeo di Pistoja,
17. Petracchi Antonio di Livorno,
18. Potenti Avvocato Ermenegildo di Firenze,
19. Menichelli Avvocato Torquato di Pisa,
20. Pantanelli Dottor Enrico di Siena,
21. Pantanelli Antonio di Siena,
22. Cinci o Degl' Innocenti Alessandro Vinajo di Firenze,
23. Barni Prete Cammillo,
24. Francolini Prete Leopoldo,
25. Bartolucci Girolamo,
26. Vannucci Atto di Prato,
27. Cioni-Fortuna Avvocato Gio. Battista di Firenze,
28. Giotti Napoleone di Firenze,
29. Vannucci-Adimari Avvocato Secondiano di Fojano,
30. Vannucci-Adimari Dottor Valente di Fojano,
31. Gherardi-Dragomanni Francesco di Firenze,
32. Torelli Emilio di Firenze,
33. Pitturelli Angiolo di Parma,
34. Angelotti Avvocato Goffredo di Firenze,
35. Cioni Dottor Girolamo di Firenze,
36. Laschi Gaspero,
37. Lolli Dottor Flaminio di Firenze,
38. Mori Filippo, Fornajo di Firenze,
39. Mori Santi, Fornajo di Firenze,
40. Muzzi Luigi,
41. Vannini Giuseppe di Firenze,
42. Roberti Roberto detto Ciccio di Livorno,
43. Cimino Tommaso di Napoli, e
44. Barbanera Luigi, Impiegato Comunitativo di Firenze,

Per titolo di *Lesa Maestà.*

Veduto l' Art. 91 della Legge del 22 Novembre 1849.
Espone e richiede quanto appresso

SUL FATTO IN GENERE

ARTICOLO PRIMO

STATO DELLA TOSCANA NELL' OTTOBRE 1848. — MINISTERO DEMOCRATICO

1. Sul dechinare dell' anno 1848. una grave e profonda agitazione tormentava la Toscana, togliendole quella pubblica pace e floridezza, di che da lungo tempo l' avevano fatta lieta e contenta l' antica civiltà, il costume mitissimo dei suoi Popoli, la bontà e la sapienza dei suoi Principi.

2. Lo Statuto del 15. Febbrajo, col quale il Gran-Duca Leopoldo Secondo l' aveva generosamente chiamata *a maggiore ampiezza di vita civile e politica*, era rimasto pressochè affatto sterile degli aspettati benefizj: imperciocchè una fazione di uomini audaci e tristissimi, in parte Toscani, e nella più parte qui convenuti da estranei paesi, avevan fatto disegno d' impedire, che le concesse libertà tranquillamente e con senno si svolgessero.

3. Quindi le segrete conventicole, dove già sin d' allora cospiravasi contro la Monarchia: (1) quindi la plebe ad ogni momento spinta ad infuriare sulle piazze: quindi la cieca resistenza ad ogni Legge ed il dispregio di ogni Autorità: le improntitudini e l' audacia di alcuni tra i Circoli, diventati, in specie negli ultimi tempi, scole fatali di pervertimento, e centri pericolosi di disordini e di violenze: e finalmente l' imperversare della stampa, la quale (tranne poche onorevoli eccezioni) attaccava con furia quotidiana ed indomabile i principj più santi e venerati; onestava uomini e fatti riprovatissimi; e copriva impudentemente di oltraggi e di calunnie le riputazioni le più chiare fra noi per virtù e per sapere.

4. A tali condizioni erano condotte le cose, quando il Ministero Capponi inviò Governatore a Livorno, sperando di ricomporre quella sconvolta città, l' Avvocato Giuseppe Montanelli, che gli scritti e la opinione di molti tenevano in quel tempo in concetto di uomo di candida fede e di principj conciliranti.

5. Ben presto però gli avvenimenti fecero chiaro anche al meno accorti, quanto fossero mal fondate quelle speranze, e come rimanessero infelicemente deluse.

6. Il Montanelli col proclama del 7. Ottobre (2) annunziò ai Livornesi, *che egli non amava la quiete, ma sibbene il movimento e l' agitazione*, purchè avessero un concetto ed una bandiera: e affinchè il fatto rispondesse alle parole; costui, posto in oblio il mandato confidatogli dal Governo centrale, (3) e diventato tribuno di plebe, scese nel dì 8. Ottobre sulla pubblica piazza di Livorno: e costì proclamò quella sua Costituente, (4) parola fatale, con la quale fu dato allora nuovo pretesto all' imperversare delle passioni; e che più tardi doveva trarre all' ultimo precipizio il nostro Paese.

7. Da quel giorno infatti i moti livornesi, eccitati o ajutati da chi aveva il dovere d' infrenarli, diventarono più frequenti ed arditi; ed il Governatore Montanelli, richiamato nel 20. di Ottobre a Firenze, lasciò quella città in istato di aperta insurrezione contro il Ministero Capponi. (5)

(1) Giovanni Gattai Proc. a c. 596.

(2) Collezione delle Leggi Toscane dell' anno 1848. Vol. 2. N.° 294.

(3) V. il Processo a c. 3039. t.

(4) Corriere Livornese del 9. Ottobre 1848. N.° 201.

(5) Dispacci telegrafici di Livorno del 20. Ottobre 1848. ore 12. minuti 15. pomeridiane, ore 1. minuti 10. pomeridiane, ore 2. minuti 5. pomeridiane. V. i giornali del tempo.

8. Fu allora che una deputazione di più cittadini, preseduta dal Professore Ferdinando Zannetti, temendo vicino e forse anche sanguinoso un conflitto di parti, interrogò il Montanelli sul significato e sulle conseguenze politiche della sua Costituente: ed avutane parola d' onore e fede solenne, che egli non avrebbe mai attentato alla Monarchia Costituzionale, e che inoltro si sarebbe adoperato per non associarsi il Guerrazzi al potere; lo propose al Principe, come il più adatto in tanta tristezza di tempi a comporre un Ministero, che valesse a ricondurre fra noi la sicurezza e la calma. (1)

9. E poichè sempre più crescevano i tumulti; e d' altronde i faziosi mostravansi apparecchiati, (dove non fossero sodisfatti), a rompere in guerra civile; così il Principe umanissimo, volendo ad ogni costo evitarla, accolse la proposta: e nel 22. di Ottobre con generosa abnegazione incaricò il Montanelli di formare il nuovo Ministero.

10. Ricevuto appena siffatto incarico, il Montanelli, il quale aveva poco innanzi detto alla deputazione « se sarò chiamato a formare il Ministero, credo di poter fare a meno « del Guerrazzi; » (2) inviava il seguente dispaccio telegrafico a Livorno.

« 22. Ottobre ore 9.

« Montanelli al Popolo »

« Sono incaricato di comporre il nuovo Ministero: *Guerrazzi sarà Ministro.* »

MONTANELLI

11. Così per blandire la fazione il Montanelli dimenticava subito la data promessa; e più di tutto dimenticava, quanto mai nella occasione dei primi torbidi livornesi il suo giornale « *l' Italia* » avesse vituperato quell' uomo, cui ora eleggevasi per collega di potere (3); e con quanta insistenza ed energia egli medesimo ne avesse in siffatta circostanza consigliato l' arresto. (4)

« Allorquando il Marchese Cosimo Ridolfi (così depone Monsignor Giulio Buoninsegni) « recossi a sedare i primi moti di Livorno, recossi in Pisa, e colà si fermò per dare le « disposizioni che meglio stimasse convenire a quei tristi casi.... Mentre io era col Mi- « nistro; venne anche Montanelli: e subito fu intavolato il discorso sui torbidi di Livorno, « e sul modo di apporvi un rimedio. Il Montanelli sosteneva che tutto veniva dal Guer- « razzi; e che, tolto lui di mezzo, Livorno sarebbe tornato tranquillissimo. Fu risposto che « per procedere contro il Guerrazzi bisognava aver tanto in mano da poterlo con certezza « condannare..... Il Montanelli rispondeva, che egli sapeva tali cose, e conosceva fatti « tanto delittuosi da render certa la condanna del Guerrazzi, e ne veniva facendo la storia. »

12. Nel 27. di Ottobre uscirono le ordinanze regie, le quali nominavano il Ministero, che ebbe titolo di democratico.

13. Di siffatto avvenimento menò gran festa la fazione, (5) la quale, levatasi subito in speranza di trovare nei nuovi Ministri, o almeno in alcuno di loro, piuttosto ajuto che impedimento; nulla rimise della sua audacia, e procedette invece più ardita nelle mene sovversive per condurre a fine i criminosi suoi intendimenti.

14. Così quel riordinamento del Paese, che gli illusi si erano augurato, o che i tristi avevano fatto malignamente sperare dalla Amministrazione del 27. di Ottobre, rimase vano desiderio dei buoni: ed all' incontro l' anarchia più si distese, o si fece ogni di sempre più pericolosa ed irresistibile.

15. Basti il rammentare come fatti i più rimarchevoli di quella epoca luttuosa

— I. la sedizione di Portoferrajo, dove una turba esultante per l' avvenimento del

(1) Zannetti Proc. a c. 2237.
Landi Proc. a c. 1644.
Casini Proc. a c. 1665.
Tanagli Proc. a c. 1678.
Martelli Proc. a c. 1896.
Thouar Proc. a c. 2051.
(2) Zannetti Proc. a c. 2239. t.
(3) Dichiarazioni del Guerrazzi. Proc. a c. 2106.
(4) Deposto di Mons. Giulio Buoninsegni Som. a c. 3124.
(5) V. i giornali, ed i dispacci telegrafici di quel tempo.

nuovo Governo scalava ed occupava i Forti dell'Isola, dopo avere percosso ed imprigionato gli Uffiziali, che gli avevano in guardia; (1)

— II. l'orgia orribile ed inaudita, con la quale in Livorno festeggiavasi l'assassinio del Rossi, assistente il Governatore; (2)

— III. le violenze al tempo delle elezioni, (che il Ministero democratico aveva proclamato dover esser liberissime) (3) esercitate in più città della Toscana, e in specie in Firenze, dove una mano di plebe, evidentemente compra ed istigata, profanò la Chiesa d'Iddio, rovesciò le urne, disperse le schede, e sciolse furiosamente i collegj elettorali; (4)

— IV. i giornali, che ebbero il coraggio di farsi opponenti al Ministero, ridotti tosto per via di minacce e di tumulti popolari al silenzio; (5)

— V. i deputati, che alla Fazione più dispiacevano e che riputavansi avversi al nuovi Ministri, insultati, minacciati nella vita, o non fatti sicuri neppure nel proprio domicilio; (6)

— VI. l'Arcivescovo di Firenze assalito in pieno giorno nel suo palazzo da una mano di forsennati, e poi costretto ad esulare; (7)

— VII. e infine la stampa, diventata allora quasi tutta monopolio a benefizio della fazione, e perciò oltre ogni credere empia, immorale, disorganizzatrice, e svergognatissima. (8)

16. Così i fogli periodici ben corrispondevano al programma ministeriale de' 28. Ottobre, in cui era stato detto che al silenzio per paura i Ministri democratici avrebbero preferito *il trasmodamento per licenza*.

17. Frattanto in sì grave sconvolgimento il Governo, o complice, o per vizio di origine impotente, rimaneva inoperoso, o restringeva la sua azione a frasi ed a provvedimenti ingannevoli: di maniera che era in tutti un sinistro presentimento, che le cose già si avviavano alla estrema rovina; che la Monarchia e lo Statuto correvano imminente pericolo; e che per rovesciare l'una e l'altro i faziosi non attendevano se non l'occasione propizia: e questa fu per loro L'ALLONTANAMENTO DEL GRAN-DUCA DA SIENA.

(1) Relazione al Gran-Duca del 4. Novembre 1848. pubblicata dal giornale — *La Patria* — anno 2.° N.° 139. — Dispaccio telegrafico del 3. Novembre ore 12. e 43. minuti.

(2) Dispaccio telegrafico del Governatore di Livorno del 17. Novembre ore 8. e 30. minuti. — Corriere Livornese del 18. Novembre 1848. N.° 235. — ivi « appena divulgatasi in questa Città la « notizia della morte del Ministro Rossi, il nostro Popolo ha fatto suonare le campane a festa ». Calambrone del 1.° Decembre 1848. N. 50.

(3) Circolare del Ministro Guerrazzi ai Prefetti del 12. Novembre 1848.

(4) Sentenza della Corte Regia di Firenze del 26. Marzo 1850. nella Causa contro Pierotti, ed altri per le violenze ai collegi elettorali.

(5) Sentenza della Corte Regia di Firenze del dì 29. Settembre 1849. contro Antonio Matteini, ed altri per le violenze pubbliche allo stabilimento del giornale — *La Vespa* —

(6) Indirizzo al Gran-Duca del Municipio di Empoli pubblicato ne giornale — *La Patria* — Processo delle violenze esercitate in Firenze nel 23. Novembre 1848. Protesta affissa sui mori della Capitale nel 23. Novembre 1848. riportata dal Corriere Livornese del 24. Novembre 1848. N.° 240. Bullettino della sera del 23. Novembre 1848. Dispaccio telegrafico del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'Interno in Livorno del 23. Novembre ore 1. antimeridiane.

(7) Monitore del 23 Gennajo 1849. N.° 21. 2.° Interpellazione al Ministero del Senator Corsini nella seduta del 26. Gennajo.

(8) V. i giornali del tempo, e in specie l'Alba, il Popolano, e il Corrier Livornese. V. gli articoli del Popolano, per i quali con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del dì 18. Maggio 1849. fu condannato l'incolpato Montazio.

ARTICOLO SECONDO

LEGGE SULLA COSTITUENTE ITALIANA E ALLONTANAMENTO DEL GRANDUCA DA SIENA

18. La Costituente proclamata dal Montanelli in Livorno era da aversi in sospetto fino da principio, ed ogni dì sempre più si coloriva, come una insidiosa preparazione ordinata al sovvertimento delle Monarchie Italiane.

19. Di ciò davano grande argomento — 1.° il concetto *vago ed indefinito*, per cui questo programma politico distinguevasi da tutti gli altri congeneri proposti in Italia; — 2.° la gioja quasi furente, con cui la demagogia di tutta la Penisola ed i suoi giornali lo avevano salutato; — 3.° ed infine i fatti dolorosi di Roma, dove appunto il grido della Costituente Montanelli si era mescolato con l'assassinio di un Ministro e con le sacrileghe violenze esercitate nel 15. Novembre contro il Pontefice. (1)

20. Succedute le gravi perturbazioni di Roma, le quali così da vicino e così scopertamente minacciavano la Monarchia; la fazione ne fu lietissima (2): e si dispose a trarne profitto per due maniere, vale a dire

— 1.° cospirando, perchè la rivoluzione romana riuscisse all'abolizione della Sovranità temporale dei Pontefici,

— 2.° ed attuando in Toscana la Costituente democratica, per via della quale anche il nostro Paese in qualche modo in quella rivoluzione consentisse.

21. All'uno ed all'altro ufficio non esitarono a por mano i Ministri democratici di Firenze, e in specie l'Incolpato Montanelli, che ne presedèva il Consiglio.

22. Il disegno del Montanelli di agire sulla rivoluzione romana stà scritto senza mistero in un dispaccio telegrafico da lui inviato al Governatore di Livorno nel 18. Novembre 1848, dove si legge in principio:

« *Ho già pensato ad agire sopra Roma.* »

23. Ed al disegno pur troppo la opera corrispose: imperciocchè le testimonianze del processo fanno chiara prova, come costui, mentre indirizzava a *Pio Nono* lettere private affettuosissime, e con maravigliosa doppiezza per mezzo di Monsignor Giulio Buoninsegni gli chiedèva di continuo la papale benedizione; nel tempo stesso eccitava e favoriva la pubblicazione degli esecrabili articoli sul Papato stampati nel Popolano (3): ed inviava a Roma a spese dello Stato il La-Cecilia con la missione di cospirare contro il Pontefice, e di tenere accordi con la Parte democratica per l'effetto che la Monarchia pontificia rimanesse irreparabilmente rovesciata e distrutta.

Monsignor Giulio Buoninsegni. (4)

« Fino dai primi tempi, nei quali il Montanelli fu Presidente dei Ministri e Ministro « degli Affari Esteri, non lasciava quasi trascorrere corsa di corriere, che non mandasse « alla Legazione Toscana qualche lettera per il Santo Padre, con l'incarico di recapitar« gliela prontamente, e tanto al Ministro Commendatore Scipione Bargagli, quanto a me, « scriveva sempre che si domandassero benedizioni a Sua Santità......

« Giovanni La-Cecilia, creato già Console Toscano a Civita-Vecchia dal Ministro Monta« nelli, apparve a Roma due o tre giorni dopo la morte del Ministro Rossi: e quanto alla « epoca della sua venuta potrà rettificarsi con tutta precisione dal Commendatore Barga« gli, il quale ne ha sicuramente le più positive indicazioni. La-Cecilia venuto da Firenze « a Roma in posta con un legno datogli dal Governo, appena giunto in questa Capitale si

(1) V. il Corrier Livornese del 20. Novembre 1848. sotto la rubrica — Roma 15. Novembre ore 7. della sera: ed il discorso del Bonaparte alla Camera Romana nella seduta del 20. dello stesso mese, riferito dalla Gazzetta di Roma, e dal Corrier Livornese del 23. Novembre 1848. N.° 241.

(2) V. i giornali democratici del tempo.

(3) V. la dichiarazione del Montazio, Processo a c. 2403.

(4) Proc. nel Som. a c. 3124.

« si presentò al palazzo di Firenze, ed esibì al Ministro Bargagli, non già un dispaccio
« officiale, ma una lettera confidenziale del Montanelli, nella quale annunziavasi che La-
« Cecilia era mandato dal Governo a Roma con incarico specialissimo, di cui avrebbe
« reso conto verbalmente il medesimo La-Cecilia: e perchè egli potesse ben riuscire nel-
« l'incarico affidatogli, veniva raccomandato al Ministro Toscano, e all'intiera Legazione,
« affinchè fosse in tutti i modi possibili appoggiato e sostenuto nelle operazioni da farsi.
« Il Ministro al vedere La-Cecilia e la lettera che lo accompagnava, domandò quale era
« la missione speciale, di cui era incaricato questo nuovo Inviato. La-Cecilia non fece al-
« cun mistero: e apertamente fece manifesto, che egli era mandato a Roma per attivare
« una nuova rivoluzione, l'oggetto della quale era di togliere al Papa il Governo tem-
« porale addivenuto incompatibile colle sorti d'Italia, aggiungendo che questo nuovo mo-
« vimento doveva produrre il suo effetto anco nel Regno di Napoli. Il Bargagli, sentite que-
« ste cose, protestò che non poteva prestarsi per alcun modo a simili operazioni: e fu al-
« lora che chiamò anche me per manifestarmi la lettera del Montanelli, e le comunica-
« zioni verbali del La-Cecilia. La renunzia del Bargagli non recò alcuno sgomento a La-
« Cecilia, il quale nel giorno medesimo visitò tutti i Ministri creati dopo la morte del Rossi,
« ed ebbe varie confabulazioni con Saliceti, e con tutti gli altri dei primi emigrati Napo-
« letani. Fatti questi primi passi, ritornò poco prima della partenza del corriere (si tratta
« sempre del suo primo giorno) al palazzo di Firenze e domandò posto da scrivere per
« mandare il suo primo rapporto al Montanelli. Io era alla Legazione e il Bargagli
« era fuori per affari; La-Cecilia scrisse in fretta il suo rapporto, e poi volle a tutti i
« costi farmelo leggere. In questo rapporto egli diceva di aver parlato prima di tutto col
« Ministro Mamiani, che aveva trovato un diplomatico tutto aristocratico, da cui non po-
« teva sperarsi nulla di buono: che gli altri Ministri erano persone da nulla sulle quali
« non poteva farsi alcun fondamento: che il solo Ministro Avvocato Giuseppe Galletti in-
« tendeva le cose nel senso buono, e che da lui si sarebbe ottenuta ogni maniera di coo-
« perazione: Che il Saliceti, il più valente fra gli emigrati Napoletani, disperava dell'esito
« di questo tentativo; ma che d'altronde egli non era che un sapiente perduto nella sfera
« delle astrazioni: Che tutti gli altri emigrati tanto Napoletani che Lombardi erano pronti
« a tutto, e per conseguenza non mancava che scuotere l'apatia del popolo romano, del
« qual fatto egli stesso s'incaricava purchè avesse dei quattrini. Così chiudeva il suo primo
« rapporto. »

24. Le tristi mene del Montanelli e di chi conspirava con lui ben presto partorirono gli effetti, a cui erano ordinate: il Pontefice, che con l'atto magnanimo de' 17. Luglio 1846 aveva ridonato a tanti prigioni ed a tanti esuli la Libertà e la Patria, fu costretto, Esule illustre, ad abbandonare i suoi Stati: e dopo il suo allontanamento fu proclamata per il 5. Febbrajo 1849. la Costituente romana.

25. Non sì tosto di ciò si ebbe novella in Firenze, che i faziosi, volendo attuata la Costituente anche in Toscana, deliberarono di agitarsi: acciocchè il Ministero nella agitazione e nel bisogno di allontanare pericolosi disordini avesse un pretesto per chiedere ed ottenere dal Principe l'approvazione del relativo progetto di Legge.

26. Fu pertanto a questo effetto, che nel 21. Gennajo 1849. si vide il Circolo fiorentino radunarsi sotto le logge dell'Orgagna: dove dai soliti agitatori, infiammate prima le fantasie della moltitudine con calde ed artificiose arringhe, fu proclamata la necessità della immediata attuazione della Costituente per mezzo del suffragio universale: dopo di che la radunata popolare trasse tumultuante alla Cattedrale a cantarvi l'Inno ambrosiano; e poi al palazzo arcivescovile, dove ebbero luogo nella mattina e più furiosamente si rinnuovarono la sera — con gran dolore dei buoni, ed inerte sempre il Governo — quelle scene di violenza, di cui è stato sopra discorso, e che i giornali di parte non ebbero ritegno a chiamare *tranquille e maestose*, *figlie di un forte pensiero*, *ed insolito spettacolo di vita cittadina.* (1)

(1) Così il giornale la — *Costituente Italiana* — del 22 Gennajo 1849: V. poi sul fatto stesso l'altro giornale — *Il Popolano* —, e il — *Conciliatore* — del 22. Gennajo dello stesso anno.

27. Nel successivo di 22. Il Circolo di nuovo convenne sulla pubblica piazza; e presentò al Consiglio Generale in quel giorno adunato un Indirizzo dell'Avvocato Giuseppe Dami, col quale energicamente, e quasi minacciosamente, chiedevasi, che per via del suffragio universale sollecitamente si eleggessero i deputati alla Costituente Italiana (1).

28. Nel tempo stesso correvano per la città, o forse a disegno si esageravano vaghi romori, che gravi disordini sarebbero in quella mattina accaduti; e che il Consiglio Generale avrebbe patito violenza, dove l'indirizzo del Circolo non fosse stato immediatamente discusso ed accolto. (2)

29. Così disposte le cose, alcuni dei Ministri si recavano presso il Principe: e adducendo, come era in quel tempo arte e costume, il pericolo di imminenti sconvolgimenti, se al voto del Popolo non si soddisfacesse; riuscirono ad ottenere *dopo molte ore di combattimento* (3) l'assenso sovrano per la presentazione alle Assemblee del progetto di Legge elettorale de' 22. Gennajo 1849.

30. Quali fossero le ragioni, per cui il Gran-Duca si condusse ad approvare quel progetto di Legge; e quali le riserve, che Egli fin d'allora fece ai Ministri circa al successivo esercizio della real Prerogativa della sanzione a Lui solo spettante in ordine allo Statuto, si leggono dichiarate nel §. 2.° della venerata sua Lettera scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e data da Siena nel 7. Febbrajo 1849.

« Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi spinse il 22 Gennajo ad approvare, che « fosse in mio nome presentato alla discussione ed al voto delle Assemblee Legislative « il progetto di Legge per la elezione dei Rappresentanti toscani alla Costituente Italiana. « Mentre la discussione doveva maturarsi al Consiglio Generale ed al Senato; io mi riserbava ad osservare l'andamento della medesima, ed a riflettere intanto sopra un dubbio « che sorgeva nell'animo mio, che potesse cioè incorrersi con quella Legge nella scomu« nica indicata nel Breve di Sua Santità del 1.° Gennajo 1849. da Gaeta. *Questo mio dub« bio manifestai ad alcuni dei Ministri, accennando loro che il pericolo intrinseco della censura « mi sembrava dipendere principalmente dal mandato che si sarebbe poi conferito ai Deputati « della Costituente, e di cui non era parola nel progetto di Legge.* »

31. Ottenuto il progetto di Legge sulla Costituente, il Ministero lo presentava senza ritardo al Consiglio Generale, che, dichiaratane nell'istesso giorno l'urgenza, nel successivo di 23. ne votò l'adozione *pura e semplice* dopo una discussione tempestosissima, nel corso della quale per occasione dell'ammenda fatta dalla Commissione al progetto ministeriale venne appunto a istituirsi nel seno di quella Assemblea la questione delicata e pericolosa del mandato, e delle attribuzioni da conferirsi ai Rappresentanti.

32. L'ammenda della Commissione proponeva, *che le attribuzioni dei Deputati alla Costituente Italiana e il luogo e il tempo della convocazione dovessero determinarsi per via di una Legge successiva:* e dove questa fosse stata adottata; rimanevano salve e rispettate le riserve ed i dubbj, che il Principe aveva fatto noti ai Ministri. Ma il Montanelli amò meglio di non tenerne conto: combattè invece gagliardamente l'ammenda: e ajutato dal tumulto delle tribune, che quasi soffocarono la discussione; riuscì ad ottenere che il mandato dei Deputati dovesse intendersi ILLIMITATO sia sopra le cose, sia sopra le persone (4).

33. Votata nel 30. Gennajo la Legge sulla Costituente anche dalla Camera dei Senatori, il Gran-Duca partì di Firenze: e si condusse a Siena per ricongiungersi alla Real Famiglia, la quale in cotesta città godeva da qualche tempo di una ospitalità fedele ed affettuosa.

(1) V. il rendiconto delle sedute del Consiglio Generale de' 22. Gennajo 1849.

(2) V. il — *Conciliatore* — del 23. Gennajo 1849., e la — *Costituente* — del 22. Gennajo 1849. notizie della mattina.

(3) Dispaccio telegrafico del Guerrazzi al Pigli del 22. Gennajo 1849. ore 8. e 7. minuti pomeridiane.

(4) Vedasi il Monitore del 11. e del 25. Gennajo 1849. — V. il rendiconto della seduta del Consiglio Generale del 22. Gennajo 1849. nel — *Conciliatore* — del 24. e 25. Gennajo 1849. N.° 24. e 25, e nel Giornale — *La Costituente* — del 11. Gennajo 1849. di N.° 25.

34. Costà il Principe religiosissimo intese a meglio chiarire la sua coscienza sopra i dubbj insortigli nell'animo circa la Legge già votata dai Consigli (1); e costà appunto, dove vi fossero durate la quiete e la sicurezza, Egli avrebbe potuto esercitare liberamente la intangibile ed esclusiva sua Prerogativa costituzionale, rifiutandone la sanzione.

35. Ma questo appunto era ciò che non volevano i faziosi, i quali per riuscire nel loro intento dettero subito opera a sconvolgere anche quella città, sino allora così tranquilla ed ordinata.

36. Alle mene ed alle arti per tale scopo adoperate furono occasione e pretesto 1.° le dimostrazioni di affetto, con le quali la gran maggiorità dei Senesi aveva accolto nella sera del 30. Gennajo il Gran-Duca, arrivato tra loro; 2.° i festosi e ripetuti applausi fatti in quella circostanza all'augusto suo Nome; 3.° e qualche grido avverso alla Costituente, della quale, siccome pericolosa per la Monarchia, i Senesi fortemente diffidavano.

37. È facile a intendersi, come di siffatte dimostrazioni di fedeltà al Principato rimanesse crucciosa la demagogia, la quale appunto in quei giorni (per quanto risulta da una lettera dell'incolpato Mordini) se ne augurava già vicino il rovesciamento.

« Noi ci adopereremo (così stà scritto in alcuni paragrafi di quella lettera) affinchè la « dimissione del Ministero toscano avvenga *fra il primo ed il cinque Febbrajo*; così coin« cidendo questa dimissione con la convocazione della Costituente italiana, faremo in modo « che Toscana, appena proclamata la Dittatura italiana (di Montanelli, Mazzini e Guerraz« zi) si rivolga a Roma per domandare la immediata unificazione di fatto fra gli Stati ro« mani, toscani, e Venezia. »

« Questo è il piano che il nostro partito quà (in Firenze) ha adottato, e che voi, se « veramente volete il bene d'Italia, dovete abbracciare interamente, facilitandone la ese« cuzione con tutti i mezzi. (2) »

38. Indi fù, che da ogni parte i faziosi per mezzo dei loro giornali, non escluso il Monitore, si dettero a prorompere in vituperj, in imprecazioni, e in minacce di ogni maniera contro la divota città (3), e che con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi fra i circoli popolari della Toscana.

39. Resulta infatti dal processo;

— che il Circolo di Grosseto, indignato delle dimostrazioni di affetto date al Gran-Duca dai Senesi, denunziolle come opera della casta aristocratica, e chiese perfino alle Camere l'abolizione dell'articolo 70. dello Statuto; (4)

— che il Circolo aretino disse deplorabili le scene, le quali avevan bruttato Siena nella sera de' 30. Gennajo: imprecò la vendetta del cielo contro il partito reazionario: e si propose di sostenere anche col braccio il partito liberale di quella città; (5)

— e che il Circolo di Firenze, avuta notizia delle cose senesi, dichiarossi in permanenza: nominò commissarj per opporsi agli intrighi dei retrogradi: e scrisse al Circolo popolare di Siena, (il quale per interesse della demagogia chiedeva ajuto ai circoli confratelli), che stesse contento, *perchè Montanelli, Marmocchi e Niccolini si recavano in quella città, e vi avrebbero agito, come conveniva, contro gli stolti ed i malvagi.* (6)

40. L'annunzio del Circolo fiorentino ben presto si avverò: imperciocchè nel 5. Febbrajo il Ministero inviava a Siena presso il Gran-Duca il Presidente Montanelli, a cui univasi compagno il Marmocchi, allora Segretario del Ministro dell'Interno.

41. Teneva dietro a costoro, o almeno di breve tempo gli precedeva, il romano Gio. Batta. Niccolini, uno dei più tristi ed audaci avventurieri politici, che fossero da qualche tempo convenuti in Toscana, e che era sempre apparecchiato a prestare la opera sua là dove fossero tumulti da suscitarsi, o violenze da commettersi.

(1) Lettera sopracitata.

(2) Somm. a c. 1326.

(3) V. l'*Alba* del 31. Gennajo, la — *Costituente* — del 2. Febbrajo, il — *Monitore* — del 6. Febbrajo, ed il — *Corrier Livornese* — del 3. e 5. Febbrajo 1849.

(4) Sommario a c. 1101.

(5) Sommario a c. 1110.

(6) Sommario a c. 1102. 1103. 1104.

42. Non sì tosto costoro furono arrivati a Siena; che il Montanelli, Ministro del Gran-Duca, ebbe subito a se d' intorno e si ristrinse a consiglio cou gli uomini conosciuti nel paese per i più avversi al Principe ed alla Monarchia: (1) corse anche voce, che costui, il quale prima di partire di Firenze aveva sotto titolo di spese diplomatiche segrete tratto dalla cassa dello Stato la somma di lire 1400, (2) se ne valesse in Siena per suscitarvi, ed alimentare l' agitazione necessaria a compiere i criminosi suoi disegni: (3) e fu poi opinione di tutti, siccome tra i molti altri fanno fede i deposti qui sotto riferiti, che esclusivamente per opera di lui quella città, sino allora così ordinata e fedele, diventasse improvvisamente dopo il 5. Febbrajo teatro di anarchici sconvolgimenti, e vi venisse meno quella sicurezza, della quale la Real Famiglia in addietro vi aveva goduto.

Giulio Misuri Copista. (4)

« Tutti i Senesi volevano bene al Principe in guisa che i giornalisti chiamavano Siena « l' Inspruck per l' affezione che aveva al suo Sovrano: — *ma dopo la venuta del Montanelli non vi fu più bene in Siena, e si vede che fù il diavolo tentatore.* »

Filippo Baldassini Tappezziere. (5)

« I Senesi volevano bene al Gran-Duca, e alla Famiglia, che gli pareva averci un tesoro: *ma dopo la venuta di Montanelli fu subito sottosopra la città.* »

Ferdinando Orlandini Tappezziere. (6)

« *Per quello che diceva il Pubblico, Montanelli fu la rovina di Siena: e se non venira « lui, c' era sempre il Gran-Duca con la sua Famiglia.* — Infatti si vuole che lui venisse « quà per far firmare al Gran-Duca la Costituente e per farlo fuggire; e che per fare queste cose mettesse sù e pagasse gente facinorosa. Siena era tranquilla, ed era tutta una « famiglia di cuore col Gran-Duca: *ma venuto il Montanelli, non ebbe più bene nè Siena, « nè la Famiglia Reale, che dovè fuggire.* »

Natale Fedeli Sarto. (7)

« La città era tranquilla, ed i Senesi erano ossequiosissimi al Gran-Duca: *ma dopo « l'arrivo del Montanelli e del Marmocchi la città fu messa in sollevazione;* perchè nacquero « delle dimostrazioni contrarie al Gran-Duca, perchè, quando i buoni cittadini facevano « l' evviva al Gran-Duca, alcuni, come si dicevano, mandati e comprati dai birbanti con « le armi alla mano insultarono chi non voleva gridare « Viva la Costituente..... »

« Non so dirle chi fossero questi bricconi...... ma il Pubblico dava la colpa al Montanelli e al Marmocchi dicendo che loro avessero portate delle somme e versate ai suoi « fautori. »

Gaetano Corsi Falegname. (8)

« Tutti volevano bene al nostro Sovrano..... *ma venuto il Montanelli venne il diavolo, « e Siena fu in sollevazione,* perchè ci seguirono di gran cose contro il Gran-Duca, e fu « fatto scappare da quei birboni, come comprati e pagati per quanto si dice. »

Valentino Tancredi. (9)

« Prima che arrivasse in Siena il Montanelli non ci era seguito nulla, e i Senesi erano « tranquilli, e volevano bene al Gran-Duca: *ma dopo, tutta Siena fu in rivoluzione per « fatto del Montanelli, perchè questo infame voleva per forza dal Gran-Duca la Costituente, per quanto si dice dal Pubblico.* »

Lettera del Pantanelli al Mordini del 6. Febbrajo 1849. (10)

(1) Processo nel Sommario a c. 1188. 1191. 1193. 1196. 1199. 1211. 1212.

(2) Rendiconto a stampa della amministrazione della Finanza toscana dal dì 26. Ottobre 1848. al dì 11. Aprile 1849. Processo a c. 104. Ordine di N.° 9. (157).

(3) Processo nel Sommario a c. 1170. 1188. 1193.

(4) Sommario a c. 1180.

(5) Sommario a c. 1183.

(6) Sommario a c. 1188.

(7) Sommario a c. 1190.

(8) Sommario a c. 1199.

(9) Proc. in Som. a c. 1203.

(10) Sommario a c. 367.

« La venuta di Montanelli e di Marmocchi ha mutato molto le condizioni di questa « Città. » (1)

43. Intanto in mezzo a siffatti conturbamenti il Gran-Duca rimase accertato, che la Legge sulla Costituente Italiana, come era stata votata dalle Camere, avrebbe esposto Lui ed il suo diletto Paese alle censure della Chiesa: per lo che l'Ottimo Principe, il quale aveva a quella Legge aderito, finchè per essa non ne veniva pericolo, che alla sua Corona; (2) non esitò a rifiutarne la sanzione, allorchè seppe, che, approvandola, Egli e la Toscana sarebbero rimasti investiti da quelle censure.

44. E siccome era a temersi ragionevolmente che la sua Regia Prerogativa *del Veto* non potesse in tanta esaltazione di spiriti liberamente esercitarsi nella capitale; e d'altronde per opera di un Ministro e dei suoi satelliti la demagogia si era fatta prevalente e minacciosa anche in Siena; così il Gran-Duca consegnò le sovrane sue dichiarazioni nella lettera del 7 Febbrajo indirizzata al Presidente Montanelli: e dopo avere con altra lettera dello stesso giorno espressamente dichiarato al Montanelli medesimo *che Egli non abbandonava la Toscana*; si allontanò da Siena per la Maremma, andando a cercare in qualche remoto luogo dei suoi Stati un asilo contro le mene e le violenze dei tristi che lo circondavano.

Prima Lettera del Gran-Duca al Presidente Montanelli del 7. Febbrajo 1849.

« Nel lasciare Siena *non creda che sia in Me il progetto di abbandonare la Toscana.* »

Seconda Lettera del Gran-Duca al Presidente del Consiglio dei Ministri del 7. Febbrajo 1849.

« Finchè la Costituente era tale atto da porre all'azzardo anche la mia Corona; « io credei di poter non fare obietto, avendo solo in mira il bene del Paese, e l'al- « lontanamento di ogni reazione. Perciò accettai un Ministero che l'aveva già procla- « mata, e che la proclamò nel suo Programma. Perciò ne feci soggetto del mio di- « scorso di apertura nelle Assemblee Legislative. Ma poichè si tratta ora di esporre con « questo atto me stesso, ed il mio Paese a sventura massima, quale è quella d'incor- « rere io, e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle censure fulminate dalla Chiesa; « io debbo ricusarmi dall'aderire: e lo fo con tutta tranquillità di mia coscenza. In tanta « esaltazione di spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Firenze in questo mo- « mento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la libertà del Veto che mi compete. « Perciò io mi allontano dalla Capitale, ed abbandono anche Siena, onde non sia detto « che per mia causa questa città fu campo di ostili reazioni. Confido però, che il senno, « e la coscienza del mio Popolo sapranno riconoscere di qual peso sia grave la cagione « che mi obbliga a dare il *Veto*, e spero che Dio avrà cura del mio diletto Paese. »

ARTICOLO TERZO

NOTTE DEL 7 ALL'8 FEBBRAJO — PREPARAZIONE DELL'8 FEBBRAJO 1849.

45. Appena allontanatosi il Gran-Duca da Siena, il Romano Niccolini ritornò frettoloso a Firenze: dove giunto a sera assai inoltrata, si condusse immediatamente alle stanze del Ministro Guerrazzi, portandogli la notizia dell'avvenimento, e rimanendo seco lui gran parte della notte. (3)

46. Sopraggiunto indi a poco anche il Montanelli, (4) il quale appariva assai lieto dell'accaduto, (5) furono per mezzo dell'incolpato Torelli convocati tutti i Ministri, e fu

(1) V. anche la lettera di Niccolini a Mordini del 6. Febbrajo 1849. Sommario a c. 366.

(2) V. le Lettere del Gran-Duca al Montanelli.

(3) Ulacco Proc. a c. 237. t., Gaspero Bonci Proc. a c. 250., Oreste Signorini Proc. a c. 306., Tito Rossi Proc. a c. 320.

(4) Quadrato Tondi Proc. a c. 431.

(5) Gaspero Bonci Proc. a c. 250.

convenuto tra loro doversi per urgenza adunare le Camere legislative del Parlamento Toscano; ed atteso l'allontanamento del Capo del Potere Esecutivo, rassegnare i poteri ministeriali nelle mani dei Rappresentanti della Nazione. (1)

47. Non i soli Ministri però convennero nella notte del 7. all' 8. Febbrajo in Palazzo Vecchio: ma vi andarono invitati — *il Mordini — il Dragomanni — ed i Fratelli Mori;* (2) i quali poi, usciti di là a notte avanzata insieme col Niccolini, si condussero al Convento di S. Trinita, dove, per avvisi subitamente trasmessi ai socj del circolo, adunavasi straordinariamente quel collegio, (3) che in preferenza delle Camere, *non avvertite, nè chiamate in tutto il corso della notte*, doveva ricevere il primo le comunicazioni ministeriali.

48. Così, fatto palese ai convenuti l'allontanamento del Principe da Siena, i Capi del circolo, ed in specie il Mordini ed il Niccolini proruppero in contumelie di ogni maniera contro l'Augusto Sovrano (4); ed invitarono il Popolo, *promettendogli pagamento,* a concorrere alla pubblica adunanza, che il Circolo disponevasi a tenere nel giorno successivo sotto le logge dell'Orgagna, col fine, siccome sarà narrato in appresso, di imporre violentemente alle Camere quel Governo Provvisorio, che nei cupi consigli di quella notte era stato già concertato dai faziosi.

49. Ed è chiaro, che a siffatte criminose preparazioni non dovè rimanere estraneo il Ministero, o almeno alcuni di coloro, i quali lo componevano; sì perchè il Niccolini disse scopertamente all'incolpato Montazio, che il Montanelli e il Marmocchi gli avevano commesso di far pigliare al Circolo la iniziativa della Rivoluzione; (5) sì perchè l'incolpato Mazzoni ha dichiarato nei pubblici fogli che la riunione dei circoli fu provocata dai Ministri; (6) sì perchè finalmente *a delitto già consumato* gli agitatori del circolo furono nel successivo giorno riconosciuti come incaricati del Ministero, e pagati con i denari dello Stato.

Biglietto del Mazzoni all' Adami del dì 8 Febbrajo 1849.

« Carissimo Ministro

« Occorrono alcune spese nel momento sebben piccole: *i nostri incaricati* non hanno « modo di sostenerle. — Dai l'ordine, perchè siano passati alcuni denari al Niccolini: « ma sollecitudine. Credimi

« Dall' Uffizio li 8. Febbrajo 1849.

« Tuo Affezionatissimo Amico
« G. Mazzoni »

ARTICOLO QUARTO

L'8 FEBBRAJO — VIOLENZA AL CONSIGLIO GENERALE — GOVERNO PROVVISORIO

50. Nella mattina del dì 8. Febbrajo gli agitatori del Circolo popolare fiorentino, volendo condurre a fine i criminosi disegni maturati nella notte, trassero tumultuando alla Piazza del Gran-Duca: ed apersero, presidente l'incolpato Mordini, una seduta pubblica sotto le logge dell'Orgagna, radunando d'intorno a loro i curiosi ed i tristi: agli ulti-

(1) V. il Verbale dei Ministri Sommario a c. 670.

(2) V. i Costituti del Torelli, Cesare Salvi Proc. a c. 327., Mariano Torrini Proc. a c. 292.

(3) Zanobi Gani Proc. a c. 212., Ferdinando Bardi Proc. a c. 136., Luigi Guidotti Proc. a c. 581.

(4) Marco Paganelli Proc. a c. 143.
Zanobi Gani Proc. a c. 143.

(5) Montazio Proc. a c. 2395. e a c. 2397.

(6) Lettera del Mazzoni al Direttore del Nazionale pubblicata in questo giornale 30. Aprile 1849. N.° 130.

mi dei quali era già stata promessa, (1) e più tardi fu poi distribuita coi denari dello Stato una mercede pecuniaria. (2)

51. Costì in mezzo al tumulto fu pubblicata la notizia dell'allontanamento del Principe: vituperato l'augusto suo Nome: calunniata la sua condotta: proclamata la sua decadenza dal Trono: proposto un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli, e Mazzoni: e deliberato che il Popolo, come sempre chiamavasi allora dagli agitatori qualsivoglia mano di plebe compra e riscaldata, anderebbe all'Assemblea per imporle la sua volontà.

52. Mentre il Circolo tumultuava minaccioso sotto le logge dell'Orgagna; si riunivano i Deputati al Consiglio Generale per udire le comunicazioni del Ministero.

53. Il Presidente Vanni, (il quale *solo poche ore innanzi* era stato chiamato in Palazzo dai Ministri, avvertito dell'allontanamento del Principe, ed invitato ad adunare il Consiglio), prevedendo saviamente la gravità ed i pericoli di quella seduta, propose al Ministero, che la Camera per avere piena libertà si riunisse *in comitato segreto*: ma a ciò si oppose energicamente il Guerrazzi, il quale disse « *che voleva seduta pubblica, e che il Presidente non avesse timore, perchè tutte le disposizioni erano prese per tutelare la libertà della discussione.* » (3)

54. La proposta fatta dal Presidente Vanni in Palazzo Vecchio ai Ministri fu rinnovata da diversi Deputati, i quali a mano a mano sopravvenivano nella sala delle conferenze: ciò che indusse il Presidente ad invitare di nuovo il Ministero, perchè si conducesse nella sala predetta; e quivi tranquillamente in unione dei Deputati tenesse una discussione almeno preparatoria sulle misure da porsi in deliberazione e da adottarsi nelle gravissime circostanze, nelle quali versava il Paese.

55. Ma il Guerrazzi, ed il Montanelli si rifiutarono di nuovo all'invito, rispondendo che nulla avevano di segreto da comunicare, e che attendevano i Deputati in pubblica seduta. (4)

56. Così per l'ostinato rifiuto dei Ministri a convenire nella sala delle conferenze il Consiglio Generale era tratto quasi a forza sotto la violenza, che i faziosi avevano macchinata nella notte, e che in quel momento già apparecchiavano sulla pubblica piazza.

57. Alle ore undici antimeridiane si apriva la seduta: (5) ed il Ministro Montanelli salito alla Tribuna dava notizia alla Camera della partenza del Principe da Siena, e leggeva le due Lettere, a lui indirizzate da S. A. il Gran-Duca nell'atto di allontanarsi da quella città.

58. Non era ancor terminata questa lettura; allorchè un confuso romore di tumultuanti, che ad ogni istante cresceva, e si faceva più vicino, annunziò alla Camera, che i criminosi progetti, di che molti buoni avevano a ragione temuto, stavano oramai per compiersi.

59. Infatti si vide indi a poco — da un lato il popolo irrompere fremente e minaccioso nelle Tribune; — e dall'altro una mano di forsennati, che il Monitore dell'8. Febbrajo chiamò poi i *rappresentanti del popolo*, invadere audacemente l'emiciclo, preceduti da un cartello in asta, dove era scritto a caratteri rossi « — *Governo Provvisorio — Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli.* »

60. Il romano Niccolini, il quale era alla testa degli invasori, presa la parola, disse al Presidente « *che Leopoldo Secondo era decaduto dal Trono; che le Camere erano sciol-*

(1) Marco Paganelli a c. 148. t.

(2) Biglietto del Mazzoni all'Adami. Deposti del monaco Landi Proc. a c. 1448, del Martini a c. 1469., del Guidi a c. 1477.

(3) Ubaldino Peruzzi Proc. a c. 2249.

(4) Marco Tabarrini Proc. a c. 489.
Raimondo Buoninsegni Proc. a c. 889.
Celso Marzucchi Proc. a c. 2229.

(5) Sommario a c. 301.

« te; e che il popolo, rientrato nei suoi diritti, aveva deliberato in piazza il Governo Provvisorio: l' Assemblea vi aggiungesse per formalità il suo voto: altrimenti suo danno. (1)

61. All'audace ed inverecondа intimazione il Presidente nobilmente rispondeva *non essere permessa a chi non fosse Deputato la parola nell' Emiciclo: se il Popolo avesse petizioni da presentare, la Camera si ritirerebbe, e le piglierebbe in considerazione:* al che fieramente il Niccolini replicava « *non esser quella una petizione, ma sibbene un ordine del Popolo, al* « *quale la Camera doveva obbedire.* »

62. Intanto alle parole del Niccolini facevano eco, e davano sostegno i plausi, le urla frenetiche e le minacce delle Tribune. E poichè in sì grande sconvolgimento e confusione ogni discussione rimase impossibile; il Presidente lasciò il suo seggio, e seguitato da alcuni Deputati, si ritrasse nella sala delle conferenze.

63. Nell' assenza del Presidente durò sempre feroce il tumulto: il Niccolini salito alla Tribuna lesse il decreto del Circolo, che dichiarava decaduto il Gran-Duca: il Guerrazzi invitato per una terza volta a recarsi nella sala delle conferenze, rispose « *Io non mi moro di qui perchè non ho paura del Popolo* » (2) ed il Montanelli, pregato dal Deputato Tabarrini a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, e ridonare la libertà alla Camera, seccamente replicò « *Non è più in mia mano di farlo.* » (3)

64. Interessava però a coloro, i quali erano chiamati dagl' invasori a pigliarsi il supremo potere, che la Camera con un qualche voto in qualsivoglia modo lo legittimasse: perlochè furon fatte da ogni parte minacce di morte ai Deputati, che si assentassero; (4) ed il Presidente Vanni fu vivamente eccitato e poi indotto — in specie dal Montanelli — a rientrare nella pubblica sala con la minaccia, che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile ed al sangue.

65. Così riapertasi la seduta, e letto dal Guerrazzi il processo verbale steso nella notte dai Ministri, che si spogliavano affatto di tale qualità per lasciare il Paese a se stesso; ebbe luogo in presenza degl' invasori e dei tumultuanti sempre minacciosi un simulacro di discussione: dopo la quale sotto la evidente coazione della forza maggiore la Camera deliberò senza determinarne nè lo scopo, nè le attribuzioni un Governo Provvisorio: nominò a comporlo i tre individui che gli agitatori le avevano imposti: e finalmente si sciolse al grido del Montanelli « *Se Leopoldo d' Austria ci ha abbandonati non* « *ci abbandonerà Iddio* » (5)

Importa però assai che sulla indole morale di siffatta deliberazione si riferiscano i deposti seguenti

Marchese Girolamo Bartolommei. (6)

« Una certa discussione ebbe luogo sulla proposizione già fatta di quel Governo Prov-
« visorio nelle persone ricordate di sopra; ed allorchè fra i Deputati alcuno parlava per
« sostenerla, aveva assai maggior libertà di parlare che non l' avrebbe avuta chi avesse
« voluto contrariarla; rammentandomi che il Deputato Corsini senza neppure contrariare
« quella proposizione, ma in linea soltanto di conciliazione avendo proposto di aggiungere
« alcun altro, e fra questi Zannetti, si fecero sentire degli urli: onde infine egli dovè
« terminare di parlare. Finalmente devennero alla votazione, il di cui resultato si fu la
» proclamazione di quel Governo Provvisorio nelle ridette persone di Guerrazzi, Monta-
« nelli, e Mazzoni. Nè diversamente poteva accadere, perchè più che altro dalla Tribuna

(1) Tabarrini Proc. a c. 188.
Bartalini Proc. a c. 448.
Loewe Proc. a c. 507.
Rodriguez Proc. a c. 495.
Arbib Proc. a c. 367.
(2) Giocondo Pucci Proc. a c. 1124.
(3) Processo a c. 491.
(4) (V. i Costituti del Guidi-Rontani, e dell' Adami).
(5) V. il Processo Verbale Sommario a c. 304., il — *Monitore* — dell' 8. Febbrajo, ed i Testimoni sopra indicati.
(6) Proc. a c. 1106 t.

« alta destinata al Pubblico (senza escludere le Tribune sottoposte e riservate ove si vedeva « pur molta gente non usa a vedersi), venivano grida e clamori ogniqualvolta la discus- « sione gliene somministrasse il pretesto, o la occasione per mostrare, conforme mostrava- « no manifestamente di volere quel Governo Provvisorio composto come poi lo fu delle tre « persone anzidette: sicchè chiunque fra i Deputati avesse avuto un maggior coraggio ci- « vile e fermezza per opporvisi non avrebbe potuto farsi intendere, soverchiata come sa- « rebbe stata la sua voce dalle grida della udienza.

Emanuele Pegna (1)

« Successivamente si fece luogo ad una qualche discussione sulla nomina al Governo « Provvisorio dei rammentati tre soggetti, ai quali sentii che il Deputato Corsini propose « di aggiungerne altri due: ma questa proposizione venne disapprovata dal Popolo colle « solite grida e schiamazzi ed anche espressioni ingiuriose e minacciose, che tanto dalla « terrazza del pubblico, che dalle altre Tribune, pienissime sì queste che quella di po- « polo, si sentivano sempre, quando i Deputati, o alcuno di loro nei respettivi discorsi fa- « cevano e tendevano a fare qualche osservazione su ciò che il Niccolini aveva domanda- « to: sicchè ognuno che assisteva spassionatamente a colesta Seduta potè convincersi, come « io rimasi convintissimo, che i Deputati, o almeno la maggior parte di essi, non fu « libera. Quando poi devenivano alla votazione che portò la nomina di quel Governo Prov- « visorio Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, vi devennero non liberamente, ma violentati « da quella Turba di Popolo nel modo che ho raccontato.

Consigliere Odoardo Bartalini (2)

« Dirò solamente, per quello che vidi ed udii, che l'eccitamento popolare era grande, « e che in mezzo alle grida ed alle acclamazioni difficilmente potrei credere che potessero « i Deputati godere di tutta quella libertà che avrebbe richiesta un sì grave soggetto di « discussione come era quello cui venivano richiamati: e mi conferma in questo dubbio « l'avere essi proceduto a nominare i componenti di un Governo Provvisorio senza avere « prima discusso e deliberato, quali dovessero esserne gli attributi ed i poteri, e special- « mente se dovesse esercitare un'Autorità affatto indipendente, ossivvero governare in nome « del Principe, e supplire temporariamente alla mancanza del Capo del Potere esecutivo, « fino a tanto che le ulteriori di lui dichiarazioni non fossero conosciute; sopra di che mi « ricordo bene di avere nello stesso giorno con alcuni Senatori, e nel giorno appresso col « Deputato Turchetti tenuto proposito, rilevando gli inconvenienti che sarebbero derivati dalla « mancanza di una esplicita o formale dichiarazione delle Assemblee, la quale eliminasse « ogni dubbiezza su ciò.

Deputato Raimondo Buoninsegni (3)

« Nel mio modo di vedere i Deputati non potevano avere nè libertà di voto, nè li- « bertà di discussione; giacchè il popolo che era nelle Tribune non intendeva ragione o « urlava e tumultuava.

Deputato Marco Tabarrini (4)

« La coazione esteriore non solo fece rendere un voto già determinato in precedenza « dai capi del tumulto: ma sopprimendo ogni discussione fece sì che il voto strappato ai « Deputati non si potesse unire a quelle dichiarazioni che prescrivendo al Governo Prov- « visorio la via da tenersi avrebbero diminuito gli effetti della rivoluzione che volea con- « sumarsi, e non avrebbero rotto ogni rapporto fra il Principe che era sempre nello Stato, « ed il nuovo Governo, il quale per tal modo sarebbe riuscito un Governo d'eccezione, « ma non mai un Governo totalmente rivoluzionario fino dal suo principio. (5)

66. Riusciti i Faziosi nell'intento e sciolta la seduta del Consiglio Generale; i tre eletti

(1) Proc. a c. 1347.
(2) Proc. a c. 451.
(3) Proc. a c. 886.
(4) Proc. a c. 493.
(5) V. anche i deposti del Sestini Proc. a c. 1181, del Rimediotti Proc. a c. 2047, del Marzucchi Proc. a c. 2230.

furono posti in mezzo dai tumultuanti, e condotti a modo di trionfo sotto le logge dell' Orgagna: d' onde in sostanza era loro venuto il potere.

67. Costì tutti e tre arringarono la plebe, dicendo; « che il Principe era fuggito, . . « che lo scrupolo di coscienza da lui addotto era un falso pretesto; . . . . che il vero « motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo alla anarchia, « ed alla guerra civile . . . . . . che il popolo rammentasse i suoi diritti (1) . . . . e « che Dio aveva lasciato scritto sotto i merli della torre di Palazzo-Vecchio la parola « — *Libertas* — perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone. » (2)

68. Dopo di ciò i Triumviri salirono in Palazzo ad esercitare il potere: ed il Circolo ritornò tumultuante al Convento di S. Trinita, imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica. (3)

69. Nella sera però il nuovo Governo volle subito mostrarsi grato verso chi tanto aveva operato a suo favore: perlochè il Guerrazzi, fatto prima (4) un severo ammonimento all' Impresario Lanari, perchè avesse esitato a concedere il suo Teatro al Circolo popolare, (5) invitò quel Collegio a tenere la sua adunanza nella gran sala di Palazzo-Vecchio: dove di fatto in quella sera e nella successiva del dì 9. Febbrajo il Circolo si riunì a spese dell' erario a festeggiare la partenza del Principe, a vituperarne il Nome, ad applaudire al Governo Provvisorio, ed a preparare l' attuazione della Repubblica. (6)

70. Occorreva però di dare più particolari ed utili ricompense a coloro i quali più attivamente avevano cooperato alla violenza fatta al Consiglio Generale: lo che pure fu fatto, chiamando il Mordini, il quale aveva preseduto ed eccitato il Circolo, al Ministero degli Affari Esteri (7); nominando il Dottore Demetrio Ciofi, che portava il cartello in asta nell' atto della invasione dell' Emiciclo, (8) al posto di secondo Consigliere nella Prefettura di Siena (9); inviando più tardi Francesco Gherardi-Dragomanni, esso pure uno dei principali invasori, Cancelliere della Legazione Toscana in Costantinopoli con anticipazione di Lire 2000 per supplire alle spese del viaggio (10); e finalmente ricompensando coi denari dello Stato il Niccolini, che più di tutti aveva dato mano a consumare il delitto. (11)

ARTICOLO QUINTO

CON QUALE INTENDIMENTO IL GOVERNO PROVVISORIO ASSUMESSE L' AMMINISTRAZIONE DEL PAESE

71. Le comunicazioni che nella notte del 7. all' 8. Febbrajo ebbero luogo tra il Palazzo-Vecchio, ed i più caldi agitatori di plebe; la lettera dell'incolpato Mazzoni, il quale senza mistero riconosceva come incaricati di lui e dei suoi Colleghi coloro che per rovesciare la Monarchia avevan fatta violenza al Consiglio Generale; e le ricompense di oro e di posti date, quasi come mercede per siffatto delitto, a chi più arditamente vi aveva cooperato; erano già forti argomenti a convincere chicchessia, che il Governo dell' 8. Febbrajo ed i suoi principali aderenti avevano studiosamente preparata, o che almeno accettavano ben

(1) D. Biagini Proc. a c. 338.
(2) Loewe Proc. a c. 369.
(3) Landi Proc. a c. 1148. Guidi Proc. a c. 1477.
(4) Sommario a c. 3033.
(5) Lanari Proc. a c. 2113. Sommario a c. 3003.
(6) Proc. a c. 962. 1053. 1057. 1059. 1968. 1259. 1521. 2102., e Somm. a c. 1036.
(7) Decreto del Gov. Provvisorio del dì 8. Febbrajo 1849.
(8) Proc. a c. 535. e a c. 1629.
(9) Decreto del Gov. Provvisorio del 10. Febbrajo 1849.
(10) Rendiconto di Finanze nel Somm. a c. 2701. pag. 67.
(11) V. le Ricevute di N.° 22. 23. e 25. stampate nel citato Rendiconto a pag. 100.

volentieri a loro profitto e con tutti i suoi criminosi caratteri la rivoluzione: e che ben lungi dal considerarsi come un Potere destinato per necessità di circostanze a rappresentare provvisoriamente il Capo Supremo dello Stato allora lontano, si riputavano invece come Uomini nuovi, per i quali il precedente ordine politico, riconosciuto in Toscana, e da loro stessi solennemente giurato dovesse aversi come abolito.

72. Ma quasi ciò non fosse assai a dimostrare il loro intendimento; ben lo resero essi medesimi immediatamente palese con le dichiarazioni e con gli atti che qui appresso si riferiscono.

73. Al Senator Corsini, il quale consentendo in un Governo Provvisorio voleva però che rimanessero salve le forme governative dello Stato, ed intatto il Potere devoluto dallo Statuto alla Persona del Principe; l' incolpato Guerrazzi nello stesso dì 8. Febbrajo rispondeva (1): « Sento il bisogno di manifestare l' animo mio intero, Signori! Io con quella mag- « gior fede, che un uomo del popolo può esercitare, ho servito fedelmente Leopoldo Secon- « do; e debbo dirvi, o Signori, francamente, ero offuscato da un gravissimo errore; im- « perocchè io credeva che Libertà di popolo e Principe potessero stare insieme. Mi con- « fortava in questa mia speranza il considerare Leopoldo Secondo, per quanto Egli mi di- « ceva, onestissimo e da bene.

« Oggi questa speranza è caduta; questo velo si è squarciato, ed io devo solenne- « mente dichiarare che Leopoldo Secondo non ha corrisposto per niente alla fede con la « quale noi lo abbiamo servito. Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo Prov- « visorio dal popolo; sono stato confermato dalla Camera dei Deputati Toscani, che altri- « menti non accetterei questo mandato; intendo esercitarlo a benefizio del popolo, non in- « tendo esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta la mia opinione ci ha « traditi. »

74. Al Pigli Govenatore di Livorno (2) ed al Prefetto di Lucca il Guerrazzi nello stesso dì 8. Febbrajo annunziava il nuovo Governo con tali parole da mostrare che oramai la Monarchia era per lui cessata in Toscana.

« Guerrazzi al Pigli

« Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, « Montanelli e Mazzoni. Leopoldo d' Austria è decaduto: pena condegna ad uomo senza « fede — Si ditelo al popolo — Senza fede: mentre noi con tanta, con troppa devozione « lo avevamo servito. Qui il popolo è in festa. Le campane suonano. Si cantano inni. Si « scaricano 101. colpi di cannone.

« Guerrazzi

« Sig. Prefetto

« Il Gran-Duca è fuggito da Siena: ignorasi dove si sia ridotto. Prima di partire ha « dichiarato annullare la Legge intorno la Costituente. Il Ministero convoca le Camere, e « dà la sua dimissione. Sarà istituito necessariamente un Governo Provvisorio. Si circondi « di tutti i patriotti più caldi dell' amore del Paese. Prenda i provvedimenti che in simili « casi straordinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni, si comprimano ad ogni « costo sotto la sua personale responsabilità. Crei una commissione di salute pubblica. Ener- « gia, vigore, e viva la patria. I Principi se ne vanno. Il Popolo resta. Pronti riscontri, « ancorchè debbansi scoppiare i cavalli. Salute.

« Firenze 8. Febbrajo 1849.

« 5. di Mattina

« Guerrazzi

75. Nel dì 9. Febbrajo il Mordini Ministro degli Affari Esteri ordinava al Governatore di Livorno, che fossero invitati i Consoli e Vice-Consoli Toscani ad abbassare lo Stemma Granducale. (3)

(1) V. Monitore del 9. Febbrajo 1849. N.° 38. 2.° pag. 3.

(2) Sommaria a c. 1465. e a c. 2091.

(3) Lettera del Mordini nel Sommario a c. 2585. « Occorrerà altresì che Ella si compiaccia « d' ingiungere a tutti i Consoli Toscani l' abbassamento dello Stemma Granducale. »

76. Nello stesso giorno la Segreteria del Ministero dell'Interno dava notizia ai Prefetti, *contro la verità*, che Leopoldo D' Austria aveva abbandonata la Toscana: ed ordinava che ogni tentativo avversó al nuovo ordinamento fosse energicamente represso; e che in specie si sorvegliassero con tutto il rigore i parrochi, ed i preti, carcerandoli e processandoli irremissibilmente, dove fossero colti in fallo. (1)

77. Nel 10. Febbrajo il Governo provvisorio aboliva il Consiglio Generale ed il Senato.

78. Nel 14. il Guerrazzi dettava al suo Commesso Chiarini (2) alcune istruzioni per il Ministro dell' Interno Marmocchi, tra le quali eravi pur quella di diffondere proclami per la provincia, e screditare il Gran-Duca.

« Il Ministro dell' Interno si rammenti dei proclami da spargersi nelle provincie giu-« stificativi la condotta del Governo e mostranti la trista condotta del Principe, tutto como « è stato fissato. Si rammenti pure di fare inserire nel Monitore tutti i giuramenti prestati, « gl' indirizzi ec. — Di Commissioue dei Presidente il 14. Febb. 49.

G. Chiarini

79. Al Prefetto Staffetti, il quale faceva noto al Guerrazzi con lettera del 13. Febbrajo, come le truppe acquartierate ai confini si rifiutassero di prestare il giuramento, e si sbandassero; il Guerrazzi rispondeva, con lettera privata, che calunniasse e screditasse il Gran-Duca nell' animo di Laugier, onde indurlo a seguitare il nuovo Governo.

« Prefetto e Amico

« Tieni forte; fà quanto credi; arma bersaglieri: difendi i confini: lusinga, loda ed « eccita l' animo di Laugier. Senta nel profondo che Leopoldo Secondo senza plausibil mo-« tivo lasciò il Paese all' anarchia e all' invasione. Portò seco quant' oro potè, e sull' estre-« mo lido con un piede in terra, con un piede sopra un naviglio Inglese stà speculando « la guerra civile. Troveremo un' armata, troveremo denaro, e quando nolla potremo fa-« re andremo all' aria. » (3)

80. Col Manifesto all' Europa del 4. Marzo il Governo Provvisorio tentava per via di menzogne e calunnie impudentissime di porre in dubbio la lealtà del Sovrano, ed annunziava che la Repubblica era già un desiderio della Toscana, e che il Governo riteneva sarebbe stata sollecitamente dichiarata, e confermata dai Rappresentanti del popolo.

81. Finalmente col dispacci del 18. Marzo il Montanelli ed il Guerrazzi davano per istruzione al General D'Apice, allora Comandante delle Truppe Toscane, di promuovere gli interessi repubblicani della Italia Centrale. (4)

ARTICOLO SESTO

SPEDIZIONI MILITARI CONTRO IL PRINCIPE

82. Il Governo dell' 8. Febbrajo, rifiutando sdegnosamente ogni rappresentanza del Principe, ed abolendo le Assemblee dello Stato, aveva già fatto assai per lo scopo, a che i faziosi da lungo tempo intendevano; e che era il sovvertimento dell' Ordine monarchico-costituzionale stabilito tra noi.

83. Tuttavia, finchè il Gran-Duca rimanesse in Toscana, la fazione non tenevasi nè pienamente soddisfatta, nè pienamente sicura.

84. Era sempre infatti per essa a temersi, che il popolo, legato di antica e tradizionale devozione al suo Principe, si rialzasse ad ogni istante dallo sgomento, in che per la novità ed il precipizio degli avvenimenti era caduto; e con un moto energico ed improvviso rovesciasse, come più tardi poi fece, quel potere rivoluzionario, che per via di intrigo e di violenza si era — quasi a sorpresa — imposto al Paese.

(1) Sommario a c. 2461.
(2) Proc. a c. 1715. Som. a c. 1348.
(3) Som. a c. 1647.
(4) Som. a c. 1397. e 536.

85. Non è perciò maraviglia che dopo l'8. Febbrajo i faziosi tenacemente si adoperassero per la cacciata del Principe dalla Toscana; e che a questo fine fossero indirizzate le petizioni dei circoli (1), le furiose declamazioni della stampa, (2) e due spedizioni militari del Governo.

Spedizione dell'Elba

86. La prima spedizione fu volta verso l'Isola dell'Elba per ordine dell'incolpato Francesco Guerrazzi, il quale con dispaccio telegrafico del dì 8. Febbrajo 1849. scriveva al Governatore di Livorno come appresso: (3)

« Il Presidente del Governo Provvisorio al Governatore di Livorno.

« Il Ministro Inglese mi assicura essere andato il Gran-Duca colla sua Famiglia a Por-« toferrajo. Si faccia tornare il Giglio; si mandino barche, navigli ec. con Livornesi e « uomini arrisicati a cacciarnelo. *Leopoldo non merita ospitalità sopra il suolo Toscano,* « *dopochè con tanta ingratitudine, e nera perfidia ha corrisposto alla fede del Popolo.* »

« A dì 8. Febbrajo 1849. ore 5. e 50. pomeridiane.

« Guerrazzi

87. Ricevuto appena siffatto dispaccio; il Governatore Pigli pose mano senza ritardo ad eseguirlo: e tratta dalle casse dello Stato la somma Lire 10,000., (4) ed ordinato immediatamente l'apparecchio del Vapore il Giglio (5), fece montarvi a bordo 200. Livornesi armati di stili, pistole, sciabole, e fucili, (6) ed affidò il comando di quella banda di armati all'incolpato Antonio Petracchi, (7) al quale consegnò un dispaccio per il Governatore di Portoferrajo del seguente tenore: (8)

« Il Gran-Duca ha improvvisamente abbandonato Siena. Il Popolo e le Camere di Fi-« renze hanno unanimemente proclamata la sua decadenza dal Trono, nominando un Go-« verno Provvisorio nelle persone di Guerrazzi Presidente, Montanelli e Mazzoni. In segui-« to è stato nominato anche il Ministero, composto di Mordini Ministro degli Affari Este-« ri, Marmocchi dell'Interno, Adami della Finanza, D'Ayala della Guerra, Franchini del-« la Istruzione Pubblica, Romanelli di Grazia e Giustizia e Culti.

« In seguito di questo avvenimento, Ella non riceverà ordini che dal Governo sopra-« enunciato: ed è precisamente per ordine di questo Governo, che io la invito a soccor-« rere con tutti i mezzi, che sono a sua disposizione, le persone capitanate dal cittadino « Petracchi, il quale le presenterà questa mia; persone che si portano costà per verificare « se Leopoldo D'Austria si trovi in cotesta Isola, come si suppone, e cacciarnelo. — Con-« fido nel noto di lei patriottismo, e mi confermo con particolare stima

« Li 8. Febbrajo 1849.

« Pigli

88. Compiute le preparazioni, il Petracchi con la sua colonna salpò da Livorno alle due della notte dell'8 Febbrajo (9): ma giunto poi in faccia a Portoferrajo gli fu impedito di sbarcarvi le sue genti: imperciocchè le Autorità e la popolazione dell'Isola, temendo a ragione, che i volontarj scesi a terra si unissero ai più tristi del paese, e sotto specie di libertà e di patria manomettessero le persone, e gli averi; si opposero risolutamente

(1) Giovanni Chiarini. Proc. a c. 2205.

(2) Corriere Livornese del 12. Febbrajo, e il Giornale il Popolano. Proc. nel Som. a c. 2230.

(3) Sommario a c. 1468.

(4) Ricevuta Petracchi. Sommario a c. 1683.

(5) Sommario a c. 2370.

(6) Giuseppe Deista, Som. a c. 1725. Angelo Parrini, Som. a c. 1727. t. Guglielmo Bell, Som. a c. 1730.

(7) Vedi la minuta del rapporto del Pigli al Guerrazzi. Som. a c. 2392. t. e 2393.

(8) Som. a c. 2253.

(9) Dispaccio telegrafico del Pigli al Guerrazzi del dì 8. Febbrajo 1849. ore 11. e 30. minuti pom. nella corrispondenza telegrafica. Sommario a c. 2830. e nel Som. a c. 2833.

allo sbarco, e costrinsero il Petracchi, consegnato che ebbe il dispaccio del Pigli al Governatore, a retrocedere per Livorno. (1)

89. Nei giorni successivi però perveniva al Governatore dell'Isola la seguente lettera del Potere centrale, che gli ordinava severamente di vegliare e di agire, acciocchè lo scopo, al quale la spedizione Petracchi era stata indirizzata, in ogni modo si conseguisse. (2)

« Può supporsi che si sia diretto e già si trovi in cotesta Isola Leopoldo Secondo. —
« *Quando ciò fosse, siccome Egli ha abbandonato la Toscana, il Governo Provvisorio non*
« *può permettergli di rimanere in una parte di essa;* la sua presenza potrebbe divenirvi
« causa di perturbazione, o forse di guerra civile. Ella perciò deve in quel caso invitarlo
« ad assentarsi anche da cotesta Isola, e fare in modo che la presente disposizione abbia
« il suo pieno ed immediato compimento.

« A ciò mancando non potrebbe da lei evitarsi la misura della destituzione dallo
« impiego.

« Con distinto ossequio me le dichiaro
« Li 9. Febbrajo 1849.

« Guerrazzi
« A. Allegretti

Spedizione di Maremma

90. Il Gran-Duca, allontanandosi da Siena *per difendere la libertà del suo voto in un atto in cui Egli tenevasi responsabile avanti a Dio ed agli uomini* (3) non era andato all'Isola dell'Elba, come il Guerrazzi avvisavasi; ma sibbene a Porto Santo Stefano.

91. Non sì tosto si ebbe notizia di ciò; che innanzi tutto il Pigli Governatore di Livorno dette opera immediatamente con approvazione del Ministro Marmocchi (4) ad impedire qualsivoglia comunicazione tra il Principe ed i buoni, che lo volessero avvicinare: al quale effetto fu subito instituito, ed attivato al Fitto di Cecina un posto armato di venti Volontarj, a cui fu data istruzione « di vigilare e tener di occhio le persone transitanti « per Santo Stefano, spingendo le loro indagini nei casi di dubbio o sospetto fino alla « perquisizione; ed effettuando, occorrendo, anco l'arresto. » (5)

92. Ma questo non era assai per la rivoluzione, alla quale urgentemente interessava, che il Principe in ogni modo si partisse di Toscana.

93. Ed a ciò provvide l'incolpato Guerrazzi, trasmettendo nel 14. Febbrajo al Governatore Pigli l'ordine per una seconda Spedizione militare contro il Gran-Duca: invitando il General D'Apice, il quale allora trovavasi in Empoli, ad ajutare l'impresa con le sue truppe, e con i suoi talenti militari: e scrivendo energicamente a Tommaso Paoli, Consigliere della Prefettura di Pisa, perchè, raccolti uomini ed armi, gli adoprasse alla felice riuscita del criminoso disegno.

Dispaccio del Guerrazzi al Pigli riferito nel Monitore del 13 Maggio 1849.

« Al Governatore Pigli 14. Febbrajo 1849.

« Dall'annessa lettera che mi ritornerete, e che per difetto di tempo io mando nel
« suo originale, vedrete il pericolo che ci minaccia. Colla massima sollecitudine appa-
« recchiate spedizioni di gente scelta che s'indirizzi verso Santo Stefano per la via del
« littorale: ma per paese amico, e per ingrossarsi, come la palla della neve; quindi
« mandate gente scelta. D'Apice vi scriverà, e vi terrete ai suoi consigli. Addio.

« Guerrazzi

(1) Vedi i deposti dei testimoni sopracitati nel Sommario a c. 1723. e seg., e poi la difesa a stampa del Banchi. Sommario a c. 2077. e 2078. e le sue dichiarazioni. Sommario a c. 2240.

(2) Sommario a c. 2343.

(3) Proclama del Granduca ai Toscani del 12. Febbrajo 1849. da Porto S. Stefano, Gazzetta di Genova del 1.° Marzo 1849. Vedi il Sommario a c. 2838. e 2839.

(4) Sommario a c. 1593.

(5) Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno. Sommario a c. 2183.

Dichiarazione del D' Apice. (1)

« Su tal proposito gli dirò con tutta verità, che allora quando io mi trovava in Em-
« poli ricevei per parte del Sig. Guerrazzi una lettera, nella quale mi diceva, che io la-
« sciassi in Empoli porzione della truppa, che io aveva sotto i miei ordini, e con altra
« mi dirigesse in Maremma, e mi pare precisamente a Grosseto: *ma poichè si trattava*
« *che cotesta spedizione dovevo forsi contro il Granduca, che allora era in Maremma; io*
« *ricusai d' incaricarmene.* »

Lettera del Guerrazzi al Paoli Consigliere di Prefettura a Pisa. (2)

« Scrivo a lei, perchè capace d' intendere, capace di eseguire; qui poco si fa, molto
« si parla. Cornacchie, non uomini. *Leopoldo Austriaco stà in Santo Stefano, organizza*
« *la reazione, all' empio pensiero di convertire la Maremma nella Vandea.* — Bisogna
« far due cose. Riunire quanto più forza si può: parte offrirne al Prefetto di Lucca e
« tenere a disposizione del Governatore di Livorno per andare a S. Stefano. — La causa
« della Toscana, e forse dell' Italia dipende da queste misure, perchè da ogni più piccolo
« buco può entrare acqua, cagione di naufragio. Rendete ragguaglio, per Dio, di quello
« che fate; il Potere centrale deve essere informato di tutto.

« Li 14. Febbrajo 1849.

« Guerrazzi

94. Il D' Apice, conosciuto lo scopo della spedizione, rifiutò onestamente di assumere il tristo incarico: (3) ma lo accettò volonteroso, e intraprese a compierlo con ogni alacrità l' incolpato Pigli; il quale, radunate tosto quelle bande armate, che in quella epoca luttuosa sostenevano il dispotismo della fazione, e datone il comando al La-Cecilia, nel 15. Febbrajo le avviò per la Maremma verso Santo Stefano. (4)

95. Il La-Cecilia entrò in Maremma precedendo i corpi franchi armati, la colonna livornese del Guarducci, e l' artiglieria del Caligari: (5) ed obbedendo alle istruzioni ricevute da Firenze, le quali gli ingiungevano di screditare il Principe, e svolgendo il concetto, che i dispacci e le lettere del Guerrazzi contenevano, s' indirizzò ai Maremmani col seguente Proclama.

« Abitanti della Maremma

« Fratelli Toscani

« Leopoldo D' Austria non contento di aver preferito lo stendardo dello Straniero a
« quello d' Italia; oggi si annida su di un estremo punto del nostro territorio, e cerca
« di là provocare la discordia civile.

« Il Governo Provvisorio, intorno a cui dobbiamo stringerci, ordina a tutti i buoni
« cittadini di marciare verso il nido austriaco per mostrare al decaduto Principe, che i
« Popoli non vogliono che Egli turbi ulteriormente colla sua presenza la quiete della no-
« stra Patria.

« Fratelli! Una colonna di Livornesi si volge verso quella via: accorrete nelle sue
« file: e tutti concordi rammentiamo a Leopoldo, che la sua corona è infranta, il di lui
« scettro spezzato.

« Toscani! La bandiera che io innalzo guida all' onore ed alla libertà; seguitatela.
« Essa è pur la bandiera d' Italia. »

96. L' invereconda e calunnioso proclama non valse a corrompere la gran maggiorità dei Maremmani; e solo pochi tristi si unirono alle bande ribelli, che marciavano contro il Gran-Duca.

(1) Proc. a *e.* 73.

(2) Sommario a *c.* 2190.

(3) Vedi le sue dichiarazioni. Proc. a *e.* 72. e la sua lettera stampata nel Monitore del 14. Maggio 1849. N.° 130.

(4) Lettera del Pigli al Governatore di Grosseto del 14. Febbrajo 1849. Som. a *e.* 2537.

(5) Vedi i testimoni esaminati nel Sommario a *c.* 2388. e seg.

Rapporto del La-Cecilia al Presidente del Governo Provvisorio mandato da Grosseto nel 18. Febbrajo 1849. (1)

« Grosseto 19. Febbrajo 1849.

« Cittadino Presidente

« In seguito degli ordini del Governatore ho preceduto la colonna livornese, diffon-« dendo i due proclami, cioè quello fatto da me, e l'altro dal popolano Giannetti, *in cui « si descrivono le colpe del Gran-Duca a seconda della lettera pervenuta in Livorno « il dì* 16.

« Le Popolazioni delle Maremme, non bisogna farsi illusione, sono tranquille, ed « indifferenti: pochi arditi si uniranno alle colonne livornesi: in talune comuni come a « Massa Marittima, e Campiglia, possiamo contare su molti buoni: e questi verranno: « ciò per la esecuzione materiale della impresa. »

97. La spedizione era condotta assai oltre, (2) allorchè il Governo di Firenze avvisato per dispaccio telegrafico del Prefetto Martini del 18. Febbrajo (3) che il Generale De Laugier aveva rialzato in Massa la bandiera del Principe, richiamò frettolosamente le bande armate dalla Maremma, e le indirizzò verso Pietrasanta, acciocchè questo tentativo di restaurazione rimanesse immediatamente compresso. (4)

98. Se però furon ritirati gli armati, non per questo si cessò dal disegno di cacciare per ogni maniera il Gran-Duca da S. Stefano; e di ciò fu dato allora speciale incarico al Prefetto Massei di Grosseto, al quale il Ministro Marmocchi, pigliando a modello una minuta dell'incolpato Guerrazzi (5), scriveva nel 19 Febbrajo 1849. la lettera seguente. (6)

« Cittadino Prefetto

« I provvedimenti da voi adottati dopo le notizie, delle quali avete informato questo « Ministero col foglio vostro in data del 17. stante, non possono non rimanere piena-« mente approvati. Noi corriamo alla frontiera dalla parte di Massa: colà urge il peri-« colo. Leopoldo penso, che attenda a fuggire. Voi intanto mandate a Orbetello, Massa, « S. Filippo, e Rocca S. Caterina.

« Il Pretore di S. Stefano si porti dal Gran-Duca, e gli dica che il Governo eletto « dalle Assemblee e dal Popolo gli partecipa, che la reazione non può aver luogo; che « la sua presenza ecciterà come ha eccitato qualche facinoroso al delitto; che è indegno « di Principe cospirare a turbare l'ordine, che dice raccomandare. La Nazione giudicherà « di Lui come Sovrano. — Il Pretore faccia il suo dovere. Se non può farlo, protesti « all'Ammiraglio, che con la minaccia di cannoni inglesi si impedisce il Magistrato ad « eseguire gli ordini del Governo. Vi saluto.

« Li 19. Febbrajo 1849.

« F. C. Marmocchi

« A. Allegretti

99. L'irriverente invito non fu fatto: ma il Principe, al quale era pervenuta già la notizia, che una forte mano di armati si incamminava verso S. Stefano per cacciarlo da quell'estremo confine della Toscana, e che nel 20 Febbrajo udì il cannone della vicina Orbetello annunziare la proclamazione della Repubblica, (7) fu costretto per non esporsi a nuovi insulti, e forse anche a scellerate violenze, a partire nel 21 di Febbrajo di Toscana « *restando però col cuore nel suo diletto Paese, e pregando Iddio che volesse illu-« minare lo spirito dei malvagi e dei traviati, e portare consolazione ai buoni, che erano*

(1) Sommario a c. 2367. e 2368.
(2) Sommario a c. 2366. e 2373.
(3) Sommario a c. 2857.
(4) Sommario a c. 2338.
(5) Sommario a c. 2859. t.
(6) Sommario a c. 2339.
(7) V. sulla verità di questo secondo fatto impugnato col Manifesto all'Europa il dispaccio del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio del 22. Febbrajo 1849. ore 5. e minuti 45. pom. Sommario a c. 2330.

« assai di maggior numero di quello, che per le mene e per l' audacia dei tristi forse si « credeva. » (1)

ARTICOLO SETTIMO

MEZZI ADOPERATI PER MANTENERE LA RIVOLUZIONE E IMPEDIRE LA RESTAURAZIONE

100. Allontanatosi il Principe di Toscana per sottrarsi ai pericoli, ed alle violenze, di cui era minacciato dalle bande armate, che per ordine del Governo Provvisorio gli marciavano incontro per la via di Maremma; i faziosi erano riusciti nel più desiderato tra i criminosi loro intendimenti.

101. Rimaneva però il bisogno di assicurare e fortificare il potere, che era venuto nelle loro mani per la rivoluzione dell'8. Febbrajo: ed a ciò provvidero coi due mezzi, dei quali si erano valsi per arrivarvi; vale a dire la corruzione, e la violenza.

102. A corrompere gli animi furono adoperate le fanatiche declamazioni per le vie e per le piazze dei demagoghi: (2) le insinuazioni alla truppa che il Principe l' avesse tradita: (3) le predicazioni dei Commissarj inviati a spese del tesoro toscano a pervertire campagne (4): la propaganda attivata a sostegno della rivoluzione dai funzionarj eletti dal nuovo Potere: (5) e la stampa ogni di più ribocсante d' ingiurie atrocissime e di insensate calunnie contro il Gran-Duca, ed eccitante all' odio per la Monarchia, ed alla attuazione di un regime repubblicano. (6)

103. Però nè le arti palesi, nè le coperte vie riuscirono a levare dal cuore della gran maggiorità dei Toscani l' antica devozione per il Gran-Duca, nè a fare venir meno in loro il desiderio delle politiche istituzioni, che la rivoluzione aveva violentemente abolite: d' onde accadde, che dopo l' 8. Febbrajo più volte il Paese detto manifesti segni di affetto per il Principe lontano, o fece dei tentativi per ristabilirlo; ciocchè condusse la fazione ad usare le minacce, e le armi per combatterli e comprimerli.

104. Primo a rialzare la bandiera del Principato fu il Generale De-Laugier, il quale da Massa col suo Proclama del 17. Febbrajo rammentava la fedeltà dovuta a Leopoldo Secondo, (7) e faceva marciare le sue truppe verso l' interno della Toscana per l'effetto di ristabilire il Governo del Gran-Duca.

105. Appena si ebbe di ciò la notizia a Firenze; il De-Laugier con decreto de' 18. Febbrajo firmato dal Guerrazzi e dal Mordini fu posto fuori della legge, come traditore della patria, e dichiarati ribelli i soldati che gli obbedivano. Nel successivo di 19. un proclama firmato dai tre Membri del Governo Provvisorio vituperava aspramente il Generale ed il Principe, in nome del quale il De-Laugier si era mosso. — E nel 20. l' incolpato Guerrazzi, avutone l' incarico dai colleghi, andava subitamente con la veste di plenipotenziario a combattere la Restaurazione Gran-Ducale. (8)

(1) Dichiaraz. del G. Duca ai Membri del Corpo Diplomatico accreditati in Toscana del 20 Febbrajo 1849. V. la Gazzetta di Genova del 1.° Marzo 1849. N.° 52.

(2) V. gli atti di Siena nel Som. a c. 1210 e seg. fino a c. 1231.

(3) Bartoli nel Sommario a c. 2877.

(4) V. il rendiconto stampato sulla Finanza Som. a c. 2701. pag. 112.

(5) Lettere del D. Bonichi e del D. Cioli Som. a c. 1374. e a 1375.

(6) V. Giornali del tempo, ed in specie i N. 231. 235. 236. 239. 241. 242. e 246. del Popolano inseriti in Processo nel Som. a c. 2286.

(7) V. il Monitore del 20. Febbrajo 2.° 1849.

(8) Dispaccio telegrafico del Governo Provvisorio al Gov. di Livorno del 20. Febb. ore 1. e 40. minuti pom.

« Laugier il Traditore si avanza: Guerrazzi non può lasciare i suoi fratelli Livornesi: vola a « Lucca: seco và D' Apice: lo seguono 7000. uomini: voi Livornesi raccogliete tutta l' Artiglieria « d' intorno a me: Viva la Patria: Morte ai Traditori ».

106. La criminosa intrapresa riuscì a buon fine per i faziosi: imperocchè vi cooperarono

— le bande armate di nazionali e di stranieri, le quali in quel tempo infestavano il nostro Paese, (1)

— l'eccitamento dato a' più esaltati con la accettazione e la proclamazione della repubblica, (2)

— ed infine lo sbandamento delle truppe di Laugier, le quali o per falso allarme o per corruzione di tristi nel 23 Febbrajo abbandonarono il loro Generale, e lo costrinsero a refugiarsi quasi solo in Piemonte. (3)

107. Al tentativo di restaurazione fatto nel 17. Febbrajo dal Generale De-Laugier succedette nella sera del 21. dello stesso mese una energica dimostrazione di affetto per la Monarchia, e di aborrimento al regime di fresco instaurato, cagionata dalla voce, la quale d'improvviso si diffuse per le campagne fiorentine, che il Gran-Duca fosse rientrato in Toscana, e per la via di Pistoja ritornasse alla Capitale.

108. A siffatta novella le popolazioni circostanti a Firenze proruppero in energici segni di gioja, suonando festivamente le campane delle loro parrocchie, illuminando quasi per incanto le colline, ed acclamando unanimi a Leopoldo Secondo.

109. Il Governo Provvisorio composto allora del Montanelli o del Mazzoni rispondeva a queste popolari dichiarazioni di affetto con la incarcerazione dei campagnoli e dei parrochi, (4) e con la Legge stataria de' 22. Febbrajo, firmata dal Mazzoni como Presidente del Governo, e dal Romanelli e Mordini come Ministri, ed abrogata poi nel successivo di 2 Marzo dal Guerrazzi in conseguenza di una protesta fatta contro quell'eccezionale e riprovato sistema di procedura dal Municipio fiorentino. (5)

110. Ad onta però delle minacce, il desiderio della restaurazione si faceva ogni dì più acceso, o sempre più si dilatava nel Gran-Ducato; per lo che la Legge stataria, (in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati con sentenza eseguibile dentro le 24. ore coloro che in qualsivoglia modo attentassero al Governo ed all'Ordine in quel tempo stabilito), fu riposta in vigore per il Compartimento aretino col Decreto del Governo Provvisorio del 23 Marzo 1849. firmato dal Montanelli come Presidente, e dal Marmocchi e Mordini come Ministri, ed estesa poi a tutte le terre, borghi, e villaggi dello Stato con Decreto del Rappresentante del Potere Esecutivo emanato nel 7. del successivo mese di Aprile.

111. Nè questa volta la Legge stataria fu vana minaccia: imperocchè dopo il Decreto de' 23. Marzo 1849. una colonna mobile di armati, una commissione militare, ed il Ministro Romanelli, come commissario straordinario di Governo, furono inviati a comprimere i moti delle campagne aretine.

112. Venne finalmente il 12. Aprile: giorno ricordevole, nel quale il Popolo di Firenze, disperse prima le bande armate che da più tempo macchiavano con ogni bruttezza di modi e di costume la gentile sua Città, si mosse unanime e risolutissimo a rovesciare il potere, che la rivoluzione gli aveva imposto, ed a restaurare quella Monarchia, alla quale, nonostante la reità dei tempi, era rimasto fermamente devoto.

113. Anche dinanzi a questo ultimo movimento di restaurazione, che pure era *così chiaro nel suo scopo*, e dal quale non poteva temersi, e non ne venne alcun danno, o pericolo alle persone, e agli averi; la fazione non ristette dal tentare tutti i mezzi, dei quali essa poteva disporre per riuscire a comprimerlo.

(1) V. i Dispacci Telegrafici dal 18. al 24. Febb. 1849. ed il Monitore di quei giorni.

(2 Dispacci telegrafici del Goerrazzi al Pigli del 18 Febb. ore 11. e minuti 40. pom., del Prefetto Martini al Ministro dell'Interno del 19 Febb. ore 1. pom., del Governatore Pigli al Ministro dell'Interno del 18. Febb. ore 3. pom., e dello stesso Pigli al Governo della Repubblica Toscana del 20. Febb. ore 1. e 50. minuti ant.

(3) V. la Relaz. di Laugier del 1.° Marzo 1849. stampata nel Giornale il Risorgimento del 6. Marzo 1849. N.° 368. Som. a c.

(4) Supplemento al N.° 49. del Monitore Toscano.

(5) Sommario a c. 2686.

114. La Guardia municipale, frettolosamente richiamata nella notte dell'11. al 12. Aprile dall'incolpato Guerrazzi per opporsi (come egli scriveva) *alle mene diaboliche dei retrogradi*, (1) ebbe ordine verbale da lui, appena giunta in Firenze, di andare in piazza; (2) ordine che fu poi rinnuovato e reiterato per iscritto al Comandante Bernardo Basetti, dopo che questi, non volendo la effusione del sangue e la guerra cittadina, l'aveva invece ricondotta alla caserma.

Biglietti del Guerrazzi al Basetti. (3)

« Firenze a di 12 Aprile 1849.

« Basetti. Prendi il comando della Municipale: fuori in piazza a difendere l'Assem-
« semblea e la Patria e la Libertà, e il tuo amico

« Guerrazzi. »

« Basetti

« In piazza vi sono Veliti, Guardia nazionale; entra la Cavalleria o l'Artiglieria.

« Esca la Municipale o si cuopre di vergogna.

« Guerrazzi. »

115. Il Colonnello della Artiglieria ricevette comando dal Ministro della Guerra di venire coi cannoni in piazza, dove il Popolo applaudiva unanime al Nome di Leopoldo Secondo, e rialzava lo stemma Granducale: e fu energica la insistenza del Guerrazzi per vincere le difficoltà, le quali da quell'Uffiziale si ponevano in campo per astenersi da sì grave ed estrema misura. (4)

116. A venire armato in piazza fu invitato anche il Colonnello Diana: e gli fu data istruzione che intimasse il Popolo a ritirarsi; e dove non obbedisse, lo caricasse coi suoi Cacciatori a cavallo. (5)

117. Finalmente fu minacciato l'arresto ai Membri del Municipio, che si erano condotti nella sala dell'Assemblea Costituente e che invitavano quel Collegio a disciogliersi, e a non fare opposizione alla Restaurazione Granducale. (6)

(1) Sommario a c. 2836. a c. 2838. e a c. 2840.

(2) Basetti Proc. a c. 2335. a c. 2840.

(3) Sommario a c. 2796. e a c. 2797.

(4) *Colonnello Tommi* Som. a c. 2808.

« In quel giorno (12. Aprile) ricevei un ordine che mi veniva comunicato dal Ministro della « Guerra per l'organo del Comando della Piazza, che mi diresse una lettera nella quale mi si in-« vitava a far trasportare in Piazza del Gran-Duca quattro Cannoni, che fino dalla decorsa notte « era stato ordinato dal Ministro della Guerra stessero pronti. Io trovai tanti pretesti, tantochè « l'ordine non ebbe effetto, e così facilitai la restaurazione che operava il Popolo, pacificamente « e senza sangue — La lettera del Comando di Piazza da me sopra rammentata, la ritengo, e « posso quando occorra presentarla, purchè mi se ne rilasci una Copia autentica ».

E più sotto

« Ricevuta quella lettera dal Comando della Piazza mi recai subito dal Ministro della Guerra « nelle cui stanze trovai fra le altre persone il Guerrazzi, e poichè io mi opponeva alla ingiun-« zione ricevuta perchè non vi era truppa da proteggere l'artiglieria che si voleva fuori, e perchè « non avevo abbastanza Cannoni, pretesti tutti che io adduceva per ritardare e acquistar tempo « onde non obbedire, il Guerrazzi medesimo unitamente al Ministro della Guerra insistevano per-« chè io comparissi in piazza anche con un solo Cannone. Non risposi e me ne andai — Allora il « Ministro della Guerra quando io voltai le spalle mi si accostò presso la porta dicendomi all'orec-« chio — usa prudenza — al che io risposi — so quello che devo fare ».

(5) *Lettera del Colonnello Diana* Som. a c. 2997 ratificata in esame Proc. a c. 2959.

« Prima però di dargli corso (all'ordine ricevuto di andare in piazza con i Cacciatori) voleva « conoscerne la causa, e avere ordini in qualche modo positivi per norma di contegno.

« A tale effetto mi portai personalmente dal Ministro della Guerra in allora il fu Tenente « Colonnello Manganaro ordinando alla truppa di non sortire se non glie lo avesse io stesso comandato.

« Fui ricevuto dal Ministro della Guerra, e mentre chiedeva quanto voleva sapere, il Guer-« razzi che seco lui si trovava mi disse — *gli ordini glieli darò io: Anderà in piazza con i Caccia-« tori, intimerà al Popolo di ritirarsi, e non obbedendo farà caricare* ».

(6) *Luigi Digny* Proc. a c. 2256.

« La prima volta (che vidi Guerrazzi nel giorno 12. Aprile 1849.) fu circa le ore 11. della

118. Tutti questi ordini però, e queste minacce rimasero inani: il movimento del Popolo fiorentino, che riconduceva Leopoldo Secondo sul trono dei suoi Padri, era unanime, gagliardo ed irresistibile: ed i conati volti a comprimerlo furono gli estremi aneliti della fazione e del suo potere.

Le quali cose esposte

Considerando, che tre erano le ispezioni da assumersi nella causa, vale a dire;

Prima — Qual titolo di delitto costituissero i fatti sopra discorsi,

Seconda — Quali tra i quarantaquattro inculpati ne' appariscano giuridicamente imputabili per le resultanze degli atti, e debbano in conseguenza essere inviati a risponderne in pubblico giudizio,

Terza — Quale sia l'Autorità competente a giudicarli;

« mattina della Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, dove mi portai unitamente ai Si-« gnori Filippo Brocchi e Giuseppe Martelli ad invitare, e a cercare di persuadere un certo numero « di Membri della Assemblea Costituente a disciogliersi e non frapporre ostacoli all'opera di restau-« razione già incominciata dal Municipio, di cui io facevo parte insieme con gli altri due nominati. « Erano presenti circa venti dei Membri della suddetta Assemblea, tra i quali il Sig. Avvocato Guer-« razzi; Appena entrati nacque tra noi e parecchi di loro una discussione viva e confusa intorno « al Proclama già pubblicato dal Municipio col quale annunziava di assumere a nome del Principe « la direzione dei pubblici affari. Io non rammento con sufficiente precisione i dettagli di codesta « discussione: solo mi sovviene, che il Sig. Guerrazzi rivolgendosi agli adunati diceva — il Muni-« cipio di Firenze aver fatta una Rivoluzione e per poco che le cose sostassero, e che piacesse « agli adunati, egli ne avrebbe fatti arrestare i componenti, i quali designava colle parole: Questi « Signori: per il che io non posso asserire, se egli volesse intendere tutti i componenti del Muni-« cipio o la Deputazione ivi presente. A queste parole sollevavasi una certa confusione tra i pre-« senti, ma dumandata la parola da me e dai Brocchi facemmo successivamente intendere che le « conseguenze di un passo simile sarebbero state gravissime e ricadute sulle persone di chi le avesse « ordinate, per cui sorsero proposizioni di conciliazione, e una deputazione si formò che ci ac-« compagnò al Municipio ».

Filippo Brocchi a c. 2279. ter.

« Faceva parte l'indicato giorno del Municipio di Firenze. La mattina del 12. ebbi occasione « d'incontrarmi due volte coll'Avvocato Guerrazzi Capo del Potere Esecutivo. La prima volta nella « Sala delle conferenze dell'Assemblea, ove mi era recato con i Colleghi Conte Digny, e Avvocato « Martelli per invitare la sedicente Camera a non opporre ostacoli a quanto il Municipio andava a « fare.

« La seconda — in Palazzo Vecchio circa le ore tre dello stesso giorno nelle stanze che ser-« vono per uso del Ministro della Guerra. Rapporto al primo incontro, noto la circostanza che « l'Avvocato Guerrazzi rimproverando al Municipio di andare a promuovere la Guerra Civile, « disse: che sarebbe stato capace di fare arrestare tutti i componenti del Municipio: Il Dottore « Oreste Ciampi ed il Professore Emilio Cipriani presenti insistevano, che si arrestassero quei com-« ponenti del Municipio che allora nella Sala si trovavano, ed io ed il Conte Digny replicammo « che ponessero mente alla conseguenza di un tale arresto ».

Dottor Giuseppe Venturucci Proc. a c. 2284.

« Un Custode annunziò esservi una Deputazione del Municipio: fu allora fatta passare nella « Sala delle conferenze; non mi ricordo bene se articolarono delle parole: annunziarono l'oggetto « della loro missione subito: mi rammento per altro benissimo che Guerrazzi alzatosi in piede e « con veemenza gli diresse queste parole: — Signori voi avete fatta una seria rivoluzione; voi vi « rendete responsabili di tutte le conseguenze che ne possono derivare! Si voi avete fatto una ri-« voluzione, ed io sarei capace di farvi arrestare tutti. Anzi siete tutti in arresto. Cui Digny re-« plicò — Signori pensino a quel che fanno ».

PRIMA ISPEZIONE

SUL TITOLO DEL DELITTO

Considerando, che non è da mettersi in dubbio, come i fatti sopra narrati contengano una serie di atti criminosi, *ostili alla Monarchia*, *sovversivi del politico ordinamento della Toscana*, e perciò costituenti, sia nel loro insieme, sia valutati singolarmente, il vero e proprio delitto di *Lesa-Maestà*, contemplato e punito *dall' art.* 9. *della Legge del* 30. *Agosto* 1795;

Considerando, che alla classe dei fatti, i quali anche singolarmente valutati presentano per se stessi gli estremi tutti della Perduellione, appartengono

I. le spedizioni militari per l' Isola dell' Elba e per Santo Stefano,

II. la violenza al Consiglio Generale,

III. l' abolizione delle Assemblee,

IV. e tutti quegli atti, coi quali dopo il di 8. Febbrajo fu *efficacemente* cooperato al mantenimento della rivoluzione —, quali sono da risguardarsi le Leggi statarie, le spedizioni militari per Pietrasanta e per il Compartimento Aretino, e le reiterate e pubbliche declamazioni e scritture eccitanti all' odio verso il Principe e verso la Monarchia:

Si riscontra infatti evidentemente il carattere ed il titolo di Lesa-Maestà nelle spedizioni per l' Isola dell' Elba e per Santo Stefano; perchè indirizzate contro la sacra persona del Principe, ordinate a cacciarlo violentemente dalla Toscana, (1) e quindi costituenti una tra le prime e più gravi specie, con le quali la Legge e gli Scrittori definiscono ed esemplificano questo delitto: (2)

Ha per se stessa carattere e titolo di Lesa-Maestà la sedizione dell' 8. Febbrajo 1848., inquantochè è resultato chiaramente dal processo, (3) come fosse intenzione di coloro, che la istigarono e la diressero di ottenere per questa via criminosa la decadenza del Monarca, lo scioglimento della Camera dei Deputati, e così la distruzione dell' Ordine pubblico in quel tempo stabilito: (4)

Ha carattere e titolo di Lesa-Maestà per se stessa l' abolizione delle due Assemblee, decretata nel 10. Febbrajo dal Governo Provvisorio, perchè per essa rimasero essenzialmente immutate le Istituzioni fondamentali dello Stato: (5)

Finalmente hanno titolo, e carattere di Lesa-Maestà gli atti indicati *nel secondo Considerando N.* 4.: imperciocchè screditando ostilmente e sistematicamente il Principe, e comprimendo col terrore o combattendo con le armi i tentativi di Restaurazione si agevolava la continuazione dello stato rivoluzionario del Paese: ed è d' altronde evidente che vuolsi avere per ausiliatore e partecipante in un delitto ognuno, che nell' atto della esecuzione o della flagranza sempre perdurante ne favoreggia l' avvenimento, o ne assicura i resultati;

Considerando, che in conseguenza delle cose sopra esposte debbono essere tenuti ed inviati al pubblico giudizio come perduelli

I. quelli tra gli incolpati, i quali ordinarono le spedizioni militari contro il Gran-Duca, o che le eseguirono con scienza dello scopo, a cui erano indirizzate:

(1) Fatto in genere Art. 6.

(2) Legge del 30. Agosto 1795. Art. cit., Carmignani Elem. jur. crim. Vol. 2. §. 673. e 674. Renazzi Elem. jur. crim. Lib. 4. p. 3. Cap. 2. §. 2.

(3) (Fatto in genere Art. 4.)

(4) Leg. cit., Carmignani Elem. jur. crim. Vol. 2. §. 679. « Si multitudinis concitatio contra « Summum Imperantem ac Republicae Statum suscepta appareat, Auctores Perduellionis tenentur « crimine ».

(5) Leg. cit., Renazzi loc. cit., Voto dell' Assessore Cremani nella Causa Dattellis §. 27. e 28. Carnot. Comment sur l' art. 87. du Cod. pen. §. 7.

II. quelli che nel dì 8. Febbrajo 1849. violentemente invasero l'emiciclo della sala del consiglio, o che sotto le logge dell'Orgagna istigarono la plebe ad operare siffatta violenza:

III. quelli che nel 10. Febbrajo abolirono le due Assemblee Legislative dello Stato:

IV. e quelli finalmente, che dopo il dì 8. Febbrajo, facendosi ausiliatori del delitto commesso in quel giorno e continuato fino al 12. Aprile, furono autori degli atti cooperativi sopra specificati.

ISPEZIONE SECONDA

SULLA PROVA DELLA REITÀ DEGLI INCOLPATI

DEI MEMBRI DEL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando che per gli atti e documenti allegati o trascritti nella *narrazione del fatto in genere* l'Avvocato Giuseppe Montanelli, l'Avvocato Giuseppe Mazzoni, e l'Avvocato Francesco Guerrazzi appariscono evidentemente colpevoli di Lesa-Maestà per avere il Guerrazzi principalmente ordinato le spedizioni militari contro il Gran-Duca; il Mazzoni ed il Montanelli più specialmente cooperato con eccitamenti anteriori e con successive ricompense alla violenza fatta al Consiglio Generale; e tutti tre poi di comuno accordo e legame abolito le Assemblee dello Stato, diffamato e calunniato il Principe con gli atti pubblici del loro Governo, decretato le Leggi statarie, e combattuto e reso vano con la spedizione militare di Pietrasanta il tentativo fatto dal Generale De-Laugier per ristabilire la Monarchia;

Considerando che non può dubitarsi *dell'animo ostile*, dal quale furono mossi i tre incolpati: ognorachè questo emerge chiarissimo dalla indole medesima degli atti criminosi surriferiti: ed ognorachè i fatti di Siena e di Roma mostrano per sè soli il Montanelli assiduo ed insidioso cospiratore contro i Principati Italiani (1): e l'avversione del Mazzoni per la Monarchia fu da lui stesso manifestata senza mistero all'Assemblea Costituente Toscana, dove egli si fece caldo ed ostinato propugnatore della Repubblica, o dichiarò che si sarebbe sepolto piuttostochè accogliere anche per un momento il pensiero del ritorno del Principe; (2)

Considerando quanto al Guerrazzi, il solo fra i tre incolpati presente al giudizio, che per l'effetto di respingere da se *ogni ostilità di animo* contro il Principe e la Monarchia o di giustificare la propria condotta politica dal dì 8. Febbrajo al 12. Aprile ha dedotto in sostanza

I. la violenza irresistibile dei faziosi che trascinollo, come forza maggiore, a quelle dichiarazioni ed a quegli atti, che più gli fanno carico, ed alla quale con apparente adesione si assoggettò per l'unico scopo di preservare il paese dai deplorabili eccessi, dei quali per parte di costoro era minacciato,

II. e il disegno della Restaurazione Gran-Ducale, che egli ebbe fisso nella mente fino dai primi giorni della rivoluzione, che più tardi per molte e diverse vie cominciò ad attuare, appena trovossi in forza contro l'audacia e la improntitudine della parte repubblicana, e che avrebbe poi onorevolmente compiuto, se il 12 Aprile non sopravveniva a disturbargliene la riuscita;

Considerando, quanto al primo fondamento di discolpa, che, sebbene dal processo resulti, che il Guerrazzi, una volta salito al supremo potere, intraprese veramente in più circostanze a distogliere, o a raffrenare le voglie più accese e più feroci della dema-

(1) Fatto in genere Art. 2., V. anche il Giornale « l'Italia » del 6. Giugno 1848. N.° 97. Parole su Giuseppe Montanelli del Mazzini.

(2) Monitore del 4. Aprile 1849.

gogia; (1) ciò per altro non può avere alcun giuridico valore a perimere le imputabilità degli atti criminosi, dei quali egli fu certamente l'autore; tostochè non è provato (come egli asserisce, e come d'altronde sarebbe necessario) che tutto per lui si facesse sotto la pressione di una violenza irresistibile e continuata, tale cioè da non lasciargli mai libertà, nè di astenersi dal delitto, nè di abbandonare quel posto, che al delitto trascinava;

Considerando oltre a ciò, che molto meno questa circostanza *perimente* la imputazione può attendersi, e ritenersi; quando si rifletta, che, se essa, anche provata, varrebbe tutto al più a scusare alcuni detti ed alcuni atti, i quali ebber luogo nel trambusto dei parlamenti e delle piazze; male per certo si allega a giustificare quello che fu scritto ed ordinato nella quiete della notte e nel segreto del gabinetto, ed anche sotto forme private ed amichevoli: (2) e specialmente poi, se si abbia riguardo ai concetti manifestamente ostili, che si riscontrano in molti degli scritti e degli ordini già riferiti nella narrazione del *Fatto in genere*, e che non troverebbero adeguata spiegazione, dove l'animo suo non gli avesse pienamente, e liberamente consentiti;

Considerando, quanto al secondo fondamento di discolpa, che nemmeno questo può attendersi per torre, siccome il Guerrazzi vorrebbe, l'estremo della intenzione criminosa ai diversi atti, dei quali gli fa debito l'accusa: e ciò nonostante che diverse resultanze del processo (3) lo mostrino avverso alla repubblica e assai proclive ad accettare la restaurazione, ed anche disposto a prepararne l'avvenimento:

Ed in vero prima di tutto è da riflettersi, come queste resultanze, ben lungi dall'essere univoche e chiarissime, stanno invece in aperta e strana contradizione con tutte le altre numerose e di gran peso, per le quali il Guerrazzi apparisce senza dubbiezza primo ordinatore delle spedizioni che dovevano fare al Principe scellerata violenza nella persona; autore di scritture e pubbliche e private che tendevano a screditarne la fama; e finalmente prontissimo a disperdere con la forza delle armi il Popolo, che nel 12. Aprile con un moto non equivoco operava il ristabilimento della Monarchia: (4)

Ed in secondo luogo poi il pensiero del richiamo del Principe, inconciliabile certamente nei primi giorni della rivoluzione con gli ordini reiteratamente dati dallo stesso Guerrazzi per cacciarlo violentemente dalla Toscana, dovrebbe sempre aversi come una idea sopravvenuta a delitto già consumato, e per conseguenza giuridicamente incapace ad abolirne la imputabilità: oltre a che non è poi inverosimile, che su questa idea non poco influissero gli eventi della guerra, e le esplicite dichiarazioni del Ministro Inglese, le quali facevano palese la necessità del ristabilimento dell'ordine pubblico di cose, rimasto violentemente distrutto tra noi; (5)

DEI MINISTRI.

Quanto all' Avvocato Antonio Mordini.

Considerando essere rimasto provato in processo

1.° che l'incolpato Mordini cospirava anche avanti l'otto Febbrajo contro la Monarchia; (6)

2.° che presedette il circolo del popolo nella notte del 7. all' 8. Febbrajo nel convento di S. Trinita, e lo presedette egualmente nella successiva mattina sotto le logge dell' Orgagna; (7)

(1) Proc. a c. 69. a c. 767. a c. 1217. a c. 1504. a c. 2203. a c. 2204. a c. 2220. a c. 2215. a c. 2118. Som. a c. 2016. a c. 2095. a c. 2198. a c. 2310. a c. 2513. a c. 2615. a c. 2761.

(2) (§. 78. 79. 93.)

(3) (V. il Processo nelle sedi citate nell' 8.° Considerando)

(4) (V. la narrazione del fatto in genere.)

(5) Processo a c. 2110.

(6) Proc. nel Som. a c. 1326.

(7) Paganelli Proc. a c. 143. Gani Proc. a c. 213. Benelli Proc. a c. 386. Loewe Proc. a c. 361. Dei Proc. a c. 2030. D' Urbino Proc. a c. 1315.

3.° che sì nell'una come nell'altra circostanza calunniò e vituperò il Gran-Duca ed istigò il popolo a proclamare e ad impotre violentemente il Governo Provvisorio; (1)

4.° e che, fatto Ministro, mostrò animo ostile al Principato, e cooperò a mantenere la rivoluzione, ordinando, che tutti i Consoli e Vice-Consoli Toscani calassero gli Stemmi Granducali (2), e decretando la Legge stataria del 22 Febbrajo 1849; (3)

Considerando perciò, che dagli atti emergono sufficienti argomenti per inviare al pubblico giudizio il Mordini, come colpevole di Lesa-Maestà;

Quanto al Dottore Francesco Costantino Marmocchi.

Considerando che l'incolpato Marmocchi apparisce colpevole per le resultanze del processo

1.° di avere in unione al Montanelli ed al Niccolini sconvolta nei primi giorni di Febbrajo la città di Siena con lo scopo di impedire al Gran-Duca il libero esercizio della Prerogativa reale circa alla sanzione e al rifiuto della Legge sulla Costituente, (4)

2.° di avere nella notte del 7. all'8. Febbrajo eccitato il circolo a pigliare la iniziativa della rivoluzione, (5)

3.° di avere cooperato alla cacciata del Principe dalla Toscana, — sanzionando le misure prese dal Governatore Pigli (6) e dal Circolo popolare di Grosseto (7) per isolare il Gran-Duca, ed impedirgli anche la libera corrispondenza epistolare, — ordinando al Prefetto di Grosseto di intimare al Gran-Duca per mezzo del Pretore di S. Stefano di allontanarsi da quel posto, (8) ed approvando le spese occorse per le due spedizioni militari dell'Elba e della Maremma con scienza del fine a cui erano indirizzate, (9)

4.° e di avere contribuito a mantenere lo stato rivoluzionario del paese, sia con l'armamento della plebe, (10) sia con la propaganda repubblicana esercitata per mezzo dei nuovi funzionarj del suo Ministero, (11) sia finalmente con le Leggi statarie decretate nel 23. Marzo e 7. Aprile 1849;

Considerando, che per le cose già esposte non era a dubitarsi, come i fatti surriferiti costituissero delitto di Perduellione;

Quanto al Dottor Leonardo Romanelli.

Considerando che l'incolpato Dottor Leonardo Romanelli, avendo decretato come Ministro della Giustizia, le Leggi statarie de' 22. Febbrajo e 23 Marzo 1849., le quali avevano per iscopo di sottoporre al giudizio di una commissione militare coloro, che in qualsivoglia modo attentassero contro il Governo e l'Ordine in quel tempo stabilito; avendo inoltre portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll'andare commissario straordinario di Governo ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento aretino; ed avendo finalmente in siffatta occasione manifestati per via di pubbliche declamazioni sentimenti ostili alla Monarchia, (12) erasi reso colpevole, coerentemente alle teorie di diritto sopra

(1) Vedi i Deposti precedentemente indicati.

(2) §. 73.

(3) Monitore di N.° 51. dell'anno 1849.

(4) Fatto in genere, Art. secondo.

(5) Montazio Proc. a c. 2115.

(6) Docum. a c. 1395. e a c. 1944.

(7) Docum. a c. 2536.

(8) Docum. a c. 2539.

(9) Docum. a c. 1921.

(10) V. il suo Proclama dell'11. Febbrajo nella Raccolta delle Leggi, e la Protesta del Municipio Fiorentino Somm. a c. 2684.

(11) Lettera del Dott. Bonichi Docum. a c. 1733.

(12) V. il Processo di Arezzo, e in specie i Deposti del Dottore Cristofano Bonaguelli, Dottor Silvestro Busatti, Ulisse Berretti, Pietro Grifoni, Donato Ralli, Iacopo Dominici, Silvestro Pellizzari, Santi Ghezzi, Pietro Mariottini, Domenico Tani.

esposte di criminosa partecipazione nel delitto di Perduellione, del quale era necessità, che insieme cogli autori principali risponder dovesse in pubblico giudizio;

Considerando, che la probità, di che vien fatto elogio da moltissimi a questo Incolpato, — le eccezioni da lui dedotte contro la persona ed il detto dei testimoni surriferiti, — le ragioni di pubblica sicurezza che, a suo dire, consigliarono la Legge stataria e la spedizione militare nelle campagne di Arezzo, — e la mitezza, con la quale egli veramente si condusse in questa spedizione, sono circostanze, le quali, quanto potranno aver congrua sede per esser discusse, e anche tenute idonee ad attenuare nel giudizio del merito la imputabilità dei fatti obiettatigli, altrettanto non possono valutarsi nell' attuale stadio preparatorio della causa all' effetto di dimetterlo dal processo;

Quanto al Dottor Francesco Franchini.

Considerando, che, sebbene il Franchini, Ministro della Istruzione Pubblica, firmasse esso pure la Legge stataria decretata nel 7. Aprile 1849, tuttavia nulla emerge dal processo, che faccia chiaro lui avervi veramente e liberamente aderito; siccome nulla affatto a suo carico resulta, d' onde sia dato di argomentare, che egli avesse animo ostile al Principe e alla Monarchia, e molto meno che partecipasse ad alcuno degli altri atti criminosi, i quali sono stati superiormente dichiarati capaci a costituire il delitto di Lesa-Maestà;

Quanto a Pietro Augusto Adami.

Considerando, che per le resultanze del processo può ritenersi come chiarissimamente provato,

1.° che l'incolpato Adami fu sempre uomo di lodevole condotta religiosa, morale, e civile, — estraneo affatto ad ogni movimento, ed intrigo politico, — e tutto dedicato alla educazione della numerosa sua famiglia, ed alla amministrazione dei paterni interessi; (1)

2.° che nell' Ottobre dell' anno 1848 resistè, quanto fu in poter suo, ad abbandonare la quiete domestica, e ad assumere il Ministero delle Finanze, inducendovisi finalmente dietro promessa e nella speranza, che ne sarebbe al più presto discaricato; (2)

3.° che fatto Ministro per Sovrano Decreto del 22. Ottobre 1848 si dette esclusivamente alle ingerenze amministrative del suo Ministero, rimanendo fuori di ogni faccenda politica, e mostrando costantemente sia negli atti, sia nelle parole reverenza ed affezione per il Gran-Duca;

4.° che dopo l' 8. Febbrajo rimase Ministro, suo malgrado, eccitatovi dai consigli di uomini onesti, i quali a buon fondamento temevano, che, lui ritirandosi, la Finanza cadesse nelle mani di qualche tristo, e più specialmente dal timore ragionevole, che non aderendo alla volontà del Guerrazzi, il quale gli chiedeva di durare nel Ministero, la sua casa e la sua famiglia poste in Livorno corressero grave pericolo in mezzo alla deplorabile anarchia di quella Città;

5.° e. chè finalmente al tempo del Governo Provvisorio non cessò mai dal mostrarsi sinceramente devoto al Principe lontano, di che dava anche riprova conservando tutti gli antichi funzionarj del suo Ministero, ed ordinando una rigorosa vigilanza, perchè rimanessero rispettate, ed inviolabili le supellettili del regio palazzo; (3)

Considerando, che non può far carico all' Adami per l' effetto di tenerlo in causa, come correo di Perdullione, il biglietto a lui scritto nel dì 8. Febbrajo dall' incolpato Maz-

(1) Somm. a c. 1884. a c. 1885. a c. 1886. a c 1887. a c. 1888. a c. 1889.

(2) Somm. a c. 1839. Somm. a c. 1861. Proc. a c. 2109.

(3) Vedi sulle circostanze sopra riferite i deposti del Menzini Proc. a c. 1821., del Bonaini Proc. a c. 1831., del Gazzeri Proc. a c., del Ramirez a c. 1843., del Geri Proc. a c. 1846., del Magherini Proc. a c. 1850., del Cappelli Proc. a c. 1856., del Giovannoli Proc. a c. 1872., del Frusoni Proc. a c. 1890. Somm. a c. 1831. e del Martini Proc. a c. 1871. e del Casanuova Proc. a c. 1609.

zoni, quasi che no emerga un argomento, che egli avesse insieme con altri dei suoi colleghi cospirato a preparare la violenza, patita in quel giorno medesimo dal Consiglio Generale;

Imperciocchè prima di tutto questo concetto troverebbe grande ostacolo nelle resultanze surriferite, le quali manifestamente escludono da lui l'animo ostile alla Monarchia, a rovesciare la quale la violenza suddetta fu preparata e commessa: ed in secondo luogo poi — la sorpresa, che egli mostrò nel ricevere quel biglietto, — le contestazioni fatte al Niccolini per indurlo a contentarsi di una somma minore di quella, che costui pretendeva —, e la ingenuità con la quale si rivolse al Segretario Casanuova presente, per aver consiglio sulla forma, con cui doveva essere ordinato il pagamento; (1) sono altrettante circostanze di molto peso per dare appoggio di verità a quanto l'incolpato ha dedotto nei suoi costituti all'effetto di respingere da se la responsabilità morale e politica dell'atto in esame;

Considerando, che neppure può far carico all'Adami, come Ministro delle Finanze, di avere in sostanza cooperato coi relativi pagamenti alle due spedizioni militari contro il Granduca: giacchè è indubitato —, che il Pigli trasse direttamente dalle casse di Livorno i denari occorrenti per commettere il grave delitto, — che il Ministero della Finanza si limitò per comodo di gestione a regolarizzare la partita colla depositeria a fatti già compiuti; e che il Ministro Marmocchi richiese all'Adami siffatta regolarizzazione con una nota, nella quale non si indicava punto lo scopo, a cui le spedizioni militari erano indirizzate; (2)

Considerando in conseguenza, che quanto all'Adami non vi erano sufficienti fondamenti per procedere ulteriormente in causa contro di lui;

Del Governatore di Livorno e del Prefetto di Firenze.

Considerando che Carlo Pigli, fatto Governatore di Livorno, si restrinse subito con la parte repubblicana a cospirare contro la Monarchia, (3) e detto mano a corrompere quella sventurata città con tale arte di modi, o tale esagerazione di parole, che lo stesso Guerrazzi in uno dei suoi dispacci telegrafici dovette fargliene rimprovero; (4) e lo ha poi definito nei suoi Costituti come il più ebbro, ed il più furente tra i demagoghi del tempo;

Considerando inoltre che il Pigli dopo l'8. Febbrajo fu il primo ed il più attivo esecutore delle due spedizioni militari contro il Gran-Duca, (5) e che cooperò grandemente a combattere il tentativo di restaurazione fatto dal Generale De Laugier, inviando a tale oggetto uomini ed armi a Lucca, e più gozzi armati nelle acque di Viareggio; (6)

Considerando finalmente, che, durante il Governo Provvisorio, il Pigli fu sempre ardentissimo eccitatore di Repubblica, cui fece poi proclamare e festeggiare in Livorno; (7)

Considerando perciò, che appariva evidentemente la sua correità nel delitto di Perduellione, del quale è incolpato;

Considerando quanto al Prefetto di Firenze Avvocato Lorenzo Guidi-Rontani

— che non vi è principio di prova in processo che egli nella notte del 7. all'8. Febbrajo cospirasse insieme cogli agitatori del circolo, o conoscesse i loro criminosi progetti di far violenza al Consiglio Generale;

— che nel dì 8. Febbrajo non da lui solo, ma sibbene da un Consiglio militare, nel quale convennero gli uomini i più onesti e reputati del paese, furono adottati quei provvedimenti, che si credettero i più efficaci a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico; (8)

(1) Casanuova Proc. a c. 1608. a c. 1839. a c. 1893.
(2) Sommario a c. 1921.
(3) Processo a c. 2510.
(4) Dispaccio del 12 Novembre 1849. ore 9. pomeridiane.
(5) Fatto in genere Articolo Sesto.
(6) Somm. a c. 2120. Somm. a c. 1817. Somm. a c. 1815.
(7) V. i giornali e i dispacci telegrafici del tempo, ed il Monitore del 17. Marzo 1849.
(8) Somm. 513. Proc. a c. 199.

— e che accaduti gli sconvolgimenti dell'8. Febbrajo egli chiese reiteratamente la sua dimissione: la quale rifiutatagli, si indusse a rimanere suo malgrado nel posto per gli eccitamenti di probi cittadini, ed in specie del Gonfaloniere Peruzzi, il quale gli pose innanzi il pericolo che qualche demagogo con grave danno della città fosse chiamato a succedergli; (1)

Considerando inoltre che dal processo non emerge alcun sicuro riscontro, dal quale sia dato di argomentare con fondamento di giustizia che l'incolpato Guidi-Rontani favoreggiasse, o studiosamente si astenesse dal frenare gli eccessi della fazione demagogica, e che avesse, o manifestasse animo ostile al Principe, ed alla Monarchia;

Considerando all'incontro che più testimoni ne elogiano la probità, e lo dicono desiderosissimo del ritorno del Granduca: (2) che l'Uffiziale Ferdinando Dal Pino racconta, come il Guidi-Rontani cooperasse in una certa epoca a salvare dalle mani della plebe furibonda gli arrestati politici, che erano trascinati al Pretorio: (3) e che in altra circostanza, essendosi il Rontani condotto nelle officine di Candeli, dove era nato un tumulto, fece atterrare nel piazzale gli alberi repubblicani, e togliere i nastri rossi dagli abiti degli alunni, dicendo loro, che il Principe, sebbene lontano dal paese, doveva sempre considerarsi come il primo, e più generoso benefattore del Pio Istituto: dopo di che calcolando forse il pericolo di queste parole, rivoltosi al Professor Filippo Corridi, aveva soggiunto « *Se anderò in prigione anche io ci vorrà pazienza.* » (4)

Considerando che dopo siffatte resultanze perdevano assai di valore i due argomenti di reità dedotti dall'accusa a carico di questo incolpato, e tratto il *primo* dall'ordine dato da lui nel dì 8. Febbrajo al Direttore delle fabbriche di abbassare gli Stemmi Granducali, (5) ed il *secondo* dalla richiesta fatta ed esaudita nello stesso giorno di avere lire mille per provvedere ad urgenti spese di polizia (6);

Ed in vero quanto al primo argomento apparisce assai verosimile che l'ordine surriferito — piuttostochè da animo ostile — fosse consigliato dal desiderio di evitare i danni alle cose ed alle persone, che erano pur troppo a temersi, dove l'abbassamento degli Stemmi fosse stato operato dalla furia dei faziosi, i quali violentemente lo esigevano;

E quanto al secondo argomento è da riflettersi, che l'Accusa non ha raccolto alcuna prova per tenere il concetto, che le mille lire fossero adoperate ad eccitare o mantenere i pubblici disordini: che questa somma non potè certamente essere erogata, (come sospettavasi), a ricompensare gli agitatori, i quali fecero violenza nel dì 8. Febbrajo alla Camera; perchè costoro erano già stati pagati dal Niccolini e dagli altri capi di tumulto, quando il Rontani ricevette dal Fisco i denari: e che finalmente non è verosimile volesse il Rontani con violenze da lui eccitate e compre dare appoggio al nuovo ordine di cose, quando costa d'altronde, che egli appunto in quei giorni faceva istanza di uscire dal Governo, e di rientrare nella vita privata;

Considerando perciò, che vi era difetto di sufficienti riscontri per tenere ulteriormente in causa questo incolpato;

Di Giovan Battista Niccolini, Dottor Demetrio Ciofi, Tommaso Cimino, Francesco Dragomanni, Gustavo Modena, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Dottor Valente Vannucci-Adimari, Santi e Filippo Fratelli Mori, e Alessandro Ciucchi o *Degl'Innocenti.*

Considerando che il Romano Niccolini, il Comico Modena, il Dottor Ciofi, il Dottor Vannucci-Adimari, il Sergente Capecchi, il Cimino, il Dragomanni, il Bartolucci, i fra-

(1) Monitore del 1849. N.° 41. Pag. 3. Peruzzi Proc. a c. 2368. Zannetti a c. 2363. Masetti a c. 2375. Tantini a c. 2378. e a c. 2380. Pettinucci a c. 2384. Palazzeschi a c. 2386.

(2) Peruzzi, Masetti, Tantini, Palazzeschi.

(3) Processo a c. 2390.

(4) Corridi Proc. a c. 2377.

(5) Docum. a c. 803.

(6) Doc. a c. 850. a c. 2147. a c. 2149. a c. 2150.

telli Santi e Filippo Mori, ed il Ciucchi appariscono colpevoli per i deposti di più testimoni di avere alcuni efficacemente eccitato, ed altri eccitato ed operato la violenza al Consiglio Generale nel dì 8. Febbrajo 1849; (1)

Considerando, che avuto riguardo allo scopo, a cui siffatta violenza fu indirizzata, o coerentemente alle cose sopra discorse, non è da dubitarsi come tutti costoro fossero spinti al delitto da animo ostile, e debbano in conseguenza aversi per correi di Perduellione;

Considerando, oltre a ciò, che l' avversione di molti di questi incolpati all' ordinamento politico precedentemente stabilito in Toscana resulta provata anche da altri argomenti, indipendentemente dalla violenza alla quale nel dì 8. Febbrajo criminosamente cooperarono;

Ed in vero il Sergente Capecchi, dimenticati affatto i doveri militari, era anche prima dell' 8. Febbrajo uno dei faziosi, che davano opera a commuovere la plebe per rovesciare l' ordine pubblico, e, come agitatore di piazza, era stato già posto all' ordine del giorno dal Ministro della Guerra al tempo del Ministero democratico: (2)

Il Dottor Vannucci-Adimari nella sera del dì 18. Febbrajo fu tra coloro, i quali più consentivano coi Livornesi, venuti a Firenze per inalzare l' albero sulla Piazza Granducale, e proclamare la Repubblica: (3)

Il Dottor Demetrio Ciofi prima del dì 8. Febbrajo cospirava coi fratelli Santi e Filippo Mori, col Roberti e col Ciucchi o Degl' Innocenti contro la Monarchia; (4) insinuava a taluno che le cose non sarebbero andate bene tra noi, finchè Leopoldo non partisse di Toscana; (5) allontanatosi il Gran-Duca pubblicava nel Giornale *il Popolano* una infame canzone contro di Lui, e contro l' Augusta sua Famiglia; e nominato poi Consigliere di Prefettura a Siena si faceva capo della demagogia di quella città, e vi istituiva una operosa propaganda per assodare il nuovo Governo: (6)

Finalmente i tre avventurieri politici non toscani Cimino, Modena, e Niccolini non cessarono mai e prima e dopo l' 8. di Febbrajo sia nelle segrete conventicole, sia per le piazze, sia nei parlamenti, sia per mezzo di svergognate e calunniose scritture, di predicare la necessità del rovesciamento delle Monarchie Italiane: (7)

Di Antonio Petracchi e di Roberto Roberti.

Considerando che il Petracchi confessa (8) di aver comandato la colonna dei volontarj Livornesi, che per ordine del Pigli nella notte dell' 8. al 9. Febbrajo salpò da Livorno sul

(1) Marco Paganelli Proc. a c. 152. D. Annibale Biagini. Proc. a c. 534. Capitano Frosali Proc. a c. 915. Raffaello Barni Proc. a c. 1639. Processo Verbale Somm. a c. 304. Luigi Stiatti Proc. a c. 265. Zanobi Gani Proc. a c. 213. Romualdo Fracassini Proc. a c. 226. Gaspero Doni Proc. a c. 251. Dottor Pozzolini Proc. a c. 355. Angiolo Arbib Proc. a c. 367. Carlo Cavaciocchi Proc. a c. 392. Marco Tabarrini Proc. a c. 490. Dichiarazioni del Guerrazzi Somm. a c. 605. t.° Adolfo Loewe Proc. a c. 559. Luigi Guidotti, Proc. a c. 581. Emilio Toretti Proc. a c. 704. t. e a c. 691 t. Leone Servaddio Proc. a c. 1325. Ferdinando Bardi Proc. a c. 139. Gaetano Rodriguez Proc. a c. 495. Raffaello Pratati, Proc. a c. 505. Giuseppe Dei Proc. a c. 2059. Odoardo Bartalini Proc. a c. 411. Oreste Brogi a c. 591 t. Guglielmo Gigli Proc. a c. 1079. Luigi Siccoli Proc. a c. 359. Erasmo Canovai Proc. a c. 950. Francesco Martinelli Proc. a c. 1096. Giocondo Pucci Proc. a c. 1122. Emanuelle Pegna Proc. a c. 1313. Dottor Panattoni Proc. a c. 1082. Giovacchino Gattai, Proc. a c. 603. Montazio Proc. a c. 2116.

(2) Monitore del 24. Gennajo 1849.

(3) Toretti a c. 781.

(4) Gattai Proc. a c. 597.

(5) Gattai Proc. a c. 602. t.

(6) Somm. a c. 1350. a c. 1374. a c. 1386.

(7) Vedi le discussioni alla Costituente Toscana nel Monitore, la Circolare stampata del Niccolini Somm. a c. 1083. Lettera del Niccolini al Guerrazzi Somm. a c. 1382. Dottor Contrucci Proc. a c. 374. Manifesto « la Repubblica » di Tommaso Cimino.

(8) Proc. a c. 2266.

Vapore *il Giglio* con la missione di cacciare il Gran-Duca dall' Isola dell' Elba nel caso, in cui si verificasse, che Esso si fosse colà rifugiato per sottrarsi alle violenze dei faziosi;

Considerando che a smentire le dichiarazioni dell' incolpato, il quale adduce di avere ignorato lo scopo di siffatta spedizione, concorrono i seguenti argomenti, cioè;

Primo. la inverosimiglianza che al comandante della colonna non fosse dal Pigli palesato il fine, al quale la spedizione era indirizzata, e di che d' altronde erano consapevoli, e tennero discorso nel tempo della traversata alcuni degli uomini armati, da lui dipendenti: (1)

Secondo. il rapporto fatto dal Pigli al Governo Provvisorio su questa spedizione, dal quale bene si rileva che il Petracchi ne conosceva il segreto:

Terzo. e l' avversione dell' incolpato alla Monarchia, di che tra gli altri documenti fanno particolare testimonianza i suoi due dispacci telegrafici de'18. e 22. Febbrajo 1849; (2)

« A Guerrazzi

« Qui corre voce, che il Principe con 5000. Piemontesi sia a Massa. — Ho sospesa « la partenza. Come mi debbo regolare? — debbo andare avanti o fare un' altra rotta? — « Io ho cuore di bruciare tutta la Toscana. Coraggio — Avanti. Risposta subito.

« Petracchi

Dispaccio Telegrafico del 22. Febbrajo 1849. ore 6. minuti 40. nel Libro di N.° 4.

« Petracchi a Pigli

« Sono a Viareggio. — Mandate qua subito il Giglio. Langier ha rotti i ponti. — « Mandatemelo subito, se nò, non posso passare. Io vado avanti.

« P. S. Oggi alzerò qui l' Albero della Libertà.

« Viva la Repubblica. »

Considerando, che l' incolpato Roberto Roberti detto Ciccio, il quale anche prima dell' 8. Febbrajo cospirava contro la Monarchia, (3) prese poi parte attiva con i Municipali, dei quali era Capitano, alle due spedizioni dell' Elba e di S. Stefano, (4) e che in conseguenza deve esso pure essere inviato al giudizio per rispondervi del delitto di Lesa-Maestà;

Dell' Avvocato Giuseppe Dami.

Considerando che l' Avvocato Giuseppe Dami, Segretario del circolo fiorentino al tempo, in cui questo collegio era già diventato anche prima dell' 8. Febbrajo fazioso e repubblicano, (5) è indicato per uno dei più caldi ed influenti agitatori del collegio medesimo; (6)

Considerando che il Dami apparisce avere energicamente cooperato con istigazioni e con provvedimenti rivoluzionarj allo sconvolgimento di Siena, avverso al Gran-Duca; (7)

« Cittadini Fratelli

« Sembra, che il partito antiliberale, forte in Siena, si prepari ad una reazione, e « voglia oppressi i diritti del popolo.

« Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente ove ci chiami il bisogno.

« Prudenza e senno finchè non suoni l' ora dell' agire; poi ricordiamo che la vittoria « sta per gli energici e i generosi. »

(1) V. i Testimoni esaminati nel Somm. a c. 1774. e seg.
(2) Sommario a c. 697.
(3) Gattai Proc. a c. 600.
(4) Guglielmo Bess Somm. a c. 1732. t., Francesco Cremoni Somm. a c. 2339. e a c. 2486.
(5) Dichiarazioni del Guerrazzi Proc. a c. 2104. e i Documenti nel Sommario da 371. a 374.
(6) Dottor Fredianetti Proc. a c. 1587. Somm. a c. 349.
(7) V. il fatto in genere art. 2. e il Somm. a c. 1102. e a c. 1103.

« Iddio è col popolo. »

« Datle stanze del circolo del popolo. »

« Firenze 4. Febbrajo 1849.

« Al circolo del popolo di Siena

« Visto il Vice-Presidente

« G. Cioni

« Il Segretario della Corrispondenza

« A. G. Dami

« Al Cittadino Presidente del Circolo di Siena.

« Cittadino

« Il nostro circolo non dorme, e cura quanto può gl' interessi dei fratelli che gli « sono carissimi. Ha già fatto un indirizzo al Ministero per rimproverarlo di non aver se- « guito il Gran-Duca, o domandare il suo pronto ritorno a Firenze: si è poi costituito in « permanenza: ha creato una commissione, perchè stia in corrispondenza continua col « Ministero, e cinque commissarj con pieni poteri per opporsi, e far cadere o vane o vinte « le mene dei retrogradi.

« Fate animo, e state sicuri, che noi saremo sempre con voi e per voi, o quando « occorra vi ajuteremo in tutto e per tutto.

« Mentre scrivo la presente, giunge la vostra del 4. corrente: essa è stata comunicata « subito ai Ministri: Montanelli parte per costà: lo seguono Niccolini e Marmocchi; credo, « che agiranno come conviene contro gli uomini o tristi o malvagi.

« Tenetemi in giorno delle notizie, e state sani.

« Firenze 5. Febbrajo 1849.

« Il Segretario

« Avv. G. Dami. »

Considerando, che, sebbene il Dami non fosse in Firenze nell' 8. Febbrajo a commettere la violenza operata in quel giorno dal circolo; il processo peraltro evidentemente dimostra, come egli si adoperasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione, della quale il circolo pigliò la iniziativa:

Ed in vero in primo luogo può ritenersi (1) che egli, sciente di ciò, che doveva accadere in Firenze in quel giorno, andasse a Pistoja portatore di un dispaccio del Ministro Guerrazzi, il quale destituiva il Prefetto Rossetmini: e resulta poi certamente da una lettera diretta dall' Incisa al Niccolini (2) che nei giorni immediatamente successivi egli si pose in cammino per le province col criminoso scopo di corromperle e sovvertirle contro la Monarchia.

« A. C.

« All' Incisa tutto va bene. *Il popolo ha gridato ripetutamente — Viva il Governo Provvisorio — Morte a L. II.*

« Vo a Figline perchè vi si teme una reazione per opera dei Lambruschiniani. Fa' aver « di occhio i contorni del palazzo Capponi, o Martelli, o la spezieria Pieri.

« Dall' Incisa 7. di sera dell' undici Febbrajo 1849.

« Suo Affezionatissimo

« A. G. Dami.

Considerando, che durante il Governo Provvisorio il Dami accettò, ed esercitò l' ufficio di membro della commissione militare inviata nel Compartimento di Arezzo, (3) e che *incoraggiò a proseguire nella buona via* il Circolo di Lucignano, il quale scriveva « di « avere finalmente indotto (a proposizione di un emissario del Circolo fiorentino) il popolo « di quella Terra ad abbattere gli Stemmi della Casa di Lorena in mezzo agli applausi « ed ai fervidissimi voti di non più servire all' aborrite insegne dei Tiranni. » (4)

(1) V. i Deposti del Vannucchi Somm. a c. 1031. del Grassi a c. 1032. e del Pieri Somm. a c. 1520.

(2) Somm. a c. 374.

(3) V. il Monitore.

(4) Somm. a c. 403. e a c. 412. t.

Considerando che tutte queste resultanze mostravano con assai chiarezza nell' incolpato Dami un correo o partecipante nel delitto di Lesa-Maestà, del quale gli vien dato addebito;

Di Antonio ed Enrico Pantanelli

Considerando, che per i deposti di più testimoni, e per i documenti esistenti in processo resulta a carico di Antonio Pantanelli;

1.° che questo incolpato, Segretario del Circolo popolare di Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella città;

2.° che rendendo conto al Circolo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al Gran-Duca, dichiarava infami le dimostrazioni di affetto, chiedova soccorsi per sventare la mena reazionaria del pretume, dei nobili, e degl' impiegati, ed eccitava il Governo a provvedere; (1)

3.° che intervenne di continuo insieme con i più conosciuti demagoghi di Siena ai segreti convegni del Ministro Montanelli, dai quali uscirono poi quelle agitazioni, che costrinsero il Gran-Duca ad allontanarsi; (2

4.° che dopo l' 8. Febbrajo si adoperò con attività ed efficacia a dare sviluppo alla rivoluzione, e ad assicurarne i resultati, siccome ne fa fede la sua lettera del 12. Febbrajo 1849; (3)

« Oggi si sono abbassate le Armi Granducali: si è fatto prestare il giuramento alle « truppe: ma esse (moltissime gridando nò, nò) hanno suscitato molto mal umore nel « popolo, esagerando ancora i fatti, ed i codini hanno tentato mostrare il capo. Sono « stati i soldati ritirati dalle porte con la sostituzione della Civica: ma più che tutto lo « scandalo è venuto dalla Cavalleria che ha sempre mostrato anche avanti uno spirito cat- « tivo. Si teme una reazione dei lavoranti alla strada......... Si grida da alcuno (dai « soliti del Popolaccio) Viva Leopoldo Secondo — Sono stati presi energici provvedimenti... « Si batterà la generale all' occasione. »

5.° e che finalmente andò predicando di continuo nel Febbrajo e nel Marzo sì per le piazze, che per le campagne, non risparmiando nè vituperj nè calunnie per suscitare negli animi del popolo l' odio per il Principe, l' aborrimento per la Monarchia, e preparare la proclamazione della Repubblica; (4)

Considerando in conseguenza, che non è da dubitarsi, come anche questo incolpato debba aversi per uno dei faziosi, che prima, e dopo l' otto Febbrajo cooperarono efficacemente al rovesciamento dell' ordine pubblico, o sia quindi imputabile di Lesa-Maestà;

Considerando, che, sebbene anche Enrico Pantanelli apparisca per il detto di alcuni testimoni avverso al Principe ed alla Monarchia; nondimeno non resultava dal processo a suo carico la prova di alcun atto vero o proprio di partecipazione al delitto, ed era perciò coerente alla giustizia che egli fosse dimesso dalla procedura;

D' Enrico Montazio

Considerando, che Enrico Montazio direttore politico e scrittore del Giornale il Popolano pubblicò nel Gennajo e Febbrajo dell' anno 1849. una serie di articoli criminosi diretti a provocare la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell' Ordine Monarchico-Costituzionale stabilito in Toscana:

Ed infatti nel N.° 203. di quel periodico, egli dimostrava e sosteneva sotto il titolo « *Repubblicani e Camaleonti* » che la Repubblica doveva essere il supremo dei pensieri dei democratici:

(1) Somm. a c. 331.

(2) Somm. a c. 1187. a c. 1191. e a c. 1199.

(3) Somm. a c. 386.

(4) Valsecchi Somm. a c. 1207. Franci Somm. a c. 1210. Paci Somm. a c. 1214. Bianciardi Somm. a c. 1218. Cetti Somm. a c. 1221. Galli Somm. a c. 1223. Bernini Somm. a c. 1226. Mirri Somm. a c. 1231.

Nel N.°. 227. si proponeva con un nuovo programma di combattere sempre la *mostruosa unione* del Principato con la Libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava insidiose diffidenze sulla permanenza del Gran-Duca a Siena, e minacciava la Corona dove non si fosse immediatamente arresa a far contente le improntitudini popolari:

Nei N.[i] 231. e 235. sotto il titolo « *Armi, pane, e istruzione, ed osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano* » diffamava atrocemente il Granduca, e chiedeva l' armamento della plebe per sostenere la rivoluzione:

E nei Num. 236. 239. 241. 242. e 246. sotto i titoli « Salviamo la Patria, — Repubblicani, o Tedeschi — La notte del 21. Febbrajo — All' Erta! » istigava il Governo Provvisorio ed infiammava il Popolo a proclamare la Repubblica, ed a cacciare violentemente il Gran-Duca da Santo Stefano;

Considerando, che riscontrandosi palesemente in questa serie di articoli una malvagia e continuata provocazione a commettere e a continuare un delitto che effettivamente fu commesso, e continuato, non era a dubitarsi, che Enrico Montazio fosse da aversi, come complice nel delitto medesimo, sia per ciò che insegnano gli Scrittori alla materia (1), sia per ciò che letteralmente dispone su questo proposito *l'Art. 20 della Legge del 27 Maggio* 1848;

Di Ermenegildo Potenti ed Emilio Torelli

Considerando che, sebbene sia resultato dal processo che l' incolpato Ermenegildo Potenti apparteneva nel Febbrajo 1849. al circolo popolare fiorentino; — che nel dì 8. di quel mese fu veduto da più testimoni nell' emiciclo della sala del Consiglio Generale nel tempo in cui vi erano gl' invasori; (2) e che egli pure prese la parola in mezzo al trambusto di quella seduta; (3) tuttavia mancavano sufficienti riscontri per ritenerlo uno dei correi della violenza in quel giorno operata: ed era piuttosto da credersi, come egli stesso dichiara, che senza criminosa intenzione, e trascinato dalla moltitudine, la quale irrompeva violentemente nella sala, si trovasse mescolato a coloro, i quali commisero veramente il delitto;

Considerando, che siffatto concetto favorevole al Potenti trova appoggio

1.° nell' essere rimasto escluso, che egli nella notte del 7. all' 8. Febbrajo fosse invitato o si conducesse alla riunione preparatoria del circolo nel Convento di S. Trinita,

2.° nell' essere rimasto egualmente escluso, che nella mattina dell' 8. Febbrajo fosse sotto le logge dell' Orgagna, dove convennero tutti quelli, che avevano macchinato di far violenza al Consiglio Generale, (4)

3.° nell' essere rimasto provato (5) che il Potenti stavasene tranquillo nella tribuna dei giornalisti al momento della invasione,

4.° e finalmente nella indole stessa dei discorsi da lui fatti nell' emiciclo, i quali erano diretti a calmare piuttosto che ad alimentare il tumulto; (6)

Considerando che l' incolpato Torelli, sebbene specialmente devoto al Guerrazzi ed assai caldo per le politiche novità del tempo, tuttavia non prese mai parte diretta ed efficace, almeno per quanto apparisce dal processo, ad alcuno di quegli atti criminosi, i quali per le cose superiormente discorse hanno carattere di Lesa-Maestà;

Considerando, che può dirsi piuttosto escluso, che provato in lui l' animo ostile al Principe ed alla Monarchia, sia perchè i suoi discorsi furono più volte riverenti e benevoli per il Gran-Duca, (7) sia perchè disapprovava gli eccessi della demagogia e le ten-

(1) Chauvau Vol. 1. p. 286. Bruxelles 1837.

(2) Tabarrini Proc. a c. 494. Loewe Proc. a c. 570.

(3) Monitore de' 9. Febbrajo 1849.

(4) Rosa Lazzeri Proc. a c. 752. Michele Buongiovanni a c. 753.

(5) V. i Deposti del Dottor Cempini Proc. a c. 896. e del Pancrazi Proc. a c. 2387.

(6) V. il Monitore del 9. Febbrajo 1849. e le dichiarazioni del Torelli Proc. a c. 813. Chiarini a c. 1711.

(7) Vincenzo Bardi Proc. a c. 1007.

denze repubblicane, (1) sia perchè finalmente in diverse occasioni adoperossi con zelo onorevole a salvare gli oggetti di regia proprietà dalle mani dei faziosi, pronti a derubarli, o a distruggerli; (2)

Considerando perciò che il Torelli non era da tenersi ulteriormente in causa;

Del Barni, Francolini, Atto Vannucci, Avvocato Vannucci-Adimari, Dott. Cioni, Avvocato Cioni-Fortuna, Giotti, Avvocato Angelotti, Pitturelli, Muzzi, Lolli, Vannini, Barbanera, Laschi, e Menichelli.

Considerando, che dal processo non emergevano prove sufficienti per ritenere, come correi di Perduellione, gl' incolpati Cammillo Barni, Leopoldo Francolini, Atto Vannucci, Gio. Battista Cioni-Fortuna, Napoleone Giotti, Avvocato Secondiano Vannucci-Adimari, Angelo Pitturelli, Goffredo Angelotti, Dott. Girolamo Cioni, Dott. Flaminio Lolli, Luigi Muzzi, Giuseppe Vannini, Luigi Barbanera, Avvocato Torquato Menichelli, e Gasparo Laschi;

TERZA ISPEZIONE

SULLA COMPETENZA

Considerando che l' incolpato Guerrazzi ha dedotto la incompetenza dei Tribunali ordinarj a giudicarlo, ed ha reclamato a suo favore il privilegio del foro, fondandosi sull' Art. 62. dello Statuto del 15. Febbrajo 1848, concepito così « Ivi » *Il diritto di accusare « i Ministri appartiene al Consiglio Generale: quello di giudicarli al Senato: una Legge « determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le forme dell' accusa, e del « giudizio.* »

Considerando, che siffatta eccezione pregiudiciale non sembrava da accogliersi, dove da un lato si ponesse mente ai principj di diritto costituzionale, i quali governano la materia, e dall' altro alla indole degli atti criminosi, dei quali per le verificazioni già raccolte in processo il Guerrazzi dovrà rispondere in pubblico giudizio;

Ed invero non è da porsi in dubbio prima di tutto che la responsabilità dei Ministri stia in correlazione strettissima con la inviolabilità del Sovrano: di maniera che i Ministri debbano nel senso dello Statuto aversi come responsabili in tutti quei casi nei quali è necessario, che rimanga inviolabile la Corona:

Discours de Monsieur Barthe à la Chambre des Pairs, Moniteur Universel Vendredi 8. Avril 1836. « Les actes émanés du Roi dans l'exercice de l'Autorité Royale ne sont « exécutoires que sous la responsabilité d'un Ministre, c'est à dire, que la responsabilité « d'un Ministre doit couvrir tous les actes émanés du Prince dans l'exercice de l'Autorité « Royale. De même, que la inviolabilité du Monarque est un principe perpetuel, absolu; « de même aussi il faut, que la Responsabilité Ministerielle accompagne tous les Actes de « l'Autorité Royale » *Hello du Réjime Constitutionnel Chapit. 2. des Ministres* « A peine « l'Art. 12. de la Charte a-t-il dit « La personne du Roi est inviolable, et sacrée » qu'il « se hâte d'ajouter « Les Ministres sont responsables; comme si la première de ces pro- « positions appellait aussitôt la seconde, comme si l'uno sans l'autre n'eût présenté qu'une « moitié de la pensée constitutionelle, et que celle ci ne se completât, que par leur sou- « dure. La responsabilité des Ministres est donc le correlatif inévitable de la inviolabilité « du Prince. »

Questo concetto ritenuto nei trattati scientifici e professato nei Parlamenti è pur quello

(1) Merli Proc. a c. 1033. Cesi a c. 1066.
(2) Doc. a c. 962. Doc. 951. Bacci Proc. a c. 91. Giolli a c. 977.

della nostra Legge fondamentale de' 15. Febbrajo 1848., ognorachè la responsabilità dei Ministri si trova normalmente stabilita là dove appunto si parla *di Leggi e di Atti di Governo Art. 16. dello Statuto*, « Le Leggi, e gli Atti di Governo, non hanno vigore, se « non sono muniti della firma di uno dei Ministri. I Ministri sono responsabili. »

Posto adunque alla ricerca questo fondamento preliminare, ne consegue assai chiaramente, che i casi della responsabilità ministeriale, il cui criterio è fissato nell' Art. 16., e pei quali i Ministri hanno diritto per l' Art. 62. di essere accusati e giudicati dalle Assemblee; non possono essere che quelli di vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali, ossiano i casi *di Leggi o Atti di Governo*, i quali abbiano compromesso per dolo o per colpa la quiete, la sicurezza, la prosperità, o le Istituzioni fondamentali del Paese, e dei quali non possa d' altronde per il principio della inviolabilità chiedersi conto alla Corona.

Così a cagion di esempio un Ministro sarà responsabile, e come tale giudicabile dalle Assemble, quando rompa o conduca imprudentemente una guerra, segni una pace disonorante, o faccia un trattato di Commercio rovinoso per il Paese che egli amministra. *Benjamin Constant. Cours de politique constitutionelle Liv. de la Responsabilité Ministerielle Chapit. 2.*

Questi soli o altri congeneri debbono risguardarsi come atti di responsabilità ministeriale, ai quali lo Statuto si riferisce, allorchè crea un privilegio di foro per i Ministri.

Ciò suggerisce la lettera della Legge, ed in ciò pure consente la sua ragione: imperciocchè si intende da chicchessia, che i soli grandi Corpi deliberanti, nei quali sta la immediata rappresentanza della Nazione, sono quelli, che meglio di ogni altra Autorità Costituita hanno competenza ed opportunità di giudicare, se per atti di simile natura la Nazione sia rimasta veramente lesa e danneggiata.

Quando poi gli atti criminosi di un Ministro non sono atti di Governo, nè abuso propriamente tale di Funzioni ministeriali, ma sibbene delitti comuni, ai quali la Corona non ha per la stessa indole loro nè direttamente nè indirettamente partecipato, e non è quindi nel bisogno di essere coperta dalla responsabilità ministeriale del colpevole; allora la ragione del privilegio del foro vien meno, e la competenza dei Tribunali ordinarj risorge.

Benjamin Constont Liv. 1. pag. 429. « La responsabilité des Ministres est la condi« tion indispensable de toute le Monarchie Constitutionnelle. Mais qu'est ce que c'est préci« sément la Responsabilité? — Quelle est sa sphere? — Quelles sont ses bornes? — Sur quels « délits des Ministres s'étend sa competence et quels délits ne sont pas de son ressort ? « Porte-t-elle sur les actes illegaux, c'est à dire sur l'usurpation et l'exercice d'une Puis« sance, que la Loi ne confère pas, où ne porte-t-elle, que sur le mauvais usage de la « Puissance, que la Loi confère, et sur les actes, qu'elle autorise ? —

« Si la responsabilité portait sur les actes illegaux il s'ensuivrait, que tous les « délits privés des Ministres rentreraient dans la sphère de la Responsabilité. Il faudrait « une accusation intentée par les Assemblèes représentatives pour punir l' homicide, le « rapt, ou tel autre crime, bien que ce crime n'eût aucun rapport avec les fonctions « Ministerielles.

« Cette hypotèse est trop absurde pour non s'y arrêter.

« Mais si la responsabilité ne porte que sur le mauvais usage d'un pouvoir au« torisé par la Loi, il en resulte, que plusieurs des délits, que nous considérons en « France, comme du ressort de la responsabilité, sont des délits privés, pour les quels les « Ministres ne doivent pas être distingués du reste des citoyens. »

Considerando dopo queste premesse (le quali nei più stretti termini riassunte concludono in sostanza, il privilegio scritto nell' Art. 62. dello Statuto essere dato alle funzioni, e non alle persone dei Ministri), che le spedizioni militari contro il Gran-Duca, e gli altri fatti, dei quali il Guerrazzi è incolpato, non emanarono certamente dal Ministro, il quale abusasse in danno della Nazione del potere attribuitogli dalla Legge, ma furono invece azioni di un cittadino, che rifiutando la qualità di Ministro, e rompendo ogni rapporto colla Corona profittò della violenza di una rivoluzione per esercitare un potere che non gli derivava punto dalla Costituzione del paese;

Considerando, che, ogniqualvolta appariva ben fondato il rigetto della eccezione della

f

declinatoria pei motivi sopra esposti, non era luogo ad assumere altre due indagini, le quali pure potrebbero su questo proposito ragionevolmente istituirsi, vale a dire

1.° Se l'incolpato Guerrazzi possa per i fatti posteriori al di 8. Febbrajo, nei quali si riscontrano gli estremi della Perduellione, utilmente invocare una qualità, di cui egli dichiarò ed intese di spogliarsi in detto giorno deponendola nel seno dell'Assemblea,

2.° E se possa veramente e praticamente dirsi istituito per i Ministri quel privilegio di Foro, di cui è parola nell'Art. 62. dello Statuto, tostochè mancano tuttora le condizioni della sua attuazione, quali potrebbero giudicarsi la Legge che doveva determinare i casi di responsabilità ministeriale, le forme della procedura e del giudizio, e le pene da irrogarsi ai colpevoli;

Considerando finalmente, che se per le cose discorse i Tribunali ordinarj erano competenti a conoscere del delitto, del quale gli incolpati debbono rispondere; era certo però, che la cognizione del medesimo, avuto riguardo alla penalità, apparteneva alla Corte Regia di Firenze;

Per questi Motivi

Veduti gli Art. 209. e 210. del Motuproprio del 2. Agosto 1838., e 334. delle Dichiarazioni ed Istruzioni del 9. Novembre dell' anno medesimo,

Veduto l'Art. 9. della Legge del 30. Agosto 1795,

Richiede che la Camera di Consiglio

Primo. — Dichiari essere resultati dalle verificazioni raccolte riscontri e prove sufficienti per autorizzare un pubblico Giudizio a carico degli Incolpati

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Antonio Mordini
7. Carlo Pigli
8. Giuseppe Dami
9. Giovan Battista Niccolini
10. Demetrio Ciofi
11. Gustavo Modena
12. Tommaso Cimino
13. Santi Mori
14. Filippo Mori
15. Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti
16. Bartolommeo Capecchi
17. Girolamo Bartolucci
18. Valente Vannucci-Adimari
19. Francesco Gherardi-Dragomanni
20. Roberto Roberti detto Ciccio
21. Antonio Petracchi
22. Enrico Montazio
23. Antonio Pantanelli

per Delitto di Lesa Maestà,

Secondo. — Decreti la incompetenza del Tribunale di Prima Istanza a conoscere e giudicare di questo delitto,

Terzo. — Ordini la trasmissione del processo al Procurator Generale presso la Corte Regia di Firenze per il corso ulteriore di ragione,

Quarto. — Dichiari non esser luogo a procedere più oltre contro

1. Pietro Augusto Adami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Goffredo Angelotti
4. Francesco Franchini

4. Ermenegildo Potenti
6. Emilio Torelli
7. Enrico Pantanelli
8. Torquato Menichelli
9. Cammillo Barni
10. Leopoldo Francolini
11. Atto Vannucci
12. Napoleone Giotti
13. Secondiano Vannucci-Adimari
14. Angiolo Pitturelli
15. Girolamo Cioni
16. Gaspero Laschi
17. Flaminio Lolli
18. Luigi Muzzi
19. Giuseppe Vannini
20. Luigi Barbanera
21. Giovan Battista Cioni-Fortuna,

Quinto. — Ed ordini che l'Adami, il Guidi-Rontani, il Potenti, il Torelli ed Enrico Pantanelli siano immediatamente abilitati dalle carceri di custodia, in quanto vi sono ritenuti per conto della presente Procedura:

E ferme stanti queste richieste,

Visto l' Art. 93. della Legge de' 22. Novembre 1849,

Ritorna gli atti insieme con la presente Requisitoria al Giudice d' Istruzione.

Dal suo Uffizio li 8. Maggio 1850.

B. PAOLI *Reg. Proc.*

IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DI FIRENZE

SECONDO TURNO CRIMINALE RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO

RETO

Veduti gli atti e i documenti della Procedura istruita contro

1. Guerrazzi Avv. Francesco Domenico di Livorno
2. Montanelli Avv. Giuseppe di Fucecchio
3. Mazzoni Avv. Giuseppe di Prato
4. Adami Pietro Augusto Banchiere di Livorno
5. Franchini Dott. Francesco di Pistoja
6. Marmocchi Dott. Francesco Costantino di Siena
7. Mordini Avv. Antonio di Barga
8. Romanelli Dott. Leonardo di Arezzo
9. Guidi Rontani Avv. Lorenzo di Firenze
10. Pigli Dott. Carlo di Arezzo
11. Dami Avv. Giuseppe di Montevarchi
12. Niccolini Gio. Batta. di Roma
13. Ciofi Dott. Demetrio di Firenze
14. Modena Gustavo Comico
15. Montazio Enrico Giornalista di Firenze
16. Capecchi Sergente Bartolommeo di Pistoja
17. Petracchi Antonio di Livorno
18. Potenti Avv. Ermenegildo di Firenze
19. Menichelli Avv. Torquato di Pisa
20. Pantanelli Dott. Enrico di Siena
21. Pantanelli Antonio di Siena
22. Ciucchi o Degli Innocenti Alessandro vinajo di Firenze
23. Barni Prete Cammillo
24. Francolini Prete Leopoldo
25. Bartolucci Girolamo
26. Vannucci Atto di Prato
27. Cioni Fortuna Avv. Gio. Batta.
28. Giotti Napoleone di Firenze
29. Vannucci Adimari Avv. Secondiano di Fojano
30. Vannucci Adimari Dott. Valente di Fojano
31. Gherardi Dragomanni Francesco di Firenze
32. Torelli Emilio di Firenze
33. Pitturelli Angiolo di Parma
34. Angelotti Avv. Goffredo di Firenze
35. Cioni Dott. Girolamo di Firenze
36. Laschi Gaspero
37. Lolli Dott. Flaminio di Firenze
38. Mori Filippo fornajo di Firenze
39. Mori Santi fornajo di Firenze
40. Muzzi Luigi
41. Vannini Giuseppe di Firenze
42. Roberti Roberto detto Ciccio di Livorno
43. Cimino Tommaso di Napoli

44. Barbanera Luigi impiegato Comunitativo di Firenze
per Titolo di Lesa Maestà

Veduta la Requisitoria del Pubblico Ministero del dì 8 Maggio 1850.

Sentito il Rapporto del Giudice d' Istruzione del dì 10. dello stesso mese.

Attesochè sia canone inconcusso, che nei confini prestabiliti dalle Leggi di Rito penale debbasi la spassionata ricerca del vero conseguire mediante la giusta comparazione delle regole di analogia con quanto di positivo racchiude la regolare Istruzione, e che l'arte critica che si esercita nelle questioni di fatto e d' interpetrazione di volontà nei Criminali Giudizj sostanzialmente si sommi nella necessità di concordare tutti i fatti ad un fine per giudicar poi nel sentimento della propria coscienza se tali fatti compongano riuniti la ipotesi della Legge, e come possa questa applicarsi nei rapporti della penale economia.

Attesochè con tale intendimento passando a svolgere in ogni sua parte il processo sia innanzi tutto da premettere come il Gran Duca Leopoldo Secondo a promuovere ogni prosperità della patria comune, a cui furono sempre diretti i generosi suoi voti, chiamasse la Toscana a maggiore ampiezza di vita civile e politica con lo Statuto del 15. Febbr. 1848.

Attesochè per una delle contradizioni morali, ed intellettuali dell' uman genere che lascerebbero talora dubitare se l'uomo sia più meritevole del bene che desidera, o più capace di meritarlo, una grave, e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell' anno presso che sterili i ricevuti benefizj, riuscisse a turbare la pace e la floridezza della Toscana, per tradizioni ricca di glorie e di sapienza, sotto l'impero di una fazione cospirante contro la Monarchia, eccitatrice di plebe ad incomposti ed avventurati disordini, recalcitrante alla Legge, sprezzante di ogni autorità, forte d' improntitudini e di audacia per il pervertimento dei Circoli, e per l'imperversare della stampa, che tranne alcune onorevoli eccezioni aveva generalmente obliato la preziosa missione della popolare educazione travolgendo i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile.

Attesochè ridotta a tali condizioni la Toscana, il Ministero Capponi animato dal sentimento onorevole di ricondurvi la calma destinasse a Governatore della sconvolta, ed interessantissima Città di Livorno l' Avv. Giuseppe Montanelli tenuto in allora in concetto di uomo di candida fede, e di principj conciliandi.

Attesochè quasi egli corrispondesse così alla importante missione col suo Proclama del 7 Ottobre 1848. si manifestasse a quel Popolo più che di quiete amante di agitazione e di movimento purchè avessero un concetto ed una Bandiera, (1) concetto e Bandiera che obliando il conferitogli mandato, e come Tribuno di Plebe annunziava nella sua Costituente Italiana (2) e che terminarono di sconvolgere le passioni, e trassero più tardi alla rovina il Paese. (3) In effetto lo stesso Montanelli nel 20. di quel mese lasciava Livorno in aperta insurrezione contro il Ministero Capponi, (4) dava fede di niun attentato alla Monarchia Costituzionale e mentre assicurava una Deputazione di probi Cittadini di tener lontano dal potere il Guerrazzi (5) di cui aveva fatto scherno nei suoi scritti (6) e di cui consigliava anche l' arresto all' appoggio dei fatti delittuosi che asseriva a lui noti (7) proponeva questi al Principe poco dopo nella circostanza in cui veniva dal medesimo incaricato della formazione del nuovo Ministero sotto la influenza del timore che i tumulti e le fazioni trascinar potessero il suo popolo nel vortice e negli orrori di una guerra civile.

Così il Dispaccio telegrafico del 22 Ottobre

« Montanelli al Popolo

« Sono incaricato di comporre il nuovo Ministero — Guerrazzi sarà Ministro. »

Attesochè creato per le Regie ordinanze del 27. un Ministero che ebbe il titolo di

(1) Collezione delle Leggi Toscane del 1848.

(2) Corriere Livornese del 9 Ottobre 1848.

(3) Processo a c. 3039.

(4) Dispacci Telegrafici di Livorno de' 20 Ottobre. — Giornali del tempo.

(5) Zannetti Processo a c. 2239.

(6) Giornale l' Italia.

(7) Dichiarazione del Guerrazzi a c. 2106.

Democratico e che secondo il programma del 28. preferiva al silenzio per paura il trasmodamento per licenza, la fazione si levasse a festa, (1) il riordinamento del Paese non fosse che una illusione ingenerata dai tristi, ed un vano desiderio dei buoni e l'anarchia cominciasse a gettar più solide le sue basi ed a farsi quindi temuta ed irresistibile.

Attesochè di una tale lacrimevole verità tra i molti fatti che potrebbero annoverarsi faccia più specialmente fede la sedizione, e l'occupazione violenta dei forti di Portoferrajo con imprigionamento degli ufficiali che li avevano in custodia, (2) il barbaro tripudio con cui festeggiavasi in Livorno l'assassinio del Rossi, ed al quale assistette il Governatore Pigli, (3) le violenze esercitate con attacco alle Leggi fondamentali dello Stato in occorrenza delle elezioni da un pugno di uomini evidentemente compri ed istigati che rovesciarono con profanazione del Tempio le urne e sciolsero i Collegj malgrado che il Ministero Democratico le promulgasse liberissime, (4) non meno che quelle che ridussero al silenzio i giornalisti, che ebbero il coraggio di farsi oppositori, e compromisero la personal sicurezza di taluni Deputati creduti avversi allo stesso Ministero, (5) la violata santità dell'Asilo di Monsignore Arcivescovo costretto poi ad esulare, (6) in fine le aberrazioni di una stampa propria della fazione e più che licenziosa immorale e disorganizzatrice.

Attesochè in tanto sconvolgimento in cui la esagerazione ed il furore elevati a virtù, la moderazione a delitto lasciavano travedere il pericolo prossimo di una estrema rovina, niuna o poca operosità si verificasse per parte del Governo complice od impotente che fosse a reprimere i faziosi che al rovescio della Monarchia e dello Statuto non attendevano che una opportunità che ebbero di poi propizia nell'allontanamento del Gran Duca da Siena.

Attesochè anche la Costituente proclamata dal Montanelli ognora più apparisse insidiosa alle Monarchie Italiane per il concetto vago ed indefinito del suo programma politico accolto con gioja dalla Demagogia di tutta la Penisola, e pei fatti luttuosi di Roma ove il grido di questa Costituente era confuso coll'assassinio del Rossi e con le sacrileghe violenze esercitate nel 15. Novembre contro il Pontefice (7) costretto esule illustre ad abbandonare i suoi Stati per le mene esagerate e le cospirazioni alle quali non rimase estraneo il Ministero Democratico, e particolarmente l'incolpato Montanelli coadiuvando la rivoluzione Romana come da varj Documenti apparisce, (8) favoreggiando la pubblicazione degli esecrabili articoli del Papato mentre scriveva lettere affettuosissime e chiedeva al Pontefice di continuo la Papale benedizione, ed inviando a spese dello Stato nel 25 Novembre il La Cecilia a Roma per tenere accordi con la parte Repubblicana all'effetto di veder rovesciata e distrutta anche la Monarchia Pontificia (9) lo chè di poi in effetto avvenne per essere stata proclamata nel 5. Febbrajo 1849 la Costituente Romana.

Attesochè ad attuare in Toscana la Costituente Democratica e per l'approvazione del relativo Progetto di Legge si traesse pretesto da una delle consuete agitazioni popolari che in effetto si verificò nel 21 Gennajo 1849. in cui il Circolo fiorentino dopo aver proclamata sotto le logge dell'Orgagna la necessità dell'attivazione di detta Costituente mediante il suffragio universale, si trasferì con assembramento di popolo alla Cattedrale a cantarvi l'Inno Ambrosiano, e poi all'Arcivescovado ove ebbero luogo con grave dolore dei buoni quelle

(1) Giornali e Dispacci telegrafici del tempo.

(2) Giornale la Patria N.° 139. Dispaccio telegrafico del 3 Novembre.

(3) Dispaccio del 17 Novembre del Governatore di Livorno, Corriere Livornese N.° 235.

(4) Circolare del Guerrazzi del 12 Novembre 1848.

(5) Sentenza della Corte del 29 Settembre 1849. — La Vespa. Monitore N.° 21. Corriere Livornese N.° 240. Processo delle violenze del 23 Novembre 1848. — Interpellazioni nella Seduta dei Senatori del 26 Gennajo.

(6) Monitore N.° 21. (Vedi la Nota di sopra di N.° 3).

(7) Corriere Livornese del 20 Novembre 1848. — Corriere Livornese N.° 241.

(8) Dispaccio telegrafico del 18 Novembre 1848 al Governatore di Livorno. — Lettere al Ministro Bargagli comunicate con Officiale del R.° Procuratore Generale del 17 Maggio 1848.

(9) Esame di Monsignor Giulio Buoninsegni. — Giornali Democratici del tempo.

scene di violenza che i giornali del tempo chiamarono « tranquille e maestose figlie di un « forte pensiero ed insolito spettacolo di vita cittadina. » (1)

Attesochè nel successivo giorno lo stesso Circolo fiorentino pervenuto in Piazza presentasse al Consiglio generale in allora adunato un indirizzo dell' Avv. Giuseppe Dami col quale quasi minacciosamente chiedevasi che per via di suffragio universale si eleggessero sollecitamente i Deputati alla Costituente Italiana. (2)

Attesochè taluni del Ministero Democratico profittando degli esagerati timori che come era arte del tempo si divulgarono per la Città sulle violenze e sui disordini che potevano avvenirne opponendosi al voto popolare in tal guisa espresso, riuscissero ad ottenere il Sovrano assenso per la presentazione alle Assemblee del Progetto di Legge Elettorale del 22 Gennajo 1849. per la elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana.

Attesochè dal tenore della venerata Lettera scritta dal Principe al Presidente del Consiglio dei Ministri si rilevi con chiarezza come il desiderio di evitare gravi turbamenti lo spingesse ad approvare la presentazione in suo nome del progetto di quella Legge e come provasse egli la necessità di riflettere sopra un dubbio gravissimo sorto nel di lui animo sul pericolo d' incorrere nella censura della Chiesa per il mandato che sarebbesi conferito ai Deputati della Costituente di cui non era parola nel progetto della Legge medesima.

Attesochè in mezzo ad una tempestosissima discussione quasi soffocata dagli occupatori delle Tribune propognando virilmente il Montanelli l'ammenda che proponevasi dalla Commissione circa il determinare per via di una legge distinta le attribuzioni dei Deputati, posto ai voti dal Consiglio il Progetto di detta legge riuscisse ad ottenere che il mandato dovesse intendersi illimitato sia sopra le cose sia su le persone. (3)

Attesochè votata anche dall' Assemblea dei Senatori nel 30 Gennajo questa Leggo il Gran Duca indilatamente partisse da Firenze per Siena, ove accolto con dimostrazioni di affetto e di devozione avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa costituzionale circa alla sanzione della ricordata Legge se la quiete di quella ordinata Città non fosse rimasta turbata per il cruccio e le arti consuete della demagogia che si augurava già vicino il rovesciamento del Principato.

Così una Lettera segreta dell' inculpato Mordini ad un suo amico. (4)

« Noi ci adopereremo affinchè la dimissione del Ministero Toscano avvenga fra il 1.° e « 5. Febbrajo coincidendo questa dimissione con la convocazione della Costituente Italiana « faremo in modo che Toscana appena proclamata la Dittatura Italiana nelle persone di « Montanelli, Mazzini, e Guerrazzi si rivolga a Roma per domandare l' immediata unifi- « cazione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani, e Venezia. Questo è il piano che il no- « stro partito qua ha adottato, e che voi se veramente volete il bene d' Italia dovete ab- « bracciare interamente facilitandone l' esecuzione con tutti i vostri mezzi. »

Attesochè i Partigiani di una rivoluzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto, e per via della Stampa senza limite licenziosa (5) e col soccorso dei Circoli popolari divenuti anche nel pervertimento fratelli e che dipingendo come bruttezze le scene di affetto al Principe ne imprecavano perfino la vendetta dal Cielo (6) nulla trascurassero per rendere la fedele e tranquilla Siena Teatro di Anarchia e sconvolgimenti, lo che in effetto si verificò dopo il 5. Febb. giorno nel quale il Ministero referendosi ad un desiderio che il Principe esternava al Peruzzi, ed al Ghigi (7) inviava a quella Città il Presidente Montanelli, che trasse dalla Cassa dello stato Lire mille quattrocento, (8) che fù seguito dal

(1) Giornale — La Costituente Italiana del 22 Gennajo 1849. — Giornali Popolano, e Conciliatore dello stesso giorno.

(2) Rendiconto della Seduta del 22 Gennajo 1849.

(3) Monitore del 14 e 23 Gennajo 1849. Conciliatore N.° 24 e 25. La Costituente N.° 25.

(4) Sommario a c. 1320.

(5) Alba del 31 Gennajo. — Costituente del 2 Febbrajo. — Monitore del 6 Febbrajo. — Corriere Livornese del 3 e 5 Febbrajo 1849.

(6) Sommario a c. 1110 a c. 1113 a c. 1114 a c. 1102.

(7) Esame del Peruzzi.

(8) Rendiconto a stampa N.° 124. Ordini di N.° 9 (157).

Marmocchi, e più tardi dal Romano Gio. Batta. Niccolini o Nocciolini audace avventuriere Politico.

Attesochè dopo questo giorno venuta meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva in quella Città per le mutate sue condizioni quali generalmente si attribuivano alla comparsa infausta dei tre riferiti individui (1) il Principe temendo dalla approvazione della Legge sulla Costituente più che il pericolo della sua Corona le gravi calamità cui sarebbe per tal fatto andata esposta la Toscana per la Censura Pontificia, e diffidando razionalmente in tanta esaltazione di animi del libero esercizio della sua Reale prerogativa del veto sia nella Capitale sia in Siena, si allontanasse da quest' ultimo luogo per trovarsi altrove un asilo con protesta bensì di non abbandonare il suo diletto Paese come resulta dalle Sovrane dichiarazioni contenute nelle due seguenti Lettere del 7. Febbrajo al Presidente dei Ministri.

— Prima Lettera —

« Nel lasciar Siena non creda che sia in me il progetto di abbandonare la Toscana »

— Seconda Lettera —

« Finchè la Costituente era tale atto da porre all' azzardo anche la mia Corona, io cre-
« dei di poter non fare objetto avendo solo in mira il bene del Paese, e l' allontanamento
« di ogni reazione. Per cui accettai un Ministero che l' aveva già proclamata e che la pro-
« clamò col suo programma. — Perciò ne feci oggetto del mio discorso di apertura nelle
« assemblee legislative: Ma poichè si tratta ora di esporre con questo atto me stesso, ed
« il mio Paese a sventura massima, quale è quella d' incorrer io e di fare incorrere tanti
« buoni Toscani nelle censure fulminate dalla Chiesa, io debbo recusarmi dall' aderire, e
« lo fo cou tutta tranquillità di mia coscienza. — In tanta esaltazione di spiriti è facile il
« prevedere che il mio ritorno in Firenze in questo momento potrebbe espormi a tali estre-
« mi da impedirmi la libertà del veto che mi compete. Perciò io mi allontano dalla Capi-
« tale, ed abbandono anche Siena onde non sia detto che per mia causa questa Città fù
« campo di ostili reazioni — Confido però che il senno e la coscienza del mio Popolo sa-
« pranno riconoscere di qual peso sia grave la cagione che mi obbliga a dar il *veto* e spero
« che Dio avrà cura del mio diletto Paese »

Attesochè la operosità nella notte del 7. Febbrajo fosse anche più significante dappoichè l' allontanamento da Siena qualificato come asserto abbandono della Toscana (2) e come cangiato volere del Principe, fatto per il primo palese dal Romano Niccolini (3) al Ministro Guerrazzi presentava la opportunità degli atti più prossimi alla consumazione di quella rivoluzione che i segreti agitatori disegnavano da gran tempo o per attuare i loro Dogmi o per sodisfare alle private loro ambizioni.

Attesochè venisse in effetto nella detta notte concertata dai Ministri la rassegna dei loro Poteri alle Camere da convocarsi per urgenza (4); rimanessero invitati a convenire in Palazzo vecchio gl' incolpati Mordini, Dragomanni, ed i fratelli Mori (5); Si provocasse la riunione dei Circoli (6), e per loro mezzo e del Romano Niccolini si adunasse in quella medesima notte il circolo posto in santa Trinita nell' intendimento di preparare la uomina di un Governo provvisorio nelle persone che furono dappoi con una pubblica adunanza che si verificò la mattina del dì 8, e che fù remunerata quanto agli agitatori con i denari dello Stato, (7) fatti tutti ai quali non dovè essere estraneo il Ministero o taluno di quelli che lo componevano sia per le dichiarazioni del Montazio (8) che di commissione del Montanelli e Marmocchi avrebbe dovuto prendere al Circolo la iniziativa della rivoluzione, sia per la lettera dell' incolpato Mazzoni al Direttore del Nazionale con cui confessa che la

(1) Sommario a c. 366 a c. 367 a c. 490. 1179 a c. 1180 a c. 1183 a c. 1188 a c. 1193 a c. 1203.
(2) Sommario a c. 3461.
(3) Processo a c. 237 a c. 250 a c. 306 a c. 320.
(4) Verbale. — Sommario a c. 670.
(5) Processo a c. 327 a c. 292.
(6) Processo a c. 212 a c. 581.
(7) Biglietto del Mazzoni Processo a c. 1448 a c. 1469 a c. 1477.
(8) Processo a c. 2395 a c. 2397

riunione dei Circoli fu provocata dai Ministri, (1) sia in fine per il tenore del Biglietto scritto a delitto già consumato dal Mazzoni all' incolpato Adami nel di 8. Febbrajo, del tenore che appresso.

« Carissimo Ministro »

« Occorrono alcune spese nel momento, sebben piccole i nostri incaricati non hanno « modo di sostenerle, dai l'ordine perchè siano passati alcuni denari al Niccolini, ma sol- « lecitudine. »

Attesochè in mezzo alla pubblica commozione in cui l' audacia di pochi tristi poteva sperar prevalenza sopra una moltitudine in parte illusa in parte sconfortata o indifferente gli agitatori del Circolo fiorentino la mattina del di 8. di Febbrajo aprissero la prestabilita adunanza sotto le logge dell' Orgagna con la presidenza Mordini, e lacerando e vituperando di ogni maniera l' Augusto Principe proclamassero la sua decadenza dal Trono e progettassero la nomina di un Governo provvisorio da imporsi alla Assemblea nei nomi di Montanelli, Mazzoni e Guerrazzi.

Attesochè nè le premurose avvertenze del Presidente Vanni, nè quelle di alcuni Deputati sulla convenienza di adunare il Consiglio in comitato segreto per assicurarli la piena e tranquilla libertà del voto nelle dolorose contingenze nelle quali versava il Paese bastassero a persuadere gl' incolpati Guerrazzi, e Montanelli che vi si rifiutarono (2) esponendo così l' Assemblea a subire le violenze che i faziosi chiamati dappoi dal Monitore *i Rappresentanti del Popolo* avevano preordinate e quindi eseguite (3).

Attesoché infatti non fosse appena dato dal Presidente dei Ministri l' annunzio della partenza del Principe che una Turba irrompesse nelle Tribune invadendo l' emiciclo preceduta da un cartello scritto a caratteri rossi — Governo Provvisorio — Guerrazzi — Mazzoni e Montanelli.

Attesochè il Romano Niccolini presa la parola dichiarasse decaduto dal Trono il Gran-Duca, e sciolte le Camere, e annunziasse la nomina di quel Governo provvisorio per parte del Popolo reintegrato come ei diceva nei suoi diritti con invito però al Consiglio di aderire a tal nomina per formalità, la quale formalità dopo le premesse non sembrerebbe trovar congrua cagione se non che nell' interesse di chi era chiamato al supremo Potere tanto più che gl' invasori si spinsero fino alle minacce di morte dei Deputati che si fossero da quel luogo allontanati (4).

Attesochè anche il Montanelli eccitasse ed inducesse il Presidente Vanni a rientrare nella pubblica sala colla minaccia anche più grave che altrimenti si sarebbe venuti alla guerra civile ed al sangue.

Attesochè riaperta così la seduta, letto dal Guerrazzi il verbale sulla rassegna dei poteri e dato luogo in presenza degli invasori sempre tumultuanti e minacciosi ad un simulacro di discussione, la Camera senza determinarne nè lo scopo nè gli attributi, e specialmente se dovesse esercitare autorità indipendente o governare in nome del Principe supplendo temporariamente alla mancanza del capo del Potere esecutivo, deliberasse quel Governo provvisorio sotto una manifesta coazione morale che evitare non era dato, come male a proposito sosterrebbe il Guerrazzi laddove dice che per non esser violentata avrebbe navigato giù per la corrente obbedendo al Niccolini e sciogliendosi, mentre sotto le minacce di morte e nella rapidità con cui i fatti si svolsero mancò libertà di voto e di consiglio nella detta seduta che si chiuse al grido di Montanelli — Se Leopoldo d' Austria ci ha abbandonati non ci abbandonerà Iddio (5).

Attesochè a mostrar fidanza nel popolo che li aveva proclamati e ad eccitarlo vie più sotto pretesto di libertà, gli eletti al Potere condottisi tosto sotto le logge dell' Orgagna si

(1) Nazionale N.° 150.

(2) Processo a c. 491 a c. 1124.

(3) Processo a c. 2249 e c. 489 a c. 889 a c. 2229 a c. 448 a c. 493 a c. 367. — Monitore del di 8 Febbrajo.

(4) Processo a c. 63 a c. 367 a c. 488 a c. 493. — Costituti del Guidi Rontani e dell'Adami.

(5) Processo a c. 1106 a c. 1347 a c. 481 a c. 886 a c. 493 a c. 1484 a c. 2047 a c. 2330. — Processo Verbale — Sommario a c. 304. — Monitore dell' 8 Febbrajo.

dassero ad arringare alla plebe dichiarando che il Principe era fuggito — che lo scrupolo di coscenza da lui addotto era un falso pretesto — che il vero motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo all'anarchia ed alla guerra Civile — che il popolo rammentasse i suoi diritti o che Dio aveva lasciato scritto sotto i merli della Torre di Palazzo Vecchio la parola — Libertas — perchè il popolo dopo tanti secoli vi rientrasse padrone (1).

Attesochè il Circolo fiorentino facesse dopo ciò ritorno al Convento S. Trinita imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica, nè gli mancassero ricompense mentre dietro invito del Guerrazzi che rampognava al Lanari il rifiuto del suo Teatro, tenne le sue sedute nella gran sala di Palazzo Vecchio a spese dell' Erario pubblico in quella ed in alcune successive sere con le solite formule di scherno al Principe di cui festeggiavasi la partenza.

Attesochè non mancassero anche a taluno dei più caldi agitatori del Circolo cariche onorifiche e riconoscenza essendo stato chiamato il Mordini a comporre il Ministero, il Ciofi destinato Consiglier di Prefettura, il Dragomanni cancelliere di Legazione a Costantinopoli e il Niccolini remunerato a Contanti (2).

Attesochè se dai fatti semplici sia dato dedurne dei morali rilievi nel concetto di un disegno formato prima dell' azione che si rimprovera sembri potersi con qualche fondamento dubitare all' appoggio delle fin ad ora rilevate circostanze come i componenti il Governo Provvisorio ed i suoi principali aderenti avessero studiosamente preparata o che almeno accettassero coi criminosi suoi caratteri la rivoluzione riguardando come abolito il precedente Regime politico della Toscana da essi solennemente giurato.

Attesochè in questo intendimento a raggiungere viepiù la causale, il fine, la preparazione e la scelta dei mezzi sia per prove dirette sia per prove argomentative le une e le altre conducenti alla moralità ed alla imputazione del fatto sembrar possono di non lieve considerazione meritevoli i seguenti riscontri.

1.° La risposta che l' incolpato Guerrazzi nel dì 8. Febbrajo dava al Senatore Corsini il quale consentendo la nomina di un Governo provvisorio voleva salve le forme Governative, intatto il Potere al Principe devoluto, o che è dell' appresso tenore « Sento il « bisogno di manifestare l' animo mio intero, Signori! Io con quella maggior fede, che un « uomo del popolo può esercitare, ho servito fedelmente Leopoldo Secondo, e debbo dirvi, « o Signori, francamente, ero offuscato da un gravissimo errore; imperocchè io credeva che « libertà di Popolo e Principe potessero stare insieme. Mi confortava in questa mia speranza « il considerare Leopoldo Secondo, per quanto Egli mi diceva, onestissimo e dabbene. »

« Oggi questa speranza è caduta; questo velo si è squarciato, ed io devo solennemen- « te dichiarare che Leopoldo Secondo non ha corrisposto per niente alla fede con la quale « noi lo abbiamo servito — Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo provviso- « rio dal Popolo; sono stato confermato dalla Camera dei Deputati Toscani, che altrimenti « io non accetterei questo mandato; intendo esercitarlo a benefizio del Popolo, non intendo « esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta la mia opinione ci ha traditi (3).

2.° Il tenore di un dispaccio telegrafico al Governatore di Livorno del dì 8. Febbrajo.

« Guerrazzi a Pigli

« Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, « Montanelli e Mazzoni — Leopoldo d'Austria è decaduto; pena condegna ad nomo senza « fede — Si ditelo al popolo — senza fede: mentre noi con tanta, con troppa devozione « lo avevamo servito. Qui il Popolo è in festa. Le campane suonano. Si cantano Inni. Si « sparano cento uno colpi di cannone. »

3.° La Lettera che al Prefetto di Arezzo dirigeva il Guerrazzi nello stesso giorno (4) « Il « Granduca è fuggito da Siena: ignorasi dove si sia ridotto. Prima di partire ha dichiarato « annullare la Legge intorno la Costituente. Il Ministero convoca le Camere, e dà la sua di-

(1) Processo a c. 538 a c. 169.

(2) Processo a c. 1448 a c. 1479 a c. 962 a c. 1052 a c. 1057 a c. 1058 a c. 1963 a c. 1259 a c. 1324 a c. 2402. — Sommario a c. 1036 a c. 104.

(3) Monitore del 1849 N.° 38.

(4) Sommario a c. 2091.

« missione. Sarà istituito necessariamente un Governo provvisorio. Si circondi di tutti i Pa-
« triotti più caldi dell' amor del paese, prenda i provvedimenti che in simili casi straor-
« dinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni si comprimano, ad ogni costo si com-
« primano sotto la sua personale responsabilità. Crei una Commissione di salute pubblica.
« Energia, vigore, e viva la Patria. I Principi se ne vanno, il Popolo resta. Pronti riscontri,
« ancorchè debbansi scoppiare i Cavalli — Salute »

4.° L' ordinato abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli (1). La erronea notizia sparsa ovunque officialmente sull' abbandono della Toscana di Leopoldo Secondo; la inculcata repressione con qual siasi mezzo di ogni tentativo avverso al nuovo ordinamento fino alla carcerazione dei Parrochi e Preti laddove venissero colti in fallo (2). L' abolizione del Consiglio Generale e del Senato ordinata nel 10. Febbrajo dal Governo Provvisorio.

5.° Le Istruzioni date dopo il di 8. Febbrajo dal Guerrazzi al Ministro dell'Interno sulla diffusione in Provincia di Proclami che attestassero della buona condotta del Governo e della trista dello stesso Principe (3) non che le calde insinuazioni al Prefetto Staffetti, che annunziavagli il rifiuto delle Truppe sui confini a prestare il giuramento, (4) per indurre Laugier a seguire il nuovo Governo, dello quali fa fede la seguente privata lettera.

« — Tieni forte, fà quanto credi, arma bersaglieri, difendi i confini, lusinga, loda
« ed eccita l' animo di Laugier. Senta nel profondo cho Leopoldo Secondo senza plausibile
« motivo lascia il Paese alla Anarchia e alla invasione. Portò seco quant'oro potè, e sul-
« l' estremo lido con un piede in terra e con un piede sopra un naviglio Inglese stà spe-
« culando la guerra civile. Troveremo un armata. Troveremo danaro e quando nulla po-
« tremo fare anderemo all' aria. »

Attesochè sia luogo altresì a ritenere che a questo punto non si arrestasse la parte speculativa della rivoluzione, e che nel razionale presentimento che per le antiche tradizioni e il mitissimo costume del Popolo Toscano legato per devozione e per amore ad un Principe che lo aveva chiamato a nuova vita non dovesse esser lontana l' ora del riscatto e del proscioglimento di quel potere che secondo l' accusa sarebbe stato imposto al Paese dalla sorpresa e dalla violenza, i Circoli coadiuvati dalle furiose declamazioni della stampa si dassero a presentare petizioni per la cacciata dello stesso Principe dal suolo Toscano (5) nel quale la sua presenza dovea funestare, e che nel concetto di accoglierle venissero dal Governo ordinate Militari spedizioni.

Attesochè rispetto alla prima di tali spedizioni così scrivesse Guerrazzi nel dì 8. Febbrajo al Governatore Pigli.

« — Il Ministro Inglese assicura essere andato il Gran-Duca con la sua famiglia a
« Portoferrajo — Si faccia tornare il Giglio. Si mandino Barche, Navigli con Livornesi e
« uomini arrisicati a cacciarnelo. Leopoldo non merita ospitalità sopra il suolo Toscano
« dopo che con tanta ingratitudine e nera perfidia ha corrisposto alla fede del suo Po-
« polo (6). »

Attesochè raccolta quanta più si potesse gente avventizia ed armata sotto il Comando dell' incolpato Antonio Petracchi salpasse questi da Livorno (7) nello stesso di 8. e si spingesse fino sotto Portoferrajo senza che però le Autorità ne consentissero lo sbarco per tema che sotto specie di libero e patriottico amore non si manomettessero le persone e gli averi (8).

Attesochè in fine quella medesima spedizione per la quale furono tratte dalla Cassa

(1) Sommario a c. 2585.
(2) Sommario a c. 2461.
(3) Processo a c. 1715. Sommario a c. 1348.
(4) Sommario a c. 1394.
(5) Processo a c. 2205. Corrier Livornese del 12 Febbrajo. Popolano Processo a c. 2230.
(6) Sommario a c. 2460.
(7) Sommario a c. 2830 a c. 2833.
(8) Sommario a c. 1725 a c. 1730.

dello stato Lire diecimila (1) venisse accreditata con dispaccio del Pigli al Governatore di Portoferrajo del dì 8. e raccomandata con quello del 9. Febbrajo dall'incolpato Guerrazzi sotto minaccia di destituzione dello stesso Governatore.

Attesochè tale sia il tenore dei riferiti dispacci

« Pigli al Governatore di Portoferrajo

« Il Granduca ha improvvisamente abbandonato Siena. Il Popolo e le Camere di Fi-« renze hanno unanimemente proclamato la sua decadenza dal Trono nominando un Go-« verno Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. In seguito è stato « nominato anche il Ministero. Ella non riceverà ordini che dal Governo sopraenunciato « ed è precisamente per ordine di questo che io la invito a soccorrere con tutti i mezzi « che sono a sua disposizione le persone capitanate dal Cittadino Petracchi, il quale le « presenterà questa mia, persone che si portano costà per verificare se Leopoldo d'Au-« stria si trovi in cotesta Isola come si suppone e cacciarnelo. Confido nel noto di Lei « Patriottismo »

« Guerrazzi al Governatore di Portoferrajo »

« Può supporsi che si sia diretto e già si trovi in cotesta Isola Leopoldo Secondo. Quando « ciò fosse siccome Egli ha abbandonato la Toscana, il Governo Provvisorio non può per-« mettergli di rimanere in una parte di essa; la sua presenza potrebbe divenir causa di « perturbazione e forse di guerra civile. Ella perciò deve in quel caso invitarlo ad assen-« tarsi anche da cotesta Isola, e fare in modo che la presente disposizione abbia il suo « pieno ed immediato compimento. A ciò mancando non potrebbe da Lei evitarsi la misura « della destituzione dall'Impiego. »

Attesochè fallito il disegno di quella spedizione e raggiunta novella che a Porto S. Stefano si fosse diretto il Principe abbandonando Siena per difendere la libertà del veto in un atto in cui Egli tenevasi responsabile in faccia a Dio e agli uomini (2) Ogni pensiero si volgesse dapprima ad impedirgli qualsiasi comunicazione.

Attesochè un tal pensiero si attuasse dal Pigli con approvazione del Ministro Marmocchi (3) mediante un posto armato di osservazione a Cecina con istruzioni di perquisizioni e di arresti in caso di sospetto (4), e si rinnovassero dappoi per parte dell'incolpato Guerrazzi gli ordini al Pigli per una seconda spedizione militare contro il Gran-Duca, chiamando a soccorso le Truppe ed i militari talenti del Generale D'Apice che però onestamente si ricusava all'impresa (5) non meno che l'alacrità e la perspicacia del Paoli Consigliere di Prefettura per la felice riuscita del criminoso disegno.

Ecco le lettere che Guerrazzi scriveva su tal proposito.

« Al Pigli

« Dall'annessa lettera che mi ritornerete e che per difetto di tempo io mando nel suo « originale vedrete il pericolo che ci minaccia. Colla massima sollecitudine apparecchiate « spedizione di gente scelta che s'indirizzi verso S. Stefano per la via del Littorale, ma per « paese amico e per ingrossarsi come la palla della neve; quindi mandate gente scelta; « D'Apice vi scriverà e vi terrete ai suoi consigli. Addio (6).

« Al Paoli

« Scrivo a Lei perchè capace d'intendere e capace di eseguire. Qui poco si fà, molto « si parla — Cornacchie non uomini — Leopoldo Austriaco stà in S. Stefano; organizza « la reazione all'empio pensiero di convertire la Maremma nella Vandea. Bisogna far due « cose, riunire quanta più forza si può. Parte offrirne al Prefetto di Lucca e tenerne a di-« sposizione del Governatore di Livorno per andare a S. Stefano. La Causa della Toscana, « e forse dell'Italia dipende da queste misure perchè da ogni più piccolo buco può en-

(1) Sommario a c. 1783.

(2) Proclama del G. Duca del 12 Febbrajo 1849. Gazzetta di Genova 1 Marzo 1849. Sommario a c. 2858-2859.

(3) Sommario a c. 1595.

(4) Sommario a c. 2485.

(5) Processo a c. 75.

(6) Monitore del 12 Maggio 1849.

« trare acqua cagione di naufragio. Rendete ragguaglio per Dio di quello che fate. Il Potere « centrale deve essere informato di tutto. (1) »

Attesochè al preconcepito disegno corrispondesse anche l' azione giacchè l' operosità del Pigli riuniva gente d' ogni arma atta a sostenere il dispotismo della fazione e l' indirizzava alla Maremma capitanata dall' incolpato La Cecilia che inaugurava in quella Provincia il suo ingresso con un Proclama contro il Principe (2) non men temerario che ingiusto, e che potrebbe dirsi una illustrazione del concetto contenuto nel dispaccio e nelle lettere del Guerrazzi ma che però non riuscì a corrompere quelli abitanti nella maggior parte per antichi e moderni benefizj caldi di gratitudine e di affetto alla Regnante Dinastia, perchè si unissero ai Ribelli che marciavano contro il Gran-Duca. (3) Se non che questi ostili preparamenti che con grandissimo ardore si acceleravano e che piacque smentire col Manifesto all'Europa (4), rimasero interrotti, o quel tumultuario armamento fu richiamato per esser diretto su Pietrasanta a comprimervi un tentativo di restaurazione del Generale de Laugier che dicevasi avere rialzato in Massa la Bandiera del Principato (5) senza che però il disegno della cacciata del Principe venisse dimenticato.

Marmocchi così scriveva al Prefetto di Grosseto prendendo a modello una minuta di Guerrazzi. (6)

« I provvedimenti da voi adottati dopo le notizie delle quali avete informato questo « Ministero col foglio vostro in data del 17. stante non possono non rimanere pienamente « approvati. Noi corriamo alla frontiera dalla parte di Massa; Colà urge il pericolo. Leo« poldo penso che attenda a fuggire. Voi intanto mandate a Orbetello, Massa, S. Filippo. « Rocca S. Caterina. Il Pretore di S. Stefano si porti dal Gran-Duca e gli dica che il Go« verno eletto dalle Assemblee e dal Popolo gli partecipa che la reazione non può aver « luogo, che la sua presenza ecciterà, come ha eccitato, qualche facinoroso al delitto, che è « indegno di Principe cospirare a turbare l' ordine che dice raccomandare. La nazione giu« dicherà di Lui come sovrano. Il Pretore faccia il suo dovere, se non può farlo protesti « all' Ammiraglio che con la minaccia dei Cannoni Inglesi s' impedisce il Magistrato ad « eseguire gli ordini del Governo. »

Attesochè frattanto la vicina Orbetello annunziasse col Cannone e festeggiasse nel 20. Febbrajo (7) la proclamazione della Repubblica, ed il Principe per evitare maggiori disordini e non esporsi fors' anche a scellerate violenze per le intemperanze della fazione, maligna febbre di un partito che trionfa, salpasse nel 21 di detto mese dall' estremo lido di Toscana restando però col cuore nel suo diletto Paese (8) mentre il Governo Provvisorio pei suggerimenti del La Cecilia (9) coloriva la partenza del Principe nel suo Manifesto all' Europa con impudenti menzogne ed artificiose calunnie, ed annunziava come un voto, un desiderio della Toscana la promulgazione della Repubblica e la sanzione che il Governo e i Rappresentanti del Popolo vi avrebbero data, spingendosi il Montanelli e il Guerrazzi fino a porgere istruzioni al Generale D' Apice allora comandante le Truppe Toscane di promuovere gl' interessi Repubblicani dell' Italia Centrale (10)

Attesochè a rendere durature e profittevoli le sequele di questa rivoluzione, ad impedire ogni tentativo di restaurazione e ad assicurare e fortificare quel potere illegittimo ed arbitrario potrebbe pur anche credersi preordinato tutto quello che in senso di corruzione fosse stato in appresso eseguito.

Attesochè di questa tempra potessero apparire le declamazioni dei Demagoghi a spese

(1) Sommario a c. 1290.
(2) Sommario a c. 2388.
(3) Sommario a c. 2567 a c. 2568 a c. 863.
(4) Monitore del dì 8 Marzo 1849.
(5) Sommario a c 2566 a c. 2857 a c. 2538.
(6) Sommario a c. 2850 a c. 2539.
(7) Dispaccio del Pigli del 21 Febbrajo al Presidente del Governo Provvisorio.
(8) Gazzetta di Genova del 1 Marzo 1849.
(9) Sommario a c. 2567.
(10) Sommario a c. 536 a c. 1397.

del Pubblico Tesoro (1) e di una stampa sovversiva ed eccitante all' odio della Monarchia Costituzionale, (2) le insinuazioni alla Truppa di tradimento del Principe, la propaganda attivata a sostegno della rivoluzione specialmente in Siena dai Funzionarj chiamati dal nuovo Potere e spinta secondo le intenzioni del Governo al movimento Repubblicano, la spedizione armata in gran parte composta di gente straniera che infestava allora il Paese (3) e diretta dal Guerrazzi come Plenipotenziario con incussione di timore di saccheggi e d' incendj nelle campagne che avessero favorito la Causa del Principato, contro il Generale De Laugier che dirigeva le sue Truppe da Massa verso l' interno della Toscana, che fu come traditore della Patria messo fuori della Legge (4) e costretto poi quasi solo a rifugiarsi in Piemonte per l' abbandono delle sue Truppe o falsamente allarmato o corrotto; l' incarceramento dei Campagnoli e dei Parrochi (5) ordinato da Montanelli e Mazzoni in guidordono della gioja che nel 21. Febbrajo le Popolazioni circostanti a Firenze manifestavano nella purezza dell' animo loro con innocenti e festivo dimostrazioni acclamando a Leopoldo Secondo che dicevasi rientrato in Toscana; infine la promulgazione della Legge Marziale dei 22. Febbrajo firmata dagli incolpati Mazzoni, Romanelli e Mordini in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati coloro che in qualsivoglia modo avessero attentato all' ordine pubblico in quel tempo stabilito, e che venne poi nel 2 Marzo abrogata dall' incolpato Guerrazzi per le proteste che il Municipio dirigeva al Governo Provvisorio sù questo eccezionale e riprovato sistema di procedura penale, ricordando il nobile esempio del Governo provvisorio Francese che inaugurava quella giovine Repubblica con l' abolizione della pena Capitale per delitti politici. (6)

Attesochè comunque i segreti partigiani della rivoluzione cercassero di accrescere e propagare con destri modi il perturbamento ed il terrore, pure il desiderio della restaurazione ogni dì più si dilatava.

Attesochè a comprimere tale incendio che ardeva la Toscana, e la reazione che al dire del Guerrazzi aveva levato le corna e minacciava ingojare (7), si dasse nel 23 Marzo nuova vita alla Legge Stataria firmata da Montanelli, Marmocchi, e Romanelli per il Compartimento Aretino, estesa poi nel 7. del successivo mese di Aprile con firma del Guerrazzi, Marmocchi, e Franchini a tutto il rimanente del Granducato (8) nell' intendimento di reprimere ogni attentato contro il Governo o contro l' ordine stabilito; nè sembri potersi dire che anche questa volta la Legge marziale rimanesse una lettera morta giacchè a comprimere i moti reazionarj furono inviati nelle Campagne Aretine una Colonna Mobile di Armati, una Commissione Militare ed il Ministro Romanelli con rappresentanza di Commissario Straordinario di Governo.

Attesochè però ogni arte di partito, ogni incussione di moto oramai non fossero nè riuscir potessero che vani conati della dominazione imposta dai più fervidi rivoluzionarj. L' ora del riscatto era suonata. Il Popolo Fiorentino che nella sera del dì 11. Aprile aveva già dispersi gl' incomposti e soverchianti gruppi di armati che per imporne alla Città la macchiavano di ogni bruttezza di modi e di costumi, restaurava la mattina del 12. Aprile la Monarchia, alla quale era devoto, ed a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi costantemente fedele.

Attesochè anche in faccia a questo movimento che per la unanimità, per la risolutezza e per lo scopo con cui procedeva infallibilmente diretto alla restaurazione del Principato sembrava non potesse ingerir timore di mali che in effetto non si verificarono, l' incolpato Guerrazzi richiamava nella notte dell' 11. la Guardia Municipale per opporsi, come ei di-

(1) Sommario a c. 2701.
(2) Giornali del tempo. — Popolano Sommario a c. 2286.
(3) Processo a c. 1373-1375. — Dispacci dal 18 al 24 Febbrajo. — Monitore di quei giorni.
(4) Decreto del 18 Febbrajo.
(5) Monitore Toscano N.° 39.
(6) Sommario a c. 2686.
(7) Sommario a c. 1423.
(8) Monitore N.° 95.

ceva, alle mene del retrogradi (1) e dava ordini in scritto, che non furono eseguiti per evitare la effusione del sangue e la guerra civile, nei termini che appresso.

« Firenze 12 Aprile 1849.

« Bascetti prendi il comando della Municipale — fuori in Piazza a difendere l'Assemblea « e la Patria e il tuo amico Guerrazzi. »

Attesochè vuote affatto di effetto riuscissero pei suoi resultati le insistenze parimente praticate dall'Incolpato Guerrazzi col Colonnello Tommi per il trasporto in Piazza del Granduca dell'Artiglieria (2), e sorte non dissimile incontrasse l'ordine che ei dava al Colonnello Diana di spingere in Piazza i Cacciatori, fare intimare al Popolo di ritirarsi, e recusandosi di caricarlo, (3) per cui pacifica e senza sangue si compiva la restaurazione, ed il Municipio con un Proclama annunziava ai Cittadini di assumere in nome del Principe la direzione degli affari.

Attesochè neppure a questo punto potrebbe sembrare che si arrestassero i tentativi per frapporre ostacoli al sospirato risorgimento, giacchè a taluni Membri del Municipio che si portarono nella Sala dell'Assemblea ad invitare il Collegio a disciogliersi e a non opporsi alla restaurazione già inaugurata col ricordato Proclama, sulle invocazioni del Ciampi e del Cipriani l'Incolpato Guerrazzi che a suo dire si sarebbe mostrato disposto « a farsi « istrumento per condurre gli avvenimenti a resultato che era pure in cima dei mutui « desiderj » dichiarando altamente che essi avevano fatto una vera rivoluzione, minacciava e poi intimava loro l'arresto: se non che ogni misura di energia e di violenza era inane a trattenere il movimento del Popolo di Firenze che riconduceva Leopoldo Secondo sul Trono degli Avi, e non rappresentava che l'anelito estremo di una fazione sconfitta.

Attesochè portando un critico esame sulla indole e sulla natura di questi fatti particolari o di questi elementari giudizj sembri potersene dedurre aver questi efficacia ed attitudine bastevole a somministrare il criterio di una serie di *atti ostili* contro il Principe e la Monarchia, diretti a sovvertir l'animo dei Cittadini, capaci di abbattere per una immediata connessione di effetti la forza del Governo e di sovvertire il politico ordinamento costituito dello Stato e così da esaurire gli estremi del vero e proprio delitto di Lesa Maestà di primo grado contemplato dall'Art. 9. della Legge 30. Agosto 1795.

Attesochè questo delitto il più enorme pei Codici di tutte le Nazioni abbiasi per tal modo definito ed esemplificato dagli scrittori del Diritto Penale sia che gli enunciati fatti si considerino nel loro complesso, sia che nel loro isolamento si riguardino come più specialmente la violenza al Consiglio Generale, l'abolizione delle Assemblee, le spedizioni Militari per l'Isola dell'Elba e Porto S. Stefano, le Leggi Statarie, le spedizioni Militari per Pietrasanta, e per il Compartimento Aretino, le pubbliche declamazioni e scritture eccitanti all'odio del Principe e della Monarchia come che tutti si presentino in forma di atto giuridicamente *ostile* e perchè ciascuno di essi abbia cooperato efficacemente a preparare, eseguire, consumare o mantenere la rivoluzione che portò a rovesciare il legittimo Governo e ad usurpare il Supremo Potere, dovendosi considerare per ausiliatore e partecipante in un delitto ognuno che prima o nell'atto della esecuzione e della flagranza sempre permanente, no favoreggia l'avvenimento o ne assicura i resultati « *Carmignani — Elem. ec. Juris. Crim. Vol.* 2. §. 673. 674. 679.

Renazzi lib. 4. *Part.* 3. *Cap.* 2. §. 2. *Cremani Voto in Causa Dattellis — Carnat Com. sur l' Art.* 87. *Giuliani Tom.* 2. §. 2. e 3. — *Scritti Germanici pubblicati nel* 1846. *dal Professore Mori Tom.* 2. *Pellegrino Rossi Trattata del Diritto Crim. Lib.* 2.

Attesochè tali cose premesse e volgendo le indagini alle prove specifiche che concernono i singoli imputati, ed alla intrinseca moralità delle azioni nei rapporti della civile imputazione e della penale responsabilità fosse ad osservare rispetto ai Membri del Governo Provvisorio come il Guerrazzi che ordinava le spedizioni Militari contro il Granduca, il Montanelli che i fatti di Siena e di Roma potrebbero palesare insidioso cospiratore contro

(1) Sommario a c. 2836 a c. 2838 a c. 2840.

(2) Esame del Tommi.

(3) Sommario a c. 2997 a c. 2839.

i Principati Italiani, ed il Mazzoni ostinato propugnatore della Repubblica all' Assemblea Costituente (1) più specialmente cooperassero alla violenza fatta al Consiglio e come tutti e tre di pieno accordo abolissero le Assemblee dello Stato, diffamassero e calunniassero il Principe con li atti del loro Governo, decretassero Leggi Statarie, e combattessero ogni tentativo ed in particolare quello del Generale De Langier per ristabilir la Monarchia Costituzionale che si volle dalla fazione distrutta, azioni tutte per la stessa loro indole da animo ostile moventi alla lesione della Maestà della Nazione e del Principe.

Attesochè l' incolpato Guerrazzi, il solo dei tre presenti al Giudizio senza disconvenire sostanzialmente dei fatti incriminati, abbia dedotto come scuse l'apparente adesione ai medesimi per la violenza irresistibile dei faziosi, e nel fine di salvare il Paese dai mali che lo minacciavano, ed il disegno da esso giammai perduto di vista della restaurazione del Principato, disegno che a suo dire egli attuava con farsi oppositore alla proclamazione della Repubblica ed alla fusione con Roma.

Attesochè comunque il Processo manifesti avere il Guerrazzi fatto sforzo di contenere in questa parte le sfrenate voglie della Demagogia, (2) ciò non pertanto a perimere ogni elemento di civile imputazione converrebbe giungere a provare luminosamente che tutti gli atti ostili dei quali si fece autore furono influenzati da una forza tale da impedire il retto uso della ragione e della libertà, almeno riguardo alla esecuzione dei malvagi disegni che inspiravano, e da coartarlo insieme a non abbandonare quella posizione che poteva trascinarlo al delitto, sapendosi come i Canoni dirigenti la morale e civile imputabilità delle azioni umane consentano che degli atti operati nella perturbazione dell' animo e per insolito impulso, che astrattamente considerati non sarebbero imputabili, possa taluno rendersene responsabile in quanto lo fosse delle cagioni su cui gli atti stessi si fondano.

Attesochè molto anche concesso alle esigenze dei tempi, e valutato pure il concepito disegno della restaurazione quanto di valutarlo sia dato al confronto dei segni esterni dai quali si farebbe procedere e che se potessero renderlo accettabile potrebbero anche contrariarlo o ridurlo a formula di un tardo pentimento sul quale avessero potuto influire o gli eventi della guerra o le dichiarazioni del Ministro Inglese (3) dirette a far conoscere al Guerrazzi che tosto o tardi S. A. R. il Gran-Duca doveva essere ristorato sul suo Trono, ciò non per tanto presentandosi sempre di grave difficoltà l' espressione di un concetto rispetto al limite fino al quale possa esser data valutazione all' influenza ed al predominio della coazione di fronte agli atti *ostili* da esso operati, ne consegua che un tal giudizio che dee condurre alla coscienza della cessazione di ogni dubbio debba tutto rilasciarsi alla discussione del merito laddove è dato meglio svolgere gli oggetti che compongono l'ordine simultaneo dell' unità dell' accusa, meglio approfondire l' elemento intenzionale e morale dell' azione che si obietta, meglio infine esercitare quella critica che dee condurre il Magistrato a dichiarare se i fatti ed i giudizj elementarj abbiano compita o no la ipotesi della Legge.

Attesochè un tal concetto poi debba ricevere il suo sviluppo in mezzo alle molte incertezze e alle ambiguità che potrebbero nascere dal vedere il Guerrazzi da un lato precipitare a suo dire colla corrente allorchè si committevano le militari spedizioni ad esercitare violenza alla persona del Principe, quando per modi pubblici e privati tentavasi screditarne la fama, e il dì della restaurazione si sarebbe voluto colle armi disperdere il popolo che la compiva; e dall' altro lato a questa corrente non meno tumultuosa energicamente resistere, allorchè trattavasi di opporsi alla proclamazione della Repubblica ed alla fusione con Roma, e ciò tanto più perchè col qualificare il Guerrazzi gli atti *ostili*, che pur sono atti della sua vita pubblica, senza *nesso logico, e senza fine politico* (4) non ver-

(1) Monitore del 4 Aprile 1849.

(2) Processo a c. 69. 767. 2220. 2215. 2418. Sommario a c. 2016. 2203. 2204. 2498. 2510. 2513. 2615. 2761.

(3) Di Lui esame.

(4) Memoria defensionale rimessa in Camera di Consiglio.

rebbe per modo assoluto ad escludere la idea giuridica che potessero essere stati influenzati dal dolo che come cagione morale di cose tutte materiali e soggette alle Leggi del moto non può non rappresentare la realtà di un progetto immaginato, di una volizione precedente.

Attesochè a statuire le norme direttive del criterio giuridico per la valutazione delle prove rispetto ai Ministri chiamati al Potere dal Governo provvisorio e nei rapporti della loro responsabilità giovi premettere alcune osservazioni che più direttamente il diritto costituzionale anzi che il fatto interessano.

Attesochè la *responsabilità* ministeriale per li scrittori i più insigni ed i più moderni sia il *correlativo obbligato, la condizione indispensabile* della *irresponsabilità* reale in ogni Monarchia Costituzionale

« Discours de Monsieur *Barthe* à la Chambre de Pairs » Moniteur universel vendredi « 8 avril 1836 » De même que la inviolabilité du Monarque est un Principe perpetuel-absolu « de même aussi il faut que la responsabilité ministerielle accompagne tous les Actes de « l'Autorité Royale — Hello du Regime Constitutionnel Chap. 2. de Ministres — à peine « l'Art. 12. de la Charte a-t'-il-dit, « la personne du Roi est inviolable et sacrée qui il se « hâte d'ajouter. Les Ministres sont responsables comme si la premiere de ces propositions « appellait aussitôt la seconde, comme si l'une sans l'autre n'eut presenti qu'une moitié de « la pensée constitutionelle que celle ci ne ce completat que par lour soudure » la respon- « sabilité des Ministres est donc le correlatif inevitable de la inviolabilité du Prince.

« *Berriat* saint-prix-commentaire sur la charte constitutionnelle P. 95 » la responsabilité « Ministerielle est aux termes même de la costitution le correlatif obligé, la condition ne- « cessaire de l'irresponsabilité royale. »

« *Benjamin Constant* — conr de politique constitutionel — Chap. de la responsabilité des « Ministres.

« La responsabilité des Ministres est la condition indispensable de toute Monarquie « constitutionnelle jamais le Roi agit en son propre nom — c'est de là que resulte son in- « violabilité. »

Attesochè nelle dette Monarchie la responsabilità Ministeriale si incorra in tutti gli Atti, che si esercitano in qualità di Ministro, di vero e proprio abuso di funzioni Ministeriali, ossia nei casi di atti di Governo, i quali comunque dalla Legge autorizzati possono compromettere gl' interessi della nazione o riuscir vessatorj ai cittadini senza che nè questi nè quella, per il principio che vi osta della *irresponsabilità* o della inviolabilità abbiano il diritto di chiederne conto alla Corona.

Attesochè per una consegnenza logico giuridica debba tacere il principio di questa responsabilità Ministeriale laddove trattasi di atti illegali puramente arbitrarj in rapporto ai quali anche i Ministri divengono privati Cittadini.

Attesochè tali proposizioni siano professate con chiarezza e non senza sviluppo dagli Scrittori alla materia.

« Benjamin Constant

« La responsabilité porte-t'-elie sur les actes illegaux c'est'a dire sur l'usurpation et « l'exercice d'uno puissance que la loi ne confère pas ou ne porte-t'-elle que sur le mau- « vais usage de la puissance que la loi confere et sur les actes qu'elle autorise?

« Si la responsabilité portait sur les actes illegaux il s'ensuivrait que tous les delits « privés des Ministres rentreraient dans la sphere de la responsabilité. . . . . Mais si « la responsabilité ne porte que sur le mauvais usage d'un pouvoir autorisé par la loi il « en resulte que plusieurs des delits que nous considerons en France comme du ressort de « la responsabilité sont des delits privés pour les quels les Ministres ne doivent pas être « distingués du reste des Citoyens. Pour tout ce qui est hors des fonctions Ministerielles, « les Ministres ne sont pas responsables, mais soumis à la justice ordinaire comme tout « autre individu: or tous les actes illegaux sont hors des fonctions Ministerielles ne con- « férent qu'un pouvoir legal » cosi esemplifica la responsabilità.

« L'expression même de responsabilité indique cette distinction. Si je confie à un « homme la gestion de ma fortune et qu'il abuse de ma confiance pour faire des opera-

« tions et evidemment contraires à mes volontés et à mes intérets, il en est responsable;
« mais si ce même homme force mon contrefort pour m'enlever une somme quo je ne
« lui aurais pas confiè on ne dira pas qu'il est responsable commo mou agent mais il sera
« punissable pour atteint portée à ma proprieté. Dans ce premier cas il aurait abusé d'une
« autorisation legale que je lui aurais donnée et la responsabilité s'ensuivrait. Dans la se-
« conde hypotèse il aurait agit sans autorisation et son delit n'aurait rien de comun avec
« la responsabilité » *Barthe*. . . . . Les actes emanés du Roi dans l'exercice de l'Autorité
« Royale ne sont executoires que sous la responsabilité d'un Ministre c'est a dire que la
« responsabilité d'un Ministre doit couvrir tous les actes emanés du Prince dans l'exercice
« de l'Autorité Royale.

« *Macarel* — elemens de droit politique tit. 3. Le Roi ne peut mal faire; sa personne
« est inviolable et sacrée. Les Ministres sont responsables. »

« Les Ministres sont donc interposés entre le Roi et la Loi a fin de concilier l'invio-
« labilité de la personne sacrée du Monarque avec ce qu'il doit lui même a l'Autorité
« des Loi.

« *Gandillot et Boileux* — Manuel de Droit tit. 1. Chap. 4.

« La Constitution et la Jurisprudence du conseil d'Etat ont posé ce principe que la
« garantie appartient non à la personne de fonctionnaire mais à ces fonctions; ce qui signi-
« fie qu'un citoyen alors même qu'il est au nombre des fonctionnaires publics protegè par
« la garantie ne peut pas invoquer celle ci pour des actes étrangers a l'exercice des ses
« fonctions tous les citoyens étant egaux devant la Loi. »

Attesochè un tal concetto ritenuto nei trattati scientifici e nei parlamenti sia pur quello della Legge fondamentale di Toscana del 15. Febbrajo 1848 ognorachè la responsabilità dei Ministri si trova normalmente stabilita ove si parla di Leggi ed Atti di Governo. Art. 16. dello Statuto.

« Le Leggi e gli atti di Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di
« uno dei Ministri: I Ministri sono responsabili ».

Attesochè laddove poi la Costituzione abbia nel fatto cessato di esistere non sembri potersi elevar dubbio che non sia luogo a parlare di responsabilità Ministeriale nell'accettazione e nel significato giuridico di questa parola ai termini del diritto costituzionale pei fatti successivi, tostochè sarebbe venuto necessariamente a mancare il fondamento della Legge su cui riposa il principio della *inviolabilità o irresponsabilità* della Corona che regna e non governa, ed insieme la ragione della Legge che si somma e si concentra nella *responsabilità Ministeriale* nelle Monarchie Costituzionali.

Attesochè tali cose premesse se potesse dirsi a sufficienza provato che la Demagogia si mostrasse assai laboriosa ed assidua nel preparare il rovescio della Monarchia, ed ammesso pure in ipotesi che taluno dei Ministri specialmente nella notte del 7. Febbrajo non rimanesse estraneo a tali macchinazioni non per questo sarebbe da proporre sul loro conto il tema della responsabilità Ministeriale per i fatti anteriori al dì 8. Febbrajo, niuno dei quali, avesse pure in se stesso il carattere e la indole di atto illegale arbitrario ed anche ostile sembrerebbe efficace a costituire il vero o proprio abuso di funzioni Ministeriali a mente dei principj del diritto costituzionale superiormente riferiti.

Attesochè a tanta maggior ragione questo rilievo ricorra di fronte alli atti ostili consumati dopo il dì 8. Febbrajo nella sussistenza di un Governo provvisorio tostochè la *responsabilità Ministeriale* non potrebbe esser mai in questo caso il correlativo obbligato e la condizione necessaria della *irresponsabilità e della inviolabilità* del Capo imperante che giammai potrebbe invocarsi dai chiamati a formare quel provvisorio Governo e che sono principalmente incolpati nel delitto di Perduellione.

Attesochè per tutto questo ne consegua che di fronte ai Ministri che servirono in tal qualità sotto il ricordato Governo provvisorio non sembri proponibile il tema della responsabilità Ministeriale che non ha formula corrispondente avanti i Tribunali ordinarj, ma il tema della responsabilità morale e civile che si stacca dalle regole di ragione e dalle teorie della complicità o correità che può incorrersi da ognuno, sia privato Cittadino sia pubblico funzionario, nei delitti comuni e che è spinta come uno degli estremi anelli della

Catena delli atti criminosi fino al fautore che agevola il godimento, e l'assicuranza degli utili provenienti dal reato principale e coadiuva o il delinquente o il delitto.

Attesochè rispetto all'Avv. Mordini referendosi ai fatti già esposti possano sembrare raccolti sufficienti argomenti per credere che egli cospirasse contro la Monarchia e cooperasse a rovesciarla, perocchè prescindendo dall'animo ostile contro il Governo in modo non equivoco espresso nella superiormente ricordata sua lettera (1) aveva presieduto il Circolo nella notte del 7. Febbrajo e nella mattina del dì 8 sotto le logge dell'Orgagna, e istigato il popolo alla nomina di un Governo provvisorio vituperando insieme e calunniando il Principe, e mantenendo allorchè fu Ministro la Rivoluzione con ordinare l'abbassamento delli Stemmi ai Consoli e Vice-Consoli Toscani, e decretando la legge stataria.

Attesochè quanto al Dottor Francesco Costantino Marmocchi non sembri esser luogo a dubitare come esso cooperasse pure al rovescio della Monarchia Costituzionale, ed alla nomina del Governo provvisorio, che poi lo remunerava chiamandolo al Ministero dell'Interno, con dar mano a sconvolgere la tranquilla e pacifica Città di Siena, colà recandosi col Montanelli e Niccolini verosimilmente nello intendimento di togliere al Principe la libertà del voto per la sanzione o rifiuto della Legge sulla Costituente, e con invitare il Da Montazio a prendere l'iniziativa per la nomina di quel Governo nella notte del 7. al Circolo di S. Trinita.

Attesochè accreditino questo concetto la spedizione armata che egli ordinava pel Fitto di Cecina, l'aver sanzionato quanto dal Pigli si ordinava, e dal Circolo di Grosseto per isolare il Principe e per vietargli ogni corrispondenza, e per intimargli l'abbandono della Toscana con approvazione anche delle relative spese che potevano occorrere per condurre ad esecuzione siffatte misure, la sua adesione alle Leggi Statarie, e tutto quanto egli operò per mantenere la Rivoluzione chiedendo nel dì 11. Febbrajo al Governatore di Livorno (2) armati ed armi per contenere la reazione che quà erasi sviluppata, e per eccitare la propaganda di questa rivoluzione a quanto ne deduce il Dottor Bonichi.

Attesochè quanto al Dottor Leonardo Romanelli l'accusa gli abbia dato debito sostanzialmente di aver decretato come Ministro di Giustizia e Grazia le Leggi Statarie del 22. Febbrajo e 23. Marzo 1849, aventi scopo di sottoporre al giudizio di una Commissione Militare chiunque attentasse contro l'ordine ed il Governo in quel tempo stabilito; di aver portato inoltre ad esecuzione la seconda di dette Leggi nella spedizione di Puliciano con la veste di Commissario, che se fosse anche a di lui riguardo a considerarsi come fatto obliato per i benigni effetti del Sovrano Decreto dell'Amnistia potrebbe sempre valutarsi nei rapporti dell'animo col quale il Romanelli concorreva alla emanazione di siffatte Leggi eccezionali, e di avere infine nella detta occasione manifestati per via di pubbliche declamazioni, sentimenti avversi alla Monarchia (3).

Attesochè contro il Dottor Francesco Franchini già Ministro dell'Istruzione pubblica stia il fatto di aver accettato di rimanere nella stessa qualità sotto il Governo provvisorio dal che potrebbero dedursene anche delle presunzioni non favorevoli sul di lui conto, e l'altro di aver firmato, siccome il Romanelli, una delle anzidette Leggi Statarie.

Attesochè di fronte a questi atti che per se stessi manifestanti indole ed animo *ostile* basterebbero a concludere gli estremi di una correità o di una complicità nel delitto di Perduellione per le cose avvertite, potrebbe rilevarsi rispetto al Franchini come egli firmasse occasionalmente per il Ministro di Giustizia e Grazia la detta Legge Stataria e manchi negli atti la prova che partecipasse a veruno dei tanti altri fatti criminosi consumati nei tempi infelici di quel Governo Provvisorio; e quanto al Romanelli che è da moltissimi testimonj superiori ad ogni eccezione elogiata la probità del di lui carattere e dei suoi principi, che forse anche ragioni di sicurezza poterono influire sulla pubblicazione delle Leggi Statarie e sulla spedizione militare nelle Campagne Aretine, in occasione della quale si sarebbe anche mitemente condotto.

(1) Sommario a c. 1326.

(2) Dispaccio telegrafico di quel giorno.

(3) Processo d'Arezzo deposti del Buonaugurelli, del Busatti, del Berretti, Grifoni, Ralli, Dominici, Pellizzari, Ghezzi, Mariottini e Iani.

Attesochè malgrado tutto ciò trattandosi di affare sommamente grave ed interessante superiori competenze, il Tribunale tenga opinione che anche quanto ai predetti due Ministri debba l'affare stesso parteciparsi al R. Procurator Generale rilasciando alla Camera delle Accuse il valutare se le preallegate circostanze debbano e possano apprendersi come perimenti o semplicemente attenuanti la imputazione.

Attesochè infine quanto all'incolpato e già Ministro Pietro Augusto Adami sia da ritenere in modo evidente giustificato in processo (1) che egli pei precedenti alla sua vita pubblica fu sempre per educazione straniero non solo all'intrigo ma neppur curioso di cose politiche, ed uomo di candida fede, di sana religione di ottimi principj morali e civili trovò come privato tutte le delizie della vita, nelle cure affettuose di famiglia, e come commerciante nella solerzia dei proprj e dei paterni interessi; Che nell'Ottobre 1848. chiamato dal Principe al Portafoglio della Finanza non di lieto animo, ma dopo aver fatto resistenza quanto era in poter suo s'indusse ad accettarlo nella lusinga e sotto la promessa di esserne al più presto discaricato (2); Che perdurante il suo ufficio rimanendo fuori di ogni ingerenza politica si occupò solo di cose amministrative manifestando nei suoi atti e nei suoi detti non dubbia affezione e reverenza al Principe; Che dopo l'avvenimento dell'8. Febbrajo sul quale versò lacrime di dolore rimase suo malgrado Ministro tra le calde preghiere di probi e onesti uomini che temevano forse non a torto che la Finanza cadesse nelle mani di qualche tristo, tra per le insinuazioni di Montanelli e Guerrazzi che lo impressionavano del grave timore di veder compromessa la sua casa e la sua famiglia, ed abbandonate all'Anarchia deplorabile che regnava in Livorno; e che infine anche perdurante il Governo provvisorio manifestava segni non dubbj della stessa sua affezione e devozione al Principe e ne dava prova conservando tutti i funzionarj del passato Ministero, e vigilando perchè non venissero manomesse le supellettili del R. Palazzo (3)

Attesochè di fronte a tutti questi atti che sono improntati di una volontà decisamente contraria a farsi partecipe di una cospirazione o di una azione rivolta a trasformare il Governo ed a distruggere la Monarchia non possa far carico all'Adami per tenerlo correo o complice di Perduellione il Biglietto a lui scritto dal Mazzoni col quale in sostanza commetteva il versamento di una somma che gli atti successivi manifestarono essere stata impiegata a preparare la violenza al Consiglio, ove si rifletta che il biglietto non esprimeva questo concetto che altronde trova ostacolo quanto all'Adami nelle riferite circostanze palesemente escludenti in lui l'animo ostile alla Monarchia, e si ponga mente alla sorpresa che mostrò nel ricevere quel foglio, alla riduzione sensibile della somma che il Niccolini pretendeva, alla ingenuità con cui chiese al Casanuova consiglio sulla forma con cui doveva essere ordinato il pagamento, e al non aver distrutto lo stesso foglio, che nel tema della sua colpabilità avrebbe potuto un giorno comprometterlo, circostanze tutte pienamente resultanti in Processo (4) e dall'incolpato dedotte a respingere da se la morale e politica responsabilità di quell'atto. —

Attesochè neppure possa in senso di complicità in sì enorme delitto fargli carico l'avere in sostanza cooperato come Ministro di Finanza ai pagamenti per le due spedizioni Militari contro il Gran-Duca, giacchè era il Pigli che direttamente traeva dalla Cassa della Dogana di Livorno, e solo a fatti compiti l'Adami regolarizzava tali partite colla Depositeria, dietro una Nota del Ministro Marmocchi che tale regolarizzazione a lui richiedeva senza annunziare l'oggetto a cui le spedizioni erano state indirizzate (5)

Attesochè infine perchè la rassegna dei poteri nella quale egli concorse potesse assumere aspetto di delinquenza farebbe duopo collegarla con un precedente doloso concertato di che gli atti non somministrano prova da cui apparisse che quel fatto sebbene nelle sue

(1) Dal 1884 al 1889.

(2) Sommario a c. 1819 a c. 1871. — Processo a c. 2109.

(3) Processo a c. 1821 a c. 1831 a c. 1833 a c. 1854 a c. 1847 a c. 1850 a c. 1872 a c. 1899 a c. 1851 a c. 1871 a c. 1609.

(4) A c. 1608 a c. 1839 a c. 1883.

(5) Sommario a c. 1921.

apparenze legittimo ed incolpabile fosse tuttavia preordinato a facilitare l'esecuzione del delitto che oggi viene ad esso pure rimproverato.

Attesochè sembri per queste premesse potersi ritenere che egli operando in tal guisa credesse di ottemperare alla Legge delle circostanze e non già di commettere un atto criminoso che tale in se stesso non si presenta, nè può avere perciò efficacia a manifestare nell' Adami l'animo di delinquere.

Attesochè in mancanza di un atto qualunque che abbia indole o carattere di ostile e nel concorso di tante favorevoli circostanze un tal animo escludenti reclami giustizia sul di lui conto una interlocutoria pronunzia.

Attesochè l'incolpato Carlo Pigli nominato appena Governatore a Livorno si dasse ad incoraggiare con ogni cura e per ogni modo il partito Repubblicano (1), ed a sconvolgere vieppiù quella sventurata Città spingesse le sue parole a tale esagerazione da meritarne fino il rimprovero dal Guerrazzi (2) che qualifica lo stesso Pigli come il più esaltato e il più furente dei demagoghi del tempo.

Attesochè anche dopo li 8. Febbrajo comparisse uno dei più attivi esecutori delle spedizioni militari contro il Granduca accelerando con grande ardore i preparamenti ostili a cacciarlo dalla Toscana ed a combattere il tentativo di restaurazione del General De-Langier. (3)

Attesochè lo stesso Pigli durante anche il Governo provvisorio si mostrasse sempre caldo sostenitore della Repubblica che fece poi proclamare e festeggiare in Livorno (4)

Attesochè di fronte a tali resultanze che appoggerebbero l'accusa di correità nel delitto di Perduellione apparisca congruo di lasciar libero all'affare il corso ulteriore di giustizia.

Attesochè quanto all'Avvocato Lorenzo Guidi-Rontani già Prefetto di Firenze fino dell'Ottobre 1848 non abbiano gli atti somministrato il benchè minimo riscontro che nella notte del 7. Febbrajo cospirasse cogli agitatori del Circolo o conoscesse il criminoso progetto della violenza che nel dì 8. si doveva consumare e si consumò al Consiglio Generale.

Attesochè nemmeno alcuna benchè lieve presunzione offrano le processali emergenze per argomentare con fondamento di giustizia che l'incolpato Guidi-Rontani si astenesse dal frenare gli eccessi della fazione demagogica, se ne mostrasse fautore, o in altra guisa operassse da palesarsi avverso alla Monarchia.

Attesochè al contrario il vivissimo desiderio che manifestava per il ritorno del Principe, la richiesta dimissione nel 9. Febbrajo dal posto di Prefetto dappoichè si era accorto quanto periglioso fosse il camminare fra gli ostacoli che ad ogni istante si frapponevano per il precipitarsi di eventi che non era dato dirigere o prevenire, la probità del suo carattere, l'esser rimasto al suo posto contro la sua volontà, ma per eccitamento di Cittadini onestissimi ed amanti del Paese e dell'ordine, ed in specie del Gonfaloniere Peruzzi che avevagli messo innanzi il pericolo che qualche demagogo fosse chiamato a succedergli, l'esporsi come ei fece della persona per salvare dalla Plebe furibonda taluni arrestati Politici che erano trascinati al Pretorio; l'aver fatto atterrare nel piazzale di Candeli gli alberi Repubblicani, e torre agli alunni i nastri rossi dagli abiti, dicendo che il Principe sebben lontano doveva sempre considerarsi come il primo e più generoso benefattore del Pio Istituto, dopo le quali parole avea soggiunto al Professor Corridi « se anderò in pri« gione anch'io ci vorrà pazienza » appariscano circostanze pienamente provate negli atti (5) e tali da allontanare ogni idea nel Rontani di animo avverso e molto meno *ostile* alla Monarchia.

Attesochè dopo tali premesse venissero a perdere assai di valore gli argomenti di reità portati a di lui carico dall'accusa nell'ordine dato al Direttore delle Fabbriche di abbassare

(1) Sommario a c. 2310.
(2) Dispaccio del 13 Novembre 1848.
(3) Sommario a c. 1815 a c. 1817 a c. 2420.
(4) Dispaccio telegrafico del 20 Febbrajo.
(5) Sommario a c. 513. — Processo a c. 1499 a c. 2368. a c. 2363 a c. 2377 a c. 2375 a c. 2378 a c. 2380 a c. 2384 a c. 2386 a c. 2390.

nel dì 8. Febbrajo gli Stemmi Granducali; e nel ricevere nello stesso giorno mille Lire per provvedere ad urgenti bisogni di Polizia: infatti se la furia dei faziosi violentemente esigeva l'abbassamento degli stemmi, l'ottemperare in ciò ad un'ordine del Governo non può non apprendersi che come l'effetto di un desiderio di evitare i danni alle cose e alle persone, e così animato dalla veduta di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico.

E d'altronde non vi è ombra di prova per tenere il concetto che la somma ricevuta fosse adoprata per suscitare o alimentare disordini e molto meno quelli dolorosissimi che si erano verificati in quel giorno, e che erano stati già negli agitatori ricompensati dai Capi del tumulto, nè sarebbe verosimile che volesse abusarne in compre violenze dirette a consolidare o favoreggiare il nuovo ordinamento dalla fazione imposto al Paese quando chiedeva il Rontani la immediata sua dimissione da quell'officio.

Attesochè da tali resultanze non sia dato di riguardare come raccolti argomenti sufficienti per non emettere a di lui riguardo una interlocutoria pronunzia.

Attesochè quanto al Romano Gio. Battista Niccolini, al Dott. Demetrio Ciofi, e Tommaso Cimino, Francesco Dragomanni, Gustavo Modena, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Dott. Valente Vannucci-Adimari, Santi e Filippo fratelli Mori e Alessandro Ciucchi una serie di testimonj dichiarino di aver taluni efficacemente eccitata e taluni anche operata violenza al Consiglio generale nel dì 8. Febbrajo 1849. (1)

Attesochè non possa per questo fatto dubitarsi come tutti fossero spinti al delitto da animo *ostile* considerato lo scopo a cui quella violenza tendeva, oltredichè non manchino negli atti altri riscontri di fronte a taluno dei predetti incolpati dai quali fosse dato chiaramente argomentare la loro avversione al Principe e alla Monarchia.

Attesochè il Sergente Capecchi venisse in effetto qualificato con ordine del giorno agitatore di Piazza, il Ciofi, i fratelli Mori ed il Ciucchi favoreggiassero la Repubblica insinuando che le cose non potevano andar bene finchè Leopoldo Secondo non partisse di Toscana, ed in specie il Ciofi che dopo l'allontanamento del Principe, e mentre il Paese versava in pericoli scriveva nel Popolano le più atroci ingiurie contro di lui e l'Augusta famiglia, e Consigliere del Prefetto di Siena coadiuvava la consolidazione del Governo Provvisorio; il Vannucci-Adimari fosse tra quelli che nel 18. Febbrajo inalzavano in Firenze il così detto Albero della Libertà e proclamavano la Repubblica, e i tre avventurieri politici Cimino, Modena e Niccolini si mostrassero prima e dopo l'8. Febbrajo i più operosi ed attivi ausiliatori, pubblicamente declamando e scrivendo al rovesciamento delle Monarchie Italiane. (2)

Attesochè anche sul conto di questi individui apparisca proponibile di dare all'affare il corso ulteriore di giustizia.

Attesochè quanto ad Antonio Petracchi che salpava da Livorno nella notte dell'8. al 9 Febbrajo capitanando la spedizione armata di Portoferrajo con la missione di cacciarne il Principe non possa nello stato degli atti valutargtisi la scusa che vorrebbe dedurre dell'ignoranza dello scopo di una tale spedizione, sia che si consideri la inverosimiglianza che come capo della colonna non dovesse conoscere il fine che lo guidava all'Elba del quale altronde erano consapevoli e tennero proposito alcuni degli uomini da lui dipendenti, (3) sia che si esamini il rapporto del Pigli al Governo Provvisorio, dal quale si rileva che il Petracchi conosceva il segreto di questa spedizione, sia in fine che pongasi mente all'avversione dell'incolpato per la Monarchia (4) resultante dal tenore dei seguenti dispacci.

« Guerrazzi

« Qui corre voce che il Principe con cinquemila Piemontesi sia a Massa. Ho sospesa la partenza — come mi debbo regolare? debbo andare avanti o fare un'altra rotta? ho cuore di bruciare tutta la Toscana. — Coraggio, avanti risposta subito.

(1) Processo a c. 132. 154. 915, 1639. 704. 1325. 603. 2416. 139. 195. 505. 163. 213. 226. 231. 355. 367. 392. 890. 559. 581. 690. 2039. 411. 591. 1079. 359. 950. 1096. 1122. 1313. 182. 1082. Sommario a a. 304. 605.

(2) Sommario a c. 1621.

(3) Sommario a c. 1724.

(4) Dispacci del 18 e 22 Febbrajo 1849. — Processo a c. 697.

« Pigli

« Sono a Viareggio — mandate quà subito il Giglio; Laugier ha rotto i ponti « mandatemelo subito se nò non posso passare — io vado avanti — P. S. Oggi alzerò qui « l'albero della libertà; — Viva la Repubblica. »

Attesochè l'incolpato Roberto Roberti detto Ciccio che cospirava avanti l'8. Febbrajo contro la Monarchia (1) prendesse parte attiva come capitano della Municipale nelle spedizioni contro il Principe, dell'Elba e di Porto S. Stefano (2) Per lo che tanto esso, quanto il Petracchi non possono in questo stadio preparatorio esser dimessi dall'accusa di complicità nel delitto di Perduellione.

Attesochè l'Avv. Giuseppe Dami Segretario del Circolo fiorentino divenuto anche prima dell'8. Febbrajo fazioso e repubblicano sia additato come uno dei più caldi agitatori di quel Collegio (3) e si sostenga avere con istigazioni e provvedimenti rivoluzionarj cooperato allo sconvolgimento di Siena avverso al Gran-Duca. (4)

Attesochè comunque il dì 8. Febbrajo non si trovasse in Firenze a commettere la violenza operata in quel giorno dal Circolo potrebbero le processali emergenze far dubitare che esso si adoprasse per altre vie alla riuscita della rivoluzione della quale pigliava il Circolo la iniziativa, e che in quel giorno sciente di ciò che doveva accadere in Firenze (5) si recasse in Pistoja a portare un dispaccio del Guerrazzi che destituiva il Prefetto Rosselmini.

Attesochè dalla seguente lettera scritta al Romano Niccolini potrebbe apparire ei percorresse la Provincia con lo scopo criminoso di eccitarla e sovvertirla contro la Monarchia.

« A. C.

« All'Incisa tutto va bene. — Il popolo ha gridato ripetutamente « Viva il Governo « Provvisorio, morte a Leopoldo Secondo.

« Vò a Figline perchè vi si teme una reazione per opera dei Lambruschiniani. — « Fa' aver d'occhio i contorni del Palazzo Capponi e Martelli e la Spezieria Pieri — « Dall'Incisa 7. di sera dell' 11. Febbrajo 1849. »

Attesochè durante il Governo provvisorio accettasse ed esercitasse l'ufficio di membro della commissione Militare per il Compartimento di Arezzo (6) e proponesse di ringraziare ed incoraggiare a proseguire nella buona via il Circolo di Lucignano che scriveva « di avere finalmente indotto (a proposizione di un emissario del Circolo fioren- « tino) il Popolo di quella Terra ad abbattere gli Stemmi della Casa di Lorena in « mezzo agli applausi ed ai fervidissimi voti di non più servire alle aborrite insegne « dei Tiranni (7)

Attesochè in tale stato di resultanze e trattandosi di affare interessante le superiori competenze, il Tribunale opinava di lasciare anche rispetto al Dami libero il corso al procedimento ulteriore di giustizia.

Attesochè l'incolpato Antonio Pantanelli Segretario del Circolo popolare di Siena figuri anch'esso avanti e dopo il dì 8. Febbrajo come uno dei faziosi che cooperarono efficacemente al rovesciamento dell'ordine pubblico per aver presa parte a suscitare gli sconvolgimenti di quella Città, qualificando infami le dimostrazioni di affetto al Principe, chiedendo provvedimento per sventare le da esso chiamate mene reazionarie del Pretume, dei Nobili e degl'Impiegati (8) con dare anche sviluppo alla rivoluzione ed ai mezzi per assicurarne i resultati, come fa fede la lettera che si trascrive. (9)

« Oggi si sono abbassate le armi Granducali, si è fatto prestare il giuramento alle

(1) Processo a c. 600.
(2) Processo a c. 1732 a c. 2339 a c. 2480.
(3) Processo a c. 2104. 2387. — Sommario a c. 349. 371. 374.
(4) Sommario a c. 1102. 1103.
(5) Sommario a c. 1131. 1132. 2520.
(6) Monitore.
(7) Sommario a c. 403. 412 tergo.
(8) Sommario a c. 351. 1187. 1191. 1199.
(9) Sommario a c. 380.

« Truppe ma esse moltissime gridando « nò nò » hanno suscitato molto mal' umore nel « popolo esagerando ancora i fatti, ed i codini hanno tentato mostrare il capo — sono stati « i soldati ritirati dalle Porte con la sostituzione della Civica, ma più che tutto lo scan« dalo è venuto dalla Cavalleria che ha sempre mostrato anche avanti uno spirito cattivo. « — Si teme una reazione dei lavoranti alla Strada. — Si grida da alcuno dei soliti del « Popolaccio « Viva Leopoldo Secondo » — Sono stati presi energici provvedimenti. Si « batterà la generale alla occasione. »

Attesochè nel Febbrajo e nel Marzo come resulta per le dichiarazioni di molti testimonj andasse ovunque il detto Pantanelli a preparare la proclamazione della Repubblica vituperando e calunniando il Principe ed invitando il popolo all' aborrimento della Monarchia (1) cosicchè sembrino pure sul di lui conto raccolti sufficienti argomenti per procedere oltre in causa.

Attesochè sebbene l' altro incolpato Enrico Pantanelli possa credersi avverso al Principe ed alla Monarchia, pure non offra il processo prova di alcun atto vero e proprio di partecipazione al delitto e debba conseguentemente dimettersi dalla procedura.

Attesochè quanto ad Ermenegildo Potenti che l' accusa sosterrebbe correo o complice della violenza esercitata al Consiglio nel dì 8. Febbrajo possa dirsi essersene abbastanza discaricato escludendo gli atti che egli assistesse alla riunione preparatoria del Circolo, e che si portasse sotto le Logge dell' Orgagna (2) e giustificando altronde che stavasene tranquillo nella Tribuna dei Giornalisti al momento della invasione (3) e che i discorsi da lui fatti nell' Emiciclo erano diretti a calmare piuttostochè ad alimentare il tumulto. (4)

Attesochè rispetto all' incolpato Emilio Torelli possa dirsi piuttosto escluso che provato in lui l' animo *ostile* al Principe ed alla Monarchia, e che comunque amante di novità politiche prendesse parte ad alcuno degli atti criminosi che informano il delitto di Lesa-Maestà.

Attesochè resulti anzi che sovente i suoi discorsi furono reverenti al Principe e che in diverse occasioni si adoperò a salvare dalle mani dei faziosi oggetti di Regia proprietà (5) ed apparisca perciò atto di giustizia il procedere tanto a di lui riguardo che dell' incolpato Potenti con interlocutoria pronunzia.

Attesochè rispetto agl' incolpati Cammillo Barni, Leopoldo Francolini, Atto Vannucci, Gio. Battista Cioni-Fortuna, Napoleone Giotti, Avvocato Secondiano Vannucci-Adimari, Angelo Pitturelli, Goffredo Angelotti, Dott. Girolamo Cioni, Dott. Flaminio Lolli, Luigi Muzzi, Professor Giuseppe Vannini, Luigi Barbanera, Avvocato Torquato Menichelli e Gaspero Laschi, niuna prova emerga dagli atti per ritenerli correi o complici del delitto di Perduellione.

Attesochè infine Enrico Montazio Direttore Politico e Scrittore del Popolano sia incolpato di aver provocata la ribellione contro il Principe ed il rovesciamento dell' ordine Monarchico-Costituzionale di Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel Gennajo e Febbrajo 1849, ed in specie con quelli portanti il titolo « Repubblicani e Camaleonti » Armi, pane e istruzione « Osservazioni amichevoli al Governo provvisorio Toscano. »

« Salviamo la Patria. »

« Repubblicani o Tedeschi. »

« La notte del 21. Febbrajo. »

« All' Erta (6) » coi quali in sostanza professava il principio che la Repubblica esser dovea il supremo de' pensieri, si proponeva di combattere la mostruosa unione del Principato colla libertà, gettava diffidenze sulla permanenza del Gran-Duca in Siena, e sosteneva con minacce allo stesso Principe le popolari improntitudini, lo diffamava atrocemente,

(1) Sommario a c. 1207. 1210. 1214. 1221. 1225. 1226. 1231.
(2) Processo a c. 572. 755.
(3) Processo a c. 896. 2387.
(4) Monitore del 9. Febbrajo 1849. — Processo a c. 813. 1711.
(5) Processo a c. 1007. 1033. — Documenti a c. 91. 954. 962. 977.
(6) Gi rnale il Popolano N.° 203. 227. 231. 235. 236. 239. 241. 242. 243.

chiedeva l'armamento della Plebe a sostenere la civoluzione, ed infiammava il Popolo a proclamare la Repubblica ed a cacciare il Principe da S. Stefano.

Attesochè se questi fatti potessero considerarsi valevoli a costituire provocazione e istigazione al delitto di Perduellione che fu consumato e continuato non sarebbe luogo a porre in dubbio che il Valtancoli da Montazio dovesse rispondere di complicità nel delitto medesimo a quanto ne insegnano gli scrittori alla matecia « *Chavau Tom.* 1. *p.* 287. *Bruxelles* 1837, e per il litterale disposto dell'Art. 20. della Legge del 17. Maggio 1848.

Attesochè in senso defensionale abbia invocato il Da Montazio la dichiarazione della intervenuta prescrizione a mente della cicordata Legge.

Attesochè se piacesse dire che la Legge del 17. Maggio 1848. come provvide alle discipline propcie del modo di pubblicazione pec mezzo della stampa così vollero sottoposti ad un nuovo e speciale ordine di penalità più mite del preesistente i delitti in detta Legge enumecati e che sebbene per qualunque mezzo commessi fossero già punibili pel Gius penale Toscano, tuttociò non sembcerebbe remuovere ogni dubbio perchè nel caso in esame fosse adottato come la difesa sostiene quel medesimo criterio che fu speso nel considorare agli effetti penali compreso nella censura della Legge medesima sulla stampa il delitto di *empietà* di che veniva al Montazio dato debito e che fu dichiarato prescritto.

E vaglia il vero — L'Art. 20. della Legge sulla stampa del 17. Maggio 1848. così si esprime: « Chiunque valendosi del mezzo della stampa abbia direttamente provocato o « istigato a commettere un qualche delitto, ognorachè questo sia stato effettivamente com- « messo è considerato e punito come ne fosse complice. »

Ora se il delitto altro non è che la violazione di una Legge politica *munita di sanzione penale* pcopriamente detta; se la provocazione e istigazione col mezzo della stampa a commettere un qualche delitto ognorachè questo sia stato commesso induce complicità nel delitto stesso e se per questa complicità non si determina sanzione penale dalla Legge sulla stampa appacisce di evidenza intuitiva che una tale azione non è elevata a delitto vero e proprio di stampa, ma considerata piuttosto come un delitto comune, e così soggetto alle regole di procedura ed alle sanzioni nascenti dal Gius penale preesistenti alla Legge sulla stampa.

Attesochè dopo tali premesse, e valutato quel grave dubbio che i fatti potrebbero lasciare sulle conseguenze giuridiche da deducsene apparisca congruo anche rispetto al Da Montazio il dar luogo all'ulteriore procedimento di giustizia.

Attesochè passando alle eccezioni di competenza abbia il Guerrazzi reclamato il privilegio del Foro di che all'Art. 62. del 15. Febbrajo 1848. che è così concepito « Il « diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio generale, quello di giudicarli al « Senato. — Una legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri, le pene, le « forme dell'accusa, e del Giudizio. »

Attesochè questa pregiudiciale eccezione potrebbe sembrare di accoglienza non meritevole sia che si consideri la indole degli atti criminosi, sia che si apprezzino le regole di diritto costituzionale superiormente discorse, e che porterebbero a citenere il criterio fissato nell'Art. 16. dello Statuto sui casi di responsabilità Ministeriale pec cui fu creato il privilegio del Foro, che altri sembra essere non possono che quelli di abuso di funzioni ministeriali propciamente detto e così di Leggi ed atti di Goveeno, pei quali non sia dato per il principio della *inviolabilità* chiedec conto alla Corona, e che veesando sopca eminenti interessi nazionali comanda la Legge, persuado la ragione che debbono essere giudicati dai grandi Corpi Deliberanti, nei quali sta la rappresentanza della nazione, e che meglio di ogni altra Autorità possono conoscere se per quelli atti la nazione medesima sia rimasta esposta o danneggiata.

Attesochè pec tutte le premesse (le quali riassunte porterebbero a concludere che il privilegio del Foro è dato alle *funzioni* o non alle *persone* dei Ministri) a cigettare la proposta eccezione potrebbe nel senso dell'accusa infatti obiettarsi che gli atti opecati dal Guerrazzi non fossero che azioni di un privato Cittadino che rifiutando la qualità di Ministro e rompendo ogni capporto colla Corona profittasse della violenza di una civoluzione per esercitare un potere che punto gli derivava dalla Costituzione del Paese; che molto meno per i fatti posteriori al di 8. Febbrajo che esauriscono gli estremi della

Perduellione potrebbe invocare una qualità di cui egli dichiarò ed intese spogliarsi in detto giorno deponendola nel seno dell' Assemblea, e che fosse per ogni modo a dubitare non potersi elevare a Corte di Giustizia la Camera de' Senatori ed invocare così il privilegio del Foro, tostochè manca tuttora la condizione della sua attuazione nella Legge riservata dallo Statuto, e determinante i casi di responsabilità ministeriale le forme del Giudizio e della penalità: se non volesse anche ammettersi che potesse pur fare ostacolo ad accogliere quella eccezione la non annunziata cessazione per atto officiale dei poteri eccezionali, la non verificatasi convocazione delle Assemblee in coerenza dello Statuto fondamentale che dalla rivoluzione era stato distrutto, e così la non avvenuta completa restaurazione di *fatto* del Principato Costituzionale.

Attesochè per ogni modo l' affare del quale si tratta interessando, quando debba risolversi come sembrerebbe con le forme e con le regole dei Giudizj ordinarj le competenze della Regia Corte non può il Tribunale limitarsi a decretare quanto alla proposta questione se non che la propria incompetenza.

Attesochè lo stesso Guerrazzi siasi infine fatto a sostenere la illegalità del mandato di arresto che nella sua qualità di *Deputato* non avrebbe contro di lui potuto lanciarsi se non previo l' assenso dell' Assemblea, e ciò in ordine all' Art. 35. dello Statuto fondamentale che così si esprime « ivi » Nessuno dei Membri delle due Assemblee non può « essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione se non previo l' as- « senso dell' Assemblea di cui fa parte — Si eccettua il caso di delitto flagrante. »

Attesochè la eccezione contro questa parte della istruzione dedotta dal predetto Guerrazzi comunque astrattamente considerata trovar possa sostegno nella Legge, pure a farla apparire non bene fondata nel caso concreto sembrerebbero di qualche valutazione meritevoli i seguenti riflessi, cioè, che all' epoca del di lui arresto non si trovavano in azione le Assemblee conformemente allo Statuto per essere state abolite dallo stesso Guerrazzi che ne reclamerebbe oggi le prerogative; che il delitto di Perduellione essendo di fatto permanente e non di fatto transeunte potrebbe sostenersi che egli trovavasi all' epoca del mandato di cattura in delitto sempre flagrante e tale conseguentemente da autorizzare quella misura e la di lui traduzione quando sia di giustizia al Giudizio criminale, anche indipendentemente dall' assenso dell'Assemblea ai termini del ricordato Statuto Fondamentale; — E che infine anche per i principj del Diritto Costituzionale *l' arresto arbitrario* di un Ministro non può illegittimare la di lui persecuzione in giustizia nel delitto di alto tradimento « *Gandillot et Boileux. Manuel de Droit p.* 51. « Une arrestation *arbitraire* ne peut mo- « tiver une poursuite contre un Ministre qu'autant qu'elle costitue le crime de concussion, « *trahison* ou de prévarication. »

Per questi Motivi

Dice essersi raccolti sufficienti argomenti perchè sia dato all' affare il corso ulteriore di giustizia contro

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Francesco Franchini
6. Leonardo Romanelli
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Gio. Battista Niccolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti

17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanni
21. Roberto Roberti detto « Ciccio. »
22. Antonio Petracchi
23. Antonio Pantanelli, ed
24. Enrico Valtancoli da Montazio; per Delitto di Lesa-Maestà.

Dichiara la propria incompetenza a conoscere e deciderne; ed ordina la partecipazione del presente affare al Regio Procurator Generale a forma della Legge.

Dichiara pure non esser luogo a proceder oltre contro

1. Pietro Augusto Adami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Goffredo Angelotti
4. Ermenegildo Potenti
5. Emilio Torelli
6. Enrico Pantanelli
7. Torquato Menichelli
8 Cammillo Barni
9. Leopoldo Francolini
10. Atto Vannucci
11. Napoleone Giotti
12. Secondiano Vannucci-Adimari
13. Angiolo Pitturelli
14. Girolamo Cioni
15. Gaspero Laschi
16. Flaminio Lolli
17. Luigi Muzzi
18. Giuseppe Vannini
19. Luigi Barbanera; e
20. Gio. Battista Cioni-Fortuna

Ed ordina infine a riguardo di

1. Pietro Augusto Adami
2. Lorenzo Guidi-Rontani
3. Ermenegildo Potenti
4. Emilio Torelli, ed
5. Enrico Pantanelli la loro scarcerazione per dependenza dell' attual Procedura.

Così deciso in Camera di Consiglio questo dì dieci Giugno 1850.

G. MARRUCCHI
P. CIACCHERI
P. BAMBAGINI
U. FARULLI *Coad.*

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

ALLA CORTE REGIA DI FIRENZE

Vista la istruzione regolare comunicata dal Tribunale di Prima Istanza di Firenze

Contro

REQUISITORIA PER LA CAMERA DELLE ACCUSE

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Gio. Batta. Niccolini o Nocciolini
11. Demetrio Cioft
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Cincchi o Degl' Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Enrico Montazio ed
24. Antonio Pantanelli tutti ritenuti in stato di prevenzione per delitto di Lesa Maestà dal Decreto della Camera di Consiglio di detto Tribunale de'10 Giugno 1850, debitamente notificato così ai sette presenti e Carcerati (Guerrazzi — Romanelli — Dami — Capecchi — Petracchi — Montazio — e Pantanelli) — come agli altri tutti contumaci.

Attesochè molte circostanze antecedenti, concomitanti, e susseguenti la notte del 7 all' 8, e la mattina dell' 8 Febbrajo 1849 autorizzano a ritenere che a quanto venne allora preparato con destrezza ed operato con audacia e violenza da parecchi membri del Circolo Popolare in Firenze per l' effetto di surrogare al Gran-Duca un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli, e Mazzoni, non rimanessero estranei nè questi, nè gli altri individui del Ministero Gran-Ducale di quel tempo non dimessi dalla Camera di Consiglio, ma vi partecipassero invece mediante complicità positiva o negativa.

Attesochè il Governo Provvisorio, anzichè attenersi a supplire alla momentanea sospensione dei rapporti col Principe, che si era allontanato da Siena, non dalla Toscana; ed anzichè reggere ed amministrare, finchè questi non si rannodavano, lo Stato nella forma politica in cui l' ebbe, profittò della occasione per proseguire con ardore e dilatare quanto più seppe e potè l' opera sovversiva e destruttiva della Sovranità del Gran-Duca (siccome portava il mandato, non delle Assemblee, ma dei faziosi di piazza preferibilmente accettato dai Triumviri al cospetto del Senato) adibì tosto ogni mezzo per iscreditarlo; per farne apprendere l' allontanamento come fuga e abbandono; per predicarlo traditore, senza fede e decaduto; per torlo affatto dalla mente, dal cuore, e dalla affezione dei sudditi e della Milizia; ordinò più e diverse spedizioni armate contro la Sacra di lui Persona onde co-

stringerlo ad esulare dalla Toscana; fece testa a chi era da Esso incaricato di comandare la truppa regolare per ricondurvelo; abolì il Consiglio Generale e il Senato, parti essenziali del sistema di rappresentanza costituzionale, non che condizioni, e garanzie ad un tempo del concesso Statuto, per sostituirvi una sola Assemblea di Rappresentanti del Popolo eletti con suffragio universale diretto; ed avviò con ogni sforzo il paese per la via della *Costituente Italiana* abbenchè riprovata col *veto* il più formale e solenne del Gran-Duca medesimo — alla di cui Sovranità, non menochè a quella degli altri Principi d'Italia, apertamente attentava.

Attesochè quel Governo non solamente decretò che la Costituente Italiana avrebbe stabilito la forma del Governo della Toscana come parte d'Italia (Atto del 10. Febbrajo nel Monitore N.° 40. 2.°); e non solo provvide ad un sistema apposito di Elezioni onde affrettare l'unione della Italia Centrale con l'invio a Roma di N.° 37 Deputati (Atto del 14 Febbrajo nel Monitore N.° 44.); ma ordinò eziandio che la stessa Assemblea Toscana fosse investita del potere costituente anche att' effetto di Decretare « SE e *con quali condizioni lo Stato Toscano doveva unirsi con Roma* » (Atto del 6. Marzo nel Monitore N.° 62.); ciò che comprometteva ad un tempo e la Sovranità del Gran-Duca, o il Principato Costituzionale, e l'esistenza stessa del Gran-Ducato — tanto più se si ha riguardo alle generali e troppo pronunziate tendenze, al riscaldamento degli animi, all'andamento, ed ai resultati delle Elezioni — di che largo saggio diede l'Assemblea quando vi fu proposta, e virilmente sostenuta la formale proclamazione della Repubblica (già esaltata nei Circoli, nei Giornali, per le piazze e pe' trivj anche con l'erezione degli Alberi, e dal Governo stesso più volte designata a fine delle sue mire) o la immediata unione o fusione della Toscana con Roma (Monit. N.° 92.)

Attesochè non sia dubbio che il delitto di Lesa Maestà si ponga in essere tanto con l'uso di Atti ostili contro la inviolabile Persona del Principe, sia per renderli impossibile l'esercizio della Sovranità, sia per obbligarlo ad allontanarsi dallo Stato ed a non farvi ritorno — quanto con attentare alla esistenza ed integrità dello Stato medesimo, alla forma dello Stabilito Governo, ed allo Statuto o Carta Costituzionale nei paesi che l'hanno o convenuta o spontaneamente concessa. —

Attesochè per l'ordinamento dei fatti risultanti dagli Atti e dai Documenti del Processo, e per l'ulteriore sviluppo dei rilievi di dritto, che ne emergono, possono bastare la elaborata Requisitoria del Regio Procuratore, e il conforme Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza sovrallegato.

Attesochè sta in fatto avere ripetutamente detto il Montazio a c. 2395. e a c. 2397. che era stata intenzione del Marmocchi — secondo che seppe dal Niccolini nella notte del 7 all' 8 Febbrajo — di far prendere al Circolo del Popolo (di cui esso Montazio era allora Segretario) la iniziativa della domanda di un Governo Provvisorio; cosicchè è veramente incorso in equivoco (irrilevante però) il Decreto di Camera di Consiglio laddove ha dichiarato (e se ne duole Montazio in apposita Memoria) « ivi » « sia per le dichiarazioni del « Montazio, che di commissione di Montanelli e Marmocchi avrebbe dovuto prendere al « Circolo la iniziativa della rivoluzione. »

Attesochè non potero il Montazio stesso profittare della prescrizione invocata nella Memoria defensionale dal di lui padre (astrazion fatta da ciò che riguarda la sua irregolarità) ben si rileva dall'Art. 20 della Legge del 27 Maggio 1838, o dallo stesso Decreto della Corte Suprema di Cassazione de' 4 Giugno 1850., chè eccettua il caso in cui l'abuso della stampa sia mezzo di complicità in altro delitto.

Attesochè le Memorie a difesa inviate dal Capecchi, e dall' Avv. Scappucci nell' interesse del Franchini nulla aggiungono ai loro costituti, o almeno non offrono punti o rilievi meritevoli di più speciale confutazione.

Attesochè quanto all' imputato Dami non siasi mancato di contestarli che dopo la proclamazione del Governo Provvisorio agì come socio operoso del Circolo Politico nella veduta di favorire e sostenere questo, e di avversare il Principe: E la presentazione al Consiglio Generale di un suo indirizzo, col quale *quasi minacciosamente* chiedevasi il sollecito invio di Deputati alla Costituente Italiana; o l'accettazione ed esercizio della qualità di

Membro della Commissione Militare per il Compartimento Aretino; e la proposta di ringraziamento al Circolo di Lucignano che aveva annunziato l'abbassamento degli Stemmi della Casa di Lorena fra gli applausi ed i voti di non più servire alle aborrite insegne dei Tiranni sono fatti emergenti da documenti, dei quali si ha modo più che equipollente di contestazione al Dami stesso nel testo del notificatoli Decreto di Camera di Consiglio — sicchè non sembra necessario di ritardare il corso all' affare rinviandolo al Giudice Istruttore per l' indicata contestazione; tanto più che potrebbe questa farsi anche in giudizio pubblico, sol che li rimanesse campo di difendersi, e giustificarsi.

Attesochè il Pantanelli, che pur conviene di avere sostenuto e difeso la Costituente Italiana anche dopo che il Principe l' ebbe proscritta, non può rilevarsi dall' addebito di complicità nè per avere agito di commissione del Circolo, cui apparteneva; nè per preteso *difetto di concorrenza* (come egli si esprime) *diretta* o *indiretta*, *mediata*, o *immediata all' atto criminoso*, tutte le volte che gli addebiti rimproveratili pongono in essere appunto una correità di fatto che si contrae a misura del loro svilupparsi; nè mancano poi prove documentali di sua relazione criminosa col Circolo di Firenze, organo agitatore nel senso ostile al Principato. E delle frasi irreverenti o eccitanti all' odio e al disprezzo della Sovranità vuolsi farli rimprovero non già come di defezione separata, e di per se stante, ma sibbene come di fatto costituente insieme cogli altri il delitto vero e proprio di Lesa Maestà: cosicchè non è a lui dato di profittare nè del Sovrano Decreto de' 25 Luglio 1849., nè della successiva Amnistia de' 21 Novembre dello stesso anno, dalla quale restò nominatamente escluso (*V. Monit. Tosc. N.° 299. ult. Colon.*)

Attesochè il fatto che intenderebbe provare il Romanelli coll' esame dei Testimonj Peruzzi e Zannetti, posto pure che rimanesse provato, non lo rileverebbe abbastanza dagli addebiti che lo investono; come non mi sembra che riesca all' uopo stesso sufficiente la Lettera, che or produce, diretta al Professor Francesco Tonietti con la data de' 17 Febbrajo 1849. e marcata dei timbri postali di Firenze, e di Arezzo; potendo stare che allora si esprimesse in modo da non volere accreditare degli agitatori per la fusione con Roma e per la così detta Sovranità popolare, e che di poi predicasse ed operasse nel modo e nel senso attestato da parecchi fidefacienti, abbenchè non ammesso da qualcuno de' suoi compagni e coagenti di spedizione.

Attesochè le Questioni pregiudiciali elevate dal Guerrazzi, ond' essere sottratto alla competenza dei Tribunali ordinarj e rinviato al giudizio delle Assemblee, cedono di fronte agli argomenti sviluppati nella Requisitoria e Decreto sullodati, ai quali è da aggiungerne altro potentissimo, e perentorio nascente dal Sovrano Decroto de' 21 Settembre andante, che sciogliò il Consiglio Generale, cui spetterebbe di pronunziare sull'accusa (Decreto applicabile anche ai casi pendenti comecchè interessi il rito e l'esercizio della giurisdizione penale) —. *Concorda la Decis. della Suprema Corte di Giustizia di Napoli de'* 13 *Marzo* 1850. *in Affare Nisco, Poerio, ed altri, sulla Terza Questione* (*a c.* 184)

Attesochè molto meno potrebbe trarre profitto il Guerrazzi medesimo dalla qualità che ebbe di Deputato, e che lo rendeva durante la Sessione intangibile senza il previo assenso dell' Assemblea: e perchè è eccettuato dalla stessa lettera dello Statuto (Art. 35.) il caso del flagrante delitto; e perchè la Sessione non proseguendo di fatto quando venne arrestato, mancava la causa di esenzione dalla quale è animato il provvedimento; e perchè cessata oggimai anche in lui la qualità di Deputato, anche l'arresto indebito (se tale fosse stato, lo che non concedesi) rimarrebbe sanato, niun vizio ne contrarrebbe la procedura, nè occorrerebbe perciò soprassedervi, o deviarne, o regolarizzarla (*Ved. la cit. Decis. della Suprema Corte di Giustizia di Napoli*).

Per questi e per gli altri motivi oralmente sviluppati.

Visto l' Art. 9. della Legge de' 30 Novembre 1795.

Richiede che piaccia alla Camera delle Accuse di decretare che i sunnominati ventiquattro Prevenuti siano posti in stato di accusa per delitto di Lesa Maestà.

Fatto li 27 Settembre 1850.

A. BICCHIERAI R. Proc. Gen.

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

ALLA CORTE REGIA DI FIRENZE

Riproposta la Causa alla Camera delle Accuse (attesa l'avvenuta variazione di uno dei Giudici che la componevano), per le ragioni sopraespresse, e per le altre oralmente sviluppate, persevera nelle conclusioni prese colla precedente Requisitoria de' 27 Settembre prossimo passato, nonostante la insistenza per parte dell' imputato Guerrazzi nelle Questioni pregiudiciali, articolata nella Istanza Defensionale esibita li 7 Ottobre corrente, e nonostante i Documenti (alcuni già esistenti in Processo) con essa prodotti, non che le cose diffusamente discorse nella Memoria a difesa contemporaneamente depositata le quali non cambiano lo stato dei fatti resultanti dagli Atti, e dai Documenti del Processo, e non provano (bene e convenientemente apprezzate) quella assoluta e suprema necessità di agire proveniente da gravi, speciali, ed inevitabili coazioni, al di cui appoggio si vorrebbe eliminata ogni morale e civile imputabilità di azioni che offrono indubitatamente i caratteri criminosi.

Fatto li 11 Ottobre 1850.

A. BICCHIERAI R. Proc. Gener.

LA CORTE REGIA DI FIRENZE

CAMERA DELLE ACCUSE

Visto il Processo iniziato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze, e proseguito nell'Uffizio d'Istruzione del Tribunale di Prima Istanza di questa Città

Contro

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Giovan Battista Niccolini o Nocciolini
11. Demetrio Ciofi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi-Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Enrico Valtancoli Da Montazio, ed
24. Antonio Pantanelli;

Tutti ritenuti in stato di prevenzione per delitto di Lesa Maestà in ordine al Decreto della Camera di Consiglio di detto Tribunale de' 10. Giugno 1850;

Visti gli Atti di Notificazione del detto Decreto non solo ai sette Imputati *presenti* Guerrazzi, Romanelli, Dami, Capecchi, Petracchi, Montazio, e Pantanelli, come agli altri tutti *contumaci*;

Vista la Istanza presentata per parte dell'Imputato Dami li 9. Luglio 1850;

Vista la Istanza presentata per parte dell'Imputato Romanelli il di 29. dello stesso mese ed anno;

Vista la Istanza presentata per parte dell'Imputato Guerrazzi li 7. Ottobre 1850;

Vista altra Istanza presentata per parte del Dami li 10. Ottobre detto;

Viste le Memorie dirette alla Camera delle Accuse dai prenominati Guerrazzi, Romanelli, Dami, Montazio, e Pantanelli;

Sentito nella Seduta de' 27. Settembre decorso il Cavaliere Regio Procurator Generale, che, attesa l'avvenuta variazione di uno dei Giudici, rinnuovò nella Seduta del di 11. Ottobre prossimo passato le *Conclusioni* da lui prese nella precedente, con avere lasciata unita al Processo la Requisitoria scritta, ed esposto prima quanto era di ragione in fatto e in diritto;

ESPOSIZIONE DEL FATTO IN GENERE

I. Considerando, che sebbene la Toscana non andasse del tutto esente dalla influenza dei movimenti politici, che nel 1820. nel 1821. e nel 1832. agitarono alcuni Stati d'Italia, vero è peraltro, sulle tradizioni della Storia Contemporanea, che a datare dall'annunzio delle Riforme introdotte negli Stati Romani, dopo l'assunzione al Pontificato di *Pio Nono* molti abitanti del Gran-Ducato cominciarono a desiderare più ardentemente nel decorso dell'Anno 1847. che il *fatto* di quelle Libertà, di cui godevano sotto il paterno regime dell'Augusto Discendente di *Leopoldo Primo*, si convertisse in *diritto*, ed in libere Istituzioni;

II. Considerando, che per le condizioni generali dell'Europa, e più particolarmente della Toscana, sembrò al *Regnante Gran-Duca Leopoldo Secondo* opportunità di momento il secondare questo desiderio in molte guise esternato, dotando il Paese di una Rappresentanza Nazionale, e chiamandolo a quella maggiore ampiezza di Vita Civile e Politica, alla quale era riservata l'Italia per la solenne inaugurazione del Nazionale Risorgimento;

III. Considerando, che lo Statuto Fondamentale de' 15. Febbrajo 1848. aspettava dopo di se, fra le altre, la Legge Elettorale, e la Legge sulla Stampa;

IV. Considerando, che la Rivoluzione Francese di quel medesimo mese ed anno inalzò le pretensioni di tutti coloro che, non paghi delle Franchigie Costituzionali ottenute, reputavano, non potersi conseguire la Nazionalità e Indipendenza Italiana senza accettare la Formula Repubblicana che aveva trionfato in Francia;

V. Considerando, che i rovesci del primo esperimento della Guerra della Indipendenza in Lombardia valsero a confermare quell'idea, e che d'allora in poi ogni studio si pose da alcune Associazioni Politiche a superare ogni ostacolo, che all'accettazione di quella formula repubblicana si opponesse;

VI. Considerando, che il maggiore studio e i maggiori sforzi politici si manifestarono in Toscana nell'Anno 1848. e giunsero al più alto segno dopo i disastri di Guerra, che resero succumbente presso Novara l'Armata Piemontese;

VII. Considerando perciò, che bene a ragione, ed in accordo colla Storia, il Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del 10. Giugno 1850. avvertì, che una grave e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell'Anno 1848. pressochè sterili i ricevuti benefizj, riuscì a turbare la pace e la floridezza della Toscana, ed a condurla sotto l'impero di una Fazione cospirante contro la Monarchia; (1)

VIII. Considerando, che spinta la Plebe da questa Fazione irrompeva ad ogni momento, nell'accennato periodo di tempo, nelle Piazze; resisteva alla Legge; disprezzava l'Autorità; E quasi ciò fosse poco, i Circoli si erano fatti centri pericolosi di disordini e di violenze: E la Stampa, meno poche eccezioni, travolgeva giornalmente i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile;

IX. Considerando, che a tali condizioni ridotta dopo l'Agosto 1848. la Toscana, le resultanze processali presentano i seguenti fatti:

1.° *Il Ministero Capponi* animato dal sentimento di ricondurre la calma nella sconvolta Città di Livorno, vi destinò, ed inviò Governatore *l'Avvocato Giuseppe Monta-*

(1) Gattai Giovacchino Proc. a c. 598.

nelli, che gli scritti e la opinione di molti tenevano, in quel tempo, in concetto di Uomo di candida fede, e di principii concilianti; (1)

2.° Col suo Proclama de' 7. Ottobre 1848. il Montanelli si annunziò al Popolo Livornese meno amante di quiete che di agitazione e di movimento, purchè questi avessero un Concetto ed una Bandiera; Concetto e Bandiera, che, obliando il conferitogli Mandato, annunziava come Tribuno di Plebe nella sua Costituente Italiana; (2)

3.° Queste audaci ed imprudenti dichiarazioni terminarono di sconvolgere le passioni, e trassero più tardi alla rovina il Paese, che esso lasciava nel 20. di quel mese in aperta insurrezione contro il Ministero Capponi; (3)

4.° Lo stesso Montanelli, mentre protestava il suo attaccamento alla Monarchia Costituzionale, e assicurava una Deputazione di probi Cittadini (4) di tenere lontano dal potere il Guerrazzi (creduto autore principale dei Moti Livornesi) qualora fosse incaricato della formazione di un nuovo Ministero, appena ottenuto dal Principe un tale incarico, propose tosto a comporre il Ministero medesimo quel Guerrazzi, di cui aveva poco tempo indietro consigliato anche l'arresto per fatti delittuosi, che asseriva a lui noti, con averlo inoltre dileggiato e vituperato nei suoi scritti; (5)

5.° Pubblicate nel di 27. Ottobre 1848. le Ordinanze Regie, le quali nominavano il Ministero, che ebbe titolo di *Democratico*, ne tripudiò la Fazione (6) e concepì speranza di trovare ne' nuovi Ministri, o in alcuno di essi, piuttosto ajuto che impedimento; proseguì nella sua audacia; e si mostrò invece più ardita nei suoi piani sovversivi e criminosi, incoraggita dal Programma Ministeriale del di 28. il quale preferiva al silenzio per paura il trasmodamento per licenza;

X. Considerando, che per tali fatti il riordinamento del Paese, che gli illusi si erano augurato, e che i tristi avevano fatto maliziosamente sperare dal Ministero del 27. di Ottobre, rimase un vano desiderio dei buoni, e l'Anarchia cominciò a distendersi, a fortificare le sue basi, ed a farsi quindi sempre più temuta ed irresistibile; Ciò rilevandosi

Dalla sedizione ed occupazione violenta dei Forti di Porto Ferrajo con imprigionamento degli Ufficiali che gli avevano in guardia; (7)

Dall'orgia orribile ed inumana, colla quale si festeggiò in Livorno l'Assassinio del *Rossi*, assistente il Governatore Pigli; (8)

Dalle violenze esercitate in più luoghi della Toscana, ed in specie in Firenze, con attacco alle Leggi Fondamentali dello Stato, da un pugno d'Uomini evidentemente compri ed istigati, che in occorrenza delle Elezioni profanò il Tempio, rovesciò le Urne, disperse le Schede, e sciolse furiosamente i Collegi Elettorali (9) malgradochè il Ministero Democratico avesse promulgate liberissime tali Elezioni;

Da altre violenze, che ridussero al silenzio i *Giornalisti*, che ebbero il coraggio di farsi oppositori al Ministero, e compromessero la personale sicurezza di alcuni *Deputati* al Ministero medesimo creduti avversi; (10)

(1) Landi Proc. a c. 1644. — Casini Proc. a c. 1665. Tanagli Proc. a c. 678. Martelli Proc. a c. 1896. Thouar Proc. a c. 2051.

(2) Collezione delle Leggi Toscane del 1848. Vol. 2. N.° 294. Proc. a c. 3039. t. *Corriere Livornese* de' 9. Ottobre 1848 N.° 201.

(3) Dispacci Telegrafici di Livorno del 20 Ottobre 1848. e Giornali del tempo.

(4) Zannetti Proc. a c. 2239. t.

(5) Zannetti Proc. a c. 2239. t. Dichiarazioni del Guerrazzi Proc. a c. 2106. — Boninsegni Monsignor Giulio a c. 3124.

(6) Vedi Giornali, ed i Dispacci Telegrafici di quel tempo.

(7) Relazione al Gran-Duca del 4. Novembre 1848. pubblicata dal Giornale *la Patria* Anno 2.° N.° 139. Dispaccio Telegrafico del 3. Novembre.

(8) Dispaccio Telegrafico del Governatore di Livorno del 17 Novembre. *Corriere Livornese* N.° 235. — *Calambrone* del 1.° Dicembre 1848. N.° 50.

(9) Circolare del Guerrazzi ai Prefetti del 12. Nov. 1848. — Sentenza della Corte Regia di Firenze de' 26. Marzo 1850 nella Causa contro Pierotti ed altri per Violenze ai Collegi Elettorali.

(10) Sentenza della Corte Regia di Firenze del di 29. Settembre 1849. contro Antonio Mattei-

Dalla violata santità del Palazzo di Monsignore Arcivescovo di questa Città, costretto poi ad esulare; (1)

Dalle aberrazioni di una Stampa divenuta propria della Fazione, e perciò fattasi, oltre ogni credere, empia, immorale, disorganizzatrice; (2)

XI. Considerando, che in sì grave sconvolgimento il Governo, o complice o impotente per vizio d'origine, se non rimaneva affatto inoperoso, restringeva però la sua azione a frasi ed a provvedimenti ingannevoli, e quindi la esagerazione ed il furore, elevati a virtù, facevano nascere il sinistro presentimento, che le cose si incamminavano alla estrema rovina, e che al rovescio della Monarchia e dello Statuto altro non mancava che una opportunità, quale i Faziosi ebbero dipoi propizia nello allontanamento del Gran-Duca da Siena;

XII. Considerando, col Decreto de' 10. Giugno decorso, che anche la Costituente proclamata dal Montanelli, ed alla quale accennava il Programma Ministeriale, sempre più compariva perigliosa alle Monarchie Italiane per il suo vago ed indefinito concetto, che la Demagogia di tutta la Penisola accolse festivamente, dimostrandolo i fatti luttuosi di Roma, ove il grido di questa Costituente era mescolato e confuso coll' assassinio del Rossi, e colle sacrileghe violenze esercitate nel 15. Novembre contro il *Pontefice* costretto Esule Illustre ad abbandonare i suoi Stati; (3)

XIII. Considerando, che a questo deplorabile avvenimento, cui dettero causa le Cospirazioni Romane, non fù e non rimase estraneo il Ministero Democratico Toscano, e particolarmente l'incolpato *Montanelli*, il quale coadjuvò la Rivoluzione Romana, come da varj Documenti apparisce (4) favoreggiando la pubblicazione degli esecrabili articoli *sul Papato*, mentre scriveva lettere affettuosissime, e chiedeva al Pontefice di continuo la Papale Benedizione (5) ed inviando a spese dello Stato nel dì 23. Novembre il *La Cecilia* a Roma per tenere accordi con la Parte Repubblicana, onde vedere rovesciata e distrutta anche la Monarchia Pontificia, come effettivamente avvenne per essere stata proclamata nel 5. Febbrajo 1849. la Costituente Romana;

XIV. Considerando, che appena giunta in Firenze la notizia di questo fatto interessantissimo, i Faziosi, volendo proclamata anche in Toscana la Costituente, deliberarono di agitarsi, acciocchè il Ministero traesse motivo da queste agitazioni per chiedere, ed ottenere dal Principe, col pretesto di allontanare pericolosi disordini, l'approvazione del relativo progetto di Legge; Ed infatti

Nel 21. Gennajo 1849. il Circolo Fiorentino si adunò sotto la Loggia dell'Orgagna, dove dai soliti Agitatori, infiammate prima le fantasie della moltitudine con calde ed artificiose parole, fu proclamata la necessità dell' attivazione di detta Costituente, mediante il Suffragio Universale.

ni ed altri per violenze pubbliche alla Tipografia del Giornale *la Vespa* — Indirizzo al Gran-Duca del Municipio d' Empoli pubblicato nel Giornale — *La Patria* — Processo delle Violenze esercitate in Firenze nel 23. Novembre 1848. — *Corriere Livornese* de' 24 Novembre 1848. N.° 240.

(1) *Monitore* del 23. Gennajo 1849. N.° 21. Interpellazione nella Seduta dei Senatori del 26. Gennajo.

(2) Vedi i Giornali del tempo, ed in specie *l' Alba* — *Il Popolano* — *E il Corriere Livornese* V. gli Art. del *Popolano*, per i quali con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze del dì 18. Maggio 1849. fù condannato l' incolpato Montazio.

(3) *Corriere Livornese* del 20. e 25. Novembre 1848.

(4) Dispaccio Telegrafico del 18. Novembre 1848. al Governatore di Livorno — Lettere al Ministro Bargogli comunicate con Officiale del Regio Procurator Generale del 17. Maggio 1849.

(5) Esame di Monsignor Giulio Boninsegni — Giornali Democratici del tempo — Vedi la dichiarazione di Montazio Proc. a c. 2405.

La Moltitudine tumultuante trasse in seguito alla Metropolitana a cantarvi l'Inno Ambrosiano, e al Palazzo Arcivescovile, ove ebbero luogo con dolore dei buoni, *ed inerte sempre il Governo*, quelle scene di Violenza, che i Giornali del tempo chiamarono « Tran- « quille, e maestose figlie di un forte pensiero, ed insolito spettacolo di Vita Citta- « dina. » (1).

Nel successivo giorno lo stesso Circolo Fiorentino, convenuto sulla Pubblica Piazza, presentò al Consiglio Generale in quel giorno adunato un *Indirizzo* dell' incolpato *Giuseppe Dami*, col quale chiedevasi quasi minacciosamente, che per via del Suffragio Universale sollecitamente i Deputati alla Costituente Italiana si eleggessero. (2)

Nel tempo stesso corsero per la Città, e forse a disegno si andarono esagerando vaghi rumori, che gravi disordini sarebbero in quella mattina accaduti, e che il Consiglio Generale avrebbe patito Violenza, ove l' Indirizzo del Circolo non fosse stato immediatamente discusso, ed accolto. (3)

Così disposte le cose, alcuni dei Ministri si recarono presso il Principe, e adducendo, come era arte di quel tempo, il pericolo di imminenti sconvolgimenti se al voto *del Popolo* non si sodisfacesse, riuscirono ad ottenere *dopo molte ore di combattimento* l'Assenso Sovrano per la presentazione alle Assemblee del Progetto di Legge del 22. Gennajo 1849. per la Elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana. (4)

Quali fossero le ragioni, che condussero il Gran-Duca ad approvare quel Progetto di Legge, e quali le riserve, che fin d' allora Egli fece ai Ministri circa al successivo esercizio della Regia Prerogativa della Sanzione a lui solo spettante in ordine allo Statuto, tutto questo si raccoglie dal *paragrafo secondo* della Venerata sua Lettera scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e data da Siena nel 7. Febbrajo 1849. « lvi » Il « desiderio di evitare gravi turbamenti mi spinse il 22. Gennajo ad approvare, che fosse in « mio nome presentato alla discussione, ed al voto delle Assemblee Legislative il Progetto « di Legge per la Elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana. Mentre « la discussione doveva maturarsi al Consiglio Generale ed al Senato, io mi riservava ad « osservare l' andamento della medesima, ed a riflettere intanto sopra un dubbio che sor- « geva nell' animo mio, che potesse cioè incorrersi con quella Legge nella Scomunica in- « dicata nel Breve di *Sua Santità del 1. Gennajo 1849. da Gaeta. Questo mio dubbio ma- « nifestai ad alcuni dei Ministri, accennando loro, che il pericolo intrinseco della Censura « mi sembrava dipendere principalmente dal Mandato che si sarebbe poi conferito ai Depu- « tati della Costituente, e di cui non era parola nel Progetto di Legge.* »

Il Ministero presentò senza ritardo questo Progetto di Legge sulla Costituente al Consiglio Generale, il quale ne dichiarò nel giorno stesso *la urgenza*, e nel successivo di 23. ne votò l' adozione pura e semplice, dopo una discussione procellosa, nel corso della quale per occasione dell' Ammenda fatta dalla Commissione al Progetto Ministeriale, venne appunto ad istituirsi nel seno di quell' Assemblea la Questione delicata e pericolosa del *Mandato*, o delle attribuzioni da conferirsi ai Rappresentanti.

La Commissione proponeva nella sua Ammenda, *che le Attribuzioni dei Deputati alla Costituente Italiana, e il luogo, e il tempo della Convocazione dovessero determinarsi per via di una Legge successiva.* Se l' Ammenda fosse stata accettata, rimanevano salvi e rispettati i Dubbj che il Principe aveva comunicato ai Ministri: Ma il Montanelli amò meglio di non tenerne conto: Combattè invece gagliardamente l' Ammenda, e sostenuto dal Tumulto delle Tribune, che quasi soffocarono la Discussione, riuscì ad ottenere che il *Mandato* dei Deputati dovesse intendersi illimitato, sia sopra le cose, sia sopra le persone. (5)

(1) Giornale — La *Costituente Italiana* del 22. Gennajo 1849. Giornali — *Popolano*, e *Conciliatore* dello stesso giorno.

(2) Rendiconto della Seduta del Consiglio Generale del 22. Gennajo 1849.

(3) V. il *Conciliatore* del 23. Gennajo 1849. e la *Costituente* del 22. Gennajo 1849.

(4) Dispaccio Telegrafico del Guerrazzi al Pigli del 22. Gennajo 1849. a ore 8. pomeridiane, e 7. minuti.

(5) V. il *Monitore* del 14. e 25. Gennajo 1849. — V. il Rendiconto della Seduta del Consiglio Ge-

Votata nel 30. Gennajo 1849. anche dalla Camera dei Senatori la Legge sulla Costituente, il Gran-Duca partì da Firenze o si condusse a Siena per riunirsi alla Reale Famiglia, la quale in cotesta Città godeva da qualche tempo di una ospitalità fedele ed affettuosa.

In quella medesima Città il Principe avrebbe potuto esercitare liberamente la sua Prerogativa Costituzionale quanto alla Sanzione della Legge summentovata, se la quiete e l'ordine non vi fossero rimasti turbati dai soliti maneggi dei Faziosi, i quali vedevano con dispetto l'accoglienza festosa che era stata fatta al suo arrivo al Principe, e mal tolleravano gli applausi ripetuti in quella circostanza all'Augusto suo Nome, non disgiunti talvolta da qualche grido avverso alla Costituente.

XV. Considerando, che anche più intenso era il rincrescimento dei Faziosi, perchè appunto in quei giorni la Demagogia si augurava vicino il rovesciamento del Principato, per quanto resulta da una Lettera dell'incolpato *Mordini* ad un suo Amico « ivi « Noi « ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero Toscano avvenga fra *il primo e il « cinque Febbrajo*; Così, coincidendo questa dimissione colla convocazione della *Costi- « tuente Italiana*, faremo in modo, che Toscana, appena proclamata la Dittatura Italiana « nelle Persone di Montanelli, Mazzoni, e Guerrazzi, si rivolga a Roma per domandare « l'immediata unificazione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani, Venezia. — Questo è il « Piano, che il *nostro partito* qua (in Firenze) ha adottato, e che voi, se veramente vo- « lete il bene d'Italia, dovete abbracciare interamente, facilitandone la esecuzione con « tutti i mezzi. » (1)

Indi fu, che da ogni parte i faziosi e i partigiani di una Rivoluzione che doveva presto addivenire un fatto compiuto, per mezzo dei loro Giornali, *non escluso il Monitore*, si dettero a prorompere in vituperj, in imprecazioni, e minacce, contro la fedele Città, e con furiose proteste fecero eco alla stampa diversi Circoli Popolari della Toscana. (2)

Il Circolo di *Grosseto* indignato delle dimostrazioni di affetto date al Gran-Duca dai Senesi, le denunziò come opera della Casta Aristocratica, o chiese perfino allo Camere l'abolizione dell'Articolo 70. dello Statuto. (3)

Il Circolo *Aretino* disse deplorabili le scene, le quali avevano contaminato Siena nella sera del 30. Gennajo; Imprecò la vendetta del cielo contro il Partito Reazionario; e si propose di sostenere anche col braccio il partito liberale di quella Città. (4)

Il Circolo di *Firenze*, avuta la notizia delle cose Senesi, dichiarossi in permanenza, nominò Commissarj per opporsi agli intrighi dei Retrogradi; E scrisse al Circolo Popolare di Siena (chiedente ajuto per interesse della Demagogia ai Circoli confratelli) che stesse contento, perchè *Montanelli*, *Marmocchi*, e *Niccolini* si recavano in quella Città, e vi avrebbero agito come conveniva contro gli stolti ed i malvagi; (5)

XVI. Considerando, che l'annunzio del Circolo Fiorentino ben presto si avverò, poichè dopo il 5. Febbrajo il Ministero, referendosi ad un desiderio che il Principe aveva esternato al *Peruzzi* ed al *Chigi*, inviò a quella Città il Presidente *Montanelli*, che trasse dalla Cassa dello Stato Lire 1400. (6), che fu seguito dal *Marmocchi*, allora Segretario del

nerale del 22. Gennajo 1849. V. *Conciliatore* de' 24. e 25. Gennajo 1849. N.° 24. o 25. o nel Giornale la Costituente del 14. Gennajo 1849. di N.° 25.

(1) Sommario a c. 1230.

(2) V. *L'Alba* del 31. Gennajo. La *Costituente* del 2. Febbrajo — Il *Monitore* del 6. Febbrajo, ed il *Corriere Livornese* del 3. e 5. Febbrajo 1849.

(3) Sommario a c. 1101.

(4) Sommario a c. 1110.

(5) Sommario a c. 2202. 2203. e 1104.

(6) Rendiconto a Stampa dell' Amministrazione della Finanza Toscana a pagine 137. Ordine di N.° 9.

Ministero dell' Interno, e più tardi dal Romano Giovan Battista *Niccolini o Nocciolini*, uno dei più audaci avventurieri politici, che fossero da qualche tempo convenuti in Toscana;

XVII. Considerando, che dopo il detto di 5. Febbrajo anarchici sconvolgimenti si manifestarono in Siena, e così venne meno la sicurezza che la Real Famiglia godeva in quella Città, per le mutate sue condizioni, attribuendosi (1) tale quasi improvviso cambiamento alla comparsa infausta dei tre rammentati Individui, ed alle conferenze che tennero con gli uomini conosciuti nel Paese per i più avversi al Principe (2) ed alla Monarchia; onde fu, che il Principe temendo dall' approvazione della Legge sulla Costituente, più che il pericolo della sua Corona, le gravi calamità, cui sarebbe per tal fatto andata esposta la Toscana, per la Censura Pontificia, e diffidando altresì in tanta esaltazione di animi del libero esercizio della Regia Prerogativa del *Veto*, sia nella Capitale, sia in Siena, si allontanò da quest' ultimo luogo per trovarsi altrove un asilo contro gli intrighi e le violenze dei tristi, protestando bensì di non abbandonare il suo diletto Paese, come resulta dalle Sovrane Dichiarazioni contenute nelle due seguenti Lettere del 7. Febbrajo al Presidente dei Ministri:

1.ª *Lettera* « Nel lasciare Siena, non creda che sia in me il progetto di abbandonare la Toscana. »

2.ª *Lettera* « Finchè la Costituente era tale atto da porre all' azzardo anche la « mia Corona, io credei di potere non fare obietto, avendo solo in mira il bene del « Paese, e l' allontanamento d' ogni reazione. Perciò accettai un Ministero che l' aveva già « proclamata, e che la proclamò nel suo Programma. — Perciò ne feci soggetto del mio « Discorso di apertura nelle Assemblee Legislative. Ma poichè si tratta ora di esporre con « questo atto me stesso, ed il mio Paese a sventura massima, quale è quella di incorrere « io e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle Censure fulminate dalla Chiesa, io debbo « ricusarmi dall' aderire, e lo fò con tutta tranquillità di mia coscienza: In tanta esaltazione di spiriti è facile il prevedere, che il mio ritorno in Firenze in questo momento « potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la libertà del *Veto* che mi compete; perciò io mi allontano *dalla Capitale, ed abbandono anche Siena*, onde non sia detto che « per mia causa questa Città fu campo di ostili reazioni: confido però, che il senno e la « coscenza del mio Popolo sapranno riconoscere di qual peso sia grave la cagione che mi « obbliga a dare il *Veto*, o spero, che Dio avrà cura del mio diletto Paese. »

XVIII. Considerando, che allontanatosi il Gran-Duca da Siena, il Romano Niccolini ritornò frettoloso a Firenze, dove giunto, a sera assai inoltrata, si condusse immediatamente alle stanze del Ministro *Guerrazzi* portandogli la notizia dell' avvenimento, e rimanendo secolui gran parte della notte; (3)

Che sopraggiunto indi a poco il *Montanelli* (4) *il quale appariva assai lieto dell'accaduto*, furono convocati tutti i Ministri, e fu convenuto tra loro doversi per urgenza (5) adunare le Camere Legislative del Parlamento Toscano per rassegnare i Poteri Ministeriali;

Che non i soli Ministri convennero nella notte del sette all' otto Febbrajo in Palazzo Vecchio, ma vi andavano invitati il *Mordini* — il *Dragomanni* — ed i fratelli *Mori* (6) i quali poi usciti di là, a notte avanzata, insieme col *Niccolini*, si condussero al Convento di Santa Trinita, dove, per avvisi subitamente trasmessi ai Socj del Circolo, adunavasi straordinariamente quel Collegio, che in preferenza delle Camere, *non avvertite, nè chiamate in tutto il corso della notte*, doveva ricevere *il primo* le comunicazioni Ministeriali;

(1) Sommario a c. 1170 1198. 1193. — Vedi anche la Lettera del Niccolini a Mordini del 6. Febbrajo 1849. Sommario a c. 366.

(2) Sommario a c. 1188. 1191. 1193. 1196. 1199. 1211. e 1212.

(3) Ulacco Proc. a c. 237 t. - Bonci Gaspero a c. 230. - Signorini a c. 306. Rossi a c. 320.

(4) Tondi Proc. a c. 431.

(5) Verbale — Sommario a c. 670.

(6) Proc. a c. 327. e a c. 292.

Che fatto palese ai convenuti l'allontanamento del Principe da Siena, i Capi del Circolo, ed in specie il Mordini ed il Niccolini, proruppero in contumelie d'ogni maniera contro l'Augusto Sovrano, ed invitarono il Popolo (1) promettendogli pagamento, a concorrere alla pubblica Adunanza, che il Circolo disponevasi a tenere nel giorno successivo sotto le Logge dell'Orgagna;

XIX. Considerando, che a tutte queste operazioni non dovè rimanere estraneo il Ministero, o almeno alcuni di coloro i quali lo componevano, sì perchè l'allontanamento del Principe da Siena, qualificato malignamente (2) abbandono della Toscana, presentava la opportunità degli Atti più prossimi alla consumazione di quella Rivoluzione che i segreti agitatori, o per interesse o per ambizione, disegnavano da gran tempo; sì perchè il Niccolini disse scopertamente all'incolpato Montazio (3) nella notte del 7. all'8. Febbrajo, essere intenzione del *Montanelli* e del *Marmocchi* di far prendere al Circolo del Popolo (di cui esso Montazio era allora Segretario) la iniziativa della domanda di un Governo Provvisorio colle persone che furono dappoi nominate; Sì perchè l'incolpato *Mazzoni* ha dichiarato nei pubblici fogli, che la riunione dei Circoli fu provocata (4) dai Ministri; Sì perchè gli agitatori del Circolo furono nel successivo giorno riconosciuti come *incaricati dal Ministero e pagati con i denari dello Stato*, secondo il tenore del Biglietto scritto dal Mazzoni all'*Adami* nel dì 8. Febbrajo « ivi » Carissimo Ministro — Occorrono alcune spese « *nel momento*, sebben piccole: I *nostri incaricati* non hanno modo di sostenerle — Dai « l'ordine perchè siano passati alcuni denari al Niccolini, ma *sollecitudine*. — Credimi — « Dall'Uffizie li 8. Febbrajo 1849. Tuo affezionatissimo amico G. Mazzoni;

XX. Considerando, che a realizzare i criminosi disegni, maturati nella notte, gli agitatori del Circolo Popolare Fiorentino si condussero tumultuanti nella mattina del dì 8. Febbrajo sotto le Logge dell'Orgagna, in Piazza del Gran-Duca, ed apersero, sotto la Presidenza dell'incolpato *Mordini*, una Seduta pubblica con apparato di *Bandiere* e *Cartelli*, in mezzo ad un numero di curiosi e di tristi, agli ultimi dei quali era già stata promessa (5) e più tardi fu poi distribuita coi denari dello Stato una mercede pecuniaria; (6)

Che la Seduta fu aperta colla notizia dell'allontanamento del Principe, essendosi dopo di ciò vituperato il suo Nome, calunniata la sua condotta, proclamata la sua decadenza dal Trono, proposto un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, e deliberato che il Popolo, come sempre chiamavasi allora dagli Agitatori qualsivoglia mano di Plebe prezzolata e furente, andrebbe all'Assemblea per imporle la sua volontà;

XXI. Considerando, che mentre tali cose avvenivano sotto le Logge dell'Orgagna, i Deputati andavano riunendosi per udire le comunicazioni del Ministero nelle Stanze di Residenza del Consiglio Generale, e quivi:

1.° Il Presidente *Vanni* (il quale solo poche ore innanzi era stato chiamato in Palazzo dai Ministri, avvertito dell'allontanamento del Principe, ed invitato ad adunare il Consiglio) prevedendo saviamente la gravità ed i pericoli di quella Seduta, propose al Ministero, che la Camera, per avere piena libertà, si riunisse in *Comitato Segreto*: ma a ciò si oppose energicamente il Guerrazzi, dicendo « *che voleva Seduta Pubblica, e che il*

(1) Paganelli Proc. a c. 143. Gani Zanobi a c. 212.

(2) Sommario a c. 3461.

(3) Proc. a c. 2359. e a c. 2397.

(4) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale* pubblicata in questo Giornale 30. Aprile 1849. N.° 150.

(5) Proc. a c. 148. t.

(6) Biglietto del Mazzoni all'Adami — Deposti del Monaco Landi Proc. a c. 1448. Del Martini a c. 1460. Del Guidi a. c. 1477.

Presidente non avesse timore, perchè tutte le disposizioni erano prese per tutelare la libertà della Discussione (1);

2.° La proposta fatta dal Presidente Vanni in Palazzo Vecchio ai Ministri fu rinnovata da diversi *Deputati*, i quali mano a mano sopravvenivano nella Sala delle Conferenze; perlochè il Presidente tornò ad invitare il Ministero a condursi nella Sala predetta, ed a tener tranquillamente in unione dei Deputati una Discussione almeno preparatoria sulle misure da porsi in deliberazione, e da adottarsi nelle gravissime circostanze, nelle quali versava il Paese; Ma il Guerrazzi ed il Montanelli si rifiutarono di nuovo all'invito, rispondendo, che nulla avevano di segreto da comunicare, e che attendevano i Deputati in pubblica Seduta (2);

3.° Si aprì questa alle ore 11. antimeridiane: (3) Il Ministro Montanelli salito alla Tribuna dava notizia alla Camera della partenza del Principe da Siena leggendo le due Lettere a lui indirizzate dal Gran-Duca nell'atto di allontanarsi da quella Città: Non era ancora terminata questa lettura, allorchè un confuso rumore di tumultuanti, che ad ogni istante cresceva, e si faceva più vicino, annunziò alla Camera, che i criminosi progetti, di che molti buoni avevano a ragione temuto, stavano ormai per compiersi: Infatti si vidde indi a poco, da un lato il Popolo irrompere fremente e minaccioso nelle Tribune, e dall'altro un pugno di forsennati composto di 15. o 20. persone, che il *Monitore* dell'8. Febbrajo chiamò poi *Rappresentanti del Popolo* invadere audacemente l'Emiciclo, preceduti da un Cartello in asta, dove era scritto a grandi caratteri « GOVERNO PROVVISORIO — GUERRAZZI MAZZONI E MONTANELLI »;

4.° Il Romano Niccolini, il quale era alla testa degli invasori, presa la parola, commentò brevemente il supposto Plebiscito, dicendo al Presidente « che Leopoldo Secondo era decaduto dal Trono; che le Camere erano sciolte; e che il Popolo, rientrato nei suoi diritti, aveva deliberato in Piazza il Governo Provvisorio; L'Assemblea vi aggiungesse per formalità il suo Voto: altrimenti, suo danno (4);

5.° Rispondeva il Presidente alla strana ed ardita intimazione, *non esser permessa a chi non fosse Deputato la parola nell'Emiciclo: se il Popolo avesse delle Petizioni da presentare, la Camera si ritirerebbe, e le piglierebbe in considerazione*: Al chè fieramente il Niccolini soggiungeva, *non esser quella una petizione, ma sibbene un ordine del Popolo, al quale la Camera doveva obbedire*;

6.° Alle parole del Niccolini fecero eco e dettero sostegno i plausi, le urla, e le minacce delle Tribune, ed in sì grande sconvolgimento e confusione restando impossibile ogni discussione, il Presidente lasciò il suo Seggio, e seguitato da alcuni Deputati si ritirò nella Sala delle Conferenze;

7.° Nell'assenza del Presidente, durava sempre minaccioso il tumulto; Il Niccolini salito alla Tribuna lesse il Decreto del Circolo, che dichiarava decaduto il Gran-Duca; Il Guerrazzi invitato per una terza volta a recarsi nella Sala delle Conferenze, rispose « Io non mi muovo di qui, *perchè non ho paura del Popolo* » (5) ed il Montanelli pregato dal Deputato Tabarrini a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, e ridonare la libertà alla Camera, seccamente replicò « non è più in mia mano di farlo » (6); Si sentirono allora da ogni parte minacce di morte ai Deputati che si assentassero; (7) Il Presidente Vanni fu vivamente eccitato, e poi indotto, in specie dal Montanelli, a rientrare nella Pubblica Sala col timore incussogli, che altrimenti si sarebbe venuti alla Guerra Civile, ed al sangue;

(1) Peruzzi Ubaldino Proc. a c. 2249.

(2) Marco Tabarrini Proc. a c. 489. — Raimondo Boninsegni a c. 889. — Celso Marzucchi a c. 2329.

(3) Sommario a c. 304.

(4) Tabarrini Proc. a c. 488. Bartalini a c. 449. Loevve a c. 495 — Rodriguez a c. 495. — Arbib a c. 367.

(5) Giocondo Pucci Proc. a c. 1124.

(6) Proc. a c. 4917.

(7) Vedi i Costituti dell'Adami, e del Guidi Rontani.

8.° Riapertasi la Seduta, il Guerrazzi lesse il *Processo Verbale* steso nella notte dai Ministri, che si spogliavano affatto di tale qualità per lasciare il Paese a se stesso; Un simulacro di Discussione ebbe luogo in presenza degli Invasori, e dei Tumultuanti sempre minacciosi; Dopo la quale, sotto la evidente coazione della forza maggiore, la Camera deliberò (senza prima averne determinato lo scopo nè le attribuzioni) un Governo Provvisorio, nominando a comporlo i tre individui che gli agitatori le avevano imposti; E finalmente si sciolse al grido del Montanelli « Se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati « non ci abbandonerà Iddio (1);

9.° Riusciti i Faziosi nell'intento, e sciolta la Seduta del Consiglio Generale, i tre Eletti furono condotti dai Tumultuanti, a modo di Trionfo, sotto le Logge dell'Orgagna, dove ad attestare fiducia nel popolo che gli aveva proclamati, ed a confermarlo sempre più nella presa deliberazione, si posero ad arringare la Plebe, dicendo « che il Principe era fuggito...... che lo scrupolo di coscenza da lui addotto era un falso pretesto...... che il vero motivo del suo allontanamento doveva trovarsi nel desiderio di dar luogo all'Anarchia ed alla Guerra Civile.... che il Popolo rammentasse i suoi diritti (2) e che Dio aveva scritto sotto i merli della Torre di Palazzo Vecchio la parola « LIBERTAS » perchè il Popolo dopo tanti secoli vi rientrasse Padrone; (3)

XXII. Considerando, che in seguito di questi fatti i Triumviri salirono in Palazzo ad esercitare il Potere, ed il Circolo ritornò tumultuante e festoso per il compito successo al Convento di S. Trinita, imprecando a Leopoldo Secondo, ed acclamando la Repubblica; (4)

XXIII. Considerando, che il nuovo Governo volle subito mostrarsi grato verso chi tanto aveva operato a suo favore, poichè il Guerrazzi, fatto prima un severo ammonimento (5) all'Impresario Lanari che aveva esitato a concedere il suo Teatro al Circolo Popolare (6) invitò quel Collegio a tenere la sua adunanza nella gran Sala di Palazzo Vecchio, dove di fatto in quella sera e nella successiva del dì 9. Febbrajo il Circolo si riunì, a spese dell'Erario, a festeggiare la partenza del Principe, a vituperarne il Nome, ad applaudire il Governo Provvisorio, ed a preparare l'attivazione della Repubblica; (7)

XXIV. Considerando, che particolari ed utili ricompense il nuovo Governo volle pur dare a coloro che avevano potentemente cooperato alla violenza fatta al Consiglio Generale, e le ricompense non mancarono, giacchè il *Mordini*, il quale aveva presieduto ed eccitato il Circolo Popolare Fiorentino, fu chiamato al Ministero degli Affari Esteri: (8) Il *Dottor Demetrio Ciofi*, che portava il Cartello in asta nell'atto dell'invasione dell'Emiciclo (9) fu nominato al Posto di Secondo Consigliere nella Prefettura di Siena: (10) Più tardi, *Francecesco Gherardi Dragomanni*, esso pure uno dei principali invasori, fu inviato Cancelliere della Legazione Toscana a Costantinopoli con anticipazione di Lire Duemila per supplire alle spese del Viaggio: (11) E finalmente fu ricompensato con denari dello Stato *il Niccolini*, che più di tutti avea dato mano a consumare il Delitto; (12)

(1) V. il Processo Verbale — Sommario a c. 301. Il *Monitore* del dì 8. Febbrajo — Ed i Testimonj sopra indicati — Girolamo Bartolommei a c. 1406. t. Samuelle Pegna a c. 1347.

(2) Deposto del D. Biagini a c. 538.

(3) Loevve Proc. a c. 569.

(4) Landi Proc. a c. 1448. Guidi a c. 1477.

(5) Sommario a c. 3033.

(6) Lanari Proc. a c. 2413. Sommario a c. 3003.

(7) Proc. a c. 992. a c. 1053. a c. 1051. a c. 1050. a c. 1968. a c. 1259. a c. 1521. a c. 2212. Sommario a c. 1036.

(8) Decreto del Governo Provvisorio del dì 8. Febbrajo 1849.

(9) Proc. a c. 535. e a c. 1620.

(10) Decreto del Governo Provvisorio del 10. Febbrajo 1849.

(11) Rendiconto di Finanze nel Sommario a c. 2901. pag. 67.

(12) Vedi le Ricevute di N.° 22. 23. e 28. stampate nel citato Rendiconto a c. 104.

XXV. Considerando, che da tali fatti emergono fin d'ora bastanti argomenti a convincere, che il Governo del dì 8. Febbrajo, ed i suoi principali aderenti avevano artificiosamente preparata, o per lo meno accettata coi suoi criminosi caratteri, la Rivoluzione, riguardando come abolito il precedente Regime Politico della Toscana da Essi solennemente giurato, e che si reputavano destinati, non già a mantenere le Forme Governative esistenti, ed intatto il Potere conferito dallo Statuto alla Persona del Principe giusta i canoni dell' *Universale Diritto* in casi analoghi, e giusta l'intenzione del Consiglio Generale e del Senato, ma si reputavano invece Uomini Nuovi, ed agenti esclusivi della Rivoluzione a consolidarne le basi, ed a secondarne le esigenze; confermandolo le Dichiarazioni e gli Atti che qui appresso si riferiscono:

1.° L'inculpato Guerrazzi nello stesso dì 8. Febbrajo (1) rispondeva al *Senatore Corsini*, il quale nell'aderire ad un Governo Provvisorio voleva rispettato lo Statuto, e mantenute le Prerogative competenti al Principe « Sento il bisogno di manifestare l'animo mio « intero, Signori! Io con quella maggior fede, che un Uomo del Popolo può esercitare, ho « servito fedelmente *Leopoldo Secondo*, e debbo dirvi, o Signori, francamente, ero offuscato « da un gravissimo errore; Imperocchè io credeva, che libertà di Popolo e Principe po- « tessero stare insieme. Mi confortava in questa mia speranza il considerare *Leopoldo Se-* « *condo*, per quanto Egli mi diceva, onestissimo e da bene. — Oggi questa speranza è « caduta; questo velo si è squarciato; ed io devo solennemente dichiarare, che *Leopoldo* « *Secondo* non ha corrisposto per niente alla fede, con la quale noi lo abbiamo servito. « Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo Provvisorio dal Popolo; sono stato « confermato dalla Camera dei Deputati Toscani, che altrimenti non accetterei questo « Mandato; Intendo esercitarlo a benefizio del Popolo; Non intendo di esercitarlo a bene- « fizio di *Leopoldo Secondo*, che giusta la mia opinione ci ha tradito. »

2.° Il medesimo Guerrazzi annunziava nello stesso dì 8. Febbrajo la formazione del nuovo Governo al Pigli, Governatore (2) di Livorno, ed al Prefetto di Arezzo con tali parole da mostrare che ormai la Monarchia era per lui cessata in Toscana:

Al Pigli « Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provvisorio, composto « di Guerrazzi, Montanelli, e Mazzoni. Leopoldo d'Austria è decaduto: Pena condegna « ad Uomo senza fede. — Sì, ditelo al Popolo — senza fede: mentre noi con tanta, con « troppa devozione lo avevamo servito. Qui il Popolo è in festa. Le Campane suonano. Si « cantano Inni. Si scaricano Centuno colpi di Cannone. »

Al Prefetto « Il Gran-Duca è fuggito da Siena: ignorasi dove si sia ridotto. Prima « di partire ha dichiarato annullare la Legge intorno la Costituente. Il Ministero convoca le « Camere, e dà la sua dimissione. Sarà istituito necessariamente un Governo Provvisorio. Si « circondi di tutti i Patriotti più caldi dell'Amore del Paese. Prenda i provvedimenti che in « simili casi straordinarj persuade la necessità. Se avvengano reazioni, si comprimano ad « ogni costo sotto la sua personale responsabilità. — Crei una Commissione di salute pub- « blica. Energia; Vigore; Evviva la Patria; I Principi se ne vanno. Il Popolo resta. Pronti « riscontri, ancorchè debbansi scoppiare i cavalli. Salute. Firenze 8. Febbrajo 1849. — « 5. *di mattina.* » (3)

3.° Il Mordini Ministro degli Affari Esteri ordinava nel dì 9. Febbrajo al Governatore di Livorno, che fossero invitati i Consoli e Vice Consoli Toscani ad abbassare lo Stemma Gran-Ducale (4).

4.° Nello stesso giorno la Segreteria del Ministero dell'Interno dava notizia ai Prefetti, *contro la verità*, che Leopoldo d'Austria *aveva abbandonata la Toscana:* Ed ordinava, che ogni tentativo avverso al nuovo Governo fosse energicamente represso: e che

(1) V. *Monitore* del 9. Febbrajo 1849. N.° 38. 2.° a Pag. 3.
(2) Sommario a c. 1463.
(3) Sommario a a. 1463.
(4) Lettera del Mordini nel Sommario a c. 2585.

in specie si sorvegliassero con tutto il rigore i Parrochi, ed i Preti, carcerandoli e processandoli irremissibilmente, dove fossero colti in fallo (1).

5.° Il Governo Provvisorio aboliva nel 10. Febbrajo il Consiglio Generale, ed il Senato.

6.° Dettava nel 14. il Guerrazzi al suo Commesso Chiarini alcune Istruzioni per il Ministro dell'Interno Marmocchi, tra le quali eravi pur quella di diffondere Proclami per la Provincia e screditare il Gran-Duca (2)

« Il Ministro dell'Interno si rammenti dei Proclami da spargersi nelle Provincie, « giustificativi la condotta del Governo, e mostranti la trista condotta del Principe, tutto « come è stato fissato. Si rammenti pure di fare inserire nel Monitore tutti i Giuramenti « prestati, gli Indirizzi ec. ec. Di commissione del Presidente il 14. Febbrajo 1849. « G. Chiarini ».

7.° Al Prefetto Staffetti, il quale faceva noto al Guerrazzi con lettera del 13. Febbrajo, come le Truppe acquartierate ai Confini ricusassero di prestare il Giuramento e si sbandassero, il Guerrazzi con lettera privata rispondeva, che calunniasse, e screditasse il Gran-Duca nell'animo di Lauger, onde indurlo a seguitare il nuovo Governo (3) « Prefetto e Amico — Tieni forte; Fai quanto credi; Arma Bersaglieri; Difendi i Confini; « Lusinga, loda, ed eccita l'animo di Lauger: senta nel profondo, che Leopoldo Secondo « senza plausibile motivo lasciò il Paese all'Anarchia, e all'Invasione. Portò seco quanto « oro potè: E sull'estremo Lido, con un piede in terra e con un piede sopra un Naviglio « Inglese stà speculando la Guerra Civile; Troveremo un'Armata, troveremo denaro, « e quando nulla potremo fare, andremo all'aria. »

8.° Il Governo Provvisorio col Manifesto all'Europa del 4. Marzo tentava per via di menzogne di porre in dubbio la lealtà del Sovrano, ed annunziava che la Repubblica era già un desiderio della Toscana, e che il Governo riteneva sarebbe stata sollecitamente dichiarata dai Rapresentanti del Popolo.

9.° Finalmente coi Dispacci del 18. Marzo il *Montanelli* ed il *Guerrazzi* davano per istruzione al General *D'Apice*, allora Comandante delle Truppe Toscane, *di promuovere gli interessi Repubblicani dell'Italia Centrale* (4);

XXVI. Considerando, che quantunque l'opera sovversiva dell'Ordine Monarchico Costituzionale, stabilito fra noi, potesse dirsi compiuta, era però nel presentimenti della Fazione Rivoluzionaria, che fintanto il Gran-Duca rimanesse in Toscana, le antiche tradizioni, e la devozione, e l'amore per il Principe potessero rialzare il Popolo dallo sgomento spingendolo a rovesciare, come più tardi poi fece, quel potere che, secondo l'Accusa, eragli stato imposto dalla sorpresa e dalla violenza; E non è perciò maraviglia, che dopo l'8. Febbrajo i Faziosi vigorosamente si adoprassero per la cacciata del Principe dalla Toscana, e che a questo fine fossero dirette le Petizioni dei Circoli (5) le furiose declamazioni della Stampa (6) e due Spedizioni Militari del Governo;

XXVII. Considerando, che, rispetto alla prima di tali Spedizioni, così scriveva il Guerrazzi nel dì 8. Febbrajo al Governatore Pigli « Il Ministro Inglese mi assicura essere « andato il Gran-Duca con la sua Famiglia a Portoferrajo. Si faccia tornare il Giglio. Si « mandino Barche, Navigli ec. con Livornesi e Uomini arrisicati a cacciarnelo. *Leopoldo « non merita ospitalità sopra il Suolo Toscano, dopochè con tanta ingratitudine e nera per- « fidia ha corrisposto alla fede del Popolo* »

Il Governatore Pigli pose mano senza ritardo alla impresa, e tratta dalle Casse

(1) Sommario a c. 2461.
(2) Processo a c. 1715. Sommario a c. 1384.
(3) Sommario a c. 1647.
(4) Sommario a c. 536. e a c. 1397.
(5) Giovanni Chiarini Processo a c. 2205.
(6) *Corriere Livornese* del 12. Febbrajo, e il Popolano nel Sommario a c. 2230.

dello Stato la Somma di Lire Diecimila (1) ed ordinato immediatamente l'apparecchio del Vapore il Giglio (2) fece montarvi a bordo 200. Livornesi, armati di Stili, di Pistole, Sciabole, e Fucili (3) ed affidò il comando di quella Banda d'Armati all'incolpato *Antonio Petracchi* (4) al quale consegnò un Dispaccio per il Governatore di Portoferrajo del seguente tenore (5) « Il Gran-Duca ha improvvisamente abbandonato Siena. Il Popolo e le « Camere di Firenze hanno unanimemente proclamata la sua decadenza dal Trono, no- « minando un Governo Provvisorio nelle Persone di Guerrazzi Presidente, Montanelli, e « Mazzoni. In seguito è stato nominato anche il Ministero, composto di Mordini Ministro « degli Affari Esteri, Marmocchi dell'Interno, Adami della Finanza, D'Ayala della Guerra, « Franchini della Istruzione Pubblica, Romanelli di Grazia e Giustizia e Culto; In seguito « di questo avvenimento, Ella non riceverà ordini che dal Governo sopraenunciato, ed è « precisamente per ordine di questo Governo, che io la invito a soccorrere con tutti i « mezzi che sono a sua disposizione le persone capitanate dal Cittadino Petracchi, il quale « le presenterà questa mia; Persone che si portano costà per verificare, se Leopoldo d'Au- « stria si trovi in cotesta Isola, come si suppone, e cacciarnelo. Confido nel noto di Lei « Patriottismo ».

Il Petracchi con la sua Colonna salpò da Livorno alle due della notte del dì 8. Febbrajo (6) ma giunto poi in faccia a Porto Ferrajo gli fù impedito dalle Autorità di sbarcarvi le sue Genti per timore che sotto specie ed apparenza di Libertà e di Patria non si manomettessero le Persone e gli Averi; onde fù, che il Petracchi, consegnato che ebbe il Dispaccio del Pigli al Governatore, si vide costretto a retrocedere per Livorno (7).

Nei giorni successivi però giungeva al Governatore dell'Isola la seguente Lettera del Potere Centrale, che gli ordinava di vegliare e di agire, affinchè lo scopo, cui tendeva la Spedizione del Petracchi, sortisse il suo pieno resultato « Può supporsi che si sia diretto « e già si trovi in cotesta Isola Leopoldo Secondo. *Quando ciò fosse, siccome Egli ha ab- « bandonato la Toscana, il Governo Provvisorio non può permettergli di rimanere in una « parte di Essa.* La sua presenza potrebbe divenirvi causa di perturbazione, e forse di « Guerra Civile. Ella perciò deve in quel caso invitarlo ad assentarsi anche da cotesta « Isola, e fare in modo che la presente disposizione abbia il suo pieno ed immediato com- « pimento. A ciò mancando, non può da Lei evitarsi la misura della Destituzione dal- « l'Impiego » (8).

Il Gran-Duca allontanandosi da Siena per difendere la libertà (9) del suo Voto in un Atto, in cui Egli tenevasi responsabile avanti a Dio ed agli Uomini, non era andato all'Isola dell'Elba, ma sibbene a Porto S. Stefano, ed il Pigli Governatore di Livorno, avuta di ciò notizia, dette opera immediatamente, con approvazione del Ministro *Marmocchi*, ad impedire qualsivoglia comunicazione tra il Principe ed i buoni che lo volessero avvicinare, postando al Fitto di Cecina Venti Volontari, a cui fu data istruzione « di vi- « gilare, e di tenere di occhio le persone transitanti per S. Stefano, spingendo le loro in- « dagini nei casi di dubbio o sospetto fino alla perquisizione; Ed effettuando, occorrendo, « anco l'Arresto » (10).

(1) Ricevuta Petracchi Sommario a c. 1683.
(2) Sommario a c. 2370.
(3) Giuseppe Deista Sommario 1725. — Angiolo Parrini Somm. 1727. t. Guglielmo Belli — Sommario 1730.
(4) V. La Minuta del Rapporto del Pigli al Guerrazzi — Sommario a c. 2572. t. e a c. 2573.
(5) Sommario a c. 2253.
(6) Dispaccio Telegrafico del Pigli al Guerrazzi del dì 8. Febbrajo 1849. Sommario a c. 1830. E nel Tomo della Corrispondenza Telegrafica a c. 2833.
(7) Sommario 1225. e seg. — Difesa a stampa del Banchi nel Sommario 2077. e 2078. e le sue Dichiarazioni.
(8) Sommario a c. 2545.
(9) Proclama del Gran-Duca ai Toscani del 12. Febbrajo 1849. da Porto S. Stefano — *Gazzetta di Genova* del 1.° Marzo 1849. — Sommario a c. 2858. e 2859.
(10) Lettera del Pigli al Ministro dell'Interno nel Sommario a c. 2288.

XXVIII. Considerando, che, siccome più dell'impedimento di qualsivoglia comunicazione col Principe era nelle ferme intenzioni della Rivoluzione il procacciare ad ogni costo la di Lui partenza dalla Toscana, a ciò provvide l'incolpato Guerrazzi col trasmettere nel 14. Febbrajo al Governatore Pigli l'ordine per una *Seconda Spedizione Militare* contro il Gran-Duca: Provvide con invitare il Generale D'Apice, il quale allora trovavasi in Empoli, ad ajutare l'impresa colle sue Truppe, e con i suoi talenti militari: Provvide collo scrivere energicamente a *Tommaso Paoli*, Consigliere della Prefettura di Pisa, perchè raccolti Uomini ed Armi gli adoprasse alla felice riuscita del criminoso disegno:

Al Pigli « Dall'annessa lettera, che mi ritornerete, e che per difetto di tempo io « mando nel suo originale, vedrete il pericolo che ci minaccia: Con la massima sollecitudine apparecchiate Spedizioni di Gente Scelta che si indirizzi verso S. Stefano per la « via del Littorale, ma per Paese Amico, e per ingrossarsi come la palla della neve. « Quindi mandate gente scelta. D'Apice vi scriverà, e vi terrete ai suoi consigli. — Addio ». (1).

Dichiarazione del D'Apice nel Sommario a c. 2190.

« Sù tal proposito le dirò con tutta verità, che allorquando io mi trovava in « Empoli, ricevei per parte del Signor Guerrazzi una Lettera, nella quale mi diceva che « io lasciassi in Empoli porzione della Truppa che io aveva sotto i miei ordini, e con « altra mi dirigessi in Maremma, e mi pare precisamente a Grosseto: Ma poichè si trattava che cotesta Spedizione doveva farsi contro il Gran-Duca, che allora era in Maremma, io ricusai d'incaricarmene ».

Al Paoli « Scrivo a lei perchè capace d'intendere, capace di eseguire; Qui poco si « fà, molto si parla « Cornacchie, non Uomini ». Leopoldo Austriaco stà in S. Stefano, « organizza la reazione; Ha l'empio pensiero di convertire la Maremma nella Vandea. — « Bisogna far due cose, riunire quanta più forza si può; parte offrirne al Prefetto di Lucca, e tenerne a disposizione del Governatore di Livorno per andare a Santo Stefano. La « causa della Toscana, e forse dell' Italia, dipende da queste misure, perchè da ogni più « piccolo buco può entrare acqua, cagione di Naufragio. — Rendete ragguaglio per D . . « di quello che fate. Il Potere Centrale deve essere informato di tutto. »

L' incolpato Pigli accettò l'incarico, che onestamente aveva ricusato di assumere il Generale D'Apice; riunì tosto quelle Bande armate, che in quell' epoca sostenevano il dispotismo della Fazione; ne affidò il Comando al *La Cecilia*, e nel 15. Febbrajo le avviò per la Maremma verso S. Stefano.

Inaugurava La Cecilia il suo ingresso in quella Provincia con un Proclama, che in obbedienza delle istruzioni ricevute da Firenze era non meno temerario che ingiusto verso il Principe « Abitanti della Maremma, Fratelli Toscani ». Leopoldo d'Austria non « contento di aver preferito lo Stendardo dello Straniero a quello d'Italia, oggi si annida « sù di un estremo lido del nostro Territorio, e cerca di là provocare la discordia civile. — Il Governo Provvisorio, intorno a cui dobbiamo stringerci, ordina a tutti i buoni « Cittadini di marciare verso il nido Austriaco per mostrare al decaduto Principe, che i « Popoli non vogliono che Egli turbi colla sua presenza la quiete della nostra Patria — « Fratelli! Una Colonna di Livornesi si volge verso quella Via: Accorrete nelle sue file: « e tutti concordi rammentiamo a Leopoldo, che la *Sua Corona è infranta, il di lui Scettro spezzato* — Toscani! La Bandiera che io inalzo guida all' Onore, ed alla Libertà: « seguitatela: Essa è pur la Bandiera d' Italia. (2)

La gran maggiorità dei Maremmani non porse facili orecchie al Proclama: solo pochi si unirono alle Bande che marciavano contro il Gran-Duca: Lo referiva al Presidente del Governo Provvisorio La Cecilia, scrivendogli da Grosseto ne' 19. Febbrajo. « In « seguito degli Ordini del Governatore ho preceduto la Colonna Livornese, diffondendo i « due Proclami, cioè, quello fatto da me, e l' altro dal Popolano Giannetti, *in cui si descrivono le colpe del Gran-Duca a seconda della Lettera pervenuta in Livorno il dì* 16. —

(1) Monitore del 13. Marzo 1849.

(2) V. Deposti Testimoniali nel Sommario a c. 2388. e seguenti.

« Le popolazioni delle Maremme, non bisogna farsi illusione, *sono tranquille ed indiffe-*
« *renti;* Pochi arditi si uniranno alle Colonne Livornesi. In talune Comuni, come a Mas-
« sa Marittima, e Campiglia, possiamo contare su molti buoni. E questi verranno. Ciò
« per la esecuzione materiale dell' impresa » (1);

Questa seconda Spedizione era condotta assai oltre, allorchè il Governo di Firenze (2) avvisato, che il Generale *De Lauger* aveva rialzato in Massa la Bandiera del Principato, richiamò frettolosamente le Bande armate dalla Maremma, e le diresse verso Pietrasanta (3) a comprimervi questo tentativo di Restaurazione, senzachè però il disegno della cacciata del Principe venisse dimenticato (4) poichè il Marmocchi, prendendo a modello una Minuta del Guerrazzi, così scriveva al Prefetto di Grosseto « I provvedimenti
« da voi adottati dopo le notizie, delle quali avete informato questo Ministero col foglio
« vostro in data del 17. stante, non possono non rimanere pienamente approvati. Noi cor-
« riamo alla Frontiera dalla parte di Massa: colà urge il pericolo. Leopoldo, penso, che
« attenda a fuggire. Voi intanto mandate a Orbetello, Massa, S. Filippo, e Rocca S. Cate-
« rina — Il Pretore di S. Stefano si porti dal Gran-Duca, e gli dica, che il Governo eletto
« dalle Assemblee e dal Popolo gli partecipa, che la Reazione non può avere luogo; Che
« la sua presenza ecciterà, come ha eccitato, qualche facinoroso al delitto; Che è indegno
« di Principe cospirare a turbar l' ordine, che dice raccomandare. La Nazione giudicherà
« di Lui come Sovrano. Il Pretore faccia il suo dovere: se non può farlo, protesti al-
« l' Ammiraglio, che con la minaccia di Cannoni Inglesi si impedisce il Magistrato ad
« eseguire gli ordini del Governo »;

La irriverente partecipazione non fù fatta; ma frattanto avutasi dal Principe la notizia che una forte mano di armati si incamminava verso S. Stefano per cacciarlo da quell' estremo confine della Toscana, e sentito nel 20. Febbrajo il Cannone della vicina Orbetello (5) annunziare la proclamazione della Repubblica, fù costretto per evitare maggiori disordini, e non esporsi forse anche a scellerate violenze, a partire nel 21. Febbrajo di Toscana « Restando però col cuore nel suo diletto Paese, e pregando Iddio, che volesse
« illuminare lo spirito dei malvagi e dei traviati, e portare consolazione ai Buoni, che
« erano assai di maggior numero di quello, che per le mene e per l' audacia dei tristi
« forse si credeva (6) »;

XXIX. Considerando, che i Faziosi per assicurare e fortificare il Potere che era venuto nelle loro mani per la Rivoluzione del dì 8. Febbrajo, ebbero ricorso alla corruzione ed alla violenza, a quelli stessi mezzi cioè, dei quali si erano valsi per arrivarvi;

XXX. Considerando infatti, che a corrompere gli animi furono adoperate le fanatiche declamazioni, per le vie e per le Piazze, dei Demagoghi; Le insinuazioni alla (7) Truppa di tradimento del Principe; Le predicazioni di Commissarj inviati a spese (8) del Tesoro Toscano a pervertire le Campagne; La propaganda attivata a sostegno della (9) Rivoluzione dai Funzionari eletti dal nuovo Potere; E la Stampa ogni giorno (10) più riboc-

(1) Sommario a c. 2567. 2568.
(2) Sommariò a c. 2566. 2573. e 2857.
(3) Sommario a c. 2538.
(4) Sommario a c. 2850. t. e 2539.
(5) V. Dispaccio del Pigli al Presidente del Governo Provvisorio del 22. Febbrajo 1849. Sommario a c. 2830.
(6) Dichiarazione del Gran-Duca ai Membri del Corpo Diplomatico del 20. Febbrajo 1849. V. la Gazzetta di Genova del 1. Marzo 1849. N. 52.
(7) V. gli Atti di Siena nel Sommario a c. 1210. e seg. fino a c. 1231.
(8) V. Rendiconto sulla Finanza Sommario a c. 2701. Pag. 112.
(9) Lettere del Bonichi e del Ciofi Sommario a c. 1374 e 1375.
(10) V. Giornali del tempo in specie i N. 231. 233. 236. 239. 241. e 242. del *Popolano* inseriti in Processo nel Sommario a c. 2286.

cante d' ingiurie atrocissime ed insensate calunnie contro il Gran Duca, ed eccitante all' odio per la Monarchia, ed all' attivazione di un Regime Repubblicano;

XXXI. Considerando, che non essendo riuscito al nuovo Governo, nè colle arti palesi, nè colle coperte vie, di togliere dal cuore della gran maggiorità dei Toscani l' antica devozione per il Gran-Duca ed il suo attaccamento alle Politiche Istituzioni o preesistenti o abolite dalla Rivoluzione, il Paese dopo l' 8. Febbrajo dette manifesti segni di affetto per il Principe lontano, e fece dei tentativi per ristabilirlo; (1)

XXXII. Considerando, che a combattergli e comprimergli la Fazione giudicò espediente l' impiego delle minacce, e delle Armi:

Col suo Proclama de' 17. Febbrajo il Generale De Langer rammentava da Massa ai Toscani, la fedeltà dovuta a *Leopoldo Secondo*, e per ristabilire il suo Governo faceva marciare le sue Truppe verso l' interno della Toscana;

Il De Lauger con Decreto del giorno successivo, firmato dal Guerrazzi e dal Mordini, fù posto fuori della Legge come Traditore della Patria, e vennero dichiarati Itibelli i Soldati che lo obbedivano;

Nel successivo di 19. un Proclama firmato dai *Tre Membri del Governo Provvisorio* vituperava aspramente il Generale ed il Principe, in nome del quale il De Lauger si era mosso: Dopo tali Atti Governativi l' incolpato Guerrazzi nel 20. Febbrajo, avutone l' incarico dai Colleghi, si portava con la veste di *Plenipotenziario* a combattere la Restaurazione Gran-Ducale; e la sua missione corrispose alle vedute dei Faziosi, avendovi potentemente cooperato le Bande Armate di Nazionali, e di Stranieri, le quali in quel tempo infestavano il nostro Paese; l' eccitamento dato ai più esaltati con l' accettazione, e la proclamazione della Repubblica; e lo sbandamento delle Truppe di De Lauger, le quali, o per falso allarme, o per corruzione di tristi, nel 23. Febbrajo abbandonarono il loro Generale, e lo costrinsero a refugiarsi quasi solo in Piemonte (2);

Al tentativo di Restaurazione fatto nel 17. Febbrajo dal Generale De Lauger succedette nella sera dei 21. dello stesso mese una significantissima dimostrazione di affetto per la Monarchia, e di aborrimento al Regime di recente istaurato, cagionata dalla voce divulgatasi d' improvviso per le Campagne Fiorentine, che il Gran-Duca fosse rientrato in Toscana, e per la via di Pistoia facesse ritorno alla Capitale. Le popolazioni circostanti a Firenze proruppero a siffatta novella in segni di Gioja; suonarono a Festa le Campane delle loro Parrocchie; illuminarono le Colline; ed acclamarono unanimi a Leopoldo Secondo;

Il Governo Provvisorio, composto allora del *Montanelli* e del *Mazzoni*, rispondeva a queste Popolari Dichiarazioni di affetto (3) *colla incarcerazione dei Campagnoli, e dei Parrochi*, o colla Legge Stataria del 22. Febbrajo, firmata dal *Mazzoni* come Presidente del Governo, e dal *Romanelli* e *Mordini* come Ministri, ed abrogata poi nel successivo di 2. Marzo dal *Guerrazzi* in conseguenza di una Protesta fatta e virilmente sostenuta *dal Municipio Fiorentino* contro quell' eccezionale e riprovato sistema di Procedura (4);

Ma il desiderio della Restaurazione dilatandosi ogni giorno più nel Gran-Ducato, quella Legge Stataria, in virtù della quale dovevano essere militarmente giudicati con sentenza eseguibile *dentro le ore* 24. coloro che in qualsivoglia modo attentassero al Governo ed all' Ordine *in quel tempo stabilito*, fù riposta in vigore per il Compartimento Aretino col Decreto del Governo Provvisorio del 23. Marzo 1849. firmato dal *Montanelli* come Presidente, e dal *Marmocchi* e *Mordini* come Ministri, ed estesa poi a tutte le Terre, Bor-

(1) V. *Monitore* del 20. Febbrajo 2. 1849.

(2) Dispaccio Telegrafico del Governo Provvisorio al Governator di Livorno del 20. Febbrajo ore 1. e m. 60. pomerid. — V. i Dispacci Telegrafici del Guerrazzi al Pigli del 19. Febbrajo; Del Prefetto di Pisa al Ministro del Interno dello stesso giorno; Del Governatore di Livorno; del suddetto Ministro del medesimo di 19. e del Pigli al Governo del 20. Febbrajo.

(3) Supplemento al N. 49. del *Monitore Toscano*.

(4) Sommario a c. 2686.

gli, e Villaggi dello Stato con Decreto del *Rappresentante del Potere Esecutivo*, emanato nel 7. del successivo Mese di Aprile;

Dopo il Decreto del 23. Marzo una Colonna Mobile di armati, una Commissione Militare, ed il Ministro *Romanelli*, colla qualità di *Commissario Straordinario di Governo* furono inviati a comprimere i moti delle Campagne Aretine, ed a combattere la Reazione, che, al dire del Guerrazzi, aveva levato le corna, e minacciava ingojare;

XXXIII. Considerando peraltro, che ogni arte di partito ed ogni incussione di timore non erano ormai, nè riuscir potevano che inutili sforzi della Dominazione imposta alla Toscana dai più fervidi Rivoluzionarj, e l'ora del riscatto essendo suonata, il Popolo Fiorentino, che nella sera del dì 11. Aprile aveva già dispersi gli incomposti e soverchianti gruppi d'armati, che da più tempo deturpavano con ogni bruttezza di modi e di costume la sua Città, si mosse unanime e risoluto a restaurare la mattina del 12. Aprile quella Monarchia, alla quale era devoto, ed a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi costantemente fedele;

XXXIV. Considerando, che anche in faccia a quest'ultimo movimento, che per il suo scopo, infallibilmente diretto alla Restaurazione del Principato, non poteva ingerire timoro di mali che in effetto non si verificarono, l'incolpato Guerrazzi richiamava nella notte dell'11. al 12. frettolosamente la *Guardia Municipale*, per opporsi, come Egli scriveva, *alle mene diaboliche dei Retrogradi:* E dava al *Comandante Basetti* ordini in scritto (che ad'evitare la effusione del sangue e la guerra civile non furono dal Basetti eseguiti) nei termini che appresso: « Firenze — 12. Aprile 1849. — *Basetti*: Prendi il comando della Munici-« pale, fuori, e in Piazza a difendere l'Assemblea, e la Patria, e la Libertà, e il tuo « Amico — Guerrazzi — » e più tardi « *Basetti* — In Piazza vi sono i Veliti, Guardia « Nazionale, entra la Cavalleria, e l'Artiglieria; esca la Municipale, o si cuopre di ver-« gogna (1) »;

XXXV. Considerando, che vuote di effetto riuscirono le insistenze parimente praticate dall'incolpato Guerrazzi col *Colonnello Tommi* per il trasporto in Piazza del Gran-Duca dell'Artiglieria; E sorte non dissimile incontrò l'ordine che Ei dava al *Colonnello Diana* di spingere in Piazza i Cacciatori a Cavallo, con istruzione (2) che intimasse il Popolo a ritirarsi, ed ove non obbedisse, *lo caricasse;*

Per le quali cose il movimento del Popolo Fiorentino, che riconduceva *Leopoldo Secondo sul Trono dei suoi Padri*, venne a compiersi pacificamente in quella mattina e senza sangue, ed il Municipio con un *Proclama* annunziava ai Cittadini di assumere in *Nome del Principe* la direzione degli Affari;

XXXVI. Considerando, che neppure a questo punto si arrestarono i tentativi del Guerrazzi per contrariare l'*avvenuta Restaurazione*, giacchè ad alcuni Membri del Municipio (3) che si portarono nella Sala dell'Assemblea Costituente ad invitare il Collegio a disciogliersi, il Guerrazzi altamente dichiarò, che Essi avevano fatto una vera Rivoluzione, e gli minacciò dell'Arresto, nel tempo stesso che, a suo dire, sentiva disposizione « A farsi « istrumento per condurre gli avvenimenti al resultato che era pure in cima de' mutui « desiderj: » Se non chè qualunque atto di minaccia e di violenza traducevasi, condotte le cose a quel punto, negli ultimi aneliti di una Fazione per allora debellata e sconfitta;

MASSIME DI DIRITTO

XXXVII. Considerando, che i fatti esposti finora costituiscono nel loro complesso, ed

(1) Sommario a c. 2836. a c. 2838. a. c. 2840. e a c. 2796 e a c. 2797. Basetti Processo a c. 2353. 2840.

(2) Tommi Sommario a c. 2808. e seg. del Proc. e a c. 2959.

(3) Digny Proc. a c. 2256.

anche distintamente valutati, altrettante azioni aventi tutte il criminoso fine di togliere al Principe i diritti del Sommo Impero, e di rovesciare la forma del suo Governo;

XXXVIII. Considerando, che per le Romane Leggi si fa reo di vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque attenta alla persona del Sommo Imperante, e chiunque attenta contro il Politico Ordinamento dello Stato — *Inst. Lib.* 4. *Tit.* 18. *De Pubblic. Judic. Leg. Ult. ff. ad Leg. Jul. Majest. Wolff. Instit. Juris. Natur. et Gent. Part.* 3. *Sect.* 2. *Cap.* 6. §. 1082.

XXXIX. Considerando, che a questi principj sono conformi le Nostre Patrie Leggi, ed in specie la Legge ultima de' 30 Agosto 1795. colla quale confermando il Legislatore l'Editto de' 30. Giugno 1790. dichiarò *(Art.* 9.*)* di voler punire colla pena ivi proposta tutte le azioni, le quali « ivi » Attaccando immediatamente la Pubblica Autorità, o il Sovra« no, tendano, o siano diretto alla distruzione della Società, e dell'ordine pubblico, e « costituiscano il vero e proprio delitto di Lesa-Maestà »;

XL. Considerando, che a questo delitto si referiscono in conseguenza tutte quelle azioni, delle quali il fine e l'oggetto immediato è la sovversione dell'Ordine Pubblico, e che gli *atti estrinseci di qualunque sorta*, coi quali alcuno dimostrò di volere un tal fine, sono sufficienti per dichiararlo incorso nella censura della Legge — *Decis. del Supremo Tribunale di Giustizia de'* 7. *Novembre* 1798. *in Causa Dattellis ed Altri, e Voto Decisivo dell' Assessore Cremani* §. 38. *Pag.* 13. che meritarono di essere sanzionati con successivo Sovrano Rescritto per norma inalterabile di giudicare;

XLI. Considerando a riguardo degli atti estrinseci, che le disposizioni dell'animo manifestate dall'Autore del fatto, quanto più appariranno atte a nuocere alla pubblica e privata sicurezza, tanto maggiore dovrà giudicarsi il delitto;

XLII. Considerando, che tale manifestazione può farsi « *verbis*, *scripto*, *factis*, *vel signis* » cioè, con parole, scritti, gesti, movimenti, o altri simili cenni, o maniere, onde l'uomo suol farsi intendere senza parlare — *Gothofred.* in *Not. ad Leg. Cogitationis.* 18. *ff. De poenis* — *Leg.* 5. *Cod. ad Leg. Jul. Majest.* — *Cremani* — *Voto citato* §. 36. *pag.* 13.

XLIII. Considerando, che anche il nudo consiglio, prestato a favore dei nemici dello Stato, è bastante per rendersi reo del delitto di Lesa-Maestà proprio; come inerendo ai Responsi di Ulpiano, Scevola, Ermogeniano fermano il *Balduin. Comment. ad Instit. Tit. de pub. judic.* §. 3.; *E il Decian. Tract. Crim. Lib.* 7. *Cap.* 34. *N.°* 6. « *ivi* » *Auxilium ergo praestantes, opem, vel consilium, in hoc crimine pari poena puniuntur cum principalibus* »;

XLIV. Considerando, che la sola scienza, quando il Suddito è informato dell'ordita trama, e non è sollecito di manifestarla, lo costituisce reo dell'indicato delitto; procedendo questa regola tanto nel caso che la macchinazione abbia avuto l'immaginato successo, quanto nel caso che non l'abbia avuto, poichè se nei misfatti di questa natura si dovesse, come negli altri, aspettare a punire il Reo quando il delitto è perfettamente consumato, ne seguirebbe che un tardo ed inutile gastigo non riparerebbe mai all'Ordine Pubblico già abbattuto e distrutto — *Bossio Tract. Var. Tit. de Crim. Laes. Majest. N.°* 34. *Vers. Immo sola* — *Cremani Voto citato.* §. 204. *Pag.* 171. —

XLV. Considerando, che a costituire il vero e proprio delitto di Lesa-Maestà, o di Perduellione, non è necessario il copulativo concorso di due condizioni, dell'attentato cioè alla Persona inviolabile del Principe, e dell'attentato alla Costituzione dello Stato per surrogarne una nuova: ma ciascuno di questi due attentati, sia per le Leggi Romane, che Patrie, *costituisce per se medesimo quel delitto* — Opportunamente il *Cremani* nel prealle-

galo *Voto* §. 278. *pag.* 231. « lvi » Qui basta ripetere di nuovo quello che si è osservato « altrove, che è reo di vero e proprio Delitto di Lesa-Maestà chiunque tenta distruggere « la Costituzione dello Stato per sostituirne una nuova, e di togliere al Principe i diritti « del Sommo Impero, o abbia per riuscirvi attentato alla vita preziosa di Lui, *il che solo « costituisce certamente per se medesimo quel delitto*, o non sia giunto a sì abominevole « eccesso. — *Ulpiano* dichiara perduelle tanto chi attentò contro l' Imperatore, che contro « l' Impero, o la Costituzione dello Stato. — *Leg. ult. ff. ad Leg. Jul. Majest.* — *Boemero « ad Carpzov. Quest.* 41. *Observ.* 9. *Anton-Matteo ad Lib.* 48. *ff. Tit.* 2. *Cap.* 2. *N.°* 5. *et* « 6. *Decian. Tract. Crimin. Lib.* 7. *Cap.* 6. *N.°* 1. 3. 20. — Eglino, non parlano del De- « litto di Perduellione senza farlo consistere nell' attentato diretto, o a mutare la forma « del Governo, o a privare di vita il Capo Augusto del Corpo Politico; indicar volendo « con quella *particella disgiuntiva*, *che si ha l' essenza del delitto tanto in un caso che nel- « l' altro* — Anche il Nostro Legislatore si è spiegato in egual maniera, perchè disse « — tutte quelle Azioni, che attaccano immediatamente la Pubblica Autorità (che è la Co- « stituzione dello Stato) *o il Sovrano* — »;

XLVI. Considerando sull' appoggio di queste massime indubitate, che al proprio e vero delitto di Lesa-Maestà sono da referirsi non solamente quegli atti, pei quali il Gran-Duca Leopoldo Secondo fu costretto ad allontanarsi, prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma anche quegli atti successivi, coi quali si cercò d' impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei più, che ebbero l' evidente fine ed oggetto di sostituire all' antica una forma nuova di Governo;

LXVII. Considerando, che la serie di tutti questi atti, convergenti alla distruzione della Monarchia, ed alla sovversione della Costituzione Politica dello Stato, compone un fatto continuato, il quale a colpo d' occhio presenta la incessante *flagranza* del delitto;

XLVIII. Considerando, che se ne resero colpevoli non solo coloro, che principalmente lo macchinarono, ma anche coloro, che dopo il dì 8. Febbraje 1849, sia nel rapporto degli Attentati commessi contro la Persona del Principe, sia nel rapporto degli Attentati contro la esistente forma di Governo, associarono la loro volontà a quella dei Rivoltosi, e colla voce, e cogli scritti, e coll' opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso. — *Bohemer. Elem. Iur. Crim. Sect.* 3. §. 75. *Renazzi Elem. Iur. Crim. Lib.* 4. *Cap.* 2. §. 4. *Cremani de Iur. Crim. Lib.* 3. *Art.* 1. §. 5.

ADDEBITI SPECIALI

GUERRAZZI — MAZZONI — MONTANELLI

XLIX. Considerando sulle prove specifiche, che riguardano i singoli Imputati, e segnatamente i *Membri del Governo Provvisorio*, che appariscono essi evidentemente colpevoli di Lesa-Maestà per molti fatti emergenti a loro carico dal Processo, dei quali sono i più culminanti quelli

1.° Di avere l' Avvocato *Francesco Guerrazzi* ordinate le Spedizioni Militari contro il Gran-Duca, onde cacciarlo violentemente dalla Toscana; quali furono le Spedizioni per l' Isola dell' Elba e per S. Stefano;

2.° Di avere l' Avvocato *Giuseppe Montanelli*, e l' Avvocato *Giuseppe Mazzoni* cooperato efficacemente, e con eccitamenti anteriori, e con successive ricompense, alla Violenza fatta al Consiglio Generale;

3.° E di avere *tutti Tre* abolito di comune accordo le Assemblee dello Stato, diffamato e calunniato il Principe con li Atti pubblici del loro Governo, decretato le Leggi Statarie per combattere con le armi i tentativi di Restaurazione del Principato Costituzionale, e reso vano colla Spedizione Militare di Pietrasanta il tentativo fatto per il medesimo oggetto dal Generale De Laugér;

L. Considerando sulla intrinseca moralità delle azioni surriferite, nei rapporti della civile imputazione e della penale responsabilità, che l'animo *ostile*, dal quale furono mossi i *Tre* Incolpati, resulta chiarissimo dall'indole stessa dei prenotati Atti criminosi; poichè diretti tutti alla lesione della Maestà della Nazione, e del Principe; Non senza avvertire, che i fatti di Siena e di Roma additano il Montanelli un insidioso cospiratore contro i Principati Italiani, e che il Mazzoni si mostrò all'Assemblea Costituente Toscana decisamente avverso alla Monarchia, ed acerrimo ed ostinato propugnatore della Repubblica (1);

LI. Considerando, che l'incolpato *Guerrazzi*, il solo dei tre presente al Giudizio, senza disconvenire sostanzialmente dei fatti incriminati, ha dedotto per respingere da se ogni ostilità d'animo contro il Principe, e la Monarchia 1.° la Violenza irresistibile dei Faziosi, che lo trascinò, come forza maggiore, a quelle dichiarazioni ed a quegli atti che più lo aggravano, ed alla quale con apparente adesione si assoggettò con l'inteso fine di preservare il Paese dai mali che lo minacciavano; 2.° e il disegno della Restaurazione Gran-Ducale, che ebbe fisso, a suo dire, nella mente fino dai primi giorni della Rivoluzione; Disegno, che più tardi cominciò per molte e diverse vie a realizzare, appena gli parve di trovarsi in forza contro l'audacia repubblicana; Disegno, che avrebbe poi onorevolmente compiuto, se il 12. Aprile non gliene avesse disturbata la riuscita;

LII. Considerando sul primo fondamento di discolpa, che, comunque il Processo dimostri, che il Guerrazzi, una volta salito al Supremo Potere, si adoprò in qualche circostanza a distogliere o raffrenare le più accese voglie della Demagogia (2) ciò non pertanto il complesso degli atti autorizzava a ritenere, che tutto ciò egli facesse per tener fermo in sue mani quel Potere, di che per modi riprovevoli era giunto ad impossessarsi; Ed in ogni ipotesi poi, a *perimere* la civile imputazione degli atti criminosi, dei quali fu certamente l'Autore, dovrebbe esso luminosamente provare, che tutto per lui si fece sotto l'influenza di una forza tale da impedire il retto uso della ragione e della libertà, e da coartarlo incessantemente a non abbandonare quella posizione, che poteva trascinarlo o farlo perseverare nella via del delitto;

LIII. Considerando, che molti sono i fatti allegati dal Guerrazzi nelle sue *Memorie* per far sentire il predominio assoluto e costante sopra di lui della Fazione Repubblicana; ma oltrechè questi fatti non sono di tale importanza da stabilire una violenza irresistibile e continuata, somministra il Processo altri fatti, dai quali emerge l'influenza personale del Guerrazzi sulle Turbe tumultuanti; Essendosi di sopra notato, che dichiarò all'Assemblea Costituente di non averne timore, ed essendo egli più volte riuscito, come racconta, a contenerle e comprimerle a vantaggio di privati cittadini;

LIV. Considerando sul secondo fondamento di discolpa, cioè sul preconcepito disegno della Restaurazione Granducale, che sebbene qualchè atto del Processo si presti a farlo comparire avverso alla Repubblica, e forse non alieno affatto dall'accettare in *qualchè tempo* la Restaurazione, è peraltro innegabile, che questi atti, lungi dall'essere univoci e chiarissimi, stanno invece in aperta contradizione cogli atti ostili da esso operati, come sono le Spedizioni Militari che dovevano fare al Principe scellerata violenza nella persona; come sono le Scritture pubbliche e private, che tendevano a screditarne la fama; come sono le solenni Proteste, emesse insieme coi Ministri nel 5. Aprile contro la Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena; e come sono le disposizioni energica-

(1) V. *Monitore* del 4. Aprile 1849. *Secondo* Pag. 2. Col. 2. « ivi » Noi siamo qui per costituire un Governo Nuovo; non abbiamo il Mandato di richiamare la Dinastia decaduta: lo se potessi *soltanto averne il pensiero*, MI SEPPELLIREI. »

(2) Proc. a c. 69. 767. 1217. 1504. 2203. 2204. 220. 2245. 2418. Sommario a c. 2046. 2093. 2493. 2510, 2513. 2615. e 2761.

mente imperiose da lui dato nel 12. Aprile per disperdere colla forza delle armi il Popolo, che con un moto non equivoco operava il ristabilimento della Monarchia;

LV. Considerando, che invano qualifica il Guerrazzi gli atti *Ostili* che gli fanno carico, e che pure sono atti della sua vita pubblica, *senza nesso logico*, *e senza fine politico;* imperciocchè questo nesso e questo fine si manifestano, riflettendo 1.° che il pensiero del richiamo del Principe, inconciliabile certamente nei primi giorni della Rivoluzione cogli Ordini reiteratamente dati dallo stesso Guerrazzi per cacciarlo violentemente dalla Toscana, comparisce piuttosto un idea sopravvenuta, a delitto già consumato, in forza degli Eventi della Guerra e delle Dichiarazioni del Ministro Inglese (1) le quali facevano conoscere al Guerrazzi, che tosto o tardi il *Gran-Duca* doveva essere restaurato sul suo Trono; 2.° e che, mentre le dichiarazioni e gli atti *posteriori* a favore della Monarchia (quandochè fossero) non varrebbero, come tardo pentimento, a distruggere gli atti ostili *anteriori*, e gli uni e gli altri si presentano influenzati da intenzione dolosa se attendasi quello che rilevava il *Supremo Tribunale di Giustizia* nella sua *Decisione dei* 10. *Marzo* 1800. *nella Causa contro Pigli ed altri* (Giornale XXIV) « ivi » È vero, che ne contrapponeva altrettante (proposizioni) che lo dimostravano del tutto diverso; ma oltrechè « queste non distruggono quelle, un tale di lui contegno altro non spiega se non chè procurava di stare, coll'arte solita usarsi da chi ha doppio il cuore, preparato a far giuocare in ogni evento o l'una o l'altra, nell'atto di gettarsi a quel partito, che avesse « trionfato »;

LVI. Considerando, che l'inquisito Guerrazzi dedusse già, ed ha insistito in appresso nella opposta incompetenza dei Tribunali Ordinarj a giudicarlo, reclamando a suo favore il privilegio del Foro, derivante *dall' Art.* 62. *dello Statuto de'* 15. *Febbrajo* 1848. così concepito « ivi » Il diritto di accusare i Ministri appartiene al Consiglio Generale: Quello « di giudicarli al Senato: *Una Legge determinerà i casi della responsabilità dei Ministri*, « *le pene, le forme dell' Accusa, e del Giudizio;* »

LVII. Considerando, che questa eccezione pregiudiciale era da rigettarsi, come mancante per più e diverse ragioni di sussistenza giuridica:

Non è ammissibile in primo luogo questa eccezione, neppure nei Paesi che hanno una Legge sulla Responsabilità Ministeriale, perchè in ordine ai principj di Diritto Costituzionale debbono i Ministri essere accusati e giudicati dalle Assemblee per il vero e proprio abuso di Funzioni Ministeriali, ossia nei casi di Atti di Governo, che possono compromettere gli interessi i più eminenti della Nazione, e dei quali non sia dato chiedere conto alla *Corona* per il principio della sua *inviolabilità*, ma non già per quegli Atti, che posti in essere a distruzione del Ministero escono di necessità dalla sfera delle sue attribuzioni, e si sostanziano in atti puramente illegali e criminosi, in rapporto ai quali anche i Ministri divengono privati cittadini; come attestano fra i molti *Benjamin Constant — Cours de Politique Constitutionelle Lib.* 1. *pag.* 429. *De Cormenin — Questions De Droit Administratif. Mots — Mises en Jugement — Tit.* 4. *Chap.* 34. *N.°* 7.

Non è ammissibile in secondo luogo la detta eccezione in Toscana, perchè non essendo stata mai pubblicata fra Noi la Legge promessa dagli Articoli 62. e 80. dello Statuto de' 15. Febbrajo 1848. sui casi di Responsabilità Ministeriale, sui confini della competenza del *nuovo* Potere Giudiciario, e sull'andamento del relativo Giudizio, non è cessata perciò la Giurisdizione dei Tribunali Ordinarj, che continuano ad esserne rivestiti ed a possederla interamente, finchè non gli venga sottratta quella porzione, che dovrà appartenere al Potere Eccezionale di nuova creazione stato surrogato, e finchè questo non abbia e leggi e forme di procedere;

E non è ammissibile in terzo luogo l'eccezione medesima dopo lo scioglimento a tempo indefinito del Consiglio Generale, stato ordinato col Sovrano Decreto de' 21. Settem-

(1) V. il suo Esame a c. 3409. e 2420.

bre decorso; imperocchè, essendo venuto a mancare quel Collegio che dovrebbe pronunziare sull' Accusa dei Ministri, non è altrimenti luogo a parlare di giurisdizione eccezionale, quando anche fosse stata in antecedente organizzata; e tutto quindi rientra sotto le regole generali di diritto, se non vuolsi discendere alla stranissima conseguenza di stabilire l' impunità dei reati;

LVIII. Considerando, non essersi a ragione lagnato l' incolpato Guerrazzi della illegalità del suo arresto, attesa la sua qualità di *Deputato* al Consiglio Generale, e la mancanza di precedente autorizzazione dell' Assemblea, di cui faceva parte; non potendosi da Lui ignorare, che simile autorizzazione per l' Art. 35. dello Statuto Fondamentale non è punto necessaria nel caso di *flagrante* delitto; non potendosi ignorare nemmeno, che, il divieto di arresto per cause civili e criminali essendo un privilegio inerente al carattere di Deputato, il privilegio svanisce colla qualità da cui emana, e che lo tiene a se congiunto; e non potendosi neppure dall' incolpato ignorare, che esso medesimo concorse ad abolire *di fatto* quello *Statuto*, da cui pretende ora desumere argomento per qualificare arbitrario l' arresto della sua persona;

LIX. Considerando in ultimo sulla Istanza presentata nell' interesse dell' incolpato Guerrazzi li 7. Ottobre decorso, onde ottenere, che siano poste a sua disposizione per l' uso della Difesa — *Primo:* la Corrispondenza del Ministero dell' Interno dal dì 26. Ottobre 1848. al dì 8. Febbrajo 1849. — *Secondo:* le carte riguardanti la Corrispondenza del Governo Provvisorio — *Terzo:* le carte o Corrispondenza del Capo del Potere Esecutivo

Che i Tribunali del Gran-Ducato non hanno facoltà di ordinare la comunicazione dei Documenti, che si trovano nelle Reali Segreterie;

Che dipende dal Placito del Principe il permettere la comunicazione dei Documenti Ministeriali;

Che non spetta ai Tribunali, ma bensì alla parte che abbia interesse in questa comunicazione, il fare remuovere direttamente gli ostacoli, che si oppongono al suo intento;

Che in ogni ipotesi, e quando anche avesse potuto il Tribunale colle sue ordinarie facoltà risolvere la Istanza del Guerrazzi, nulladimeno avrebbe formato impedimento ad ammetterla la generalità delle cose domandate, non venendo indicati con precisione i Documenti che si cerca di vedere, e non potendosi dai Tribunali, nel difetto di questa indicazione, stabilire la loro pertinenza alla Causa; Estremo indispensabile per autorizzare l'esibizione dei Documenti altrui;

LX. Considerando altronde, che molti di questi Documenti esistono già in Processo, e che a migliore opportunità potrà la Difesa Guerrazzi rinnuovare quella istanza, che nello stato presente degli atti non è sembrata alla Camera delle Accuse meritevole di accoglienza;

FRANCHINI

LXI. Considerando quanto all'incolpato *Dottor Francesco Franchini*, uno dei componenti il Ministero Democratico Toscano, che dalle resultanze processali apparisce più specialmente 1.° essere Egli intervenuto nella notte del 7. al dì 8. Febbrajo 1849. cogli altri Ministri all' Adunanza Straordinaria repentinamente convocata dal Guerrazzi, dopochè quest'ultimo ebbe conferito coll'altro incolpato Niccolini, reduce di pochi momenti da Siena; 2.° avere anche il Franchini con lieta espansione d'animo (1) festevolmente accolto il Montanelli, il quale, reduce esso pure da Siena, compariva a quella Adunanza, confermava la partenza del Gran-Duca da quella Città, e comunicava le due Lettere, che in atto di partire avevagli indirizzate; 3.° avere il Franchini con gli altri Ministri provocata la im-

(1) V. Deposto di Gaspero Doni in Proc. a c. 249. t.

mediata riunione dei Circoli Politici (1) 4.° avere accettato sotto il Governo Provvisorio l'incarico di Ministro della Istruzione Pubblica; 5.° avere solennemente dichiarato il Franchini in unione col *Capo del Potere Esecutivo* e con altri *Ministri* nel dì 5. Aprile 1849. di non aver mai intrapreso direttamente o indirettamente *pratica, trattato, insinuazione, ed anche principio alcuno o preliminare di proposta*, tendente alla Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena (2) 6.° ed avere insieme con altri firmata la Legge Stataria de'7. Aprile 1849.

LXII. Considerando, che i primi tre fatti, rilevati a carico del Franchini, somministrano nel loro insieme un fondato riscontro, che il medesimo ebbe scienza e fece atto di adesione ai mezzi, che in quella notte memoranda furono concertati coi principali Agitatori del Circolo Fiorentino per giungere al rovesciamento della Monarchia;

LXIII. Considerando, che un riscontro ulteriore di questa adesione lo somministra, prescindendo per ora da altri riflessi, l'accettazione del suddetto Incarico Ministeriale; Perocchè il nuovo Governo, composto di quegli stessi, che avevano avuto per Collega il Franchini nel Ministero Democratico, non avrebbe confidato l'esercizio della sua autorità se non a quelle persone, delle quali sapeva bene potersi ripromettere, e che avrebbero agito conformemente alle sue mire e principj;

LXIV. Considerando, che le Leggi Statarie, ed in specie quella de'7. Aprile, erano Atti Governativi decisamente ostili alla Monarchia, come è stato disopra osservato, perchè miravano a comprimere col terrore e colle armi i tentativi di Restaurazione, che andavano a farsi sempre più temibili in quel tempo, e a destare le più serie apprensioni del Governo Provvisorio: Ed il Franchini, in qualunque forma e rappresentanza sottoscrivesse, come sottoscrisse con altri, per darle forza esecutiva, quella Legge, venne a rendersi manifestamente complice di tale ostilità;

LXV. Considerando, che a determinare il grado della civile imputazione degli Atti che si obiettano al Franchini, non è fuori di proposito il rimarcare, che alcuni si verificarono quando il Gran-Duca era sempre in Toscana, e prima che fosse proclamato il Governo Provvisorio, e che altri, compresavi la suddetta Protesta del 5. Aprile, erano diretti ad impedire o trattenere la Restaurazione, o così ad avversare il ritorno del Principe;

MARMOCCHI

LXVI. Considerando, che il Processo dimostra il *Dottor Francesco Costantino Marmocchi* colpevole dei seguenti fatti, costituenti, fra gli altri, per le cose poc' anzi discorse, il delitto di Perduellione, cioè

Primo — Di essersi recato col Montanelli e col Niccolini a Siena, e di avere con essi e con altri cooperato a sconvolgere nei primi giorni di Febbrajo quella Città, fino allora tranquilla, coll' inteso e verosimile fine di togliere al Principe il libero esercizio della Prerogativa Reale circa la sanzione o rifiuto della Legge sulla Costituente;

Secondo — Di avere nella notte (3) del 7. al dì 8. Febbrajo eccitato il Circolo Popolare Fiorentino a pigliare la iniziativa della Rivoluzione colla nomina del Governo Provvisorio, che poche ore più tardi lo ricompensò, chiamandolo al Ministero dell'Interno;

Terzo — Di avere cooperato alla cacciata del Principe dalla Toscana, ora sanzionando le misure prese dal Governatore Pigli (4) e dal Circolo Popolare di Grosseto per

(1) Lettera del Mazzoni al Direttore del *Nazionale* pubblicata in questo Giornale li 30 Aprile 1849. N. 150.

(2) Som. Filza 2. a c. 1413.

(3) Montazio — Proc. a c. 2395. e 2397.

(4) Proc. nel Somm. a c. 1395 e 1944.

isolare il Gran-Duca, ed impedirgli anche la libera corrispondenza epistolare; ora (1) committendo al Prefetto di Grosseto d'intimare al Gran-Duca, per mezzo del Pretore di S. Stefano, di allontanarsi da quel Porto; ed ora approvando (2) le spese occorse per le due Spedizioni Militari dell'Elba e della Maremma, con scienza del fine, a cui erano preordinate;

Quarto — E di avere contribuito a mantenere la Rivoluzione, chiedendo nel dì 11. di Febbrajo al Governatore di Livorno Armi ed Armati per contenere la Reazione che quà erasi sviluppata; Eccitando la propaganda di questa Rivoluzione per mezzo dei nuovi Funzionarj (3) del suo Ministero; E prestando finalmente la sua adesione (4) alle Leggi Statarie, decretate nel 23. Marzo, e 7. Aprile 1849.

ROMANELLI

LXVII. Considerando sul conto del *Dottore Leonardo Romanelli*, che esso viene principalmente addebitato

Primo. — Di avere concorso come Ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle Leggi Statarie del 22. Febbrajo, e 23. Marzo 1849.

Secondo — Di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll'andare Commissario Straordinario di Governo, ed alla testa di una Colonna mobile, nel Compartimento Aretino;

Terzo — E di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni (5);

LXVIII. Considerando, che la Difesa dell'incolpato Romanelli sostiene, non fargli carico il *secondo* degli enunciati addebiti, perchè coperto dall'Amnistia, e condannato a perpetuo oblio dal Sovrano Decreto del dì 21. Novembre 1849. sul duplice fondamento, che nella esecuzione della Legge Stataria del 23. Marzo egli non agì nella qualità di *Ministro*, ma nella diversa qualità di *Commissario Straordinario*, e che l'*Articolo* 4. §. 2. del precitato Decreto de' 21. Novembre 1849. *eccettua* dal benefizio dell'Amnistia le *Funzioni Ministeriali* di coloro che composero il Consiglio dei Ministri dal dì 8. Febbrajo al dì 12. Aprile 1849.; Cosicchè l'Amnistia concessa coll'*Articolo* 1.° di detto *Decreto* a tutti i Delitti di Lesa Maestà ed altre Defezioni Politiche racchiude nella generalità della sua disposizione anche l'operato del Romanelli nella rappresentanza di Commissario Straordinario, quand'anche un tale operato fosse delittuoso;

LXIX. Considerando, che per far diritto sù questa pretensione della Difesa Romanelli era da ricercarsi, se l'*eccettuazione* dal benefizio dell'Amnistia investisse le Funzioni Ministeriali o le Persone dei Ministri dal dì 8. Febbrajo al 12. Aprile 1849.; Ed in questa ricerca, rifletteva la Camera delle Accuse

Che per la chiara lettera del Decreto del 21. Novembre vennero ad eccettuarsi dall'Amnistia alcune *persone*, che piacque al Principe di designare o per relazione agli *Uffic*j che avevano esercitati, o per relazione alle *Procedure Criminali*, che erano pendenti;

Che tanto coll'uso dei nomi appellativi, quanto con relazione agli ufficj ed alle procedure potevano identificarsi le persone *escluse* dal benefizio dell'Amnistia;

Che quantunque fossero conosciuti generalmente i Nomi di coloro che vennero designati con relazione agli eminenti Ufficii esercitati, uguale certezza non potendo aversi

(1) a c. 2536. e 2539.

(2) Somm. a c. 1921.

(3) Lettera del Bonichi Sommario a c. 1873.

(4) V. il suo Proclama nella Raccolta delle Leggi e la Protesta del Municipio Fiorentino — Sommario a c. 2684.

(5) V. il Processo di Arezzo, ed in specie i Deposti del D. Cristoforo Bonaugurelli, D. Silvestro Busatti, Ulisse Berretti, Pietro Grifoni, Donato Ralli, Iacopo Dominici, Silvestro Pellizzari, Santi Ghezzi, Pietro Mariottini, e Domenico Tani.

rispetto agli Individui investiti dalle procedure eccettuate, fu dichiarato col detto *Articolo* 4.° §. 2.° che i Nomi dei prevenuti, esclusi dall' Amnistia, sarebbero stati, come furono, pubblicati, ed in questa pubblicazione figura anche il nome dell'incolpato Romanelli, come è dato riscontrare nella *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze de' 23. Novembre* 1849. *riportata nel Monitore N.° 290. in fine*;

Che l'Articolo 5.° di detto Decreto rilasciò « ivi » *per tutti costoro* aperto e libero « il corso alla Giustizia in quanto siano e respettivamente possano rimanere *investiti da* « *azione penale* ANCHE *per delitti Politici*, sicchè la sorte loro, qualunque sia per essere, « rimanga per tali dependenze fissata da Sentenze dei Tribunali competenti »

LXX. Considerando, che, oltre la chiara lettera del Decreto de' 21. Novembre, anche le disposizioni del riportato Articolo 5.° concorrono a stabilire, che nel numero degli esclusi dalla Amnistia furono i Membri del Consiglio dei Ministri; Inquantochè, se non furono amnistiati gli individui *di qualunque condizione*, investiti dalle procedure eccettuate, e fù anzi lasciato aperto e libero il corso alla Giustizia per ogni loro delinquenza, non è razionale una difforme determinazione della Legge a riguardo dei *Ministri*, i quali per la stessa loro posizione sociale hanno maggior debito di civile responsabilità;

LXXI. Considerando, che fino al 12. Aprile 1849. il Romanelli ebbe titolo e qualità di Ministro, e ne ritirò lo stipendio; (1) E che in conseguenza di quanto sopra non rimase coperto dall' Amnistia il secondo dei tre addebiti che l' Accusa gli ha contestati;

LXXII. Considerando, che il concorso del Romanelli alla emanazione delle suddette Leggi Statarie è, per le avvertenze già fatte e ripetute, un atto evidentemente ostile alla Monarchia; senzachè giovi alla Difesa Romanelli il dedurre, che sotto il Governo Provvisorio Toscano non è da parlarsi di Responsabilità Ministeriale e di solidarietà di Atti Governativi, o che se il Romanelli sottoscrisse quelle Leggi Statarie, esso non fece che obbedire ed essere istrumento dell' altrui volontà; Imperciocchè, ammettendo anche (in ipotesi) la verità di queste proposizioni, non diventa punto migliore la condizione del Romanelli, tanto per le regole del Mandato così detto propriamente, quanto per le regole appartenenti a quel che i Romani Giureconsulti chiamano *Jussum*: È da vedersi in proposito il preallegato *Voto in Causa Dattellis* §. 160. *pag.* 102. « ivi » Scrive Ulpiano quanto « a quelle prime regole » Si mandatu meo facta sit alicui iojuria, plerique ajunt, Iam « me qui mandavi, quam eum qui suscepit, injuriarum teneri. Proculus recte ait, si in « hoc te conduxerim, ut injuriam facias, eum utroque nostrum injuriarum agi posse » « *Leg.* 11. §. 3. *e* 4. *ff. de Injuriis* .... E quanto alle seconde regole, non si nega che « suole scusarsi o del tutto o in parte dal delitto e dalla pena chi nell' offendere altrui « non fece che eseguir gli ordini di un suo legittimo Superiore. Bisogna però, siccome os- « serva Boemero, che concorra nell' offensore *absoluta parendi necessitas*, cioè, una ne- « cessità tale che *de justitia vel injustitia jussus ratiocinari haud integrum*, *sed stricte ab* « *eo exequendus sit* »;

LXXIII. Considerando, che non giova nemmeno invocare la regola, che permette ai Sudditi di accettare un impiego e di prestare l' opera loro al Governo *di fatto* in aperta opposizione ai diritti ed agli interessi del Principe, che non abbia l' attuale possesso od esercizio della Sovranità, siccome la Difesa del Romanelli con molta dottrina ed ingegno cercava d'insinuare; Imperocchè, in ordine alle massime stabilite dai più insigni Giuspubblicisti o seguitate anche dalla Nostra Consuetudine di giudicare, quanto è vero, che il Suddito deve prestare obbedienza ai comandi dell' Invasore, altrettanto è vero, che questa obbedienza non si estende a permettere ai Sudditi d' impiegare l' opera loro contro l' interesse del proprio Principe nel tempo della sua assenza; Non potendolo Eglino fare senza macchiarsi di delitto; Ed essendo ciò unicamente tollerato nei casi di *positiva necessità*,

(1) Lettera dello stesso Romanelli de' 22. Aprile 1849.

quando cioè il Suddito fosse minacciato dall' Invasore della perdita della vita, della prigionia, o di altra simile disavventura, e non avesse altro scampo per esimersi che obbedire: Così vedesi fissato dopo un accurato e profondo esame della materia, e conciliate le apparenti contrarietà degli Scrittori, dalla normale *Decisione del Nostro Supremo Tribunale di Giustizia de' 25. Gennajo 1800. nella Causa contro Cioni, Dini, ed altri* (Giornale XXIV.)

LXXIV. Considerando in fatto, non esservi prova in Processo, che il Romanelli fosse *costretto* all' accettazione dell' Impiego di Ministro; e tanto basta, perchè assumano e ritengano la qualità di *ostili* tutti quegli atti da lui consigliati, che tendevano a fare scordare la memoria del Principe, a consolidare il nuovo Governo, e ad alienare dal Principe medesimo il cuore dei Sudditi, rendendo così più difficile il di lui ritorno, e precludendogli la strada al recupero dei suoi primieri diritti;

LXXV. Considerando, che hanno questo carattere tutti quegli Atti, che costituiscono i tre addebiti come sopra rilevati a carico del Romanelli;

LXXVI. Considerando circa la prova della manifestazione di sentimenti avversi alla Monarchia nelle sue pubbliche declamazioni, che i Testimonj uditi a favore dell' incolpato non distruggono quanto basta i deposti di molti Fidefacienti, che sostengono il concetto dell' Accusa;

LXXVII. Considerando, che a smentire in modo assoluto le suddette declamazioni non comparisce sufficiente nemmeno la udizione dei nuovi Testimonj, indotti dalla Difesa Romanelli colla Istanza de' 29. Luglio 1850. ma quando ciò potesse accadere, rimarrebbero pur sempre in causa i primi due addebiti, che lo aggravano;

LXXVIII. Considerando altronde, che il mezzo più valevole, il momento più opportuno per liquidare la credibilità del Testimone è quello del suo esperimento nel Pubblico Giudizio, e che questo rinvio non pregiudica all' Imputato nè alla retta Amministrazione della Giustizia, quando per fatti indipendenti dai deposti testimoniali il pubblico giudizio non possa evitarsi;

LXXIX. Considerando, che i deposti di probità sulla vita antecatta del Romanelli, le eccezioni da Lui dedotte contro la *persona* ed il *detto* dei Testimonj dell' Accusa, le ragioni di pubblica sicurezza consigliatrici, a suo dire, della Legge Stataria, la Spedizione Militare nelle Campagne di Arezzo, e la mitezza colta quale Egli veramente si condusse in questa Spedizione, sono circostanze, che mirando ad *attenuare* ma non potendo *dirimere* la imputazione del Romanelli, sfuggono all' esame ulteriore della Camera delle Accuse;

MORDINI

LXXX. Considerando, aversi piena prova

1.° Che l' incolpato *Avvocato Antonio Mordini* cospirava anche avanti (1) il dì 8. Febbrajo contro la Monarchia 2.° che presedette al Circolo del Popolo nella notte del 7. all' 8. Febbrajo nel Convento di S. Trinita, e lo presedette (2) ugualmente nella successiva mattina sotto le Logge dell' Orgagna 3.° che si nell' una come nell' altra circostanza calunniò e vituperò il Granduca, ed (3) istigò il Popolo a proclamare e ad imporre violentemente il Governo Provvisorio 4.° e che, nominato Ministro degli Affari Esteri in remunerazione di questi suoi atti, mostrò animo ostile al Principato, e cooperò a mantenere

(1) Proc. nel Sommario a c. 1326.

(2) Paganelli Proc. a c. 145. Tani a c. 213. — Benelli a c. 386. Loevve a c. 561. — Dei a c. 2080. — D' Urbino a c. 1345.

(3) Vedi i Deposti dei Testimonj qui sopra nominati.

la Rivoluzione, con ordinare l' abbassamento degli Stemmi Gran-Ducali ai Consoli e Vice-consoli Toscani (1) e con decretare la Legge Stataria de' 22. Febbrajo 1849. (2)

LXXXI. Considerando, che più particolarmente tutti questi atti per l' indole loro propria hanno carattere di ostilità verso il Principe ed il suo Governo;

PIGLI

LXXXII. Considerando, che il *Professor Carlo Pigli*, fatto Governatore di Livorno, si strinse subito colla parte repubblicana a cospirare con ogni cura e per ogni modo contro la Monarchia, (3) e detto mano a sconvolgere viepiù quella disgraziata Città con tale esagerazione di parole (4) da meritarne finanche rimprovero dal Guerrazzi, che qualifica nei suoi Costituti lo stesso Pigli come il più esaltato e il più furente dei Demagoghi del tempo;

LXXXIII. Considerando inoltre, che il Pigli dopo il dì 8. Febbrajo fu (5) uno dei più attivi esecutori delle Spedizioni Militari contro il Granduca, ed accelerò con grande ardore i preparamenti ostili a cacciarlo dalla Toscana, od a combattere il tentativo di Restaurazione del Generale De Langer, inviando a tale oggetto uomini ed armi a Lucca, e più Guzzi armati nelle acque di Viareggio;

LXXXIV. Considerando, che durante anche il Governo Provvisorio lo stesso Pigli (6) si mostrò sempre ardentissimo eccitatore di Repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare in Livorno;

LXXXV. Considerando, che tali resultanze appoggiano evidentemente l' accusa di correità del Pigli nel delitto di Perduellione, di cui si tratta;

DAMI

LXXXVI. Considerando, che l' *Avvocato Giuseppe Dami*, Segretario del Circolo Fiorentino al tempo in cui questo Collegio era già diventato anche prima del dì 8. Febbrajo (7) fazioso e repubblicano, viene addebitato come uno dei più caldi agitatori del Collegio medesimo (8) ed apparisce avere energicamente cooperato con istigazioni e provvedimenti rivoluzionarj allo sconvolgimento (9) di Siena avverso al Gran-Duca: Così egli scriveva nel 4. Febbrajo 1849. al Circolo del Popolo di detta Città « Cittadini Fratelli — Sembra, che il « partito antiliberale, forte in Siena, si prepari ad una Reazione, e voglia oppressi i di« ritti del popolo. — Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente, ove ci chiami il bi« sogno. — Prudenza e senno finchè non suoni l' ora dell' agire; Poi, ricordiamo, che la « vittoria sta per gli energici, e i generosi. Iddio è col Popolo »: E tornava a scrivere nel giorno successivo 5. Febbrajo al Presidente del detto Circolo di Siena quanto appresso: « Cittadino — Il nostro Circolo non dorme, e cura quanto può gli interessi dei fratelli, « che gli sono carissimi. Ha già fatto un Indirizzo al Ministero per rimproverarlo di non « aver seguito il Gran-Duca, e domandare il suo pronto ritorno a Firenze: Si è poi co« stituito in permanenza: Ha creato una Commissione, perchè stia in corrispondenza con« tinua col Ministero, e Cinque Commissarj con pieni poteri per opporsi, e far cadere o

(1) Sommario a c. 2585.
(2) *Monitore* di N.° 51. del 1849.
(3) Proc. a c. 2510.
(4) Dispaccio del 13. Novembre 1848.
(5) Somm. a c. 2420. a c. 1817. 1815.
(6) V. il *Monitore de'* 17. Marzo 1849.
(7) Dichiarazioni del Guerrazzi Proc. a c. 2104. — Documenti nel Sommario da c. 371. a c. 374.
(8) Fredianelli — Proc. a c. 1587. Somm. a c. 349.
(9) Somm. a c. 1102. e a c. 1103.

« vane o vinte le mene dei retrogradi. — Fate animo, e state sicuri, che noi saremo « sempre con Voi e per Voi, e quando occorra vi ajuteremo in tutto e per tutto. — Men- « tre scrivo la presente, giunge la vostra del 4. corrente: Essa è stata comunicata subito « ai Ministri: *Montanelli* parte per costà: Lo seguono *Niccolini* e *Marmocchi*: Credo che « agiranno come conviene contro gli uomini o tristi o malvagj. — Tenetemi in giorno « delle notizie, e state sani. »

LXXXVII. Considerando, che sebbene nel dì 8. Febbrajo il Dami, uno degli amici del Niccolini, non si trovasse in Firenze a commettere la Violenza operata in quel giorno dal Circolo; le processali resultanze fanno però gravemente dubitare, che egli si adoprasse per altre vie alla riuscita della Rivoluzione, della quale il Circolo pigliò la iniziativa, e che in quel giorno il Dami, sciente di ciò che doveva accadere in Firenze (1) si recasse a Pistoja a portare un Dispaccio del Ministro Guerrazzi, che destituiva il Prefetto di quella Città;

LXXXVIII. Considerando, che dalla seguente lettera, scritta al Romano Niccolini, può dedursi, che nei giorni immediatamente successivi il Dami si pose in cammino per le Provincie con lo scopo criminoso di eccitarle contro la Monarchia (2). A. C. « All'Incisa tutto « và bene. Il Popolo ha gridato ripetutamente — *Viva il Governo Provvisorio* — *Morte a* « *Leopoldo Secondo* — Vo a Figline, perchè vi si teme una reazione per opera dei Lam- « bruschiniani. Fa' aver d'occhio i contorni del Palazzo Capponi, e Martelli, e la Spezie- « ria Pieri. — Dall'Incisa 7. di sera dell'11. Febbrajo 1849. »

LXXXIX. Considerando, che durante il Governo Provvisorio il Dami accettò ed esercitò l'Uffizio di Membro (3) della Commissione Militare per il Compartimento di Arezzo, e propose di ringraziare ed incoraggire *nella buona via* il Circolo di Lucignano, il quale scriveva « Di aver finalmente indotto (a proposizione di un Emissario del Circolo Fioren- « tino) il Popolo di quella Terra ad abbattere gli Stemmi della Casa di Lorena, in mezzo « agli applausi ed ai fervidissimi voti di non più servire alle aborrite insegne dei Ti- « ranni » (4).

XC. Considerando, non esser fondata in ragione la lagnanza, avanzata con Scrittura de' 9. Luglio decorso dall'incolpato Dami sulla omessa contestazione di alcuni fatti emergenti dalla Istruzione scritta e menzionati a suo carico nel Decreto di Camera di Consiglio de' 10. Giugno 1850. poichè non essendosi tralasciato dal Giudice Istruttore di contestare al Dami la esistenza di fatti, costituenti il delitto di Perduellione, egli è manifesto, che i fatti non contestati, rilevati dipoi dal Decreto di Camera di Consiglio, non sono che semplici elementi e mezzi probatorii del delitto obiettato al Dami, e dei quali, poteva, come nò, valersi il Tribunale nella valutazione dei riscontri di reità, che dalla Legge gli è commessa, senza l'imprescindibile bisogno di una particolare e precedente contestazione;

XCI. Considerando, che portato il dovuto esame sui diversi fatti articolati dal Dami colla sua Istanza de' 10. Ottobre decorso, non compariscono i medesimi di tale importanza da *perimere* l'imputazione che lo grava, e tendono piuttosto a verificare circostanze diminuenti il dolo; per lo chè, compita la Informazione regolare, e sfogate anche le deduzioni a discarico dell'incolpato, il tempo di indurre nuovi Testimonj è quello, in cui si apre lo Stadio Defensionale;

(1) Vannucchi — Somm. a c. 1031: — Grassi a c. 1032. e Pieri a c. 1320.
(2) Sommario a c. 374.
(3) V. il *Monitore*.
(4) Sommario a c. 403. e 112.

NICCOLINI — CIOFI — MODENA — CIMINO — MORI SANTI E FILIPPO — CIUCCHI O DEGLI INNOCENTI — CAPECCHI — BARTOLUCCI — VANNUCCI ADIMARI — GHERARDI DRAGOMANNI

XCII. Considerando quanto al Romano *Giovan Battista Niccolini a Nocciolini*, *Dottor Demetrio Ciofi*, *Gustavo Modena*, *Tommaso Cimino*, *Santi Mori*, *Filippo Mari*, *Alessandro Ciucchi a Degli Innocenti*, *Bartolommeo Capecchi*, *Girolamo Bartolucci*, *Dottor Valenta Vannucci-Adimari*, *Francesco Gherardi Dragomanni*, che per i Deposti di più Testimonj resulta, avere taluni efficacemente eccitata, e taluni anche operata la Violenza, subita dal Consiglio Generale nel dì 8. Febbrajo 1849. (1);

XCIII. Considerando, esser fuori di dubbio, che per il fine a cui quella Violenza fù indirizzata, e per i principj di ragione superiormente accenuati, tutti costoro furono spiuti al delitto da animo ostile, e debbono tutti per conseguenza rispondere del delitto di Perduellione;

XCIV. Considerando, che le Carte Processali somministrano, di fronte a taluno dei predetti incolpati, altri riscontri, dai quali si può chiaramente argomentare la loro avversione al Principe ed alla Monarchia;

XCV. Considerando infatti, che il Sergente *Capecchi* (2) era anche prima del dì 8. Febbrajo uno dei Faziosi, che davano opera a commuovere la plebe, e come Agitatore di Piazza era già stato posto all' Ordine del Giorno dal Ministro della Guerra a tempo del Ministero Democratico;

Che il *Dragamanni* ed i fratelli *Mori* andarono nella notte del 7. all' 8. Febbrajo, come è stato già esposto, in Palazzo Vecchio, od usciti di là insieme col *Niccolini*, dopo di avere tutti ricevute le Comunicazioni Ministeriali, si condussero al Convento di Santa Trinita, dove adunarono straordinariamente il Circolo Popolare per l' oggetto, manifestatosi nel giorno seguente, di proclamare un Governo Provvisorio;

Che il Dottor *Vannucci-Adimari* fù tra quelli, che nella sera del 18. Febbrajo inalzarono in Firenze il così detto *Albero della Libertà*, o proclamarono la Repubblica (3)

Che il *Ciofi* prima del dì 8. Febbrajo cospirava coi fratelli Santi e Filippo Mori, col Roberti, e col Ciucchi o Degli Innocenti contro la Monarchia, insinuando (4) che le cose non potevano andar bene tra noi finchè Leopoldo non partisse di Toscana, e pubblicando, dopo l' allontanamento del Gran-Duca, le più atroci ingiurie contro di Lui e l' Augusta sua Famiglia nel Giornale il *Popolano*, con essersi poi (nominato che fù Consigliere di Prefettura a Siena) fatto capo della Demagogia di quella Città, ove istituì o sostenne una operosa propaganda per consolidare il nuovo Governo; (5)

E che i tre Avventurieri Politici, non Toscani, Cimino, Modena, e Niccolini, non cessarono mai e prima e dopo il di 8. di Febbrajo sia nelle segrete Conventicole, sia per le Piazze, sia nei Parlamenti, sia per mezzo di calunniose Scritture, di predicare il rovesciamento delle Monarchie Italiane; (6)

PETRACCHI

XCVI. Considerando, che l' incolpato *Petracchi* ha confessato di aver comandata la Colonna dei Volontarj Livornesi, che per ordine del Pigli nella notte del dì 8. al 9. Feb-

(1) Proc. a c. 152. 154. 9 3. 1639. 704. 1325. 603. 2415. 139. 495. 505. 165. 213. 226. 251. 355. 367. 392. 890. 559. 581. 690. 2059. 414. 591. 1079. 359. 950. 1096. 1122. 1343. 182. 1082. Sommario a c. 304 e 605.

(2) *Monitore* del 24. Gennajo 1849.

(3) Torelli Emilio a c. 784.

(4) Gattai Proc. a c. 597. e 602. t.

(5) Sommario a c. 1350. 1374. o 1386.

(6) V. le Discussioni alla Costituente Toscana nel *Monitore*, la Circolare stampata dal Niccolini Sommario a c. 1083. Lettera del Niccolini al Guerrazzi Sommario a c. 1382. — Cantrucci Proc. a c. 374. — Manifesto « La Repubblica » Di Tommaso Cimino.

brajo salpò da Livorno sul Vapore il *Giglio* con la missione di cacciare il Gran-Duca dall' Isola dell' Elba nel caso in cui si verificasse, che Esso si fosse colà refugiato; (1).

XCVII. Considerando, non potersi nello stato degli Atti valutare a favore del Petracchi la scusa, che Egli deduce, di avere ignorato lo scopo di quella Spedizione, poichè a smentire questa sua deduzione concorrono 1.° la inverosimiglianza, che al Comandante della Colonna non fosse dal Pigli palesato il fine, al quale la Spedizione era indirizzata, e di che erano d' altronde consapevoli e tennero discorso, nel tempo della traversata, alcuni degli Uomini Armati da lui dipendenti; (2) 2.° il Rapporto fatto dal Pigli al Governo Provvisorio sù questa Spedizione, dal quale bene si rileva, che il Petracchi ne conosceva il segreto; 3.° e l' avversione del medesimo Petracchi alla Monarchia, di che fra gli altri Documenti, fanno speciale testimonianza i suoi due Dispacci Telegrafici del dì 18. e 22. Febbrajo 1849. del seguente tenore (3) — *A Guerrazzi* — « Qui corre voce, che il Prin« cipe con 5000. Piemontesi sia a Massa. Ho sospesa la partenza. Come mi debbo rego« lare? . . . Io ho coraggio di bruciare tutta la Toscana. — Coraggio — Avanti — Ri« sposta subito — Petracchi ».

Secondo Dispaccio — *Petracchi a Pigli* — « Sono a Viareggio. Mandate quà su« bito il Giglio. Lauger ha rotto i Ponti. Mandatemelo subito; se nò, non posso passare. Io « vado avanti. — *P. S.* Oggi alzerò qui l' *Albero della Libertà*. — Viva la Repubblica »;

ROBERTI DETTO CICCIO

XCVIII. Considerando, che l'incolpato *Roberto Roberti, detto Ciccio*, il quale cospirava avanti il dì 8. Febbrajo contro la Monarchia, prese poi parte attiva, come Capitano delle Guardie Municipali, alle due Spedizioni dell' Elba, e di Porto S. Stefano; (4)

XCIX. Considerando, che tanto la Spedizione armata di Portoferrajo, che quella di Porto S. Stefano erano dirette alla cacciata del Principe, e che in conseguenza tanto il Petracchi che il Roberti si resero responsabili di Lesa Maestà;

PANTANELLI

C. Considerando, che per i Deposti di più Testimoni, e per i Documenti esistenti in Processo, l' incolpato *Antonio Pantanelli*, Segretario del Circolo Popolare di Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella Città;

Che rendendo conto al Circolo di Firenze della festevole accoglienza fatta dai Senesi al Gran-Duca, dichiarava *infami* le dimostrazioni di affetto, chiedeva soccorsi per sventare (5) le da esso chiamate mene reazionarie del pretume, dei nobili, e degli impiegati, ed eccitava il Governo a provvedere;

Che intervenne insieme con i più conosciuti Demagoghi di Siena alle segrete Conferenze del Ministro Montanelli, dalle quali uscirono poi quelle agitazioni, che costrinsero il Gran-Duca ad allontanarsi; (6)

Che dopo il dì 8. Febbrajo fù uno dei faziosi che più si adoperarono con attività ed efficacia a dare sviluppo alla Rivoluzione, ed ai mezzi per assicurarne i resultati, siccome ne fà fede la seguente Lettera (7) del 12. Febbrajo 1849. « ivi » Oggi si sono ab« bassate le Armi Granducali: Si è fatto prestare il Giuramento alle Truppe; ma esse « (moltissime gridando, nò, nò) hanno suscitato molto mal' umore nel Popolo, esage-

(1) Proc. a c. 2266.
(2) V. i Testimonj esaminati nel Somm. a c. 1774. e seguenti.
(3) Sommario a c. 697.
(4) Gattai Proc. a c. 600. Bassi Sommario a c. 1732. e Cremoni Somm. a c. 2339. e seguenti.
(5) Proc. nel Sommario a c. 331.
(6) Sommario a c. 1187. 1191. e 1199.
(7) Sommario a c. 386.

« raudo ancora i fatti; ed i *Codini* hanno tentato mostrare il capo. Sono stati i Soldati « ritirati dalle Porte colla sostituzione della Civica: Ma, più che tutto, lo scandalo è ve- « nuto dalla Cavalleria, che ha sempre mostrato anche avanti uno spirito cattivo. — Si « teme una reazione dei Lavoranti alla Strada . . . . si grida da alcuno (*dai soliti del* « *Popolaccio*) — Viva Leopoldo Secondo — Sono stati presi energici provvedimenti. Si bat- « terà la Generale all' occassione » e

Che l' incolpato nel Febbrajo e nel Marzo andò predicando per le piazze, e per le campagne, onde preparare la proclamazione della Repubblica (1) vituperando e calunniando il Principe, ed insinuando al Popolo l' aborrimento della Monarchia;

CI. Considerando, che per questi fatti, l'incolpato Pantanelli, essendo stato uno di quelli che cooperarono al rovesciamento dell' Ordine Pubblico, deve ancor esso rispondere del delitto di Lesa Maestà che gli viene imputato;

CII. Considerando, che non giova al Pantanelli il dedurre di avere agito nella Rappresentanza di Segretario, o per Commissione del Circolo Popolare di Siena, sì perchè questi due fatti non sono pienamente giustificati, e si perchè, quando lo fossero, non basterebbero, per le cose superiormente osservate intorno all' incolpato Romanelli, a perimere la contestatagli imputazione;

CIII. Considerando, che lo stesso Pantanelli, il quale conviene di aver sostenuta o difesa la Costituente Italiana, anche dopochè il Principe l' ebbe proscritta, non può rilevarsi dall' addebito di complicità per difetto di concorrenza (come Egli si esprime) diretta o indiretta, mediata o immediata all'Atto Criminoso, ognivolta che gli atti speciali ad esso rimproverati costituiscono appunto una correità di fatto, che si contrae a misura che quelli si sviluppano;

CIV. Considerando inoltre, che si fa rimprovero al Pantanelli, delle frasi irriverenti e eccitanti all' odio e al disprezzo della Sovranità, non già come di defezione separata, ma sibbene come di fatto costituente insieme cogli altri il delitto vero e proprio di Lesa Maestà; Per la qual cosa non gli è dato di profittare nè del Sovrano Decreto de' 22. Luglio 1849. nè della successiva Amnistia de' 21. Novembre dello stesso Anno, dalla quale ultima restò *nominatamente* escluso colla *Notificazione della Direzione degli Atti Criminali di Firenze dei* 23. *Novembre* 1849.

VALTANCOLI DA MONTAZIO

CV. Considerando, che *Enrico Valtancoli Da Montazio*, Direttore Politico e Scrittore del Giornale « *il Popolano* » è incolpato di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'Ordine Monarchico-Costituzionale di Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel Gennajo e Febbrajo 1849.

CVI. Considerando infatti, che nel N.° 203. di quel Periodico egli sosteneva o dimostrava sotto il titolo di « *Repubblicani* e *Camaleonti* » dovere essere la Repubblica il supremo dei pensieri;

Che nel N.° 227. si proponeva con un nuovo Programma di combattere sempre la mostruosa unione del Principato colla Libertà, e sotto il titolo « *Repubblica o Monarchia* » gettava insidiose diffidenze sulla permanenza del Gran-Duca a Siena, e minacciava la *Corona* dove non si fosse immediatamente arresa a sodisfare le popolari esigenze;

Che nel N.° 231. e N. 235. sotto il titolo « *Armi*, *Pane*, *e Istruzioni* » e *Osserva-* « *zioni amichevoli al Governo Provvisorio* » diffamava atrocemente il Gran-Duca, e chiedeva l' Armamento della Plebe per sostenere la Rivoluzione;

(1) Valsecchi Sommario a c. 1207. — Fauci Somm. a c. 1210. Paci a c. 1214. Bianciardi a c. 1216. — Cetti a c. 1221. Galli a c. 1225. Bernini a c. 1226. Mirri a c. 1231.

Che nei Numeri 236. 239. 241. 242. e 246. sotto i titoli « *Salviamo la Patria* — — *Repubblicani o Tedeschi* — *La Notte del* 21. *Febbrajo* — *all'Erta* » eccitava il Governo Provvisorio, ed infiammava il Popolo a proclamare la Repubblica, ed a cacciare violentemente il Gran-Duca da S. Stefano;

CVII. Considerando, che in questa serie di Articoli si ravvisa una malvagia e continuata provocazione e istigazione a continuare un delitto, che fù effettivamente commesso e continuato; E comparisce quindi manifesto, che Enrico Valtancoli Da Montazio, per le massime di sopra adottate, per il disposto dell' Art. 20. della Legge del 17. Maggio 1848. e per quello che ne insegnano gli Scrittori alla materia *Chauvau tom.* 1. *pag.* 287. *Bruxelles* 1837. è tenuto a rispondere di complicità nel delitto di Perduellione;

CVIII. Considerando, che non può Montazio profittare della dedotta *prescrizione* a mente della suddetta Legge de' 17. Maggio, in quantochè dall' Art. 20. della Legge medesima, e dallo stesso *Decreto della Corte Suprema di Cassazione de'* 4. *Giugno* 1850. apertamente rilevasi, essere eccettuato il caso, in cui l' abuso della Stampa sia mezzo di Complicità in altro Delitto; ed è in questo senso, e non già come di Delitto separato e di per se stante, che l' Accusa fece rimprovero a Montazio degli Articoli di Giornale come sopra incriminati;

Visto l' Art. 175. del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838.

Visto l' Articolo 401. delle relative Dichiarazioni e Istruzioni de' 9. Novembre di detto Anno;

Previo il rigetto delle Istanze Defensionali presentate come sopra li 9. e 29. Luglio 27. Settembre 7. e 10. Ottobre 1850. per parte respettivamente dei suddetti Imputati Guerrazzi, Romanelli, e Dami, ordina mettersi in stato d' Accusa i seguenti individui:

DECRETO

1. Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi, nato e domiciliato a Livorno, Scapolo, di anni 44. Avvocato di Professione;
2. Leonardo del fu Lorenzo Luigi Romanelli, nato a Quarata, e domiciliato in Arezzo, di anni 46. ammogliato con figli, Legale;
3. Giuseppe di Giovan Battista Dami, di anni 36. Conjugato senza figli, nato a Montevarchi, domiciliato in Firenze, Avvocato;
4. Bartolommeo del fu Antonio Capecchi, nato nella Cura di Ranucci presso il Ponte a Bonelle, verso Pistoja, ex-Militare, di anni 34. Scapolo, senza alcuna professione;
5. Antonio del fu Giovanni Petracchi di Livorno, di anni 47. con moglie e figli, Commerciante;
6. Enrico di Giuseppe Valtancoli Da Montazio, di anni 33. con Moglie e figli, domiciliato in Firenze, ex-Giornalista;
7. Antonio di Enrico Pantanelli, di anni 21. nato e domiciliato in Siena, Scapolo, studente Legge *(tutti presenti al Giudizio)* e
8. Giuseppe Montanelli
9. Giuseppe Mazzoni
10. Francesco Costantino Marmocchi
11. Francesco Franchini
12. Antonio Mordini
13. Carlo Pigli
14. Giovan Battista Niccolini o Nocciolini
15. Demetrio Ciofi
16. Gustavo Modena
17. Tommaso Cimino
18. Santi Mori
19. Filippo Mori

20. Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti
21. Girolamo Bartolucci
22. Valente Vannucci-Adimari
23. Francesco Gherardi-Dragomanni, e
24. Roberto Roberti detto Ciccio *(contumaci)*

Per delitto vero e proprio di Lesa-Maestà, costituito più specialmente dai fatti indicati a loro respettivo carico nella parte *Motiva* del presente Decreto, che a questo effetto ritiene come parte integrale della sua *Dispositiva*, e che sono riportati

Quanto a Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli, e Giuseppe Mazzoni sotto il Numero Romano Quarantanove e seguenti fino al numero Sessantuno;

Quanto a Francesco Franchini sotto il Numero Sessantuno e seguenti fino al Numero Sessantasei;

Quanto a Francesco Costantino Marmocchi sotto il numero Sessantasei;

Quanto a Leonardo Romanelli sotto il uumero Sessantasette e seguenti fino al numero Ottanta;

Quanto a Giuseppe Mordini sotto il numero Ottanta e seguente fino al numero Ottantadue;

Quanto a Carlo Pigli sotto il numero Ottantadue e seguenti fino al numero Ottantasei;

Quanto a Giuseppe Dami sotto il numero Ottantasei e seguenti fino al numero Novantadue;

Quanto a Giovan Battista Niccolini o Nocciolini, Demetrio Ciofi, Gustavo Modena, Tommaso Cimino, Santi e Filippo Mori, Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti, Bartolommeo Capecchi, Girolamo Bartolucci, Valente Vannucci-Adimari, e Francesco Gherardi-Dragomanni sotto il Numero Novantadue e seguenti fino al Numero Novantasei;

Quanto ad Antonio Petracchi sotto il Numero Novantasei e seguente fino al Numero Novantotto;

Quanto a Roberto Roberti detto Ciccio sotto il Numero Novantotto e seguente fino al Numero Cento;

Quanto ad Antonio Pantanelli sotto il Numero Cento e seguenti fino al Numero Cento Cinque;

E quanto ad Enrico Valtancoli Da Montazio sotto il Numero Centocinque e seguenti fino al numero Centotto inclusive;

Delitto previsto e punito dall' Art. 9. della Legge de' 30. Agosto 1795. e dalla Consuetudine di giudicare:

Invia i suddetti Imputati, insieme colla Procedura istruita contro di essi, alla Camera Decidente di questa Corte Regia per essere ivi sottoposti per i fatti delittuosi che sopra al Pubblico Giudizio, osservate le forme prescritte dalla Legge:

E rilascia contro tutti i suddetti Imputati il Mandato di arresto, ordinando, che i *presenti* sieno immediatamente condotti alle Carceri di questa Corte Regia, ed i *contumaci* a quelle del suddetto Tribunale di Prima Istanza.

Così decretato nella Stanza delle Sedute della Camera delle Accuse questo di Sette Gennajo Milleottocentocinquantuno.

GIUSEPPE ORSINI *Vice-Presidente*
GIOVAN BATTISTA AJAZZI *Consigliere*
LUIGI PIERI *Consigliere*

GIOVAN BATTISTA BERTINI *Coadjutore*

Per Copia Conforme ec.

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

ALLA CORTE REGIA DI FIRENZE

Espone

Che la Camera delle Accuse della Corte Regia predetta con Decreto emanato li sette Gennajo corrente ha ordinato che siano posti in stato di accusa per Delitto di Lesa-Maestà.

ATTO DI ACCUSA

1. Francesco Domenico Guerrazzi
2. Giuseppe Montanelli
3. Giuseppe Mazzoni
4. Francesco Marmocchi
5. Leonardo Romanelli
6. Francesco Franchini
7. Antonio Mordini
8. Carlo Pigli
9. Giuseppe Dami
10. Gio. Batt. Niccolini o Nocciolini
11. Demetrio Cioffi
12. Gustavo Modena
13. Tommaso Cimino
14. Santi Mori
15. Filippo Mori
16. Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti
17. Bartolommeo Capecchi
18. Girolamo Bartolucci
19. Valente Vannucci-Adimari
20. Francesco Gherardi Dragomanni
21. Roberto Roberti detto Ciccio
22. Antonio Petracchi
23. Enrico Valtancoli da Montazio ed
24. Antonio Pantanelli

In esecuzione di tal Decreto il sottoscritto, avendo ripreso in esame tanto la Procedura incoata nella cessata Direzione degli Atti Criminali di Firenze, quanto l'altra iniziata nella Pretura di Castiglion Fiorentino, unite insieme con Decreto di Camera delle Accuse de'18. Marzo 1850., ed ultimate poi nell'Uffizio d'Istruzione del Tribunale diPrima Istanza di detta Città di Firenze, dichiara che dagli atti e documenti della medesima viene sostanzialmente a resultare quanto appresso.

I. La Toscana è stata in questi ultimi anni, non meno di altri paesi entro e fuori l'Italia, teatro di commozioni e trasformazioni politiche. È già nel dominio della Storia Civile e Legislativa ciò che riguarda le agitazioni segrete e palesi colorate ora col pretesto or col fine di ottenere riforme di regime, di amministrazione, di milizia, di stampa; la poca cura, o il mal uso di queste dopo conseguite, e la condanna loro come insufficienti onde aspirar sempre a di più. — Con ciò e da ciò gradualmente cambiate le abitudini e lo spirito pubblico; illanguidito, e dipoi quasi estinto il sentimento di rispetto ad ogni principio o rappresentanza di autorità; sbrigliati i desiderj nel pericoloso sentiero delle nuove cose; concetti, formule, modi difformati o esaltati sostituiti alla giustezza del calcolo, al deliberar prudente, al parlare assennato; e gittati ovunque a pascolo delle moltitudini, che inesperte ed avide li accoglievano, se ne nutrivano e vi ponevan fede ed affetto; giammai con solido e reale vantaggio, sempre con danno o morale, o politico, o finanziario.

II. Crollate così e scompaginate quasi tutte le patrie istituzioni; alcune delle più vitali distrutte eziandio, e senza adeguata surroga; le nuove non bene stabilite, nè asso-

---

N. B. *Per agevolare il riscontro dei* Documenti *che è sembrato non inutile di citare talvolta nel progresso dell'Atto presente si è seguito la cartolazione della Collezione stampata; tanto più che questa, riportando nella intestatura d'ogni documento la pagina sotto la quale esiste nel* Sommario, *offre modo di esaminarlo e confrontarlo sollecitamente col relativo originale.*

date, fu creduto di potere riparare al disordine, e riconquistar forza al Governo con chiamare il paese *a maggiore ampiezza di vita civile e politica* (1), ed a più diretto ed abbondante contributo di azione.

III. S. A. il Gran-Duca, seguendo l'esempio di altri Sovrani d'Italia (Napoli, e Piemonte) ma allargando anche più la misura delle franchigie Costituzionali, collo Statuto Fondamentale de' 15. Febbrajo 1848. fece dono alla Toscana di *un compiuto sistema di Governo rappresentativo* (2).

IV. La Rivoluzione di Sicilia che precedè, e quella di Milano, che sussegui la concessione dello Statuto; la Repubblica improvvisata in Francia; la Guerra stessa di Lombardia, e i casi avversi di quella fecero sì che i desiderj, le tendenze, e i conati di mòlti, anzi dei più fra gli agitatori di fazioni e di plebe, non paghi delle concesse forme costituzionali, ed appuntando verosimilmente le mire a quei fini che han fatto dipoi meglio palesi le Istruzioni intitolate « *Una Rivelazione sopra le Rivoluzioni d'Italia* » (3), si spingessero ad opposizioni men che ragionevoli e temperate, rendessero pressochè sterili i ricevuti beneficj, e trascinassero la Toscana sotto l'impero di partiti cospiranti, e di individui agenti contro l'ordine stabilito.

V. Basta ricordare le declamazioni di Piazza e de' Circoli; la licenza della stampa, cui tenne dietro in breve l'ardimento del Nizzardo Francesco Trucchi (4) che nel dì 30. Luglio riescì a scompigliare Firenze e a decretare sotto Palazzo Vecchio la decadenza della Monarchia, lo scioglimento delle Camere, e la installazione di un Governo Provvisorio, di cui chiamava a far parte il Guerrazzi ed il Pigli. Basta aver presenti gli eccessi contro la persona e gli equipaggi del Generale Enrico Statella Napoletano (5); i moti insurrezionali Livornesi de' 25. Agosto e giorni successivi, le violenze al Governatore, l'occupazione della Fortezza Vecchia, la presa d'armi e di munizioni, la reazione contro il Commissario Cipriani, e quella più crudele dei dì 2. e 3. Settembre contro le RR. Truppe, e segnatamente contro i Carabinieri, lamentata come *orribile sventura* dalla umanità del Principe (6), che fece appello alla Milizia Cittadina, onde manifestare solennemente quanto il sentire di tutta la Toscana fosse avverso a quelli sconsigliati tumulti. (7)

VI. In quelle circostanze Francesco Domenico Guerrazzi Deputato al Consiglio Generale si prestò con altri a fare opera governativa insieme col Municipio in Livorno (8): e seppe e potè dominare a sua posta que' sediziosi movimenti. Gli stessi Livornesi glie lo attestarono con l'indirizzo de' 25 Settembre « ivi » È incontrastabile, che voi avete di- « ritto alla riconoscenza di tutta Livorno; *ed è pure incontrastabile, che colla vostra in-* « *fluenza ne potete dirigere ogni movimento;* compite dunque l'opera e fate deporre le « armi » (9).

VII. La ostile ripulsa spiegata li 28 Settembre contro il nuovo Governatore Interino Tartini (10) rendendo viepiù profonde le scissure tra il Governo e Livorno, fino al punto di impegnare il Ministero a dichiarare alle Camere interrotte le Comunicazioni officiali

(1) *Statuto Fondament. nel Proem.*
(2) *Statuto Fondament. nel Proem.*
(3) Doc. a c. 767.
(4) Doc. a c. 275. a c. 672. a c. 673. a c. 900.
(5) Doc. a c. 275.
(6) *Proclama del* 3. *Settembre* 1848 *nella Collezione delle Leggi* N.° 255.
(7) *Proclama del* 4. *Settembre* 1848 *nella suddetta Collezione* N.° 261.
(8) Doc. a c. 6. N.° 8. a c. 6. N.° 6. a c. 19. N.° 27. a c. 17. N.° 35. a c. 42. e segg. a c. 67.
(9) Doc. a c. 9. N.° 11.
(10) Doc. a c. 677. a c. 39. N.° 65.

con questa Città (1), determinò l'invio di una Deputazione Livornese a Firenze, che fece sentire anche il desiderio di avere a Governatore il Guerrazzi (2); al quale Giuseppe Montanelli a quell'epoca Deputato e Vice-Presidente al Consiglio Generale aveva scritto il di innanzi negli appresso termini « Ora bisognerebbe a mio credere che da Livorno venis-« sero proposizioni. — È questione d'uomini. — Parliamoci chiari. — Il solo uomo pos-« sibile in Livorno sei tu. — Converrebbe che il Municipio, e la Camera di Commercio « che sono i due soli enti legali superstiti in cotesta Città lo dicessero chiaro. — Io sono « quà per appoggiare questa domanda con tutti quei mezzi dei quali posso disporre ec.... « So che a te non conviene metterti avanti, ma se credi che sia utile mostrare a qual-« cheduno riservatamente questa lettera fallo pure — Tuo Affez.° Amico ec. » (3)

VIII. Questo desiderio non venne secondato. Ed invece con Sovrano Decreto de' 5. Ottobre fu nominato Governatore interino di Livorno lo stesso Montanelli (4) — Ei vi recò l'oblio di tutti i fatti accadutivi per causa politica (5). Fu accolto con entusiasmo, e come l'unico meritevole di *coprire il vuoto lasciato da Guerrazzi* (6); il quale, raccomandato al pubblico il Montanelli (7) se ne era allontanato, abbracciando i suggerimenti del Chiarini, e del Pigli (8), che gli scriveva poi li 11. Ottobre da Arezzo nel modo seguente « La prima « opera tua è stata felicemente condotta, e in mezzo a quanti pericoli! — Ora, caro Guer-« razzi, bisogna prepararsi a un opera più grande — È necessario che il Governo prima « o dopo, ma non mai troppo tardi, s'informi, e s'animi de' tuoi principj. Il Ministero « attuale è nato morto. — Nè si tratta che di sapere quando si dovrà seppellire. — Ma « non è la Camera che possa scavargli la fossa; è il Popolo Toscano, e glie la scaverà, « e presto. Io sono in Arezzo ec. ec. Assisti con attenzione al gran Dramma, e quando « sarai chiamato sii presente. — Noi vogliamo la Costituzione sincera ec. — Se occorre « scrivimi ec. » (9)

IX. Montanelli (di cui i precedenti per ciò che concerne i rapporti suoi colla *Giovine Italia* e la cooperazione, che come *unitario*, *Repubblicano*, e *non moderato* aveva prestato alla rivoluzione dalla *Cattedra, nel Giornale*, e nei *convegni del popolo* vennero pubblicati dallo stesso Mazzini nella Necrologia che ne scrisse quando lo si credè morto a Curtatone (10)) Montanelli, dissi, pubblicò nel dì 7. Ottobre un Proclama ai Cittadini Livornesi nel quale era scritto « Io non vi raccomanderò la quiete col linguaggio di coloro, « ai quali dolse che l'Italia scuotesse un sonno di secoli, e si agitasse per conseguire « la indipendenza, e ogni altra franchigia di civiltà. *Io non temo il movimento*; io voglio « la vita, e nulla più mi consola quanto il vedere intorno a me un riverbero della stessa « fiamma che mi bolle nel cuore; *solo desidero che l'agitazione sia sempre creatrice e fe-« conda, e non approvo il movimento senza concetto e senza bandiera*, il movimento che « divide e non unisce, che distrugge e non crea ec...... *Ciascuno proponga; ciascuno si « dimostri*; ma le dimostrazioni procedano sempre ordinate e solenni come la ragione che « le dirige ec. » (11) — Promise di esporre il suo Programma Politico, e ciò fece il dì appresso (8. Ottobre) sulla pubblica Piazza (12) annunziando e spiegando (13) come la sua fede

(1) Doc. a c. 678.
(2) Doc. a c. 18. N.° 26. a c. 22. N.° 36. a c. 36. N.° 59. a c. 38. N.° 64. a c. 48. N.° 81. a c. 679.
(3) Doc. a c. 16. N.° 23. a c. 33. N. 54.
(4) Doc. a c. 680.
(5) Doc. cit.
(6) Doc. a c. 22. N.° 32.
(7) Doc. a c. 679.
(8) Doc. a c. 13. N.° 18. a c. 37. N.° 62.
(9) Doc. a c. 38. N.° 63.
(10) Doc. a c. 670.
(11) Doc. a c. 655. e *Collez. delle Leggi Toscane dell'anno* 1848. N.° 291.
(12) Doc. a c. 23. N.° 33.
(13) Doc. a c. 681. e segg.

era *Democratica, Nazionale, Cristiana*; come era un errore il credere, che il partito *democratico* volesse la *immediata proclamazione della Repubblica*; e come era necessario provvedere alla impresa della indipendenza non già mediante la *Federazione* posta a base del Programma Ministeriale Capponi (1), ma sibbene colla fondazione di una *Costituente Nazionale* da consentirsi dai *rappresentanti tutti d' Italia*, che il Governo Toscano avrebbe dovuto *chiamare a tale effetto in casa propria*. (2)

X. A tali declamazioni, che rendevano dissidente il Governatore dal Ministero che lo aveva inviato, e ponevano l' Autorità alla testa di quelle agitazioni, che avrebbe dovuto impedire, o comprimere, almeno non favorire, non mancò nè frequenza di popolo, nè copia di Cartelli con analoghe iscrizioni « *Viva la Costituente Italiana — Abbasso il Ministero — W. Guerrazzi al Ministero — W. Guerrazzi e Montanelli — abbasso il Ministero — W. il Montanelli — W. il Guerrazzi.* » (3) Questi motti vennero anche ripetuti a gran voce. — Il Montanelli li accolse; e promise di farsene interpetre presso l' Autorità Centrale.

XI. Quel Ministero quattro dì appresso (12. Ottobre) rassegnò la sua dimissione, che fu accettata dal Principe. (4)

XII. Mentre pendeva la nomina dei successori si rinnovarono in Livorno e si imitarono in Arezzo ed in Lucca (5), le Dimostrazioni per ottenere anche colle minacce, un Ministero Democratico in cui avessero parte Guerrazzi e Montanelli (6). Questi riceveva il dì 18. analoga Deputazione, o petizione. Ne ringraziava il popolo, e prometteva di recarsi immediatamente a Firenze, onde esporre ai Principe i loro voti. I Giornali democratici avvaloravano le violenze non interrotte, o ognor crescenti. Imprecavano contro chi diffidava dei due candidati. Si scagliavano con invettive, ingiurie, e fin col ridicolo contro altri nomi e differenti combinazioni. (7)

XIII. Nel dì 20. poi il Montanelli da Livorno annunziava direttamente al Granduca con quattro Dispacci trasmessi per telegrafo dalle ore undici alle due pomeridiane « *Ca- « pannelli, e minacce di dimostrazioni in Piazza. — Preparativi per un movimento armato « — Emissarj per le diverse parti della Toscana — Disposto esso a dare la dimissione e « partire per Firenze.* » — E quindi « *Il popolo si arma, e si dispone ad occupare i « Forti e le Porte...... — Le porte sono occupate. — Io non governo più. — Dò la mia « dimissione. Vorrei partire, ma il popolo vi si oppone.* » (8)

XIV. A ore cinque e mezzo veniva richiamato dal Ministro dell' Interno a Firenze (9). Egli ne avvisava il popolo (10); rispondeva al Ministro per rassicurare (11); — partiva; e giungeva in Firenze alle ore undici di sera (12).

XV. Nel dì successivo annunziava a Livorno *lunghe conferenze* avute col Gran-Duca, ma *nulla ancor deciso sul Ministero* « ivi » perchè una Deputazione di Ufficiali della

(1) Doc. a c. 674.
(2) Doc. a c. 683. e 684.
(3) Doc. a c. 682.
(4) Doc. a c. 684.
(5) Doc. a c. 28. N.° 41.
(6) Doc. a c. 686.
(7) Doc. a c. 684. a c. 687. a c. 689. a c. 690. a c. 691. a c. 693. a c. 696.
(8) Doc. a c. 455.
(9) Doc. a c. 371.
(10) Doc. a c. 695.
(11) Doc. a c. 456. V. anche Doc. a c. 691. a c. 692. a c. 694.
(12) Doc. a c. 692. a c. 696.

« Guardia Civica fra i quali il Professore Zannetti si presenterà oggi ai Pitti per chie-
« dere, che sia incaricato della formazione del Ministero. » (1)

XVI. Ed in effetto parecchi individui di varie classi, recatisi come in deputazione al cospetto del Principe, rassegnarono il progetto di affidare al Professor Montanelli la formazione del nuovo Ministero, dopo la parola sua d'onore, che avrebbe conservato il Principato Costituzionale, ed avrebbe evitato, per quanto gli fosse stato possibile (siccome credeva) di associarsi a compagno il Guerrazzi.

XVII. Tali erano i concerti del di 21. — Nel 22. scriveva per telegrafo al *popolo di Livorno* « La risoluzione non pare lontana — e si spera conforme ai vostri desiderj. » (2) Più tardi « Le difficoltà principali sono vinte. — Spero quanto prima dare la notizia « della risoluzione definitiva conforme ai vostri voti. » Finalmente (3) « Sono incaricato « di comporre il nuovo Ministero: Guerrazzi sarà Ministro » (4) E di nuovo « Il popolo « stia tranquillo sapendo che sono chiamato a comporre il nuovo Ministero, e che Guer-« razzi sarà Ministro con me. » (5) A chi il fece rimprovero della non attenuta promessa, rispose non aver potuto fare a meno di Guerrazzi, comecchè fosse il solo elemento di un potere morale pel nuovo Ministero.

XVIII. In quel dì 22. Ottobre, sebbene più rimesse, non erano cessate le agitazioni specialmente di Livorno; e non si era mancato di far sapere al Montanelli, che arrivavano « drappelli assai numerosi di gente proveniente da Pisa, Lucca, e alcune parti « della Maremma in ajuto del popolo di Livorno. » (6)

XIX. Così restò combinato fino dal 24. Ottobre (7) quel Ministero che ricevè poi la suprema sanzione con Decreto de' 29. dello stesso mese, composto di Montanelli Presidente agli Affari Esteri — Guerrazzi all'Interno — Mazzoni alla Giustizia e Grazia; ed agli Affari Ecclesiastici — D'Ayala alla Guerra — Adami alle Finanze — e Franchini all'Istruzione Pubblica (8)

XX. Preludeva esso col Programma letto il dì appresso alle Camere proclamando la *Costituente* ed esprimendosi quanto alla Stampa « Ivi » *Fra i due mali, che essa trasmodi « per licenza o taccia per paura, noi sceglieremo il primo persuasi ec.* » (9) Ed il Pigli nominato li 6. Novembre Governatore a Livorno lo salutava nel dì 9. come Governo *veramente Democratico e senza eccezione* dovuto meno allo *incivilimento e al diritto del paese*, che *al coraggio* di quei che lo componevano. (10)

XXI. Intanto l'agitazione anzichè sedarsi ed estinguersi, si dilatò maggiormente; e si accrebbe l'audacia di quei che spingevano le cose agli estremi ed all'Anarchia. — Fatti che ciò comprovano so

1.° Nei dì 29. e 30. Ottobre l'assembramento in Livorno per bruciare in pubblico il Giornale La *Patria* (11); e la sortita della Truppa per fraternizzare col popolo. (12)

(1) Doc. a c. 371.
(2) Doc. a c. 371.
(3) Doc. a c. 371.
(4) Doc. a c. 372.
(5) Doc. a c. 372.
(6) Doc. a c. 371.
(7) Doc. a c. 372.
(8) Doc. a c. 698.
(9) Doc. a c. 699. — *E per la minuta o primo getto di ca'attere del Guerrazzi* Doc. a c. 10. N.° 67.
(10) Doc. a c. 385. a c. 702. a c. 704.
(11) Doc. a c. 375.
(12) Doc. a c. 377.

2.° Nel 31. detto la sedizione ed occupazione violenta in Portoferrajo del Forte Falcone, del Forte Stella, del Forte Inglese, non che delle polveriere e porte della Città. (1)

3.° Di poi le minacce di violenze contro la sega a Vapore in Livorno. (2)

4.° Le violenze alla Tenuta di Limone dei sigg. Bartolommei presso la stessa Città. (3)

5.° La gioja esecranda con cui si festeggiò nel dì 17. Novembre l'assassinio del Romano Ministro Rossi, assistente e declamante lo stesso Governatore. (4)

6.° Le opposizioni (vinte però) al richiamo in Firenze del Capitano Roberti, ed alla accettazione di Bernardo Basetti per capitanare in sua vece la Guardia Municipale istituita di recente in Livorno. (5)

XXI. Fin qui la storia de' fatti più utili a ricordarsi sui quali, in quanto vi avessero parti criminose informate da causa politica, stese un velo l'Amnistia del suddetto dì 17. Novembre 1848. (6)

XXII. Ma quei fatti non cessarono. — E sono da mentovarsi fra i successivi

1.° Le violenze all'occasione delle elezioni (sebbene promesse *liberissime* (7)) esercitate per disturbarne e sovvertirne l'andamento in più luoghi della Toscana, e segnatamente in Pisa (8) alla Lastra a Signa (9) e in Firenze (10), dove una mano di plebe (in cui figurarono e venner perciò condannati il Dottor Demetrio Ciofi, ed Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti) *con precedente preordinato concerto noto, ma non frastornato dall'Autorità Pubblica, nonostante che ne avesse avuto il tempo ed i mezzi* profanò i sacri Tempj, rovesciò le urne, disperse le schede, e sciolse furiosamente i Collegi elettorali.

2.° Altre violenze (e vi ebbero parte e ne riportaron condanna i fratelli Santi e Filippo Mori) contro il Giornale *la Vespa* onde ridurlo a tacersi, comecchè avesse avuto coraggio di farsi opponente al Ministero. (11)

3.° Gl' insulti e le minacce anche con pubblici affissi ad alcuni Deputati ed Eligibili ritenuti avversi al Ministero medesimo, non lasciati sicuri nè rispettati nel proprio domicilio. (12)

4.° I disordini del 22. Gennajo portati dalla piazza alla Cattedrale, e da questa al Palazzo Arcivescovile, con violazione della sua santità: ripetuti anche nella sera; e in guisa da costringere il venerando Prelato a cercar sicurezza fuor di Firenze (13).

5.° Le esorbitanze della stampa fatta quasi monopolio della fazione disorganizzatrice, e ridondante di eccessi, di empietà e di sozzure contro la Religione dello Stato, il Sommo Pontefice, i Sacri Ministri (14); non che volta a difendere apertamente forme di Governo avverse al Principato anche Costituzionale. (15)

XXIII. In sì grave sconvolgimento il Governo, che *protestava dimettersi piuttostochè*

(1) Doc. a c. 383. a c. 705.
(2) Doc. a c. 385.
(3) Doc. a c. 387. a c. 388. a c. 389.
(4) Doc. a c. 390. a c. 706. a c. 707. a c. 719. a c. 721. a c. 733.
(5) Doc. da c. 390. a c. 396.
(6) Doc. a c. 391. *Collez. Offic. delle Legg. Tosc. Anno* 1848. N.° CCCXXXVIII.
(7) Doc. a c. 707. *cit. Collez. di Leggi* 1848. N.° CCCXXX.
(8) Doc. a c. 400. a c. 462.
(9) Doc. a c. 662.
(10) Doc. a c. 398. a c. 659.
(11) Doc. a c. 650.
(12) Doc. a c. 724. a c. 725.
(13) Doc. a c. 759. a c. 792. e segg. V. a c. 260. a c. 261.
(14) Doc. a c. 796.
(15) *Nel Giornale* « il Popolano » N.° 202. *articolo intitolato* « *I Morti e i Vivi* » Doc. a c. 900.

usare la forza (1) restringeva entro la Toscana (meno certi casi nei quali sapeva farsi valere, senza tema di dimostrazioni e reazioni (2)) restringeva, dissi, i provvedimenti alle apparenze di preparativi per impedire o frenare; a frasi di disapprovazione; al rinvio degli avvenimenti più scandalosi alle ordinarie vie di giustizia.

XXIV. Non trascurava però di spiegare la sua influenza al dì fuori, ed in Roma segnatamente. Le Lettere di Montanelli (3) ed una del Segretario Busi (4) in suo nome (5) al Ministro Toscano colà residente, non che un Rapporto di La Cecilia (6) mostrano quanto era vero ciò che Montanelli stesso annunziava li 12. detto al Governatore Pigli « *Ho già pensato ad agire sopra Roma.* » (7)

XXV. Ed in effetto La Cecilia, indicato da Livorno per inviarvisi come *incaricato straordinario*, onde *attuare colà, e forse a Napoli la Costituente* (8) dopo richiamato a purgarsi presso il Ministero di certi sospetti di *falso* (9), fu nominato Console a Civitavecchia (10), ma venne diretto con *missione segreta* a Roma, e là caldamente raccomandato al Ministro Toscano (11) tostochè se ne seppe partito il Pontefice (12) al seguito delle sacrileghe violenze che lo avevano astretto il dì 15. e 16. Novembre a nominare Esso pure un Ministero Democratico sotto la forza delle sommazioni, dell'armi e delle uccisioni. (13) — Scopo di quella missione si era di ottenere al più *presto possibile l'esautorazione temporale del Papa* — di aver *proclamata anche in Roma la Costituente* spendendo per la *Presidenza il nome di Leopoldo Secondo* — e di operare *la fusione della Toscana col Governo Pontificio* — senza far questione PER ALLORA *di dinastia* o *di Repubblica.* (14)

XXVI. E la Costituente vi fu ben presto proclamata (15); ma non quale era stata annunziata in Toscana: una *Costituente bastarda*, non quella del *Serafico Montanelli* (siccome si espresse colà un Deputato (16)) — Per lo chè Montanelli stesso la combatteva con sua Nota degli 11. Decembre diretta al Ministro Bargagli nella parte in specie in cui poneva *limite ai poteri dei Deputati, per avere rispettata la personalità, e le condizioni organiche dei singoli Stati Italiani.* (17)

XXVII. La Costituente Romana era convocata pel dì 5. Febbrajo 1849 (18); e il dì 22. Gennajo incominciavano le elezioni (19). Ma già il Sommo Pontefice l'aveva condannata con Breve del 1. Gennajo antecedente. (20). Non si mancò peraltro dai faziosi di fare ogni sforzo onde associarvi in buon tempo la Toscana. Il Circolo Popolare di Firenze, corrispondente anche con quello di Roma, cui aveva perfino inviato Deputa-

(1) Doc. a c. 399.
(2) Doc. a c. 382. a c. 388. a c. 390. a c. 393.
(3) Doc. a c. 543. 544. 545. 546.
(4) Doc. a c. 702.
(5) Doc. a. c. 545. Lett. G.
(6) Doc. a c. 547. Lett. I.
(7) Doc. a c. 391.
(8) Doc. a c. 391.
(9) Doc. a c. 394.
(10) Doc. a c. 400. a 401.
(11) Doc. a c. 543.
(12) Doc. a c. 402.
(13) Doc. a c. 710 e segg. fino. a c. 719.
(14) Doc. a. c. 546.
(15) Doc. a c. 545.
(16) Doc. a c. 728.
(17) Doc. a c. 740.
(18) Doc. a c. 761. a c. 762.
(19) *Monit. Tosc.* N.° 23. 2.° a c. 2. Col. 3.
(20) Doc. a c. 473. a c. 755.

ti (1) (ed alcuni, fra questi il Cironi (2), raccomandati dallo stesso Montanelli al Ministro Toscano) tenne pubbliche adunanze nel 21. Gennajo sotto le classiche Logge dell'Orgagna; dove fu proclamata al seguito di infiammate orazioni la necessità dell'immediata attuazione di detta Costituente con suffragio universale (3). Fu dopo ciò che la moltitudine recossi tumultuante alla Cattedrale per cantare l'*Inno Ambrosiano*; quindi all'Arcivescovado ove consumò e ripetè — inerte sempre il Governo — le violenze già ricordate. (4)

XXVIII. Altra adunanza ebbe luogo la sera, e in essa fu votato un energico Indirizzo (5) al Consiglio Generale, ed invitato il popolo pel dì appresso in Piazza onde appoggiarlo colla sua presenza.

XXIX. E nel dì 22. il popolo tenne l'invito. Fuvvi nuova adunanza in Piazza con nuove arringhe; e l'Indirizzo, firmato dall'incolpato Giuseppe Dami come Presidente del Circolo, venne da speciale Commissione presentato. (6)

XXX. Voci però si erano diffuse di disordini, e violenze che avrebbe patito il Consiglio Generale qualora l'Indirizzo stesso non fosse stato immediatamente discusso ed accolto. (7)

XXXI. Ma già il Ministero *dopo molte ore di combattimento* (8) era riuscito ad ottenere il Regio assenso per la presentazione alle Camere *del progetto di Legge per la elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Costituente Italiana* con l'incarico al Ministero degli Affari Esteri di sostenerne la discussione. (9)

XXXII. Per quali ragioni S. A. il Gran-Duca si inducesse a permettere codesta discussione; quai dubbj (nonostante la menzione fatta della Costituente il dì 10. Gennajo nel suo Discorso di Apertura delle Assemblee (10)) tuttavia nutrisse e manifestasse ad alcuni Ministri; e come si riservasse fin d'allora di provvedere al momento della *sanzione* a Lui solo competente (11), ben si raccoglie da ciò che Egli stesso ne scrisse da Siena al Presidente del Consiglio de' Ministri nella Venerata Lettera del 7. Febbrajo 1849. (12)

« Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi spinse il 22. Gennajo ad approvare « che fosse in mio Nome presentato alla discussione ed al voto delle Assemblee Legisla- « tive il Progetto di Legge per la elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente « Italiana. — Mentre la discussione doveva maturarsi al Consiglio Generale ed al Senato; « io mi riserbava ad osservare l'andamento della medesima, ed a riflettere intanto sopra « un dubbio che sorgeva nell'animo mio, che potesse cioè incorrersi con quella Legge « nella Scomunica indicata nel Breve di Sua Santità del 1. Gennajo 1849. da Gaeta. — « Questo mio dubbio manifestai ad alcuni Ministri, accennando loro che il pericolo in- « trinseco della Censura mi sembrava dipendere principalmente dal Mandato, che si sa- « rebbe poi conferito ai Deputati della Costituente; e di cui non era parola nel progetto « di Legge. »

(1) Doc. a c. 752.
(2) Doc. a c. 544. Lett. D.
(3) Doc. a c. 761-762.
(4) Doc. a c. 758. « *Giorn. la Costituente Italiana* » 1849. N.° 23. — Doc. a 903.
(5) Doc. a c. 761.
(6) Doc. a c. 761.
(7) Doc. a c. 765. a c. 766.
(8) Doc. a c. 410. a c. 234.
(9) Doc. a c. 760.
(10) *Monit. Tosc.* N.° 8. a c. 3. Doc. a 40.
(11) *Stat. Fondament.* art. 55.
(12) Doc. a c. 803.

XXXIII. E sul Mandato appunto si aggirò tempestosissima la discussione del dì 22. dopochè la Commissione eletta il dì innanzi per referirne all'Assemblea ebbe articolata la modificazione con cui proponeva « *che i poteri dei Deputati*, *le forme della elezione*, *e l' epoca della convocazione dei Collegi Elettorali dovessero stabilirsi da apposita Legge.* » (1)

XXXIV. Questa emenda, che, accettata, avrebbe forse salvato o almen rispettato i dubbj e le riserve del Principe, noti allora al Ministero soltanto, benchè difesa da alcuni Deputati, venne combattuta da molti; segnatamente dai Ministri Montanelli e Guerrazzi (2). Le loro, e le altrui parole, unite alle grida e strepiti delle Tribune, fecer sì che la Commissione ritirasse nella parte sostanziale l' Ammenda, si approvasse interamente il Progetto, e con esso il Mandato illimitato. (3)

XXXV. Nel dì 30. Gennajo anche il Senato approvò alla unanimità codesta Legge. (4)

XXXVI. Nel dì successivo il Granduca raggiunse la Real Famiglia in Siena, ove fino dal dì 22. Ottobre 1849. era stata *accolta ed ospitata con molte dimostrazioni di affetto.* (5)

XXXVII. Colà avrebbe potuto esercitare liberamente la sua prerogativa costituzionale quanto alla sanzione della Legge summentovata, qualora vi fosser durati il rispetto, la quiete, e il buon ordine.

XXXVIII. Ma la fazione, cui premeva di averla approvata, e senza ritardo, non lo abbandonò; e tradusse in quella città l' agitazione e il tumulto, cogliendo occasione o pretesto dalle grida colle quali venne acclamato il suo Nome, dalle bandiere che lo salutarono, dalle voci avverse, ed atteggiamenti ostili alla Costituente, che non mancarono di manifestarsi in detta circostanza.

XXXIX. Delle quali dimostrazioni tanto più dovette essere crucciosa la Demagogia in quanto che si avvicinava il tempo in cui aveva preparato, e confidava raggiungere il rovesciamento del Principato; come ben si raccoglie dalla seguente Lettera dell' incolpato Antonio Mordini scritta da Firenze li 20 Gennajo 1849 (7) all' (or defunto (6)) Ingegnere Lorenzo Corsi in Arezzo; che spargo tanta luce sui fatti così antecedenti, come susseguenti, non che sulla esistenza o sul segreto lavorare di fazioni cospiratrici.

« Carissimo Amico. — Prevedendo il caso possibile della dimissione del Ministero « attuale Toscano ci sembra necessario

« 1.° Che alla sua dimissione risponda un grido di Romagna, Venezia, Sicilia « e Toscana.

« 2.° Che immediatamente si uniscano Circoli e assembramenti di popolo, e di- « chiarando che questo è un colpo mortale portato all' Italia intera, acclamino Monta- « nelli, Mazzini e Guerrazzi *Dittatori d' Italia*: D' Ayala, Cattaneo, Saliceti, ed altri « di simil tempra loro Ministri.

« La Dittatura si recherebbe subito a Roma; provvederebbe subito a concentrare « le forze di Venezia, Romagna, e Toscana; a procurarsi pecunia con ogni mezzo « giustificato da necessità di salute pubblica; ed a cominciare la guerra insurrezionale « in Lombardia, e nel Napoletano.

(1) Doc. a c. 770. e segg.
(2) Doc. a c. 267. a c. 771. a c. 774. e segg.
(3) Doc. a c. 269. a c. 790. a c. 791.
(4) *Monit. Tosc.* N.° 35. 1.° e 2.°.
(5) Doc. a c. 696.
(6) Doc. a c. 205.
(7) Doc. a c. 243. V. a c. 130.

« Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero Toscano avvenga fra il 1.°
« e il 5. Febbrajo: così, coincidendo questa dimissione colla convocazione della Costi-
« tuente Italiana *(V. sopra.* §. XXVII*)*, faremo in modo che Toscana appena proclamata
« la Dittatura Italiana si rivolga a Roma per domandare la immediata unificazione di
« fatto fra gli Stati Romani, Toscani, e Venezia.

« Questo è il Piano che il nostro partito quà ha adottato, e che voi, se veramente
« volete il bene d'Italia, dovete abbracciare interamente facilitandone l'esecuzione con
« tutti i vostri mezzi. — L'Amico Vostro ec. »

XL. Indi fu che i Giornali, non escluso il Monitore, si abbandonarono a vituperj, imprecazioni, e minacce d'ogni maniera contro la divota città, senza tampoco risparmiare l'augusta Persona del Principe. (1)

XLI. E con proteste fecero eco alla stampa varj fra i Circoli della Toscana; segnatamente quelli di Grosseto (2) di Arezzo (3) di Fojano (4) e di Firenze. Quest'ultimo poi si dichiarò *in permanenza*; nominò una Commissione per *tenersi in corrispondenza continua col Ministero*; e Commissarj per far testa *ai retrogradi* (5); e scrisse li 5. Febbrajo all'altro di Siena che facesse animo e stasse sicuro del suo *ajuto in tutto e per tutto;* aggiungendo « *Montanelli parte per costà; lo seguono Niccolini, e Marmocchi; credo che* « *agiranno come conviene contro uomini o nulli* o *malvagi.* (6) E il dì innanzi li aveva scritto « *Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente, ove ci chiami il bisogno. — Prudenza* « *e senno finchè non suoni l'ora dell'agire; poi ricordiamo che la vittoria sta per gli* « *energici e generosi. — Iddio è col popolo.* » (7)

XLII. Intanto il Gonfaloniere Peruzzi ed il General Chigi recatisi a Siena, per deliberazione il primo del Municipio di Firenze (8), ed amendue anche d'intelligenza col Guerrazzi, avevano fatto sentire che il Gran-Duca indisposto aderiva ad aver presso di se alcuno dei Ministri, e forse il Franchini. Ma il Montanelli si era offerto (9) e con Decreto del dì 5. Febbrajo vi venne formalmente chiamato. (10) — Vi si recò col suo Segretario particolare Avvocato Menichelli e con Lire 1400. prese dalla Cassa dello Stato a titolo di spese diplomatiche segrete. (11)

XLIII. Innanzi o dopo di esso, o con esso vi giunsero il Segretario Marmocchi, ed il nominato Gio. Battista Niccolini o Nocciolini Romano uno dei più audaci avventurieri politici del tempo — *impresario* (come taluno lo dice) di *Rivoluzioni* — pronto a por l'opra e la voce ovunque occorresser tumulti o dimostrazioni.

XLIV. Arrivati in Siena costoro ed altri (12) (fra' quali il Ciofi) la città che si era tenuta bastantemente tranquilla fino ai primi del Febbrajo cambiò tosto di aspetto e trascese al disordine ed alla rivolta.

XLV. Il Ministro Montanelli si circondò subito delle persone più avverse al Principe

(1) Doc. a c. 798. a c. 799. a c. 800. a c. 801.
(2) Doc. a c. 192.
(3) Doc. a c. 194.
(4) Doc. a c. 104. N.° 16.
(5) Doc. a c. 194.
(6) Doc. a c. 193. N.° 8.
(7) Doc. a c. 193. N.° 9. — V. a c. 100. N.° 11. a c. 101. N.° 12. a c. 104. a c. 105. a c. 186.
(8) Doc. a c. 314.
(9) Doc. a c. 808.
(10) Doc. a c. 802.
(11) Doc. a c. 239. a c. 807.
(12) Doc. a c. 807.

ed alla Monarchia. — Tutti i demagoghi furono pressochè di continuo a conferir seco a co' suoi. Gli si preparavano dimostrazioni (1); e cena democratica per la sera del dì 7. in Fontebranda ad una osteria. — Corse voce che spargesse o facesse sparger denaro onde comprar proseliti ed accrescere agitatori. Con quello che aveva portato da Firenze si sa che non pagò nè vitto nè alloggio nè mancia al domestico. — Fu poi generale la opinione, che a lui ed a' suoi compagni si dovesse un tanto e sì istantaneo cambiamento; comecchè gli elementi che pur vi erano innanzi fossero riesciti fino allora insufficienti a darsi una vita, ed un movimento efficace. — Lo avvertiva anche Antonio Pantanelli scrivendo li 6. Febbrajo al Mordini « *La venuta di Montanelli e di Marmocchi ha mutato* « *molto le condizioni di questa città.* » (2)

XLVI. In mezzo a siffatte commozioni il Gran-Duca, che, non pago di avere interpellato persone *autorevoli e competenti*, erasi rivolto anche al Sommo Pontefice, onde intendere se l'approvazione della Legge per la Costituente senza limitazione di mandato, avesse potuto incontrare la censura della Chiesa, ricevè la desiderata risposta. E poichè questa con frasi *chiare ed esplicite che non lasciavano ombra di dubbio*, lo faceva certo del rischio; Ei non esitò — come Sovrano cattolico e coscenzioso — a ricusare col *Veto* la sua sanzione definitiva. (3)

XLVII. Conoscendo però come quest' atto, altronde doveroso, avrebbe potuto suscitare in quei momenti, ed in quelle condizioni delle reazioni ostili e rischiose, si allontanò il dì 7. Febbrajo in un colla R. Famiglia anche da Siena, onde cercare in altra parte della Toscana un asilo contro le violenze che lo avevano *costretto ad abbandonare* poco innanzi la *Capitale*, *per difendere* (come Ei si espresse in seguito) la *libertà del suo voto in un affare di cui sarebbe stato responsabile davanti a Dio ed agli uomini.* (4) — E di questa determinazione porse avviso al Montanelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri con due Lettere del suddetto giorno, che li vennero consegnate (insieme con altra proveniente per Staffetta da Roma) alle ore ventirè e mezzo dal Direttore della Posta Sanese.

XLVIII. Leggesi in dette Lettere quanto appresso.

1ª *Lettera* (5) « Finchè la Costituente era tale atto da porre all' azzardo anche « la mia Corona, io credei di poter non fare objetto avendo solo in mira il bene del « paese, e l' allontanamento di ogni reazione. Perciò accettai un Ministero, che l' aveva « già proclamata, e che la proclamò nel suo Programma. — Perciò ne feci soggetto del « mio discorso d' apertura delle Assemblee Legislative. — Ma poichè si tratta ora di « esporre con quest' atto me stesso ed il mio paese a sventura massima quale è quella « d' incorrer io e di fare incorrere tanti buoni Toscani nelle Censure fulminate dalla Chiesa, « io debbo ricusarmi dall' aderire, e lo fo con tutta tranquillità di mia coscienza. — In « tanta esaltazione di spiriti è facile il prevedere che il mio ritorno in Firenze in questo « momento potrebbe espormi a tali estremi da impedirmi la libertà del voto che mi com- « pete, perciò io mi allontano dalla Capitale, ed abbandono anche Siena, onde non sia « detto che per mia causa questa città fu campo di ostili reazioni. — Confido però che il « senno e la coscienza del mio popolo sapranno riconoscere di qual peso sia la cagione « che mi obbliga a dare il *Veto*, e spero che Dio avrà cura del mio diletto paese.

« Prego infine il Ministero a dare pubblicità a tutta la presente dichiarazione, onde sia « manifesto a tutti come e perchè fu mossa *la negativa che io do alla sanzione della Legge* « *per la elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Italiana.* Che se tale pubbli-

(1) Doc. a c. 105. N.° 18. e 19.
(2) Doc. a c. 105.
(3) Doc. a c. 804.
(4) Doc. a c. 853.
(5) Doc. a c. 804.

« cazione non fosse fatta nella sua integrità, e con sollecitudine, mi troverei costretto a « farla io stesso dal luogo ove la Provvidenza vorrà che io mi trasferisca. «

2.ª *Lettera* (1) « Sig. Presidente. — Nel lasciare Siena non creda che sia in me « il progetto di abbandonar la Toscana: cui sono troppo affezionato. » — E più sotto: « Prendendo la direzione della Strada Regia Maremmana le persone del mio seguito tro- « veranno l'indicazione del luogo dove io mi sarò diretto ec. »

XLIX. Conosciuto il tenore di quelle lettere tornò frettoloso a Firenze fra gli altri il Romano Niccolini; e dietro di esso il Presidente Montanelli, dopo aver preso in Siena dei provvedimenti onde lasciare al Governo persone del partito esaltato, ed avverse al Principe (2), di cui la partenza fu volta subito in sinistra parte.

L. Niccolini giunto in Firenze primo o dei primi fece tosto parola della partenza del Gran-Duca, e del doversi adunare il Circolo per prendere l'iniziativa del Governo Provvisorio. Passò dal Guerrazzi poco innanzi la mezzanotte. Dopo non lunga conferenza tra loro il Guerrazzi mandò per gli altri Ministri; e tutti convennero presso di lui in Palazzo Vecchio, con più il Prefetto di Firenze incontrato per via. — Non molto dopo giunse e fu introdotto anche Montanelli. Era, secondo che narra un testimone, allegro e festoso; porse la mano al Guerrazzi; tutti (Niccolini sempre presente) li fecero cerchio. Dopo si udì dall'anticamera *come una risata*, o *altro romore di gioia.*

LI. In quella notturna adunanza il Ministero determinò fra le altre cose di convocare per urgenza le Camere e di rassegnare nelle loro mani i poteri.

LII. Vennero poi spediti dispacci in Provincia per telegrafo e per staffetta (3) (una ne mandò a spese dello Stato Giuseppe Bardi a Bologna) onde annunziare ai Capi di Governo il Gran-Duca fuggito da Siena, dopo annullata la Legge sulla Costituente; convocate le Camere; il Ministero dimissionario; necessaria la istituzione di un Governo Provvisorio; ordini di comprimere ad ogni costo le reazioni, o di crear Commissioni di salute pubblica. E si finiva con dire « *Energia — vigore — evviva la patria. — I Principi « se ne vanno, il popolo resta.* « (4)

LIII. Più tardi vennero raccolti presso il Ministro della Guerra i Comandanti dei Corpi Militari, onde provvedere più particolarmente alla Città di Firenze; e fu messo all'Ordine del giorno che tutte le Truppe starebbero consegnate nelle respettive caserme, e che quando la quiete pubblica della città fosse *turbata da sommossa popolare* le Truppe stanziali e le milizie Cittadine avrebbero agito promiscuamente dietro ordini del Comandante di Piazza, e del Prefetto firmati da ambidue. (5)

LIV. Nel corso della notte poi si erano recati in Palazzo Vecchio appositamente invitati — oltre ai suddetti e ad altri — l'Avvocato Antonio Mordini, Francesco Gherardi Dragomanni, e i fratelli Filippo e Santi Mori. Avevano avuto i più di essi colloqui con i Ministri. Dopo si erano portati al Convento di S. Trinita, ove fu tenuta straordinaria seduta dai Socj del Circolo Popolare posti già in movimento prima della mezzanotte.

LV. Ed in questa, presieduta dal Mordini, fatta palese la fuga e il tradimento (come ad arte lo dicevano) del Principe, si proruppe da molti e specialmente dai tre sunnominati Mordini, Niccolini e Dragomanni, in contumelie le più vergognose contro l'Augusta Per-

(1) Doc. a c. 803.
(2) Doc. a c. 159.
(3) Doc. a c. 236.
(4) Doc. a c. 279. V. Doc. a c. 234. a c. 235. a c. 280. a c. 281.
(5) Doc. a c. 145.

sona; si avvertirono i presenti a trovarsi la mattina per altra adunanza alle Logge dell' Orgagna; ed il Niccolini in specie si espresse con uno degli astanti, che se avesse condotto della gente in Piazza sarebbe stato pagato bene.

LVI. A tale adunanza poi venne invitato il Pubblico con Avvisi stampati affissi in più luoghi della città fin dalle ore otto del mattino.

LVII. Il Dottor Vanni Presidente del Consiglio Generale chiamato esso pure, ma assai più tardi, in Palazzo, prevedendo la gravità e i pericoli della seduta, non aveva omesso di suggerire che l'Assemblea si riunisse in *Comitato Segreto*; ma non aderì il Guerrazzi nè allora, nè quando la stessa proposta venne ripetuta più tardi a lui ed al Montanelli ad istanza di varj Deputati — Diceva *volere Seduta pubblica; che il Presidente non avesse timore; essere state prese tutte le disposizioni per tutelare la libertà della discussione.* — Ma la truppa era come si è detto (§. LIII.) consegnata per agire solamente nel caso di vera e propria sommossa popolare e dietro ordine firmato da due Autorità dissociate: la milizia Civica montava alle Camere nel numero, coi mezzi, e colle istruzioni consuete: (1) e lo Stato Maggiore di essa col suo Generale era trasportato in Palazzo Vecchio presso la residenza del Ministro dell'Interno, che assisteva alle Camere.

LVIII. Intanto fra le ore nove e le dieci antimeridiane muoveva da S. Trinita la gente del Circolo con aste e bandiere; e, condotta dal Niccolini, si recava alle Logge dell'Orgagna; vi prendeva posto; ed aprivasi la sessione.

LIX. In questa si parlò al pubblico nuovamente di *abbandono* e di *tradimento* del Principe; non Li si risparmiarono vituperj e calunnie di sorta; fu proclamata con un atto letto dal Mordini la sua decadenza dal Trono; e venne annunziata ed approvata da varie voci la formazione di un Governo Provvisorio nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni: nomi iscritti in un col « *W. la Costituente* » (2) in un Cartello appositamente preparato la mattina al Circolo; ed alzato allora sotto le Logge. Fra i prevenuti rimasti in Causa, quei che più si distinsero como Oratori di plebe furono il Niccolini, il Modena ed il Capecchi. Erano in sessione oltre al Mordini anche il Dragomanni ed il Ciofi. Nè lungi verosimilmente restavano i due fratelli Mori, il Bartolucci, ed il Vannucci-Adimari.

LX. Imperocchè al grido di Niccolini « *Alle Camere* » la folla (che, sebbene tumultuante, si era mantenuta sempre composta di ragazzi, straccioni, e non molta plebaglia) si diresse impetuosa a quella volta col Niccolini stesso e gli altri sunnominati, *portando il Ciofi l'indicato Cartello.* Non trattenuta da verun ostacolo od opposizione (che la stessa Civica posta a piè delle scale montava la fazione senza bajonetta in canna onde non ingerire sospetti di resistenza) si spinse fino al Consiglio Generale, ne invase l'emiciclo, le Tribune e le Gallerie, e ne interruppe la seduta aperta alle ore 11. e portata allora al punto in cui Montanelli leggeva le Lettere indirizzateli dal Gran-Duca nell' atto di allontanarsi da Siena.

LXI. Ivi la violenza, che aveva presentato in Piazza proporzioni meno estese, si fece, o riescì imponente, specialmente per chi ne era estraneo, e si trovava costretto a sottostarvi, senza poterla misurare.

LXII. Il Niccolini, che la capitanava, prese la parola in nome del popolo di Firenze; ed all'avvertimento del Presidente che non poteva permettere in quel luogo domande a chi non era Deputato, ma che si sarebbe ritirato per ascoltarle, rispose audacemente *non esser quella una domanda* ma *un ordine del popolo rientrato ne' suoi diritti.*

(1) Doc. a c. 180. a c. 340. a c. 341.
(2) Doc. a c. 88.

LXIII. Intanto il tumulto si faceva maggiore per le grida frenetiche delle Tribune, sicchè, rimanendo impossibile ogni discussione, il Presidente si cuoprì, dichiarò sciolta la seduta, e si ritirò seguito da molti Deputati.

LXIV. Nell' assenza loro crebbe lo strepito anche dalla parte delle scale. — Fu chi propose leggersi i nomi dei Deputati ritiratisi dopo sciolta l' adunanza.

LXV. Fra questi rumori il Niccolini salito alla Tribuna lesse l' atto che dichiarava decaduto il Principe, e proclamò in nome del popolo un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi Montanelli, e Mazzoni.

LXVI. Il Vice-Presidente Zannetti occupò il Banco della Presidenza; ed allora il Niccolini ripetè che il popolo aveva formato un Governo Provvisorio dei tre sunnominati, e sciolto tutti gli altri poteri; che se non era accettato il Decreto il popolo stesso avrebbe pensato a quel che dovesse fare.

LXVII. Frattanto il Guerrazzi, che solo riesciva a far tacere il Niccolini e seguaci, per la terza volta invitato non volle recarsi alla sala delle conferenze « *io non mi movo di qui* — diceva — *perchè non ho paura del popolo* »: ma vi andò il Montanelli, ed ajutato dal Prefetto nel far sentire ed inculcare al Presidente Vanni, che se non rientrava in seduta si sarebbe versato il sangue cittadino, riuscì a ricondurlo al seggio seguito da quei Deputati, che non erano ancora partiti.

LXVIII. Così, riaperta la seduta, il Guerrazzi lesse, abbenchè interrotto un istante dal Niccolini, il processo verbale della adunanza tenuta la notte dal Consiglio dei Ministri; i quali spogliandosi di questa qualità, e del Mandato del Principe, lasciarono il paese senza alcun elemento di rappresentanza, abbandonato onninamente a se stesso, e passarono nelle file dei Deputati a sinistra. Ebbe poi luogo, astanti sempre gli invasori, un simulacro di discussione, in cui non fu tollerata osservazione avversa al programma scritto già nel Cartello, e ripetuto le mille volte fra gli schiamazzi e le minacce.

LXIX. Incalzando sempre più il frastuono, e facendosi più forti e più spesse le grida delle Tribune chiedenti immediata votazione, e fattosi sentire da qualche Deputato non potersi protrarre più oltre la discussione senza grave pericolo, il Presidente pose al voti la proposizione « *se doveva nominarsi un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, con facoltà di aggiungersi quelle persone che avesser credute opportune.* » e venne questa approvata all' unanimità. — Proclamato il resultato della votazione l' adunanza si sciolse al grido di Montanelli « *Se Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati; non ci abbandonerà Iddio.* » (1)

LXX. I Triumviri accerchiati dai tumultuanti nell' escire dalla porta esterna ebbero il saluto della Guardia Civica posta in parata, e condotti come in trionfo sotto le Logge parlarono un dopo l' altro al popolo, calunniarono essi pure il Principe attribuendone l' allontanamento, anzichè a sentito dovere di coscienza, a desiderio di anarchia e di guerra civile: ed inculcando al popolo stesso di *rammentare i suoi diritti*, e la *libertà che riconquistava dopo tanti secoli*, abbracciati e baciati da molti di quella marmaglia, salirono in Palazzo ad esercitare il potere.

LXXI. Il Circolo tornò al locale di sua residenza imprecando al Monarca ed acclamando la *Repubblica*, e si costituì in *seduta permanente*. — Alla ciurma che lo aveva servito il Niccolini distribuì congedandola del denaro in ricompensa.

(1) Per *tuttociò che venne operato nella Seduta del Consiglio Generale* — V. *Monit. Tosc.* 1849. N.° 38. 2.° *riferito fra i* Doc. a c. 807. — e *Proc. Verb. della Seduta* Doc. a c. 87. ed a c. 269.

LXXII. Frattanto i triumviri si recarono anche al Senato, ed ivi pure restò confermata dai pochi Membri presenti la loro nomina a comporre il Governo Provvisorio. Se non che alle parole del Senatore Corsini dirette a voler conservata la forma governativa dello Stato, e intatto il Potere devotuto dallo Statuto alla persona del Principe, il Guerrazzi (approvanti poi Montanelli e Mazzoni) si espresse

« Sento il bisogno di manifestare intero l'animo mio. — Signori! Io con quella « maggior fede che un uomo del popolo può esercitare ho servito fedelmente Leopoldo « Secondo; e debbo dirvi, o Signori, francamente, ero offuscato da un gravissimo errore; « imperocchè io credeva che libertà di popolo e Principe potessero stare insieme. Mi « confortava in questa mia speranza il considerare Leopoldo Secondo, per quanto Egli « mi diceva, onestissimo e dabbene.

« Oggi questa speranza è caduta, questo velo si è squarciato, ed io devo solen« nemente dichiarare, che Leopoldo Secondo non ha corrisposto per niente alla fede colla « quale noi lo abbiamo servito. Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo « Provvisorio dal popolo; sono stato confermato dalla Camera dei Deputati Toscani, che « altrimenti non accetterei questo mandato; intendo esercitarlo a benefizio del popolo, « non intendo esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta la mia opinione ci « ha traditi. » (1)

LXXIII. Nella sera di quel giorno 8. Febbrajo (che vide operata all'istessa ora dai faziosi l'esautorazione dei due Sovrani di Toscana e di Roma (2)) e in quella del dì successivo nella gran Sala di Palazzo Vecchio preparata e illuminata a festa d'ordine del Guerrazzi si trasferì dal Teatro Nuovo il Circolo popolare, e vi proseguì una straordinaria adunanza diretta ad offendere nuovamente con orgia rivoluzionaria (annunziata dal Guerrazzi stesso all'impresario Lanari come *solennità di popolo* (3)) il Principe ed il Principato; ad applaudire al Governo Provvisorio; a salutare la Repubblica. — La Cassa dello Stato pagò poi le spese occorse tanto in Teatro, quanto in Palazzo. (4)

LXXIV. Le comunicazioni, che erano passate frequenti nella notte dal 7. all'8. Febbrajo fra i Ministri ed i capi del Circolo; la chiamata e adibizione per conto de' primi dei più caldi agitatori di plebe; l'azione lasciata tutta libera al Circolo stesso per far nascere in piazza un movimento, che, trasportato senza inciampo alle Camere, doveva premerle colla violenza; il favore direttamente e indirettamente prestato a quanto sopra; l'accettazione del fatto e del mandato di quei pochi e compri facinorosi, che si chiamarono poi nella parte officiale del Monitore (5) « *Rappresentanti del Popolo* » fecero sorgere tosto opinione generale di segreta intelligenza preventiva, od accordo fra gli agenti del Circolo, ed il Ministero, nella veduta di assicurare non solo la formazione di un Governo Provvisorio in genere, ma ben anche la nomina in specie dei tre che di fatto il composero; sottraendo ai Deputati presenti colta incussione del meto, e con soverchiante violenza la libertà di proporre, di discutere e di adottare altri provvedimenti, o differenti combinazioni persooali.

LXXV. Questa opinione si fortificò maggiormente quando si conobbe

1.° Che la feccia degli agitatori era stata pagata dal Niccolini, e che per pagaria aveva riscosso in quel dì dalla R. Depositeria, dopo compito il dramma rivoluzionario, la somma di francesconi quaranta dietro ordine del Mazzoni diretto al Ministro di Finanze Adami, e così concepito. (6)

(1) *Per la Seduta del Senato V. il cit. Monit. Tosc. fra* i Doc. a c. 815. — e il *Proc. Verb. della seduta stessa.* — Doc. a c. 89.

(2) *Monit. Tosc.* 1839. N.° 40. 2.° a c. 3. N.° 41. a c. 1. Col. 3. N.° 13. a c. 3. Col. 3. Doc. a c. 826.

(3) Doc. a c. 318.

(4) Doc. a c. 230. e 231. ed a c. 179.

(5) *Monit. N.°* 37. 2.° a c. 3.

(6) Doc. a c. 238.

« Carissimo Ministro

« Occorrono alcune spese nel momento. Sebbene piccole *i nostri incaricati* non « hanno modo per sostenerle. Dal l'ordine perchè siano passati alcuni denari a Niccolini. « Ma sollecitudine. — Credimi ec. »

2.° Che i capi del Circolo, ed i più notabili ed arditi, stati cooperatori a quelle e ad altre agitazioni in esse convergenti, vennero dallo stesso Governo Provvisorio o a contanti, o ad impieghi ricompensati. Così il Mordini fu tosto nominato Ministro degli Affari Esteri; il Marmocchi Ministro dell'Interno; il Ciofi Consigliere di Prefettura a Siena; il Niccolini oltre ai suddetti quaranta francesconi, ebbe altre somme, e più specialmente Scudi dieci nel 13. Febbrajo d'ordine del Guerrazzi (1); e lire trecento il dì appresso d'ordine del Montanelli (2) (senza valutare un conto di 55. paoli che non pagò ad una Locanda in Lucca e fu saldato poi dal Marmocchi (3)); ed al Gherardi-Dragomanni (per tacere di lire centotrentatre e un terzo pagate nel Marzo a titolo d'imprestito dal Marmocchi stesso al Vannucci-Adimari (4) e di altre somme date ad altri non a causa (5)) più tardi, e quando la di lui presenza in Firenze era divenuta pel Governo meno utile che imbarazzante fu conferita la qualità di Cancelliere della Legazione Toscana in Costantinopoli con l'anticipazione di lire duemila per supplire alle spese di viaggio. (6)

LXXVI. E nel senso sempre di detta opinione non è da trascurare

(A) una lettera del 30. Aprile 1849. inserita nel Nazionale N.° 150. nella quale il Mazzoni sostanzialmente concorda che la riunione del Circolo era stata provocata dal Ministero. (7)

(B) L'avere dichiarato lo stesso imputato Montazio che il Niccolini manifestò nella notte del 7. l'incarico avuto da Montanelli e da Marmocchi di far prendere al Circolo la iniziativa di domanda di un Governo Provvisorio.

(C) L'avere il Niccolini, il Dragomanni ed altri agitatori del dì 8., e il Circolo stesso Popolare proseguito a godere, almeno per certo tempo, come in avanti, della intimità e confidenza dei triumviri (non escluso il Guerrazzi); i quali oltre a non disapprovarne in modo alcuno il fatto, non cessarono di corrispondervi; e se ne valsero anzi in Firenze, in Provincia, ed anco fuor di Toscana, come di mezzi ed organi di azione efficacissimi nel senso delle loro vedute.

LXXVII. Le quali vedute non stettero per certo limitate a reggere e governare il paese in quella foggia in cui dessi il trovarono, e con modi puramente provvisionali, siccome avrebbe portato la deliberazione, se non di sostanza almen di forma, del Consiglio Generale e del Senato: ma spinsero con ardore e senza verun ritegno ad agire ostilmente e direttamente così contro la Persona del Gran-Duca INVIOLABILE E SACRA (8) come contro il Principato Costituzionale e le altre forme essenziali dello stabilito Governo.

LXXVIII. Atti e fatti includenti mezzi ostili contro la Persona del Gran-Duca, sia per ridurlo alla necessità di partirsi anche dall'estremo angolo della Toscana ove si era ritirato, sia per renderli impossibile, o più difficile il ritorno, e la riassunzione dell'esercizio della Sovranità, si furono più particolarmente i seguenti.

1.° Il Dispaccio Telegrafico diretto al Pigli a Livorno alle due e mezzo pomeridiane dello stesso dì 8 così concepito. (9)

(1) Doc. a c. 343. ed a c. 345.
(2) Doc. a c. 344. ed a c. 345.
(3) Doc. a c. 232.
(4) Doc. a c. 232.
(5) Doc. a c. 231. a c. 232.
(6) Doc. a c. 349.
(7) Doc. a c. 364.
(8) *Statuto Fondament.* art. 12.
(9) Doc. a c. 231. ed a c. 412.

« Guerrazzi a Pigli — Popolo e Camere hanno nominato un Governo Provviso-
« rio composto di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni. Leopoldo d'Austria è decaduto: pena
« condegna al uomo senza fede; Si ditelo senza fede; mentre noi con tanta con troppa
« devozione lo avevamo servito. Qui il Popolo è in festa. Le campane suonano si cantano
« inni. Si sparano 101. colpi di cannone ec. »

« Guerrazzi »

Il Pigli corrispondeva pubblicando in Livorno un Avviso, che ripeteva le identiche frasi (1), e facendo annunziare al popolo gli avvenimenti del giorno da Giuseppe Mazzini (che era sbarcato in quella stessa mattina proveniente da Marsiglia (2) dopo avere scritto fino dal 2. Settembre 1848. per mezzo di *Cironi* al Guerrazzi, incaricandolo di far sentire *agli amici, e segnatamente a La Cecilia, che non verrebbe in Italia se non per un programma deciso e chiaro.* (3)) Di tutto porgeva quindi avviso al Governo, aggiungendo che il popolo abbruciava lo armi Granducali; e che la Nazionale, piena di zelo, aveva conferito il Comando ai Generali D'Apice ed Antonini. (4)

2.° Altro Dispaccio trasmesso alle ore cinque e dieci minuti dello stesso giorno. (5)

« A Pigli — Il popolo e le Assemblee ad unanimità hanno proclamato il Go-
« verno Provvisorio composto di Guerrazzi Presidente. — Il Ministero è composto così.
« — Marmocchi Interno. — Mordini Esteri. — Adami alla Finanza. — D'Ayala la Guerra.
« — Franchini Istruzione. — Romanelli Grazia e Giustizia, e Culto. — Mandate qui Maz-
« zini e D'Apice. — Le campane continuano a suonare. *Si rammentino tutti che sarà*
« *proclamata presto la Costituente Toscana.* — Mandate a Lucca gente per confermare le
« cose. — Guerrazzi. »

Ed il Mazzini, dopo pubblicato un indirizzo al popolo perchè benedicesse la Providenza che *ci liberava dai malvagi* (6), si recava nella stessa sera con D'Apice a Firenze (7); ed erano inviati a Lucca un Magagnini e uno Sborgi. (8)

3.° Un terzo dispaccio di Guerrazzi nella sua qualità di Presidente del Governo Provvisorio al Governatore di Livorno trasmesso *alle ore sei pomeridiane del medesimo dì otto Febbrajo*, o concepito come appresso. (9)

« Il Ministro Inglese mi assicura essere andato il Gran-Duca con la sua Famiglia
« a Portoferrajo. — Si faccia tornare il Giglio. —. Si mandino barche, navigli e al-
« tro con Livornesi e uomini arrisicati a cacciarnelo. — Leopoldo non merita ospita-
« lità sopra il suolo Toscano dopo che con tanta ingratitudine e nera perfidia ha cor-
« risposto alla fede del popolo. »

E questa spedizione venne più che prontamente eseguita. — Pigli (10) destinò a capitanarla Antonio Petracchi, aggiungendoli un Medici stato Uffiziale di Garibaldi (11) per la direzione delle operazioni militari. Oltre dugento persone scelte (12), e fra queste Roberto Roberti detto Ciccio, pronte già dopo mezzanotte, istruite dal Pigli stesso della loro missione, ed armate di stili, pistole, sciabole, e fucili salirono a bordo del Giglio, e su due barche da questo rimorchiate (13). Petracchi chiese ed ebbe munizioni da fuoco, e lire diecimila cavate dalla Cassa della Dogana per quelle da bocca (14). Salparono da

(1) Doc. a c. 818. *Monit.* N.° 39. a c. 1. Col. 2.
(2) Doc. a c. 478.
(3) Doc. a c. 5. N.° 4. — V. *anche* Doc. a c. 410. *e Lettera di Mordini riportata al* §. XXXIX.
(4) Doc. a c. 306. a c. 478. a c. 817.
(5) Doc. a c. 412.
(6) Doc a c. 818.
(7) Doc a c. 306. a c. 318. a c. 819.
(8) Doc. a c. 306. ed a a. 307.
(9) Doc. a c. 234. a c. 412.
(10) Doc. a c. 306.
(11) Doc. a. c. 308. a c. 252. N.° 11.
(12) Doc. a c. 306.
(13) Doc. a. c. 291.
(14) Doc. a c. 307. a c. 241. V. *per altre spese* a c. 249. e segg.

Livorno, ed alle ore sette e mezzo erano fuor della vista del fanale. Un dispaccio pel Governatore di Portoferrajo consegnato al Petracchi, dopo accennata la formazione del Governo Provvisorio e del nuovo Ministero, si esprimeva (1)

« In seguito di questo avvenimento Ella non riceverà ordini che dal Governo so« praenunciato, ed è precisamente per ordine di questo Governo, che io la invito a soc« correre con tutti i mezzi che sono a sua disposizione le persone capitanate dal citta« dino Petracchi, il quale le presenterà questa mia; persone che si portano costà *per ve« rificare se Leopoldo d' Austria è in cotesta Isola, come si suppone, e cacciarnelo.* — Con« fido nel noto di Lei patriottismo, e mi confermo — Li 8. Febbrajo 1849. — Pigli. »

E nei giorni successivi perveniva al Governatore stesso altra lettera da Firenze datata del 9. Febbrajo colla firma « *Guerrazzi* » in cui se li ingiungeva, sotto pericolo della destituzione, di non permettere a Leopoldo Secondo di rimanere nell' Isola, comecchè parte della Toscana; e di invitarlo immediatamente, quando vi fosse, ad assentarsene. (2)

Per servire viemeglio a detto scopo fu anche proibito dal 12. al 16. Febbrajo l' approdo all' Isola *di qualunque Bastimento da Guerra di Potenze straniere.* (3)

Giunta per altro la spedizione in faccia a Portoferrajo ne venne respinta; che si temè potesse quella banda unirsi ai tristi del paese (4), per far man bassa sugli averi e sulle persone. Sbarcò a Campo; fu alla Marina di Rio; al Porto di Longone; e tentò di avvicinarsi e per mare e per terra alla città, anche col pretesto di dare man forte. (5) Ma non potè ottenere di essere ammessa, nonostante che non mancassero colà uomini del partito (6). Dovette perciò ricondursi a Livorno per dove partì movendo da Longone la sera del 13. ad ore 7. ¼ (7)

4.° Nel dì 9. Febbrajo.

(A) L' ordine dato da Mordini al Pigli (e da questi eseguito con Circolare del dì successivo) di fare abbassare gli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli Toscani all' Estero; colla solita menzogna che Leopoldo d' Austria *era fuggito dalla Toscana* (8)

(B) L' ordine di sostituire nelle Decisioni dei Tribunali e negli Atti Notariali al nome di *Leopoldo Secondo* la indicazione di *Governo Provvisorio Toscano.* (9)

(C) Lo scioglimento della Guardia Cittadina e delle Truppe stanziali dal loro giuramento (10); e la formula in appresso sostituita di giuramento di fedeltà e obbedienza *ai poteri Esecutivo e Legislativo costituiti e da costituirsi dal libero assenso del popolo.* (11)

(D) L' ordine di abbassare gli Stemmi Granducali comunicato dal Ministero dell' Interno per mezzo della Prefettura di Firenze al Direttore delle Regie Fabbriche. (12)

(E) La notizia circolata dal Ministero istesso ai Prefetti e ad altre Autorità — *contro il vero* — che Leopoldo aveva *abbandonato la Toscana* (ciò era pur detto nel Proclama affisso il dì 8. (13)) con ingiunzione di reprimere energicamente ogni tentativo avverso *al nuovo ordinamento;* e di sorvegliare con tutto il rigore i parrochi ed i preti carcerandoli e processandoli irremissibilmente ove fossero colti in fallo (14).

(1) Doc. a c. 289.
(2) Doc. a c. 297. ed a c. 311.
(3) Doc. a c. 299.
(4) Doc. a c. 481. a c. 548.
(5) Doc. a c. 289. a c. 276.
(6) Doc. a c. 362.
(7) Doc. a c. 548.
(8) Doc. a c. 304. ed a c. 305.
(9) Doc. a c. 817. V. *Statut. Fondament. art. 19.*
(10) Doc. a c. 817.
(11) Doc. a c. 247. a c. 248. *per Firenze* — a c. 299. *per Portoferrajo* — a c. 414. *per Livorno* — a c. 322. *per Pisa.*
(12) Doc. a c. 171.
(13) *Monitore* N.° 38. 2.° *in princ.* Doc. a c. 904.
(14) Doc. a c. 294. a c. 296.

5.° Nel dì 13. detto.

(A) Una lettera *non officiale* del Guerrazzi a Del Medico Staffetti Prefetto a Massa in risposta ad altra cotta quale questi gli annunziava il rifiuto delle Truppe a prestar giuramento al Governo Provvisorio: lettera che faceva sentire avere il Principe senza plausibil motivo *abbandonato* il paese all' *anarchia e all' invasione;* avere portato *seco quant' oro aveva* potuto; e stare sull' estremo lido della Toscana *speculando la guerra civile.* (1)

6.° La spedizione al *Fitto di Cecina.* Imperocchè saputosi omai che il Granduca si era trasferito non all' Isola d' Elba, ma a Porto S. Stefano, e che non si annunziava disposto ad allontanarsene, il Pigli, con successiva approvazione del Marmocchi (2) (che fece tosto regolarizzare la prelevazione fatta per tale oggetto dalla Cassa Doganale di Livorno di Lire cinquecento (3)) stabilì ed attivò nell' indicato luogo sulla strada Maremmana un posto e servizio armato di venti Volontarj sotto la direzione di Giovanni Scotto munito di *istruzioni scritte* onde *vigilare e tener d' occhio le persone transitanti per Santo Stefano, perquisirle nei casi di dubbio o sospetto, ed arrestarle occorrendo* (4)

7.° Nel dì 14. detto.

(A) L' eccitamento di Guerrazzi al Ministro dell' Interno di spargere, giusta i *concerti*, in provincia *proclami giustificativi la condotta del Governo, e designanti siccome trista quella del Principe.* (5)

(B) L' invio nei varj Compartimenti della Toscana di *Commissari speciali* che sotto colore di risvegliare i sentimenti della Nazione, vi consolidavano la rivolta, e l' alienazione dei Sudditi dall' amore e dalla fede al Sovrano (6).

(C) Altra spedizione armata, e questa contro Porto S. Stefano, ordinata da Guerrazzi a Pigli (7) e da esso eseguita inviando immediatamente a Grosseto Municipali e Artiglieri Nazionali e di linea; e il dì appresso (8) a Porto S. Stefano due Compagnie di Nazionali, che dovevano essere raggiunte da altre forze provenienti da Firenze, e capitanate dal D' Apice. Anche a Pisa scrisse il Guerrazzi onde venissero afforzate codeste bande (9). Ma il D' Apice sebbene invitato (mentre era in Empoli per comprimere altri moti) dallo stesso Guerrazzi, *conoscendo che la spedizione doveva farsi contro la persona del Granduca ricusò di incaricarsene.* Venne allora affidata a La Cecilia (che con *zelo ed attività,* tanto lodata dal Pigli, gli *si porgeva in tutto ajutatore efficace.* (10)) Ed egli, riscosse lire quattrocento (11), entrò in Maremma pubblicando un Proclama incendiario (12). Quella *crociata* (così fu chiamata (13)) andava ad ingrossarsi come *la palla di neve* (14) colla Colonna del Guarducci (che ebbe 6000. lire (15)) composta di circa 600. uomini tutti armati, e seguita da circa 50. Artiglieri civici con due pezzi condotti da Vincenzio Caligari (cui si pagarono lire mille (16)); con Guardie Municipali, fra le quali erano i fratelli Roberti detti Ciccio; e con Guardie Nazionali Maremmane che in alcuni luoghi si associavano. (17)

(1) Doc. a c. 208.
(2) Doc. a c. 238. a c. 263.
(3) Doc. a c. 245.
(4) Doc. a c. 294.
(5) Doc. a c. 209. N.° 6.
(6) Doc. a c. 829. *Monitore N.°* 41. a c. 1. Col. 2.
(7) Doc. a c. e *Monitore del* 13. *Maggio* 1849. a c. 2. Col. 2. e 3.
(8) Doc. a c. 295.
(9) Doc. a c. 286.
(10) Doc. a c. 310.
(11) Doc. a c. 251. N.° 4.
(12) Doc. a c. 177.
(13) Doc. a c. 365.
(14) Doc. a c. 905.
(15) Doc. a c. 251. N.° 5.
(16) Doc. a c. 251. N.° 8.
(17) Doc. a c. 300.

Giunse La Cecilia il dì 19. in Grosseto, e di lì rendendo conto di sua missione al Governo ed al Pigli (1), fece sentire che non aveva omesso di diffonder proclami *in cui si descrivevano le colpe del Granduca*, ma che le popolazioni di Maremma, eccetto alcuni Comuni, si tenevano tranquille e indifferenti.

Erano il Caligari a Cecina — il Guarducci a Rosignano — e La Cecilia a Grosseto — ed un Distaccamento di Guardia Municipale comandato dal Tenente Gustavo Lauri si era spinto fino ad Orbetello (non senza incontrarvi difficoltà di ammissione (2) per la fede e la devozione che vi si manteneva tuttora al Sovrano) quando ordini del Pigli del dì 18. (3) comunicati anche al Prefetto di Grosseto (4) richiamarono frettolosamente dalla Maremma codeste bande, onde avviarle verso Lucca e Pietrasanta (5), per avere nel giorno stesso e fin dalle ore due antimeridiane il Prefetto di Pisa annunziato la pubblicazione in Massa di un Proclama del Generale De Laugier, che richiamava i Toscani alla obbedienza verso Leopoldo Secondo. (6)

8.° Nel dì 19. detto e giorni successivi.

(A) L'ordine indirizzato, dopo il richiamo delle truppe dalla Maremma, al Prefetto di Grosseto mediante lettera del Marmocchi (modellata sopra una minuta o appunto del Guerrazzi (7)) di far presentare il Pretore di Porto S. Stefano al Granduca per parteciparli in nome del Governo (8) « ivi » che *la reazione non può aver luogo;* che « *la sua presenza eciterà come ha eccitato qualche facinoroso al delitto;* che *è indegno di* « *Principe cospirare a turbar l'ordine che dice raccomandare. La Nazione giudicherà di* « *Lui come Sovrano* » Codesto ordine non meno ostile che irriverente non si sà che fosse eseguito. Ma il Principe, cui si faceva studio di intercettare corrispondenze (9) e interrompere comunicazioni; che era osservato e spiato in tutti i suoi passi (10); che sapeva come una forte mano di armati si indirizzava a Porto S. Stefano, per cacciarnelo (11); e che sentiva il cannone della vicina Orbetello annunziare il *compimento dello sleale attentato colla proclamazione della Repubblica*; dopo avere protestato nel dì 12. (12) contro lo stabilito Governo Provvisorio, e rifiutato ogni atto ch'ei fosse per emanare, non senza rammentare alla Milizia i giuramenti, agl'Impiegati l'osservanza de' loro doveri, ed al popolo la fedeltà verso il suo Principe Costituzionale; e dopo avere esternato con indirizzo del dì 20. la sua riconoscenza ai Membri del Corpo Diplomatico, che lo avevano colà seguito; fatto anche sentire che la sua ulteriore dimora in detto Porto si *era resa ormai impossibile;* e che *per irresistibile cagione gli era forza lasciare la Toscana*, si apprese a questa *amarissima risoluzione*, e la effettuò imbarcandosi la sera del 20, e partendo il 21. sulle ore tre pomeridiane alla volta di Levante (13) — Queste furono le sue estreme parole di congedo. (14)

« *Io parto dal mio diletto paese ma quivi resta il mio cuore. Prego Dio che vo-* « *glia illuminare lo spirito dei malvagi e dei traviati, e portare consolazione ai buoni che* « *sono molto maggior numero di quello che forse si crede.*

Così rimase inutile, e non venne effettuatata la spedizione di cento Volontarj ad Orbetello *a guida dell'egregio La Cecilia* proposta dal Pigli (15) nel 21. al Ministro del-

(1) Doc. a c. 302.
(2) Doc. a c. 302.
(3) Doc. a c. 418.
(4) Doc. a c. 303.
(5) Doc. a c. 296.
(6) Doc. a c. 322.
(7) Doc. a c. 208.
(8) Doc. a c. 296. a c. 321.
(9) Doc. a c. 295. a c. 834.
(10) Doc a c. 308. a c. 321. a c. 834.
(11) Doc. a c. 853.
(12) Doc. a c. 323. a c. 853.
(13) Doc. a c. 845.
(14) Doc. a c. 853.
(15) Doc. a c. 320. ed a c. 303.

l'Interno per abbassarvi gli Stemmi Granducali; ed anzi in Porto S. Stefano nel dì 22. venne proclamata la Repubblica (1); come lo era stata nei giorni precedenti in Orbetello, ed in Grosseto. (2)

(B) La spedizione militare contro il Generale De Laugier, che rialzata (come si disse *V. sopra N.° 7.° Lett. (C)* in Massa il dì 17. la bandiera del Principe avviava le truppe verso l'Interno della Toscana per ristabilirvi il Governo Granducale a nome del Principe istesso, dal quale si annunziava incaricato (3). Ebbe appena di ciò notizia il Governo nel dì successivo, che un Decreto firmato da Guerrazzi e Mordini *pose il De Laugier fuori della Legge* come traditore della patria, e dichiarò ribelli i soldati che gli avessero obbedito (4). Nel successivo dì 19. un Proclama firmato da tutti e tre i Membri del Governo Provvisorio vituperò aspramente il Generale ed il Principe (5). E nel 20. il Guerrazzi, avutone l'incarico dai colleghi, marciò come Plenipotenziario dalla parte di Lucca insieme col D'Apice a combatterlo (6). Nel dì 23. le truppe di De Laugier o per falso allarme, o per defezione si sbandarono a Massa. Egli, quasi solo, dovette rifugiarsi in Piemonte. Così la vittoria restò facile, sollecita, e senza colpo ferire in mano di quel Governo (7). Anche il Petracchi, che si preparava a Pontedera per recarsi alla spedizione di Maremma (8), invitato dal Governo, voltò la sua colonna a quella impresa (9), ne divise con molti altri nazionali e stranieri i pericoli e la gloria, e scrisse poi tornando a Livorno a quel Governatore « *preparate delle torce a vento per la mia gente, che le merita.* (10) »

(C) Le rigide misure di arresto, e carcerazione di campagnuoli e di Parrochi segnatamente, perchè nella sera del 21. dietro voce diffusa, che il Granduca, rientrato in Toscana, era per tornare in Firenze dalla parte di Pistoja, vi era stata nelle colline circostanti grande esultanza — suono di campane — spari — fuochi — ed acclamazioni vivissime a Leopoldo Secondo (11). Nè di ciò contento il Governo pubblicò il 22. Febbrajo la Legge Stataria firmata da Mazzoni come Presidente del Governo Provvisorio, e da Romanelli e Mordini come Ministri per reprimere con pena e procedura militare « ivi » « *qualunque sedizioso attentato ancorchè non consumato* diretto contro la vita e la proprietà dei cittadini, o *in qualsivoglia modo tendente a sovvertire l'ordine pubblico attualmente stabilito* (12). È però vero che contro codesta Legge protestò con Partito unanime del dì 24. il Municipio di Firenze (13); e che al seguito di tale protesta, e dopo formal promessa avutane nel giorno istesso (14) fu dessa revocata con Atto del 2. Marzo firmato da Guerrazzi, Romanelli e Tommi. (15)

(D) Il Manifesto del 4. Marzo ALL' EUROPA (16), con cui si tentò porre in dubbio anche con aperte menzogne la lealtà del Sovrano, e si annunziò che la Repubblica era un *desiderio ed un voto già proclamato dal popolo*, che il Governo *riteneva* sarebbe *stato confermato dai Rappresentanti del popolo istesso.* Quel Manifesto, firmato da Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli, venne stampato affisso e diffuso d'ordine del Guerrazzi istesso anche all' Estero (17)

(1) Doc. a c. 848.
(2) Doc. a c. 320. a c. 488. a c. 846.
(3) Doc. a c. 366. ed a c. 367. a c. 838.
(4) Doc. a c. 838. a c. 841.
(5) Doc. a c. 569. N.° X.
(6) Doc. a c. 838. ed a c. 839. a c. 422.
(7) Doc. a c. 843. a c. 844. a c. 845. a c. 847. a c. 848. a c. 849.
(8) Doc. a c. 418.
(9) Doc. a c. 419. a. c. 423.
(10) Doc. a c. 424. a c. 263. *per il ricevimento.*
(11) Doc. a c. 839. a c. 840. a c. 842.
(12) Doc. a c. 843.
(13) Doc. a c. 315.
(14) Doc. a c. 316.
(15) *Collez. Offic. degli Atti Governativi.* N. 82.
(16) *Collez. sudetta* N. 84. Doc. a c. 212.
(17) Doc. a c. 304.

(E) Un Dispaccio del 18. Marzo *di carattere del Guerrazzi* firmato dal Montanelli, col quale si dava istruzione al D'Apice allor Comandante delle Truppe Toscane di procurare, che *tutte le sue operazioni* convergessero *al doppio scopo di promovere gl'interessi Repubblicani della Italia Centrale*, e la liberazione dalla dominazione straniera. (1)

(F) La Legge Stataria nuovamente pubblicata per il Compartimento Aretino con Decreto de' 23. Marzo firmato da Montanelli come Presidente del Governo, e da Marmocchi e Romanelli come Ministri (2); ed estesa a tutte le Terre, Borghi, e Villaggi del Granducato con Decreto de' 7. Aprile successivo emanato dal Guerrazzi nella qualità che gli era stata allora conferita di Capo del Potere Esecutivo. (3)

Delle quali Leggi la prima venne anche portata ad esecuzione coll' invio di una colonna mobile di armati, assistita da Commissione Militare, e posta sotto gli ordini del Ministro Romanelli, che fu mandato e si recò nella qualità di Commissario Straordinario a comprimere i moti delle campagne Aretine avversi al Governo segnatamente dopo l'ordinata mobilizzazione della Guardia Nazionale ed accennanti anche a Leopoldo Secondo. (4)

(G) I mezzi, tutti illeciti, ora autorizzati, or favoriti, or tollerati diretti o atti a corrompere gli animi delle milizie e dei Sudditi, e ad alienarli o renderli avversi al Principe ed al Principato, consistiti più specialmente

Nelle fanatiche assidue declamazioni dei domagoghi pe' trivi, per le piazze pe' caffè e pei Circoli così della Capitale, come delle altre città e paesi di provincia che corrispondevano, come raggi a centro, con quello di Firenze; il quale alla sua volta traeva dal Governo (almeno fino a certo tempo) sussidj anche d' armi e di pagamenti. (5)

Nella efficace cooperazione di emissarj inviati, come già si disse (*V. sopra N.° 7.° Lett. (B)*) in provincia, a spese dello Stato, non che di taluni incaricati di funzioni pubbliche (6), i quali non risparmiavano mezzi nè industrie per assecondare la propaganda rivoluzionaria — infiammando — calunniando — illudendo — coartando — e demoralizzando comechessia gli spiriti per democratizzarli.

Nella stampa tuttodì riboccante d' ingiurie atrocissime e di insensate calunnie contro i Sacri Ministri, e la Religione; eccitante allo sprezzo e all' odio d' ogni Monarchia, ed all' attuazione di un regime repubblicano.

Al qual regime che si avviasse almeno di fatto sin da suoi primordj il Governo Povvisorio, lo giudicò eziandio il Municipio di Firenze allorchè protestando contro la Legge Stataria (*V. sopra Lett. (C)*) si espresse (7).

« Considerando che la Pena di Morte in fatto ed in diritto abolita da molto tempo
« in Toscana sarebbe infausto principio di un Governo Repubblicano, e rammentando il
« nobile esempio del Governo Provvisorio Francese, che inaugurava quella giovine repub-
« blica coll' abolizione della pena capitale per delitti politici ec.

(H) Finalmente gli sforzi fatti — sebbene inutilmente — dal Guerrazzi per comprimere nello stesso dì 12. Aprile lo slancio energico e generoso del popolo Fiorentino, che dopo le scene di sangue del dì precedente, scosse il giogo vergognoso imposto dall'audacia e mantenuto della violenza; e ravvivati gli antichi sensi di fede, di gratitudine e di devozione al suo Principe, abbattè le insegne della licenza, rialzò gli Stemmi Granducali, acclamò concorde ed unanime a Leopoldo Secondo, e volle che il suo Municipio (seguito in breve dagli altri tutti della Toscana) restaurasse in di lui nome il Principato Costituzionale. (8)

Resulta in effetto dagli atti che il Guerrazzi dopo avere richiamato nella notte dall' 11. al 12. Aprile la Municipale da Lucca e da Livorno in Firenze per opporsi (come

(1) Doc. a c. 147.
(2) Doc. a c. 575. N.° XVIII. a c. 861.
(3) Doc. a c. 581. N.° XXV. a c. 885.
(4) Doc. a c. 350.
(5) Doc. a c. 91. a c. 115. N.° 40. ec.
(6) Doc. a c. 210.
(7) Doc. a c. 315.
(8) Doc. a c. 886. a c. 887.

egli scriveva) *alle mene diaboliche dei retrogradi* (1) diede ordine per tre volte (che due in iscritto (2)) al Basetti Comandante di escire in Piazza, ed unirsi ad altra truppa per combattere la restaurazione, ma non fu obbedito; che insistè presso il Colonnello Tommi onde venisse pel medesimo effetto coi cannoni in Piazza, e presso il Colonnello Diana perchè andasse parimente in piazza coi Cacciatori a cavallo, intimasse al popolo di ritirarsi, e lo caricasse quando non avesse obbedito, ma si l' uno che l' altro si astennero dal secondario; e finalmente che minacciò l' arresto dei Membri del Municipio, andati in Commissione alla Assemblea Costituente per invitare quel Collegio sedente (3) a disciogliersi, ed a non farsi opponente alla già decretata e incoata Restaurazione. — E si fu dopo tutto questo che il Guerrazzi mostrandosi più docile e pieghevole alla Restaurazione stessa, suggerì dei temperamenti non secondati, e si esibì di recarsi a Livorno onde maneggiarsi perchè vi fosse accettata.

LXXIX. Per quello poi che concerne *atti e fatti più direttamente intesi* o *cambiare la forma dello stabilito Governo* conviene aver presente.

1.° Che lo Statuto Fondamentale de' 15. Febbrajo 1848. aveva stabilito in Toscana un sistema di Governo Rappresentativo, pel quale apparteneva al Granduca, come a Capo supremo dello Stato (art. 13.) il potere *esecutivo*; mentre quello *legislativo* veniva ad essere collettivamente esercitato da Esso e da due Assemblee deliberanti (art. 17.); il *Senato*, composto di individui nominati a vita dal Granduca stesso (art. 24.), ed il *Consiglio Generale* formato di *ottantasei Deputati* da eleggersi da Collegi, e colle forme stabilite nella Legge de' 3 *Marzo* 1848. che sebbene posteriore, *faceva parte integrante* dello Statuto medesimo, e non ammetteva il modo di *suffragio universale diretto*. (art. 28.)

2.° Che questo sistema era già posto in attività, ed ambedue le Assemblee convocate per la prima volta nel dì 26. Giugno 1848. erano in esercizio di lor funzioni quando venne formato il Ministero Democratico.

3.° Che sciolte queste coi Decreti de' 3 Novembre (4), furono riaperte nel dì 10 Gennajo del successivo anno 1849. (5)

4.° Che la sessione proseguiva quando si formò nel modo già narrato il Governo Provvisorio.

5.° Che questo con atto del dì 10. Febbrajo (6) non solamente *disciolse*, ma *abolì* eziandio nella sua istituzione il *Consiglio Generale e il Senato*; concentrò il potere Legislativo *in una* sola Assemblea composta di *centoventi Rappresentanti del Popolo* da eleggersi con *suffragio universale diretto*, e nel Governo Provvisorio, ed ordinò la convocazione di detta Assemblea pel dì 15. — prorogata quindi al 22. — e di poi al 25. di Marzo (7), e la sollecita presentazione alla medesima del *progetto di Legge per l' attuazione della Costituente Italiana*, in onta al recente *veto* dei Principe (§. XLVI. XLVII. e XLVIII.) onde rimanesse stabilita la *forma del Governo della Toscana come parte d' Italia.*

6.° Che tre giorni appresso (13. Febbrajo) pubblicò il nuovo Regolamento per *la elezione dei deputati alla detta Assemblea Legislativa* in modo che servisse all' indicato sistema di suffragio universale diretto (8).

7.° Che nel dì 14. volendo affrettare la UNIONE DELLA ITALIA CENTRALE *già operata nei comuni desiderj e bisogni* mediante *l' aspettato invio dei Deputati Toscani allo Costituente Italiana in Roma*, e prevedendo che tale invio sarebbe *troppo ritardato* quando la Legge per la Costituente avesse dovuto attendersi dalla Assemblea Legislativa, decretò

(1) Doc. a c. 319.
(2) Doc. a c. 316.
(3) Doc. a c. 274.
(4) *Collez. offic. delle LL.* 1848. N.° 315. e 316.
(5) Doc. a c. 731. a c. 735.
(6) Doc. a c. 821.
(7) *Collez. Offic. delle LL.* N.° 68. e 113.
(8) Doc. a c. 362. N.° 8. bis. — *Collez. Atti Governat.* N.° 22.

r

esso stesso (1) che *la Toscana avrebbe mandato trentasette Deputati a Roma per l'Assemblea Costituente Italiana*; che questi verrebbero eletti nelle adunanze Comunali con separata votazione, ma colle norme stesse, e nel medesimo giorno stabilito per la elezione dei Deputati all' Assemblea Legislativa; che sarebbe *eligibile alla Costituente Nazionale ogni cittadino Italiano;* e che i Deputati riceverebbero dallo Stato una *indennità di viaggio*, e *lire dieci al giorno* per tutta la durata dell' Assemblea. (2)

8.° Che nel 28. Febbrajo il Montanelli come Presidente del Governo Provvisorio pubblicò nella parte Officiale del Monitore un avviso in cui rendeva conto dei punti sui quali aveva intavolato trattative col Governo Romano, onde mostrare quanto stava a cuore del Governo Provvisorio la *desiderata unificazione* COLLA REPUBBLICA *Romana:* Della quale vennero poi solennemente accolti nel dì 15. Marzo i Deputati mandati ad esprimere al Governo Provvisorio Toscano, ed a Venezia i voti dell'Assemblea Costituente Romana per la predetta *unificazione*. (3)

9.° Che nel dì 6 Marzo, lo stesso Governo Provvisorio, quasi temperando l' atto del 14. Febbrajo, in cui era implicita, ma positiva ed assoluta, l'adesione del Governo alla Costituente Italiana decretò, che l' Assemblea Legislativa Toscana avrebbe usato del Potere Costituente, tanto per comporre, insieme ai Deputati dello Stato Romano, la Costituente dell' Italia Centrale, quanto per *decretare se e con quali condizioni lo Stato Toscano dovesse unirsi con Roma.* (4)

10.° Che anche il discorso di Apertura dell' Assemblea Legislativa, letto da Montanelli il dì 25. Marzo tornò sulla stessa serie d' idee, e fece sentire nettamente che il *potere costituente* erasi conferito alla detta Assemblea soltanto per stabilire la *forma transeunte del Governo di questa parte d' Italia*; e che dopo la *proclamazione della Repubblica e il desiderio manifestato da ogni parte della Toscana di seguire lo stesso destino* era convenuto accelerare la nomina dei Deputati nostri alla Costituente Italiana, i quali ben potevano insieme con gli altri di Roma sollecitare il *compimento* della bramata *unificazione*, ordinando che l' Assemblea Legislativa Toscana e la Costituente Romana componessero insieme *l' unico Parlamento dell' Italia Centrale.* (5)

11.° Che solamente al seguito della battaglia di Novara (6) e in vista dei pericoli ai quali rimaneva esposta per questo disastro anche la Toscana, l' Assemblea Legislativa nel dì 30. Marzo deliberò di sospendere la questione tanto agitata *della formale proclamazione della Repubblica*, e *della immediata unificazione con Roma* per lasciar campo ai Deputati di maturare e presentare analoghi progetti, che allor mancavano (7): e riproposta la questione stessa nelle sedute del 2. Aprile sulla mozione del Guerrazzi (8) (che a quell' epoca trovavasi a capo del Potere Esecutivo ricostituito dall' Assemblea Legislativa la notte dal 27. al 28. Marzo in luogo e vece del Governo Provvisorio (9)) l' Assemblea dopo lunga e focosa discussione decretò — *doversi in quel momento sospendere ogni deliberazione intorno alla forma del Governo ed alla unificazione della Toscana con Roma.* (10) Con codesta deliberazione pubblicata ed affissa a modo di Legge venne anche inibito al Guerrazzi di *risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il concorso e l' annuenza dell' Assemblea a pena di nullità e di esser punito come traditore della patria.* (11). E fu dopo ciò, che egli pubblicò nel Monitore del 5. Aprile la *Dichiarazione solenne* munita

(1) Doc. a c. 829. *Collez. Atti Governat.* N.° 33.
(2) Doc. a c. 829. art. 5. e 17.
(3) Doc. a c. 857. a c. 861.
(4) Doc. a c. 853. — *Collez. Atti Governat.* N.° 87.
(5) Doc. a c. 862. *Monit.* N.° 81. a c. 3.
(6) Doc. a c. 439. a c. 509. a c. 510.
(7) *Monit.* N.° 88. 2.° a c. 3. Col. 3. in fin.
(8) *Monit.* N.° 91. a c. 3. Doc. a c. 873.
(9) Doc. a c. 866. a c. 867. — *Collez. Att. Governat.* N.° 132.
(10) Doc. a c. 873. a c. 881. *Monit.* N.° 91. — 91. 2.° — 92. — 92. 2.° e *Foglio annesso a questo.*
(11) *Collez. Atti Governativi.* N° 147.

della firma sua e de' cinque Ministri, che aveva confermati in carica li 28. Marzo (1) (Mordini Marmocchi Franchini Manganaro, e Adami) così concepita « Il Capo del Potere « esecutivo e il Ministero dichiarano sopra l'anima ed onore loro, essere calunnioso, che « per essi siasi operato o si operi direttamente o indirettamente *pratica, trattato insinua- « zione ed anche principio alcuno o preliminare di proposta parlato o scritto, tendente alla « restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena.* » (2)

12.° Che con Decreto dell' 8 Aprile provvide onde ultimare le operazioni di squittinio relative alle elezioni dei Deputati alla Costituente Italiana. (3)

LXXX. Qui, può dirsi, ebber termine gli atti governativi coi quali contro i giuramenti presi (4), e contro il divieto esplicito di Chi aveva potere e dovere di darlo, distrutta la forma politica della Toscana decretata dallo Statuto Fondamentale, venne avviato il paese per nuovi sentieri, a capo dei quali non si scorgeva più nè il Principe, nè il Principato, nè la stessa Toscana come Stato vivo e vitale; ma la Repubblica o altra nuova forma di Governo non anco determinata; ma la unificazione e fusione estintiva con altri Stati d'Italia, e di conseguenza una esistenza meramente eventuale e precaria, dipendente dal placito di mandatarj anche non Toscani, non legati al paese nè al Sovrano sia per origine sia per fortuna sia per affetti sia per gratitudine, e radicati su principj opposti, dei quali appunto facendo larga professione, erano riusciti ad accreditarsi presso coloro, che, senza costituire maggiorità ne porzione eletta, si arrogavano, a nome di popolo, il diritto di disporre delle sorti del Granducato.

LXXXI. E dopo ciò credo inutile ricordare, (sebbene offrano la impronta di mezzi convergenti al medesimo scopo) l'intelligenza cooperativa coi Paesi segnatamente d'Italia (oltre Roma) come Sicilia, e Genova (5), nei quali erano Governi qual più qual meno improntati dello stesso carattere, ed aventi origini non dissimili; abbenchè i Documenti ne forniscano tracce assai marcate, per Genova segnatamente, dove furono inviati Montanelli e La Cecilia (6) mentre vi ferveva la rivolta compressa poi da La Marmora (7).

LXXXII. Le cose esposte fin qui avrebbero facilmente implicato nella Istruzione un numero non indifferente di individui corresponsabili. Ma la Clemenza Sovrana con l'Amnistia de' 21. Novembre 1849. (8) limitò l'azione della giustizia a coloro che già figuravano in causa come prevenuti (9). E questi stessi dopo il Decreto di Camera di Consiglio si restringono ai seguenti.

1.° Francesco Domenico Guerrazzi.

LXXXIII. Carcerato per conto del potere ordinario li 24. Maggio 1848. (10) — Quest'imputato, che ha interessato altre volte, e sempre per cause politiche, or l'autorità Governativa or la giustizia or la grazia ebbe parte, e non secondaria, mentre era Ministro e Deputato nelle conferenze tenute la notte dal 7. all' 8. Febbrajo in Palazzo Vecchio con i capi del Circolo, ed altri agitatori, che consumarono la mattina appresso in piazza ed all' Assemblea Generale le già descritte violenze, e coartarono anche la sua nomina, che accettò senza esitanze e riserve, per comporre insieme con Mazzoni e Montanelli il Governo Provvisorio

(1) Doc. a c. 867.
(2) Doc. a c. 884. — V. *anche* Doc. a c. 867. ed a c. 869.
(3) Doc. a c. 885.
(4) *Stat. Fondament.* art. 46.
(5) Doc. a c. 72. N.° 74. a c. 223.
(6) Doc. a c. 146. N.° 3. a c. 222. a c. 223.
(7) Doc. a c. 890.
(8) Doc. a c. 910. e 911. *Collez. Offic. delle LL.* 1849. N.° 163. e 225.
(9) Doc. a c. 911. e 912. *Monitore* N.° 299. e N.° 300. 3.°
(10) *Atti Filz.* 1. a c. 91. t.

supplantatore del Principe. Emesse in Senato dichiarazioni apertamente ostili al Granduca. Ordinò più spedizioni armate per discacciarlo dalla Toscana; ed una ne condusse personalmente per isventare il tentativo del Generale De Laugier. — Decretò Leggi Statarie, che avevano analogo scopo. — Cercò di comprimere colla forza anche nel dì 12. Aprile la Restaurazione che si operava in Firenze. — Abolì il Consiglio Generale e il Senato, e vi sostituì un' unica Assemblea. — Cambiò la Legge Elettorale, e il principio fondamentale delle elezioni. — Ed operò in molte guise, finchè gravi ostacoli indipendenti dalla volontà sua non lo impedirono, in senso contrario alla conservazione politica della Toscana, e della sua autonomia. —

LXXXIV. A propria discolpa non nega i fatti, ma deduce in sostanza. 1.° La violenza irresistibile dei faziosi, che lo trascinò come forza maggiore; 2.° La veduta di preservare il paese da maggiori calamità; 3.° L' opposizione fatta alla proclamazione formale della Repubblica. — 4.° Il disegno sempre fisso in mente della Restaurazione Granducale, che più tardi cominciava ad attuare, ed avrebbe (così dice) compito, se non fosse stato prevenùto dal 12. Aprile.

LXXXV. Ma la violenza coattiva sia all'individuo sia al collegio non è provata, e resta anzi esclusa in que' primi giorni, e da que'primi atti nei quali, e coi quali venne a consumarsi il delitto. — Le posteriori improntitudini, insistenze, esigenze, qualunque si fossero non potrebbero retroagire ne' loro effetti per distruggere il delitto completo omai sotto tutti i materiali e formali rapporti, e perseverante solo per la *flagranza*. — Così non vale ad eliminare il delitto stesso qualche male privato o pubblico prevenuto o impedito; alcun bene procacciato; e la opinione sorta in taluno che altri in quella posizione avesse potuto far di meno o di peggio. Che gli atti poi *ostili e di distruzione*, dovessero servire alla *restaurazione*, difficilmente si ammetterebbe; nè potrebbero supplire le interne disposizioni e propensioni ad operarla o lasciarla operare contrarie a ripetute solenni dichiarazioni, non secondate da atti esterni idonei e non equivoci, e manifestate più che altro quando il proseguire ad avversarla sarebbe stato non men rischioso che impossibile; quando ogni partito ancorchè strano (1) era ventilato od abbracciato (2) a riparo della imminente, e inevitabile catastrofe. Quanto poi alla *Repubblica* ed alla *fusione con Roma* non si vuol conoscere se il Guerrazzi l' ha creduta sempre od in massima forma buona ed accettabile per la Toscana, quando si sa, che servì di elemento disorganizzatore; che in questo senso fu lasciata operare liberamente; che tutto lo sforzo del Guerrazzi si ridusse a persuadere, ed agire in qualche contingenza perchè non venisse attuata troppo sollecitamente (3) o prima che rimanesse approvata dal voto nazionale (4); e ad interpellare sulla *fusione* il Consiglio di Stato (5); e che, sia questa, sia altra forma di governo per la Toscana, non che il giudizio sul Principe e sul Principato era omai abbandonato anche per fatto suo al potere illimitato della Assemblea Costituente Italiana (6).

2.° Giuseppe Montanelli — 3.° Giuseppe Mazzoni.

LXXXVI. Ambidue contumaci. Ministri essi pure, e Deputati alla Assemblea Generale parteciparono nella notte dal 7. all' 8. Febbrajo alle conferenze, che tenne il Ministero Granducale con Niccolini, Mordini, Dragomanni ed altri del Circolo Popolare; eccitarono, favorirono e ricompensarono le violenze del Circolo stesso. Abbandonato nelle mani del-

(1) Doc. a c. 222. *Lett. di La Cecilia.*

(2) Doc. a c. 227. Lett. *al Guarducci.* — Doc. a c. 441. ed a c. 514. (*per la risposta*) — Doc. a c. 442. a c. 443. a c. 444. a c. 445. a c. 447. a c. 449. *per il difetto d' armi*, e *di soldati* — a c. 522. a c. 527. *per le cose di Garfagnana* — a c. 523. *per la mancanza di pecunia* — a c. 525. a c. 526 a c. 529. a c. 533. *per le cose di Genova* — a c. 527. a c. 532. *per le cose Lucchesi* ec.

(3) Doc. a c. 286.

(4) Doc. a c. 287. e 851.

(5) Doc. a c. 316.

(6) Doc. a c. 851. *Proclama* — V. *art.* 9. *delle Istruz. di Manganaro al D'Apice concertate con Guerrazzi* Doc. a c. 84. N.° 11.

l'Assemblea il mandato del Principe, accettarono tosto la nomina di Membri del Governo Provvisorio nel senso e pei fini indicati dal Guerrazzi in Senato. Insiem con esso osteggiarono e compressero ogni conato di restaurazione del Governo Granducale; decretarono Leggi Statarie, l'abolizione del Consiglio Generale, del Senato, e della Legge Elettorale, con sostituzione di un'unica Assemblea e di nuova Legge per le elezioni. Diedero mano con ogni impegno all'attuazione della Costituente (anche dopo il *veto* del Principe), ed a tuttociò che portava ad accelerare *l'unione con Roma* e con altri Stati, onde formare un'Italia Centrale, e stabilire la Repubblica. — La parte loro nel Governo Provvisorio finì quando la somma del potere esecutivo venne a concentrarsi esclusivamente nel Guerrazzi §. LXXIX. N.° II.°

LXXXVII. Montanelli influì anche nelle violenze di Siena; e doveva proseguire ad operare rivoluzionariamente in Genova, come aveva operato già sopra Roma. Ciò che di lui scrisse Mazzini, l'intrinsechezza sua con Mordini, ed altri non pochi nè lievi riscontri persuadono, che egli era a parte delle fazioni che cospirarono ed agirono anche in Toscana, il più spesso sotto apparenza d'idee generose, in danno dell'ordine stabilito, e delle Monarchie d'Italia.

LXXXVIII. Mazzoni poi apertamente si dichiarò all'Assemblea Legislativa nel 4. Aprile avverso alla Monarchia, alla Dinastia regnante in Toscana (1), ed alla Restaurazione; e disse *per tutti* che quanto avevano fatto a quell'ora *bastava per la loro condanna* tostochè non si fossero gettati alla Repubblica, ed alla unione con Roma (2). —

4.° Franchini Francesco

LXXXIX. Esso pure contumace. Ministro di Leopoldo Secondo insieme coi tre precedenti, ne abbandonò con essi il Mandato, e lo accettò di nuovo e nella stessa qualità dal Governo Provvisorio, che già aveva dichiarato di agire ostilmente contro il Granduca. Prese parte al Consiglio Ministeriale la notte dal 7. all'8. Febbrajo, alle conferenze con quei del Circolo Popolare ed a ciò che venne allora preparato e disposto onde insinuare che il Principe, aveva abbandonato la Toscana. Firmò con Guerrazzi e Marmocchi la Legge Stataria de' 7 Aprile 1849; e l'atto solenne con cui il Capo del Potere esecutivo si diè premura di persuadere che nulla vi era di incoato, di pendente o di preparato per la Restaurazione del Governo Granducale.

5.° Marmocchi Costantino

XC. Segretario del Guerrazzi come Ministro dell'Interno. Si recò a Siena nei primi giorni del Febbrajo, e diede opera con Montanelli, Niccolini, ed altri a sconvolgere quella città nel modo e pei fini di già annunziati. Eccitò esso pure per mezzo di Niccolini (secondochè narra Montazio) il Circolo Popolare di Firenze ad assumere l'iniziativa della rivoluzione colla nomina di un Governo Provvisorio, che lo ricompensò tosto nominandolo Ministro dell'Interno.

XCI. Cooperò alla cacciata del Principe dalla Toscana nelle spedizioni armate contro di Esso dirette, nelle misure prese per intercettarli anche la corrispondenza, nell'ordine dato perchè li fosse intimata la partenza, e nella approvazione delle spese occorse per dette spedizioni militari (3), non che per altri fini sempre rivoluzionarj, con scienza dei fini medesimi. Firmò l'atto del 10. Febbrajo abolitivo del Consiglio Generale e del Senato, non che le Leggi Statarie del 23. Marzo e 7. Aprile, nè si tenne mai indietro in tuttociò, che

(1) Doc. a c. 876.
(2) Doc. citato.
(3) Doc. a c. 262.

poteva conferire ad assodare la rivolta (armando anche il popolo (1)) ed a comprimere ogni movimento restaurativo (2); anche con chiamare a tale effetto da Livorno la forza municipale nella notte dall' 11. al 12. Aprile (3). Attualmente è contumace.

6.° Romanelli Leonardo

XCII. Deputato al Consiglio Generale prima della formazione del Governo Provvisorio; dipoi, a nomina di questo, Ministro di Giustizia e Grazia e del Culto. — Concorse in tale qualità al Decreto che sopprimeva nelle Sentenze ed Atti di Notari il nome e l'autorità di Leopoldo Secondo (4), ed alla emanazione delle Leggi Statarie de' 22. Febbrajo, e 23. Marzo; e portò questa ad esecuzione con andare Commissario Straordinario di Governo (5), ed alla testa di una colonna mobile, nel Compartimento Aretino, onde comprimere i movimenti che vi si erano manifestati. In tale occasione non risparmiò (a Rigutino) atti avversi, e manifestò più volte con pubbliche declamazioni così in Arezzo come a Puliciano ed altrove sentimenti ostili alla Monarchia ed apertamente favorevoli alla Repubblica; con che si veniva ad alienare il cuore dei sudditi dal Principe, e si rendeva a questi più difficile il ritorno, e il recupero de' suoi Sovrani diritti. Non lo giustifica per tali atti l'altrui *comando*: e non è provata la *positiva necessità* sia a consentirli, permetterli, od operarli, sia ad accettare un Impiego che, per la derivazione sua, e per le condizioni dei tempi lo esponeva troppo verosimilmente a rendersene autore o correo. Per conto dell'attuale procedura trovasi carcerato dal dì 15. Novembre 1849. (6)

7.° Mordini Antonio

XCIII. — Contumace. Cospirava con un Partito esistente ed operante contro la Monarchia Toscana anche innanzi all' 8. Febbrajo. Presidente del Circolo Popolare ne tenne la seduta la notte dal 7. all' 8. e la mattina dell' 8. Febbrajo, dopo avere più volte conferito coi Ministri Granducali, segnatamente con Montanelli e Guerrazzi. In codeste circostanze parlò pubblicamente contro del Gran-Duca, per formare ed imporre violentemente il Governo Provvisorio; e lesse al popolo il Decreto o atto che lo dichiarava decaduto. Nominato dal detto Governo Ministro degli Affari Esteri ordinò l'abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consoli e Vice-Consoli Toscani; e decretò la Legge Stataria de' 22. Febbrajo. — È a lui come Presidente del Circolo del Popolo che scrivendo da Siena nel dì 6 detto il Niccolini, si esprimeva (7) « Vi raccomando calorosamente « *le Decurie*, e *Centurie* ec. » Le Centurie del Circolo erano già armate in Firenze, siccome ordinava il *Comitato Dirigente* di Roma (8); e prestaron servizio al Governo nei dì della rivoluzione. (9)

8.° Pigli Carlo

XCIV. Del pari contumace. — Elevato al posto di Governatore di Livorno in rimpiazzo del Montanelli, si strinse subito colla parte Repubblicana a cospirare ed agire con ogni cura e per ogni modo contro la Monarchia; e diede mano continuamente a sconvolgere viepiù quella disgraziata Città con tale esagerazione di parole, da meritarne finanche avvertimento e rimprovero dal Guerrazzi, che lo qualifica come il più esaltato e il più furente dei Demagoghi del tempo. Nel dì 8 Febbrajo si adoperò e di per se e col soc-

(1) *Collez. Atti Governativi* N.° 13. — e Doc. a c. 314. a c. 655
(2) Doc. a c. 414.
(3) Doc. a c. 534.
(4) *Collez. Atti Governat. N.° V. — V. Monit. N.°* 39. 1.° Doc. a c. 817.
(5) Doc. a c. 865.
(6) Atti Fil. 1. a c. 2003.
(7) Doc. a c. 405. N.° 18.
(8) Doc. a c. 96. N.° 3.
(9) Doc. a c. 91.

corso di Mazzini in favore del Governo Provvisorio; accettò subito, ed eseguì con ardore l'incarico di spedizioni armate contro del Principe; alcuna ne propose egli stesso; cooperò efficacemente con invio d'uomini e d'armi, sì per terra che per mare, a combattere l'impresa tentata dal De Laugier; fu sempre eccitatore fanatico di Repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare a spese dello Stato in Livorno (1). Anche dispensato dalla carica di Governatore dopo le violenze inferite in Livorno al Colonnello Reghini-Costa (2) si tenne fermo ne' suoi principj rivoluzionarj.

9.° Dami Giuseppe

XCV. Presente, e carcerato li 9. Agosto 1849. (3) — Fu Segretario del Circolo Popolare Fiorentino tanto innanzi che dopo l'8. Febbrajo: tenne corrispondenza con gli Emissarj del Circolo stesso ed altri Circoli di Provincia diretta anche ad eccitare le faville Repubblicane (4). Viene qualificato come uno dei più caldi agitatori di esso: e si raccoglie anche da Documenti avere energicamente cooperato ad incoraggiare gli ultimi sconvolgimenti di Siena contrarj al Gran-Duca. Anche nel dì 8. Febbrajo, sebbene non si trovasse la mattina con gli altri colleghi di Circolo a commettere in Firenze le note violenze, è da ritenere, che, sciente già di quel che si voleva e si doveva operare, desse mano al Governo che era per formarsi con recare a Pistoja un dispaccio del Guerrazzi che destituiva il Prefetto di quella città (5). Nella sera poi figurò tra coloro che festeggiarono in Palazzo Vecchio il trionfo del Circolo e la Rivoluzione. — Nell'11. Febbrajo percorrendo la Provincia, per reagire contro i resistenti al nuovo Governo scrisse dall'Incisa al Niccolini « Qui tutto va bene. — *Il popolo ha gridato ripetutamente — Viva il Governo Provvisorio — Morte a L.° 2.°* (Leopoldo Secondo) » — (6). Ordinò le feste e il Banchetto popolare del 18. Febbrajo, che furono nella sostanza preparativi alla Repubblica, ed agli Alberi di Libertà, pagandone poi le spese il Governo (7). Fu membro della Commissione Militare per il Compartimento d'Arezzo; ed aveva proposto sino dal 20. Febbrajo suddetto, di ringraziare e di incoraggiare *a proseguire nella buona via* il Circolo di Lucignano, perchè aveva indotto quel popolo ad abbattere gli Stemmi Granducali in mezzo alle proteste *di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni.* (8)

10.° Niccolini o Nocciolini Gio. Battista

XCVI. Contumace. — Fra i testimoni interrogati nella Istruzione (e sono oltre 550) non ve ne ha uno che parli con qualche carità del Romano Niccolini o Nocciolini. Il Guerrazzi stesso, cui si accostava di frequente e con libertà, in uffizio ed in casa, ne parla con disistima e disprezzo. Così il Dami, che ne vuole anche rifiutare l'amicizia. Ei fu persino in sospetto di aver venduto *per locupletarsi* certi fucili non suoi. (9) Ma la più piena sua biografia è nell'Indirizzo del 5. Marzo ai Toscani, che egli stesso pubblicava nell'esibirsi candidato per la Costituente o Toscana o Italiana. (10) Ebbe parte

(1) Doc. a c. 836. a c. 837. a c. 251. N.° 17. — *ove si fan pagare L. 200. ad un Matteucci, che le domandava a restauro di danni patiti per essergli stato scelto un' albero, che servì per* la inaugurazione della SS. Repubblica.

(2) Doc. a c. 69. N.° 3. a c. 70. N.° 4. e 5. a. c. 71. N.° 6. 7. 8.

(3) Atti Fil. 1. a c. 909, t.

(4) Doc. a c. 112. N.° 35. a c. 113. N.° 37. e 38. a c. 116. N.° 44. a c. 117. N.° 45. e 46. a c. 119. N.° 47. a c. 124. N.° 54. a c. 127. N.° 59.

(5) Doc. a c. 236. a c. 237.

(6) Doc. a c. 107. N,° 25.

(7) Doc. a c. 343. a c. 348. a c. 349.

(8) Doc. a c. 113. N.° 17.

(9) Doc. a c. 93.

(10) Doc. a c. 185. N.° 3.

in tutte quasi le agitazioni di Firenze al Circolo, e in Piazza. Fu in Siena a ravvivare ed incoraggiare gli spiriti rivoluzionarj anche con Montanelli, Marmocchi ed altri. Di lì raccomandò al Mordini (come già si è notato §. XCIII.) le *Centurie* e le *Decurie*. Fu l'anima di quanto venne comunicato, concertato, disposto, ed operato la notte dal 7. all'8. e la mattina dell'8. Febbrajo in Palazzo Vecchio, al Circolo, in Piazza, ed all'Assemblea Generale onde spremere colla violenza il consenso alla nomina dei Tre per un Governo Provvisorio. Fu da essi rimunerato a contanti; e non una sola volta. Pagò gli agitatori del dì 8., e di altri giorni eziandio. Si maneggiò anche fuor di Firenze, in operazioni ostili al Gran-Duca (1), e predicò ovunque contro le Monarchie Italiane esistenti, per la Unificazione e la Repubblica.

11.° Ciofi Demetrio.

XCVII. Contumace; pregiudicato anche per Violenze pubbliche. (2) — Anche prima del dì 8. Febbrajo 1849. cospirava coi fratelli Mori, col Roberti, e col Ciucchi contro la Monarchia, insinuando che le cose non potevano andar bene fra noi finchè Leopoldo non partiva di Toscana. Nella notte dal 7. all'8. Febbrajo, e nella mattina di quest'ultimo giorno fu tra quei del Circolo che prepararono ed operarono la violenza sull'Assemblea Generale. Nominato dal Governo Provvisorio Consiglier di Prefettura a Siena (3) (ove aveva fatto la sua parte anche nei primi dì del Febbrajo suddetto) parlò al Circolo, scrisse e sottoscrisse Atti, ed operò non poco in senso apertamente rivoluzionario e repubblicano. (4)

12.° Modena Gustavo — 13.° Cimino Tommaso — 14.° Mori Santi — 15.° Mori Filippo 16.° Ciucchi o Degl'Innocenti Alessandro — 17.° Capecchi Bartolommeo — 18.° Bartolucci Girolamo — 19.° Vannucci-Adimari Valente — 20.° Gherardi-Dragomanni Francesco

XCVIII. Tutti i sunnominati presero parte efficace e cooperativa alle ricordate violenze del dì 8. Febbrajo, sia con eccitarle o prepararle, sia con esercitarle; e favorirono il Governo Provvisorio negli atti diretti ad abolire il Principato. — Più specialmente poi

XCIX. *Modena* predicò rivoluzionariamente al Circolo la notte; e la mattina anche in Piazza. Lo stesso fece in appresso quando si tentò di proclamare la Repubblica tanto nella Piazza stessa quanto alla Assemblea Legislativa. (5)

C. *Capecchi*, che prima ancora del dì 8. Febbrajo aveva dato motivo al Ministero della Guerra di porlo, mentre era Uffiziale, all'ordine del giorno come agitatore di Piazza (6) ed ha *Nazionale sfavorevole* (7), predicò del pari (benchè lo neghi) sotto le Logge dell'Orgagna.

CI. I fratelli *Santi e Filippo Mori* essi pure pregiudicati per Violenze Pubbliche (8), e conosciuti come abili assembratori e regolatori di turbe popolari, furono la notte in Palazzo Vecchio, dietro apposito invito. Così il *Dragomanni* (istigatore di defezione nelle Truppe (9)) che insiem con essi e col *Niccolini* intervenne dopo al Circolo. Tutti poi fecer

(1) Doc. a c. 217.
(2) Doc. a c. 639.
(3) Doc. a c. 820.
(4) Doc. a c. 209. a c. 210. a c. 211. a c. 215. a c. 217.
(5) Doc. a c. 877. a c. 881.
(6) Doc. a c. 769.
(7) Doc. a c. 178.
(8) Doc. a a c. 636. a c. 639.
(9) Doc. a c. 831.

numero fra gli agitatori sulla piazza, e nell'Assemblea; ove non mancarono nè il *Bartolucci*, nè il *Vannucci-Adimari*, nè il *Ciucchi* o *Degl' Innocenti* pregiudicato per delitto di Bestemmia e di Pubblica Violenza. (1)

CII. *Cimino* — pubblicò a Firenze nel 14. Febbrajo il *Manifesto* per un Giornale intitolato *la Repubblica*, con promessa di distribuirne gratuitamente al *popolo* ed alla *milizia un numero considerevole*. (2) Ebbe dalla Cassa dello Stato in prima quattrocento, e poi dugentosessantaquattro lire e soldi ec. a titolo di spese per una missione diplomatica disimpegnata a Torino. (3)

21.° Petracchi Antonio

CIII. Presente; carcerato; e per conto dell' attuale procedura *costituito* la prima volta il di 1.° Maggio 1849. (4) Comandò la banda armata degli uomini *arrisicati* che per ordine del Guerrazzi ed a cura del Pigli nella notte dall' 8. al 9. Febbrajo salpò da Livorno per l' Isola d' Elba onde cacciarne il Gran-Duca. Si disponeva a prender parte alla Spedizione di Maremma (5) quando, richiamato, andò ad ajutare l' altra contro De Laugier. (6) — Una Procedura compilata in Pistoja si occupa di ciò che egli fece con altri per combattere la Restaurazione già operata. — Non sussiste che mentre era Capo della spedizione di Portoferrajo non ne conoscesse, come ha dedotto, lo scopo ostile al Gran-Duca.

22.° Roberto Roberti

CIV. Roberto Roberti detto Ciecio che cospirava anche innanzi all' 8. Febbrajo, prese parte attiva, come Capitano delle Guardie Municipali (7) alle due spedizioni armate dell' Elba e di Maremma per Porto S. Stefano; ma è contumace.

23.° Pantanelli Antonio

CV. Presente e carcerato per conto dell' attuale Procedura li 4. Agosto 1849 (8) — Segretario delle Corrispondenze del Circolo Popolare in Siena, ebbe gran parte nel suscitare gli sconvolgimenti di quella città sui primi del Febbrajo. — Intervenne coi più conosciuti demagoghi Sanesi alle conferenze presso Montanelli, dalle quali uscirono le agitazioni immediatamente precedenti la partenza del Granduca. — Le sue Lettere lo mostrano avverso al Principe ed alla Monarchia (9). Cooperò all' abbassamento delle Armi Granducali, a reprimere le acclamazioni a Leopoldo Secondo, a procurare la defezione delle Truppe ai loro giuramenti. Nelle sere immediatamente successive alla partenza del Granduca da Siena, predicò più volte sulla Porta della Prefettura ed altrove in città contro l'Augusta Persona, ed a preparare la Repubblica. Fece lo stesso di poi anche in campagna e segnatamente a Castel Nuovo Berardenga. — Noi suffraga la scusa che deduce di aver agito come Segretario e di commissione del Circolo; nè la negativa di fatti che son provati in Processo.

24.° Valtancoli Da Montazio Enrico

CVI. Presente esso pure, pregiudicato (10), e passato in Carcere di Custodia per

(1) Doc. a c. 659.
(2) Doc. a c. 360.
(3) Doc. a c. 347.
(4) Atti Fil. III. a c. 2265.
(5) Doc. a c. 164. N.° 34. a c. 163. N.° 35.
(6) Doc. a c. 164. N.° 38. a c. 168. N.° 44. a c. 419. a c. 425. a c. 843.
(7) Doc. a c. 312.
(8) Sommario Fil. 1. a c. 1238.
(9) Doc. a c. 109. N.° 28. a c.
(10) Doc. a c. 663.

conto dell'attuale procedura il 4. Aprile 1850. (1) Direttore e redattore del Giornale « *il Popolano* » (fatto empio per molti articoli, giudicati omai, sul *Papato*) provocò la ribellione contro il Principe; il rovesciamento della Monarchia Costituzionale; la Sovranità Popolare, e lo stabilimento della Repubblica; e ciò anche più particolarmente nei mesi di Gennajo e Febbrajo del 1849. col *Programma de' 6. Febbrajo* (2) e con gli Articoli intitolati « *I Morti e i Vivi* » (3) « *Repubblicani e Camaleonti* » (4) « *Repubblica e Monarchia* » (7) « *Armi, Pane e Istruzioni* » (6) « *Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio Toscano* » (5) « *Salviamo la Patria* » (8) « *Repubblicani a Tedeschi* » (9) « *La notte del 21. Febbrajo* » (10) « *All' Erta* » (11) impressi respettivamente, insieme con altro Articolo (12) nei Numeri 229. 202. 203. 227. 231. 235. 236. 239. 241, 242. e 246. di quel periodico; con che venne ad eccitare, ajutare e continuare mediante la Stampa, e con malvagia cooperazione il delitto Prese parte all'orgia rivoluzionaria cominciata al Teatro Nuovo, e finita in Palazzo Vecchio, la sera del dì 8. Febbrajo. Aveva plaudito esso pure all'Assassinio del Ministro Rossi (13); e fin da quell'epoca aveva dato fuori un'Indirizzo al *Popolo di Roma* in cui deprimeva, come altre volte (14), la Sovranità. (15)

CVII. In conseguenza delle cose tutte esposte finquì

1.° Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi — nato e domiciliato a Livorno — di anni 44. — Scapolo — Avvocato di Professione.

2.° Leonardo del fu Lorenzo Luigi Romanelli — nato a Quarata, domiciliato in Arezzo — di anni 46, — ammogliato con figli — Legale.

3.° Giuseppe di Giovan Battista Dami — nato a Montevarchi — domiciliato in Firenze — di anni 36. — conjugato senza figli — Avvocato.

4.° Bartolommeo del fu Antonio Capecchi — nato nella Cura di Ranucci presso il Ponte a Bonelli, verso Pistoja — ex-Militare — di anni 34. — scapolo — senza professione.

5.° Antonio del fu Giovanni Petracchi di Livorno — di anni 47. — con moglie e figli — Commerciante.

6.° Enrico di Giuseppe Valtancoli Da Montazio — di anni 33. — con moglie e figli — domiciliato in Firenze — ex-Giornalista.

7.° Antonio di Enrico Pantanelli — di anni 21. — nato e domiciliato in Siena — scapolo — studente Legge. — Tutti e sette presenti al giudizio — ; e

8.° Giuseppe Montanelli — Avvocato e Professore di Legge.

9.° Giuseppe Mazzoni — Avvocato.

10.° Francesco Costantino Marmocchi — Letterato.

11.° Francesco Franchini — Dottore di Legge.

12.° Antonio Mordini — Avvocato.

13.° Carlo Pigli — Dottore in Medicina e Professore.

14.° Giovanni Battista Niccolini o Nocciolini — sedicente Avvocato e Prof. Romano.

15.° Demetrio Ciofi — Dottore di Legge.

(1) Atti Fil. III. a c. 2106. t.
(2) Doc. a c. 326.
(3) Doc. a c. 900.
(4) Doc. a c. 324.
(5) Doc. a c. 327.
(6) Doc. a c. 328.
(7) Doc. Doc. 330.
(8) Doc. a c. 332.
(9) Doc. a c. 335.
(10) Doc. a c. 337.
(11) Doc. a c. 339.
(12) Doc. a c. 331.
(13) Doc. a c. 231. a c. 318.
(14) Doc. a c. 358.
(15) Doc. a c. 720.

16.° Gustavo Modena — Comico — forestiero.
17.° Tommaso Cimino — Professore — forestiero.
18.° Santi Mori — Bottegajo.
19.° Filippo Mori — Bottegajo.
20.° Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti — Vinajo.
21.° Girolamo Bartolucci.
22.° Valente Vannucci — Adimari — Dottore di Legge.
23.° Francesco Gherardi-Dragomanni.
24.° Roberto Roberti — detto Ciccio.

TUTTI E DICIASSETTE CONTUMACI.

Sono accusati di Lesa Maestà vera e propria; delitto commesso da ciascuno di essi ne' luoghi, tempi, modi, e colle circostanze sostanzialmente indicate nell' Atto presente; e previsto e punito dall' Articolo 9. della Legge de' 30. Agosto 1795., e dalle Osservanze giudiciali.

Fatto all' Uffizio del Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze li Ventinove Gennajo 1851.

A. BICCHIERAI *R. Procuratore Generale.*

Per Copia conforme ec.

MOTIVI

DEI RICORSI STATI INTERPOSTI

DAGLI ACCUSATI

AVVOCATO FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, ED ALTRI

RICORRENTI DAL DECRETO DELLA CAMERA DELLE ACCUSE

DELLA CORTE REGIA DI FIRENZE

del 7 Gennajo 1851.

NELLA CAUSA DI LESA MAESTÀ RIMESSA DAL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DI DETTA CITTÀ

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO STATO INTERPOSTO DALL' AVV. FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, ESIBITA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE REGIA LI 28. FEB. 1851.

Avanti la Corte Regia e Corte Suprema di Cassazione

Dichiarando e sviluppando i motivi del Ricorso interposto dal Ch.mo Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi sotto di 18. corrente contro il Decreto della Camera di Accuse del 7. Gennaio 1851. notificato ad esso nel 14. del mese attuale, il sottoscritto deduce:

Avere l'accusato presentata Istanza fino dal 28. corrente al Ministero, affinchè nelle forme costituzionali provochi la giurisdizione del Senato per conoscere, di fronte ad esso, del Processo di pretesa lesa Maestà compilato nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze o delle eccezioni tutte che per occasione di esso egli sarà per dedurre.

Esservi perciò conflitto di Giurisdizione fra la Corte Regia ed il Senato, e conseguente necessità che in ordine alla vigente legislazione ed alla costante pratica di giudicare della Corte Suprema, il conflitto stesso venga remosso e la vera Giurisdizione decretata.

La competenza della Camera Alta apparire nella specie d'intuitiva evidenza come quella che è scritta litteralmente nell'art. 62. dello Statuto Costituzionale del 15. Febbraio 1848.

La retta osservanza di cotesto Articolo palesarsi di scrupolosa giustizia, sì perchè facente parte di Legge Suprema qual'è il patto fondamentale fra il Popolo ed il Principe; sì perchè sotto la fede di esso furono assunte dall'incolpato le funzioni Ministeriali delle quali fu giuridica condizione; sì perchè in cose politiche il solo Tribunale competente si è un corpo di uomini che abbiano assoluta indipendenza, attitudini, studj, e capacità per giudicare nel senso della politica i fatti incriminati, solo lato dal quale in via di giustizia debba riguardarsi l'operato di chi ha rivestito il potere; sì finalmente perchè i Tribunali ordinarj formati di uomini lontani dalle cose politiche ed usi a cercar seccamente nelle formule curialesche e nei fatti isolati gli estremi dei delitti, non riescono neppur moralmente competenti a giudicare il sistema politico e gli atti di chi abbia rivestito il potere in specie in tempi di non ordinarie difficoltà.

Non essere caso di limitazioni alla regola, tostochè il Decreto della Camera delle Accuse ritiene manifestamente come incriminabili dei fatti per *tempo* e per *indole* a senso delle stesse teorie, e dei pubblicisti allegati dal Decreto della Camera ec. relativi al tempo in cui l'incolpato rivestiva la qualità di Ministro, tra i quali basti annoverare la Costituente, la quale considerisi per la forma o per la sostanza, riveste indubitatamente la natura degli Atti cadenti sotto la responsabilità Ministeriale, essendovi intervenuto decreto firmato dal Principe con commissione di sostenerlo davanti al Parlamento.

Non sussistere la inapplicabilità al caso del disposto dello Statuto, perchè, come assevera il Decreto denunziato, manchi una legge che determini i casi di responsabilità Ministeriale, stabilisca i confini del nuovo potere giudiciario, e l'andamento del relativo giudizio, imperocchè non potendosi presumere la disposizione vuota di effetto, avuto riguardo in specie al modo positivo della locuzione usata dal Legislatore (« Il Diritto di accusare i Ministri APPARTIENE al Consiglio Generale, quello di giudicarli al Senato ») deve

inferirsene che la disposizione dell' Art. 62. deve ricevere la sua applicazione nell' uno dei seguenti modi, cioè: o ritenendo che nella mancanza della Legge speciale ogni e qualunque caso di accusa e giudizio a riguardo dei Ministri debba essere nelle competenze respettive dei parlamenti, o almeno che la disposizione debba applicarsi con le regole di diritto comune costituzionale; in ambedue i casi sarebbe, nella specie, indubitata la competenza del Senato.

In Francia i Ministri di Carlo X. furono giudicati senza Legge speciale sulla responsabilità ministeriale dalla Camera dei Pari costituita in Corte, sul semplice disposto della Carta del 1814 il quale aveva la identica disposizione dell' Art. 62. del nostro Statuto, non escluso il riservo di promulgare altra legge intorno ai particolari dei casi, e forme di giudizio delle Accuse Ministeriali com' è appunto nell' Art. citato.

Non ravvisarsi primordio di equità, non che di giustizia nell'altra ragione addotta nel Decreto denunziato per la quale si pretende che « essendo stato sciolto il Consiglio Ge« nerale col Sovrano Decreto de' 21. Settembre decorso, sia venuto a mancare quel col« legio che dovrebbe pronunziare sull' accusa dei Ministri, nè sia quindi luogo a parlare « di giurisdizione eccezionale, ove pur fosse stata in antecedente organizzata. »

Ritenuto il dovere di applicare l' Art. 62. dello Statuto; ritenuto che il Consiglio Generale è stato sciolto solamente il 21. Settembre 1850; ritenuto che al 21 Settembre il Processo attuale era pendente da ben 18 mesi; ritenuto che in questo spazio il Consiglio Generale (a parte ciò che voglia dirsi agli effetti legislativi) poteva certamente funzionare agli effetti giudiciarj; ritenuto che sciolte e prorogate le Assemblee i poteri loro *tutti* si concentrano nel potere esecutivo e non mai nel giudiciario; ritenuto che il potere esecutivo non ha fatto atto di sorta per surrogare altra competenza alle attribuzioni giudiciarie del Senato come ha fatto in casi analoghi (p. e. per la Legge sulla stampa ove ha sostituita la Corte Regia ai Giurati); ritenuto che l' accusato aveva dedotto fino dai primordj della procedura la incompetenza dei Tribunali Ordinarj, ed in quella insistito moltissimi mesi avanti i Decreti del 22. Settembre 1850; tutto ciò ritenuto ne consegue;

1.° Che il potere giudiciario non poteva procedere oltre nell' attuale processo senza deferirlo alla cognizione del Consiglio Generale.

2.° Che la querela emanata da un' Autorità incompetente è nulla insanabilmente.

3.° Che nulli sono tutti gli Atti fatti in seguito di essa, e da un Autorità incompetente e non autorizzata, fino all' Atto di Accusa inclusive.

4.° Che quando in lontanissima ed impugnata ipotesi dovesse declinarsi dalla nullità del Processo, sarebbe sempre indispensabile farlo giudicare dal Senato per le seguenti ragioni.

Il Senato non è sciolto — Il Principe non ha surrogata alcuna competenza a quella del Senato, dunque esso la conserva tuttavia.

Se di due diritti quesiti (quello di essere accusato dal Consiglio Generale e quello di essere giudicato dal Senato) un evento qualunque ne tolga uno, devesi conservare l'altro, non comportando una disposizione odiosissima interpretazione estensiva.

Non osta alle due tesi della nullità del Processo o almeno della competenza del Senato la deduzione del Decreto denunziato, che non potendosi adire il Consiglio Generale anderebbe impunito un reato, siffatta questione alla quale rispondiamo perchè proposta dal Decreto, e sebbene non ve ne fosse necessità, si risolve agevolmente ove si noti che il Consiglio Generale non è mancato per 18. mesi. È colpa dell' Accusa non averlo adito in tempo, e nella esistenza di cotesta colpa le conseguenze non possono ricadere sul giudicabile. In ogni Stato rettamente costituito posta l' alternativa tra il lasciare impunito un delitto, o giudicarlo con violazione delle garanzie e forme con le quali la Legge ha voluto assicurare la sorte dei Cittadini, anche secondo i diversi uffici ai quali sono chiamati, niuno dubiterà doversi preferire la impunità del delitto, se ne togli i partigiani dello stato di assedio come Legge fondamentale. Nè mancano casi nei quali la retta osservanza delle forme importi la importanza a punire il reato come a cagion d'esempio la nullità per qualsivoglia ragione degli Atti seguita la prescrizione. Qui la circostanza che la dichiarazione di nullità importi *per necesse* la prescrizione del delitto non influisce menomamente sulla questione nè impedisce che la nullità sia pronunziata. — Onde l'obietto

del Decreto non ha sussistenza. Ed all'obietto per provarne la insussistenza abbiamo replicato sebbene qui non sia questione di evitare un giudizio ma di reclamare i giudici concessi dalla Legge.

Questo sulla competenza ed in parte sulla questione della nullità degli Atti considerata la qualità di Ministro nel Prevenuto. Quest'ultima era pure stata dedotta anche con la nullità dell'arresto considerata nel Prevenuto l'altra qualità di deputato. Giova tornare sopra ambedue per esaminarle sotto questo diverso punto.

Dice il Decreto non sussistere la necessità dell'annuenza del Consiglio Generale all'arresto e all'Accusa.

1.° Perchè è privilegio inerente alla qualità da cui emana; perduta la qualità di deputato, è perduto il privilegio.

2.° Perchè lo Statuto fu abolito di fatto dallo stesso incolpato.

Il ragionamento del Decreto in sostanza si è questo « Voi avete abolito lo Statuto e « con esso la vostra qualità di deputato, dunque non potete reclamarne i privilegj.

Evidente è l'errore del Decreto: O volete considerare lo scioglimento delle Camere come atto legale o no?

Nel primo caso perchè il Processo? Se v'era ragione di operare quell'atto, eguale ragione influiva sopra gli altri. — Comunque perchè di quest'Atto singolo fate rimprovero nel Decreto?

Nel secondo caso (al quale conviene di necessità appigliarsi anche per le disposizioni della Ordinanza del 4. Maggio 1849.) se gli Atti legislativi devono essere nulli perchè rivolgerli contro l'accusato? Supponete ch'egli avesse aboliti i Tribunali, lo invierestе non giudicato? Nò, lo fareste giudicare dai Tribunali esistenti nel tempo precedente e ripristinati. Egli creava Commissioni Militari per reprimere i disordini. Voi lo tenete autore di disordini; lo avete forse inviato ad una Commissione Militare?

Il Decreto delle Accuse immagina un modo di pena del taglione che non ha giustificazione nè per i principj della civiltà nè per quelli della vigente legislazione.

Per le superiori considerazioni il Decreto della Camera delle Accuse vien denunziato alla Corte Suprema onde sia da essa riconosciuto:

Essere la Corte in conflitto con l'autorità superiore del Senato in violazione dell'Art. 62. dello Statuto Costituzionale vigente del 15. Febbrajo 1848. e doversi a questo deferire la cognizione del Processo.

O in ogni ipotesi più lata doversi dichiarare la nullità assoluta dell'arresto del prevenuto, della querela, e degli Atti successivi; perchè,

L'Accusa ai Ministri dev'essere data dal Consiglio Generale ed il Processo fatto innanzi il Senato; ciò non essendo stato fatto, nè le conseguenze riconosciute dal Decreto denunziato, è violato lo stesso Art. 62. dello Statuto.

L'Arresto e Accusa dei Deputati dev'essere ordinata dal Consiglio Generale, e ciò non essendo avvenuto, nè le nullità relative ammesse dal Decreto denunziato, è rimasto violato l'Articolo 35. dello Statuto ed il Decreto del 4. Maggio 1849.

Questioni siffatte portando irreparabile gravame al Prevenuto e nascendo in gran parte dalla impossibilità in cui egli è di rivolgersi all'Autorità Superiore del Senato (non essendo in sua facoltà convocarlo) rientrano necessariamente nelle attribuzioni della Suprema Magistratura della Corte di Cassazione vera custode e garante delle giurisdizioni esistenti nel diritto costituito e nella legislazione organica dello Stato.

Dichiara avere avanzata la Istanza detta sopra al Consiglio dei Ministri, e poichè manca il modo legale di giustificarne la esibizione, fa istanza onde la Corte Suprema voglia richiedere officialmente la dichiarazione sulla verità di simile esibizione.

Firenze li 28. Febbrajo 1851.
C.° Avv. T. Corsi *Dif.*

Presentato questo di 28. Febbrajo 1851.
C.° G. B. Bertini *Coad.*

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO DOTTOR LEONARDO ROMANELLI, ESIBITA LI 24. FEBBRAJO 1851.

Illmi. Signori Cav. Commendatore Senatore Presidente
e Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Col Decreto del 7. Gennajo 1851. la Corte Regia di Firenze, Camera delle Accuse, inviò al Pubblico Dibattimento con gli altri imputati di *vero e proprio* delitto di lesa maestà anche il Dottor Leonardo Romanelli.

Nella *esposizione del fatto in genere*, finchè si parla di *Atti precedenti* che si dicono causa dell' allontanamento del Principe e del cangiamento del Governo, il Dottor Romanelli non è neppur ricordato. Benchè il Decreto con sommo studio raccolga ed esponga col più minuto dettaglio tutti i fatti, e tutti gl' individui rammenti, che nel concetto della Camera delle Accuse o più o meno contribuirono a rovesciare il Governo monarchico-costituzionale, nessun *fatto precedente* si attribuisce al Romanelli; del Romanelli neppure si fa parola.

Unicamente dopo la proclamazione del Governo provvisorio la *esposizione del fatto in genere* vi narra, che egli fu nominato Ministro di Giustizia e Grazia. Questa è la *prima volta*, che il Decreto della Camera delle Accuse rammenta il nome del Romanelli.

Di fatti egli accettava la carica di Ministro di Giustizia, e Grazia non per *vana ambizione*, nè per vedute di *personale interesse*, cui pur troppo sacrificava, interrompendo l' esercizio della lucrosa sua professione. Bensì ad uomo della sua tempra incresceva la taccia di pauroso e il rimprovero di amar la patria a parole; e d' altra parte ci reputava dovere di buon cittadino, quanto più i tempi erano minacciosi, adoperarsi al bene del proprio paese; e dava ascolto ai lusinghieri consigli, che gli dicevano poter egli, assumendo l' ufficio, recare qualche utilità, nè esservi virtù vera senza pericolo e sagrifizio.

Nell' *accettazione della carica di Ministro* il Decreto della Camera delle Accuse non trova, nè poteva trovare delitto di perduellione. All' opposto riconosce, ed ammette la verità della regola, che autorizza i cittadini ad accettare un impiego e prestare l' opera loro al *Governo di fatto*.

Gli *addebiti speciali* objettati dal Decreto al Dottor Romanelli sono questi.

« 1.° di aver concorso come ministro di Grazia e Giustizia alla emanazione delle « Leggi Statarie del 22. Febbrajo, e 23. Marzo 1849.

« 2.° di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi coll' andare Commis- « sario Straordinario del Governo, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento « Aretino. »

« 3.° e di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia « con pubbliche declamazioni. »

Quest' ultimo addebito la Camera delle Accuse in ogni ipotesi avrebbe dovuto per giustizia tacere

1.° perchè le pubbliche declamazioni ad esso attribuite dai testimonj dell' accusa sono bestemmie e scempiaggini tali, che solamente il carattere dell' imputato riconosciuto *dalla stessa Camera delle Accuse* rendevano affatto inverosimili.

2.° perchè, se le deposizioni dei testimonj favorevoli al prevenuto non bastavano nello stato degli Atti a smentire i testimoni a carico, la Camera delle Accuse, veduto il Processo, non poteva ignorare, che egli aveva citato, e che non eransi tutti esaminati i testimoni a discarico;

3.° perchè ne'29. Luglio 1850 fece istanza l'imputato per la udizione di altri autorevoli testimonj, onde giustificare con fatti rilevantissimi che egli non era avverso alla monarchia costituzionale, e la Camera delle Accuse non poteva tale istanza respingere, e in pari tempo ritenere per vere le declamazioni che i testimoni dell'accusa gli attribuivano.

Vero è, che il Decreto soggiunge per modo d'ipotesi, ove pure i testimoni indotti dalla difesa avessero smentito le supposte declamazioni (§. 77.) « ivi » *rimarrebbero pur « sempre in causa i primi due addebiti che lo aggravano.* » Ma appunto per questo era inutile e ingiusto, che la Camera delle Accuse insistesse nell'objettare le *ostili declamazioni.* Imperocchè, se avesse preteso d'inviare il Romanelli alla Camera decidente, unicamente per aver firmato le leggi statarie del 22. Febbrajo e 23. Marzo 1849, e per aver dato esecuzione a quest'ultima Legge, avremmo potuto dire, e lo dimostreremo in appresso, che la Camera delle Accuse *errava in diritto*; ma i fatti su cui si fonda son veri. Non così riguardo al terzo addebito, a quello cioè dei *sentimenti ostili manifestati con pubbliche declamazioni!* Perchè farne fondamento di accusa, quando non si ascoltarono i testimoni che l'imputato citava, durante la istruzione del Processo, e neppur quelli di cui ultimamente la difesa dimandava la udizione? Repugna ad ogni principio di giustizia dar debito di un fatto mentre si nega la prova in contrario.

Di altre reticenze e inesattezze si duole a ragione il Dottor Romanelli.

Tace il Decreto di varj documenti da esso prodotti a discarico. Tace della ordinanza del Montanelli, da cui resulta che il prevenuto, circa un mese dopo avere accettato il Ministero rassegnò la sua dimissione. Da altri documenti, e in specie da una lettera, che apriva l'animo suo, scritta in epoca non sospetta, e munita del timbro postale, resultava, che il Romanelli, anzichè alla monarchia-costituzionale, era avverso alla proclamazione della Repubblica, ed alla fusione con Roma. Di questi documenti, e neppure della Lettera del 17. Febbrajo 1849. il Decreto della Camera delle Accuse non fa conto, non fa menzione alcuna. Doveva essa confutarli, questi documenti, e dimostrarne, se pur fosse stato possibile, la irrilevanza; ma senza occuparsi di loro, senza mostrarne la irrilevanza, ritenere nullameno che il Romanelli nutrisse animo avverso alla Monarchia-Costituzionale, è cosa della più grave ingiustizia.

Tace il Decreto della illegittimità dell'arresto del Romanelli. L'Atto di accusa infine dichiara, che egli « per conto dell'attual procedura trovasi carcerato dal 15 Novembre 1849. Ma in fatto stà, che egli fu carcerato molto tempo prima, e segnatamente nel 13. Agosto di detto Anno. Rimaneva dunque a sapersi, come e perchè fosse arrestato; per conto di chi e con qual diritto fosse stato ristretto e detenuto in carcere di custodia nei precedenti tre mesi. *Male captus, sed bene detentus*, può dirsi di quello, che è illegittimamente arrestato quando pende a carico suo una procedura; ma quando avvenne l'arbitrario, illegittimo, e inumano arresto del Romanelli non era stata trasmessa contro di lui veruna querela, nè iniziata la procedura.

Inesatto è il Decreto della Camera delle Accuse, laddove ritiene, che « *fino al* 12. *Aprile* 1849. il Romanelli ebbe titolo e *qualità di ministro*, E NE RITIRÒ LO STIPENDIO. » Nella lettera del 22. Aprile, ivi citata, il Romanelli scrivendo al nuovo Ministro di Giustizia, e Grazia, non asseriva per niente di essere stato ministro fino al 12. di detto mese. Al contrario egli scriveva in termini alternativi, imperocchè dal 26. Marzo 1849. in appresso non esercitò mai più, come già si era proposto, e aveva dichiarato di non volere altrimenti disimpegnare le funzioni di ministro. Che se il Capo del Potere esecutivo ne'28 Marzo lo confermò nella carica di ministro, questa conferma non fu susseguita dalla sua accettazione, bensì da continue repulse, e sollecitazioni perchè si devenisse alla nomina di un nuovo ministro. E finalmente, se la commissione governativa fece rispondere alla Lettera del Romanelli, che lo riteneva creditore di lire Centoventi e 10 Soldi, egli è vero altresì che esso non ritirò questo residuo.

Inesatto è il Decreto nel ritenere, che il Romanelli abbia *consigliate* al Governo Provvisorio le Leggi statarie e nell' argomentare la pretesa ostilità alla monarchia da documenti, quali sono le dette Leggi, suscettibili d' interpretazione contraria a quella attribuita loro dalla Camera delle Accuse, senza minimamente valutare tanti altri fatti, che giustificavano la verità dei motivi che indussero l' imputato ad apporvi la sua firma, ed a portare a esecuzione la seconda di esse Leggi.

A malgrado di queste, ed altre inesattezze, e gratuite supposizioni che viziano il decreto della Camera delle Accuse, il Romanelli sa bene, che alla Corte Suprema non possono proporsi questioni di fatto. E, procedendo a dedurre i motivi del ricorso interposto con Atto del 18. corrente ritiene il fatto ne' precisi termini, nei quali fu esposto e ritenuto dalla Camera delle Accuse.

La posizione del fatto è questa:

1.° Al Romanelli non si attribuiscono atti di cospirazione, o attentato anteriore al di 8. Febbrajo 1849.

2.° Si addebita di avere firmato le Leggi Statarie del 22. Febbrajo e 23. Marzo 1849. di avere eseguito la seconda di queste Leggi in qualità di Commissario Straordinario nel Compartimento Aretino, e di avere in questa occasione declamato pubblicamente contro la monarchia.

3.° Da questi tre addebiti si desume l' animo *ostile* alla monarchia-Costituzionale.

Tutto ciò ritiene in fatto la Camera delle Accuse: tutto ciò per mera ipotesi si concorda.

E poichè l' Art. 238. del Motuproprio del 2. Agosto 1838 dispone che « ivi » Dal De« creto della Camera delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione, SE IL FATTO SUL QUALE « IL DECRETO È FONDATO NON È DELITTUOSO » il ricorrente deduce e prende a dimostrare con argomenti di *diritto*, che i fatti su i quali si fonda la Camera delle Accuse, non costituiscono delitto di lesa maestà.

Considerando in diritto,

1.° che il Romanelli non può esser tenuto a rispondere se non di quanto egli fece, in *qualità di Ministro*;

2.° che non può esser tenuto responsabile se non delle *sue proprie azioni* e non del fatto altrui;

3.° e che tutti gli Atti di cui si addebita il Romanelli, *sia in qualità di Ministro, sia in qualità di Commissario Straordinario*, furono eseguiti dopo che era avvenuto il cangiamento del Governo.

Considerando, che i fatti sui quali il Decreto della Camera delle Accuse fonda il secondo e il terzo addebito contro il Romanelli sono coperti e sanati dall'amnistia, non dovendo egli rispondere se non di quanto fece *in qualità di Ministro*. Ed in vero l' Art. 1.° del Decreto del 21. Novembre 1849. dichiarava di perdonare, e cuoprire di oblio *tutti i delitti di lesa maestà ed altre defezioni politiche*, e se a questa disposizione generale si fecero alcune limitazioni, e fra le altre quella concernente i *membri del Consiglio dei Ministri dal di 8. Febbrajo al 12. Aprile* 1849, è cosa evidente e fà d' uopo ritenere, che si avesse in animo di contemplare *gli ufficii*, e non le persone; o le persone *in quanto avessero esercitato gli ufficii indicati*. Il decreto della Camera delle Accuse dichiarando, che tanto coll' uso dei nomi appellativi, quanto con *relazione agli ufficii ed alle procedure* potevano identificarsi le persone escluse dal benefizio dell' Amnistia (§. 69), non altro prova se non che il Romanelli era escluso; Nè ciò s' impugna, egli ne era escluso, *ma nella qualità di ministro*; e non può applicarsi la limitazione fino ad eccettuarne gli atti commessi in una qualità *diversa e formale*, in quella cioè di Commissario straordinario. La Camera delle Accuse pertanto interpretò erroneamente il Decreto d' amnistia; la interpretazione proposta dalla difesa doveva preferirsi, sì perchè nel dubbio prevale la disposizione generale della sua limitazione, sì perchè nel dubbio deve anteporsi la interpretazione più favorevole, sì perchè pendeva già quando emanò il Decreto dell' Amnistia la procedura relativa alla spedizione nel Compartimento Aretino; e, se il Principe avesse inteso di eccettuarla, lo avrebbe dichiarato, come lo dichiarò delle procedure di Firenze e di Pistoja, di quelle delle urne elettorali e della spedizione di Capannori.

Considerando, che agli effetti penali non si ammette responsabilità solidale; ciascuno è tenuto a rispondere del fatto proprio; *Leg. Sancimus* 22. *Cod. de poenis.* E i fatti posteriori alla consumazione del delitto, qualunque sieno, non importano mai complicità senza l'estremo del *precedente concerto;* ma unicamente potrebbero costituire un delitto *speciale sui generis*, quando fosse espressamente riconosciuto e dichiarato dalla Legge, *Rossi traité de drait penal liv.* 2. *chap.* 40. *num.* 7. *Annali di giurisp.* 1843. *par.* 1. *col.* 147. 1847. *part.* 1. *col.* 530.

Considerando, che il denunziato Decreto erroneamente qualifica, e ritiene, il delitto di lesa maestà come delitto *continuato*, e d'*incessante flagranza*; ed esserne colpevoli nel concreto non solamente coloro che si dice averlo macchinato, ma ancora quelli che dopo *il di* 8. *Febbrajo* 1849. contribuirono alla *permanenza* e *consolidazione* del nuovo stato di cose (§. 47. 48.)

Considerando, che a questa erronea assurda ed iniqua teoria, proposta dal Decreto della Camera delle Accuse, si oppongano la natura e definizione giuridica del delitto di lesa maestà, la disposizione litterale della Legge, la dottrina dei criminalisti, e la consuetudine di giudicare, essendo omai dall' insegnamento dei Dottori e dalle rejudicate dei Tribunali concordemente stabilito

1.° che il delitto di lesa maestà per la sua stessa natura ed essenza giuridica suppone che il Principe sia nel POSSESSO E NELL'ESERCIZIO ATTUALE DEL POTERE *Carmign. juris crim. elem. Lib.* 3. *part.* 1. *sect.* 1. *Cap.* 1. *tit.* 1. *num.* 4. §. 707. 708. — *Giuliani Istit. crim. tam.* 2. §. 1. *pag.* 17.

che la definizione stessa attribuita a questo delitto dalla Legge Romana e dalla Legge Toscana necessariamente suppone L' ATTUALE ESISTENZA DEL GOVERNO. *Leg.* 1. *ff. ad leg. Jul. majestat. Leg.* 30. *Agosto* 1795.

che perciò i criminalisti distinguono gli atti *anteriori* dagli Atti *posteriori* al cangiamento del Governo, e negli Atti commessi quando il Principe non è più *nel possesso e nell' esercizio attuale del patere*, non ravvisano delitto di perduellione. *Carmign. e Giulian. loc. cit.*

che per necessaria conseguenza dell' accennato principio fu comunemente stabilito, anco in termini d' invasione, e di usurpazione, non esser delitto di lesa maestà l' accettare pubblici impieghi dal GOVERNO DI FATTO, *Poggi elem. jurisp. crim. lib.* 2. *Cap.* 10. *N.* 56. *Renazzi elem. juris. crim. lib.* 4. *part.* 3. *cap.* 2. §. 4. *de temp. civ. perturb. N.* 2.

Considerando, che invano la Camera delle Accuse, *non patendo impugnare la regola*, ha preteso limitarla nel caso chè gli Atti posteriori al cangiamento del Governo *sieno contrarj all' interesse del Principe nel tempo della sua assenza;* e non sussiste la *vantata consuetudine di giudicare*, che giustifichi si fatta limitazione (Decreto §. 73.)

Considerando, che la pretesa limitazione distruggerebbe la regola, ed eluderebbe la distinzione ricevuta nella soggetta materia tra gli Atti *anteriori* e quelli *posteriori* al mutamento del Governo; imperocchè ove non siano diretti contro l' *interesse del Principe*, neppure gli Atti *anteriori* possono importare *delitto di lesa maestà.*

Considerando, che riguardo alla decisione del Supremo Tribunale di Giustizia de' 25. Gennajo 1800. *nella Causa Cantro Cioni, Dini ed altri*, allegata dalla Camera delle Accuse, fa d' uopo avvertire,

1.° che una sola rejudicata non costituisce, nè ha mai costituito consuetudine di giudicare,

2.° che la citata decisione, non che approfondire e risolvere, neppure accenna la questione di cui si tratta; se cioè, chi non cospirò, nè cooperò con atti *precedenti* al rovesciamento del Governo possa tenersi reo di lesa maestà per *atti posteriori* alla proclamazione del Governo nuovo;

3.° che, se la decisione stessa valutò a carico del Dini l' accettazione del Segretariato del Governo francese, e la sottoscrizione dei proclami contrarii alla monarchia, li valutò dopo avergli dato debito di *atti, e fatti di cospirazione anteriare* all' invasione francese.

Considerando, che una Decisione de' 6. Settembre 1799. proferita dall' istesso Supremo

Tribunale di Giustizia, che anzi dai medesimi Presidente Biondi, e Auditore Urbani, escluse il titolo di *lesa maestà* per fino nel caso di colui, che senza *positiva necessità*, ma *volontariamente* prende le armi sotto il governo dell'usurpatore, e va a combattere contro il Principe che torna con apparato di forze proporzionato a recuperare il Governo e lo Stato.

Considerando, che inopportunamente la Camera delle accuse allegava le regole del Diritto Romano relative al *mandato* ed all'*jussum* (Decreto §. 72.) avvegnachè, se per le premesse dottrine gli Atti posteriori che non si ricongiungano con atti di precedente cospirazione non costituiscono delitto di lesa maestà, è un evidente *petizione di principio* replicare, che il mandato, ed il *jussum* non scusano dal delitto.

Considerando, che la Camera delle Accuse dopo avere concordato, ed ammesso la probità del Romanelli, l'eccezioni da lui dedotte contro la persona e il detto dei testimoni avversi, le ragioni di pubblica sicurezza, che lo indussero a firmare le Leggi Statarie, e la mitezza con la quale *veramente* si condusse nella Spedizione del Compartimento Aretino dichiarando che queste erano circostanze *ottenuanti*, è caduta in evidente *falso supposto;* poichè mirando esse ad escludere *l'animo ostile*, che è uno degli elementi del delitto di lesa maestà, non attenuano, ma *dirimono* la imputazione del prevenuto.

Per questi motivi, che si riserva di aumentare, e sviluppare, fa reverente Istanza affinchè dalla Corte Suprema sia cassato nelle parti che riguardano il Ricorrente il Decreto proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse, li 7. Gennajo 1851. con tutte le sequele di ragione.

Fatto in Firenze li 24. Febbrajo 1851. con tutti i riservi e proteste ec. ec. ec.

Per Commissione del D. Leonardo Romanelli

C.ª A. Adriano Mari

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO INTERPOSTO DALL' AVVOCATO GIUSEPPE DAMI ESIBITA LI 28. FEBBRAJO 1851.

Illmi. Signori Cav. Presidente e Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione.

L'Avv. Giuseppe Dami uno dei ricorrenti contro il Decreto do'7. Gennajo 1851. in Causa di Perduellione proferito dalla Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze, domandava alla medesima con le sue istanze del 9 Luglio, e 1. Ottobre 1850. che fossero *completate le verificazioni* a sua discolpa, o col farsi contestazione, o coll'ascoltare con esame i Testimoni indotti in discarico degli addebiti notati nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, e mai contestati in Processo.

Gli addebiti non contestati sono.

1.° La petizione minacciosa alla Camera dei Deputati per ottenere la subita discussione della Legge sulla Costituente Italiana.

2.° L'aver fatto parte della Commissione Militare per l'Agro Aretino.

3.° L'essere uno dei Capi Agitatori del Circolo del Popolo.

4.° L'aver proposto al medesimo pubblici ringraziamenti pel Circolo di Lucignano che dava avviso di aver fatte abbattere le Armi Granducali, o giurare di non voler piu servire sotto i Tiranni.

Il Decreto a Voi denunciato concordando la *incompletezza delle contestazioni* ha rigettato le istanze, e fondandosi sul così detto principio di ragione « Che non avendo tralasciato il Giudice Istruttore di contestare al Dami i fatti costituenti il Delitto di Perduellione è manifesto, che i fatti non contestati e rilevati dal Decreto della Camera di Consiglio « non sono che semplici elementi e mezzi probatorj del delitto objettato, dei quali il Tribunale « poteva, come nò, valersi nella valutazione dei riscontri di reità, che dalle Leggi gli è « commessa senza l'imprescindibil bisogno di una particolare e precedente contestazione (§. 90. a c. 28. del Decreto a stampa.)

Soggiunge poi (§ successivo) — Che compita la informazione regolare e sfogate anche le deduzioni a discarico dell'incolpato, il tempo d'indurre nuovi testimonj, è quello con cui si apre lo stadio defensionale.

La Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse così ragionando e decidendo violò apertamente gli articoli della Legge de'30 Novembre 1786. mantenuti in vigore dall'Art. 185. del Motuproprio organico del 2. Agosto 1838. Falsò il senso dell'Art. 190. di detto Motuproprio, e per li Art. 70. 84. della Legge del 22. Novembre 1849. mancò ai doveri imposti ai Giudici delle Camere del Consiglio alli Art. 212. e 226. del Motuproprio sopra citato.

La prova di queste violazioni, false applicazioni, inosservanze, resultano chiare dalla semplice lettura e contesto di tutti li Articoli anzinotati.

Il senso univoco dei medesimi può riassumersi in questa formula, piena ed accurata indagine di tutto ciò che può tornar utile alla scoperta del vero nell'interesse della giustizia e con pari favore per l'accusa e per la difesa.

Sentita l'accusa nelle sue deduzioni, il prevenuto nelle sue discolpe, allora le verificazioni possono dirsi esaurite, e completa la Procedura scritta ai termini dell'Art. 190. del citato Motuproprio organico.

Allora solo li Atti processali passano nel legal dominio dei Giudici.

Se questi Atti sono incompleti, il voto dei Giudici non può essere giusto, dirò più è nullo, perchè emesso sull'esame di una istruzione non conforme alle norme di giustizia.

Il complesso delle Leggi ritenute in vigore dall'Art. 185. del tante volte nominato Motuproprio Organico, i successivi Art. 190. 212. 226. l'Art. 307. delle DD. e II., gli Art. 70. e 84. della Legge del 22. Novembre 1849. non possono lasciar dubbio sulla mente e volontà del Legislatore, di voler che la compilazione dei processi sia completa e imparziale.

In atti monchi o zoppi non si può esercitare l'ufficio di Giudice e servire al concetto, e ai doveri delli Art. 209. e 234. del Motuproprio Organico.

Ricorrendo col pensiero l'intero Contesto delle norme che ci dirigono sull'istruzione dei Processi, su gli Atti preparatorj, e direttivi del pubblico giudizio, riesce facile il comprendere come si è voluto che l'istruzione scritta raccolga tutte le prove necessarie alla retta amministrazione della giustizia, invitando a quest'opera l'Ingegno e lo zelo dei Giudici Istruttori, e dei Pubblici Ministeri: si è posto un Collegio dei Giudici perchè sindachi la rettitudine e purezza di quell'operato e assaggi per così dire il sapore della prova, ed assicuri che il dibattimento orale può stabilire su basi sincere, e possibilmente sicure. Quindi viene la Corte Decidente che ventilando la verità delle prove raccolte, e sottoponendole alla trutina della pubblica discussione giudica definitivamente sul fatto.

La Corte Suprema resta infine vigile custode perchè tutto proceda a senso della Legge, e per rivendicarla violata.

Se non errammo nel concetto, ne consegue, che, quando gli atti del Tribunale Istruente, o delle Camere di Consiglio in Cause Criminali sono contrari alla Legge, debbono, e possono denunziarsi alla Corte Suprema in antecedenza del pubblico giudizio, per evitare, che vi si proceda nullamente, e formano una categoria di eccezioni pregiudiciali.

I ragionamenti fatti dai Giudici che proferirono il Decreto denunziato, non reggono di fronte all'urto esplicito delle Leggi, e come è natura delle opinioni che posano in falso, si condannano di per sè stessi.

Mentre si tenta insinuare, che i fatti non contestati sono accessorj e poco concludenti e tali da potersene *o nò valere*: non si avverte che il Giudice Istruttore li cumulò nel processo, che il Tribunale di Prima Istanza li sommò accuratamente, e lo stesso sistema fù mantenuto dalla Camera delle accuse, e malgrado ciò il dubbio e l'incertezza sulla pretesa reità del Dami s'appalesi a colpo d'occhio, e nel rapporto del Processante, e nei due Decreti in causa.

Quando i fatti smentiscono le parole, qual garanzia ha il prevenuto, che gli addebiti non contestati, eppure riprodotti costantemente a suo carico, non abbiano influito sul voto dei giudicanti, e che non si fosse sceso in sentenza diversa se gli fosse stato concesso di far sentire le sue discolpe?

Si insinua che son fatti leggeri, ma si confessa senza corda che sono ELEMENTI E MEZZI probatori del delitto CONTESTATO. Deve dunque il prevenuto a mente del denunziato Decreto contentarsi della contestazione del fatto in Genere, e non ottener quella delli elementi, che *costituiscono la prova* del delitto che li si imputa.

Questa Teoria strana, trova ostacolo, e condanna negli Articoli tutti innanzi citati.

Quel Decreto nega il domandato complemento degli Atti perchè le prove che intende fare il Dami non *compariscano* di tale importanza da perimere il dolo, e perchè il tempo di dedurre nuovi testimonj, è quello in cui si apre lo stadio defenzionale.

Il primo è il ragionamento della prevenzione, il secondo della confusione di idee, ambedue di un errore giudiciale.

Il giudicare che una discolpa enunciante in genere contro un aggravio specificato, non può valere a distruggerlo, e ciò senza sentire le dichiarazioni del prevenuto, le deposizioni dei Testimonj, parmi lo stesso quanto confessare, che non si vuole ammettere l'innocenza.

Non sapremmo poi come concordare questa certezza diretta con quelle parole sonanti dubbio sù i fatti istessi, che a senso del Tribunale son prove luculenti di delinquenza.

Completando le Contestazioni, e ascoltando i Testimoni a discarico si sarebbe saputo facilmente che il Niccolini, e tutti coloro che figuravano maggiormente in questo processo, fecero pubbliche e private dimostranze contro il Dami, allora Presidente del circolo, accu-

sandolo di principj moderati e poco liberali, sicchè egli renunziò a quella carica e si allontanò dal Circolo. Che poi eletto Segretario del medesimo fù costretto a tornarvi dalle preghiere dei contrarj a Niccolini e Socj, onde far argine al possibile contro le loro esorbitanze, o almeno cercare che non si espandessero a altri Circoli di Provincia.

Sarebbe constato del suo dissenso e opera perchè non avessero luogo pubbliche riunioni: come pure del rilascio da lui fatto e con suo pericolo delli arrestati dal Battaglione Livornese prevenuti di aver gridato viva Leopoldo, accesi fuochi di gioja.

Tali verità constatate giudicialmente avrebbero chiariti i dubbj, dirizzate le idee a quel retto sentire, da cui si sono spesso allontanati quei giudici.

Le ragioni di fatto per dimettere le istanze vanno registrate con quelle che con indirizzi ai Ministri perchè non hanno seguitato il Granduca a Siena, e per domandare il suo sollecito ritorno in Firenze si argomenta con certezza!!! a provvedimenti rivoluzionarj diretti a procurare l'allontanamento del Principe da Siena e dalla Toscana!!! (D. Decreto §. 86.)

Il prevenuto ha quattro stadj per produrre le sue discolpe 1.° negli esami piani, o objettivi 2.° nella notificazione dell'invio del Processo al Regio Procuratore 3.° nel tempo che si prepara il pubblico Dibattimento 4.° alla pubblica Udienza.

Nei primi due stadi i Testimoni dedotti a difesa *debbono* essere sentiti in esame: Le loro deposizioni restano costanti in processo, e se ne può far conto anche se il deponente si allontana e muore. Negli altri due stadj *possono* essere ammessi come nò; la loro irreperibilità, o morte non ha compenso, o il danno che ne viene all'imputato è una pena dovuta alla tardanza nel nominarli.

Nel primo caso si reclama l'esercizio di un diritto e l'accrescimento di un dovere, che denegato e mancato può essere sottoposto alla Censura della Suprema Corte. Nel caso secondo è la concessione di un benefizio dipendente dall'arbitrio incensurabile dei Presidenti.

I diritti che dà la Legge non possono essere tolti, nè un Imputato debbe e può costringersi a cangiare le *certezze e le garanzie* concesse dalla giustizia con......... di favori concedibili dall'arbitrio, e dependenti nel loro conseguimento dai capricci della fortuna.

Come il Giudice Istruttore contestando i fatti non contestati avrebbe dovuto udire i testimonj indotti dal prevenuto anche, se come previdero i Giudici dell'accusa si trattasse di cause diminuenti il dolo, così dovevano essi Giudici o ordinare le mancate contestazioni, lo che era regolare, o almeno fare udire i testimoni, lo chè era un ripiego per scorciare il tempo conforme fù detto nella nostra istanza del 1.° Novembre 1850.

Le ragioni sopra dedotte provano l'offesa della Legge; la confusione delle idee, gli errori giuridici che abbiamo sopra rimproverati agli argomenti di quel Decreto.

Riepilogando e concludendo il fin qui detto.

1.° Gli atti processali quanto al Dami sono incompleti

2.° I Giudici delle Camere di Consiglio debbono giudicare sopra processi completi, altrimenti il loro Decreto è nullo.

3.° La Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse, riconoscendo un fatto per incompleto eppure pronunziandovi, e negandone il complemento incorse nella violazione sopra rimproverata; Decretò nullamente.

4.° Gli argomenti dedotti a sostegno di quel rigetto comprovano, prevenzione, l'errore, l'ingiustizia dei Decidenti.

5.° La Corte Suprema debbe conoscere di questa nullità, e ordinare che sia sanata, prima che si proceda a un pubblico dibattimento, che egualmente sarebbe insanabile, e nullo per il difetto degli atti che lo antecedono.

Noi speriamo o Signori che facendo diritto al nostro ricorso, darete luogo a riparare quell'omissione del Processante, quell'errore dei Giudici, di cui non può essere scusa la precipitazione a compilare l'informativo, nel breve tempo impiegato a decidervi.

Abbastanza di danno è venuto al mio Cliente da queste oscitanze; che esso possa far sentire pure le sue discolpe, come furono piene le accuse, o le convinzioni dei Giudici sempre dubitative nello stato degli atti si fermeranno nel sentimento per scudo della sua innocenza.

Per questi ed altri motivi da dirsi, dedursi e svilupparsi nel termine dalla Legge prescritto fa istanza cassarsi il precitato decreto della Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse con quelle dichiarazioni che sieno per essere di giustizia.

Fatto in Firenze questo di Ventotto Febbrajo 1851.

Il difensore nominato
Avv. Idelfonso Giusti

Presentato il Ventotto Febbrajo 1851.
C.ª G. B. Bertini *Coad.*

MEMORIE

CONTENENTI I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO ENRICO VALTANCOLI, STATE ESIBITE LI 28. FEBBRAJO 1851.

Illmi. Signori Presidente a Consiglieri della Suprema Corte di Cassazione

Enrico Valtancoli da Montazio avendo dichiarato fino dal diciotto stante di ricorrere avanti questa Suprema Corte di Cassazione contro il Decreto proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse il sette Gennajo prossimo passato, e volendo dedurre i Motivi del suo Ricorso.

Cost. in Giudizio etc. av. dice, e dichiara che l' enunciato Decreto, per quello che lo riguarda, merita di esser cassato. 1.° Per avere violato il disposto della Legge del diciassette Maggio 18quarantotto, per avere anche specialmente fuor di luogo applicato l' Articolo Venti di detta Legge: 2.° Per avere violato pure il disposto del Motuproprio del due Agosto Milleottocentotrentotto ritenendo per delittuosi dei fatti che non potevano ritenersi più come tali in forza del Sovrano Decreto del ventuno Novembre Milleottocentoquarantanove.

In conseguenza detto Enrico Valtancoli da Montazio domanda la Cassazione del predetto Decreto del 7. Gennajo 1851. proferito dalla Corte Regia di Firenze Camera delle Accuse riservandosi di dire e dedurre in seguito quanto sarà di suo interesse e di ragione ec.

C.° D. Luigi Valtancoli
C.° Av. Idelfonso Giusti

Presentato il 28. Febbrajo 1851.
C. G. B. Bertini *Coad.*

Illmi. Signori Presidente e Consiglieri componenti il Turno Criminale della Corte Suprema di Cassazione.

Comparisce di nuovo avanti le SS. LL. Illme. l' afflitto padre di Enrico Valtancoli da Montazio, detenuto in carcere solitario dal 18. Marzo 1849. fino a questo giorno, e vi comparisce per esporre i motivi del ricorso ch' ei fa contro il Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia in data del 7 Gennajo di quest' anno notificatogli il 14. del cadente Febbrajo.

Egli ricorre per la cassazione di questo Decreto il quale non è che una Perifrasi ed in gran parte una copia del Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza del 10. Giugno, e sulle imputazioni in esso contenute sottopone alla Giustizia e alla Saviezza delle SS. LL. Illme. le seguenti osservazioni.

L' accusa si riferisce soltanto ad alcuni articoli politici scritti dall' accusato, sul principio del 1849, or sono due anni, pubblicati con la stampa nel Giornale intitolato il *Popolano.*

Il Num.° 202. di questo Giornale non contiene l' Art.° sotto il titolo di *Repubblicani e Camaleonti* decisamente incolpato, che però ritrovasi nel Num.° 203. Un tale Articolo non presenta *provocazione alla ribellione contro il Principe, e al rovesciamento dell' ordine Monarchico-Costituzionale*, ma una semplice esposizione di massime politiche, e in luogo di eccitare alla rivolta termina con queste parole « Ivi » I nostri principj hanno per base la « fede, non la violenza; l' amore e la concordia, non l' odio; la pace nello Stato, non il « tumulto delle fazioni sulle piazze. »

Nel *Popolano* N.° 227. del 6. Febbrajo esiste l' Art.° *Repubblica* o *Monarchia*, ed in esso l' Autore ben lungi dal ravvisare come mostruosa l' unione del Principato con la Libertà, riguardava Leopoldo II. come il solo Principe atto a divenire il Capo della indipendenza e della Libertà dell' Italia. Erano invero intemperanti i consigli ch' ei dava al Principe, non ingiuriosi, ed era generale in quei giorni la curiosità per indagare le cause del di Lui soggiorno in Siena. Curiosità pertanto, non diffidenza inspirava la penna dello Scrittore, e non è dato trovare in questo Articolo sottoposto al più minuto esame le minacce vedutevi dall' Accusa.

Che se questi scritti erano immoderati e imprudenti, pure la manifestazione delle opinioni, ancorchè non conformi alle mire del Governo, era stata autorizzata dal Ministero Montanelli-Guerrazzi nel suo Programma del 28. Ottobre 1848. (*Monitore N.° 2*(*8*) nel quale dichiarava preferire la licenza alla servilità della stampa. Potrebbesi per avventura imputare a delitto l' essersi uno scrittore approfittato di un tale invito?

Giunse il dì 8. Febbrajo in cui dal popolo ammutinato venne proposto il Governo Provvisorio, accettato, comunque in parte con violenza, dal Consiglio generale dei deputati. Dignitosa però e non coatta fù l' approvazione del Senato a tal nomina. Enrico Valtancoli in quel giorno non usci di Casa, nè prese parte alla popolare effervescenza, da esso privatamente disapprovata, come resultar deve dal processo.

Nel dì 9. Febbrajo veniva proclamata la decadenza del Principe, ed il Governo Provvisorio decretava (*Monitore N.* 39) l' abolizione del nome di Leopoldo II. negli Atti Giudiciali e Notariali. Frattanto si atterravano li Stemmi Granducali, e si inalzavano li alberi della sognata Libertà.

Da questo momento in poi non è più da tacciarsi di perduellione ogni adesione al Governo, ogni opinione contraria al Principe, il quale non aveva lasciato Chi lo rappresentasse in Toscana. *Non vi era delitto di Lesa Maestà ove la Sovrana Maestà più non esistera in fatto.*

Non possono adunque essere sottoposti ad accusa li Articoli stampati nel *Popolano* dal 9. Febbrajo in poi nei Numeri 231-235-236-239-241-242-246.

Relativamente a questi Articoli ci limiteremo ad osservare la invalidità dell' Accusa quanto alle ingiurie scritte contro la Persona del Principe pienamente perdonate col benigno Decreto emanato in Lucca il 26. Luglio 1849.

Neppur sussiste che il da Montazio eccitasse il Governo ad armare la plebe, ma chiedeva l' armamento del *popolo* per opporsi ai nemici esteri, che dicevansi minacciar la Toscana. A ognuno è noto che

Del popol piaga e non del popol parte
La plebe ell' è

ed Enrico Valtancoli da Montazio non era si stolto da affidarsi alla forza brutale del volgo e da provocarne l' aiuto.

Quanto alla eccezione, dedotta dall' Accusa, alle penalità stabilite nella Legge sulla Stampa del 17. Maggio 1848, eccezione desunta dall' Art.° 20. della medesima « ivi » Chiunque valendosi del mezzo della Stampa abbia *direttamente* provocato o istigato a commettere un qualche delitto, *ognora che questo sia stato effettivamente commesso*, è considerato e punito come ne fosse complice » quanto a questa eccezione, diciamo, non essere applicabile al caso attuale.

Il riportato Articolo è infatti il Proemio alle disposizioni del seguente Art.° 21, il quale determina che « per un delitto importante la pena dei pubblici lavori il provocatore o

« istigatore soggiacerà al carcere da tre mesi a tre anni, e ad una multa di dugento a « duemila lire »

Tale sarebbe appunto, secondo le antiche Leggi il delitto di Perduellione.

Non si dirà, speriamo, che questo Articolo siasi appropriato al delitto di offese alla Religione, non a quello di Perduellione, perchè maravigliati, avremmo diritto di dimandare se il delitto di Lesa Maestà umana sia più grave di quello di Lesa Maestà Divina.

Cotesta Suprema Corte Ella stessa nel suo Decreto del 4. Giugno 1850. riguardò come un nuovo completo sistema di penalità quello imposto dalla Legge surriferita, in forza della quale (Ella disse) devono *necessariamente aversi per abrogate* le antiche leggi punitive i delitti commessi *esclusivamente e solamente* per *mezzo della Stampa*. A tenore pertanto dell' Art. 44. di detta Legge è già da oltre venti mesi prescritta l' azione contro li Articoli incriminati del Gennajo e Febbrajo 1849.

Nè un semplice concorso, una combinazione di opinione può indurre. complicità in un fatto delittuoso, se concludentemente non è provata la esistenza di una segreta congiura, di un misterioso complotto preordinato a commettere il delitto. Un tal complotto non ebbe mai vita poichè in quell' epoca sciagurata vi furono partiti e non fazioni, che *fazione è complotto*. E il da Montazio non ebbe parte ad alcuna segreta trama, e non esternò massime avverse alla Sovranità di Leopoldo II fino al 10. Febbrajo dopo la di Lui partenza da Siena, dopo la installazione del Governo Provvisorio.

In quel periodo di disordini, di false voci, di allarmanti proclami, i suggerimenti dell' incolpato *non ebbero effetto*, mentre egli mostravasi del numeroso partito di coloro che desideravano la proclamazione della Repubblica, e la unione con Roma, desiderj che non si realizzarono, e che altro esito per lui non ebbero che il suo arresto eseguito nella notte del 17. al 18. Marzo 1849. e la sua carcerazione nella Fortezza di Volterra per ordine dello stesso Governo Provvisorio.

Ricorre infine alla cassazione della ingiustissima Accusa per essere stato, anticipatamente al suo processo, assoluto da ogni fallo politico dalla Amnistia del 21. Novembre 1849. (*Monitore N.° 298.*) « ivi » Art. 1. — Tutti i delitti di Lesa Maestà, ed altre de- « fezioni politiche commesse a tutto il presente giorno sono abbandonati all' oblio, ed è « abolita ogni azione penale ed ogni condanna, che sia ad essi referibile » Art. 4.° Re- « stano esclusi dal benefizio della presente Amnistia: 1.° Quelli che già sono condannati « o prevenuti di delitti contro la Religione dello Stato, commessi anco per mezzo della « stampa 2.° Quei che figurano a *tutto il presente giorno* come prevenuti nella procedura « ordinaria politica che si istruisce nella Direzione degli Atti Criminali di Firenze. »

Il primo di questi paragrafi sembra prendere specialmente di mira Enrico Valtancoli. Il secondo riguarda le persone dei già Governanti provvisorj, dei loro Ministri, e dei loro più ardenti promotori.

Se pertanto Enrico Valtancoli da Montazio restò escluso dalla Amnistia ciò avvenne perchè allora espiava la pena della reclusione per offese stampate contro la Religione, secondo la Sentenza proferita dal Tribunale di Prima istanza di Firenze nel 18. Maggio 1849. e perchè istruivasi contro di Lui un' altro processo pel medesimo titolo.

Ma la incolpazione a suo carico del delitto di Lesa Maestà non si conobbe fino ai primi di Aprile 1850, come ne certifica l' ordine della sua carcerazione emanato il 4. Aprile, conforme resulta dalla Requisitoria del Regio Procuratore Generale, carcerazione la quale, se fosse stato libero, non avrebbe dovuto aver luogo, attese le precedenti benefiche disposizioni.

Laonde delle SS. LL. Illme.

Firenze 27 Febbrajo 1851.

Devotissimo e Ossequientissimo
C.° D. Gius. Valtancoli da Montazio
Letto e approvato
C.° Enrico Valtancoli da Montazio

Presentato il 28. Febbrajo 1851.
C.° G. B. Bertini *Coad.*

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL'ACCUSATO ANTONIO PETRACCHI, ESIBITA IL 1. MARZO 1851.

Illmi. Signori Cav. Presidente e Consiglieri della Corte Suprema

Dalla Cancelleria della Corte Regia di Firenze sono invitato a motivare il ricorso avanzato da Antonio Petracchi contro il Decreto della Camera di Accuse della Corte stessa dei 7. Gennajo decorso, tempestivamente denunziato dal Petracchi stesso.

Per quanto io non conosca la Procedura, nè abbia avuta parte nell'informativo praticato presso la Camera di Accuse dai difensori di altri principali imputati; pure, dopo aver letto il Decreto inviatomi dal Petracchi uno degli ultimi ricorrenti, dirò sul medesimo *uti jurisconsultus*, quelle brevi parole che sole potrebbero profittare davanti la Suprema Corte, specialmente contro un Decreto della Camera di Accuse.

Il Decreto denunziato non addebita al Petracchi altro fatto tranne quello contenuto nel §. 96. che staccasi da alcuni fatti narrati nel §. 27; cioè di essere stato il Capitano cui fù affidata una Spedizione per l'Isola dell'Elba, onde far partire il Principe costituzionale che supponevasi colà ricovrato.

Lasciando a parte se reggano gli argomenti del §. 97. tendenti unicamente a ritenere che nello Stato attuale degli Atti non poteva dirsi esclusa dal Petracchi la *Scienza* dello scopo della spedizione: io fò reverente Istanza perchè la Corte Suprema tenga *per lo meno* fermi gli altri elementi dichiarati nel Decreto stesso, cioè che la spedizione fù ordinata *dal Governo provvisorio* e che fù fatta eseguire *dal Governatore di Livorno*, sicchè il Petracchi non avrebbe altra colpa che di avere adempiti come semplice subordinato gli ordini superiori delle *Autorità di fatto* che allora imperavano in Toscana.

Quindi dallo stesso Decreto mi resulta escluso « il *delitto vero e proprio di Lesa Maestà* » di cui il Petracchi dovrebbe rispondere « come costituito dai fatti a suo respettivo « carico indicati »; secondochè il denunziato Decreto si esprime. Esso adunque viola a parer mio le leggi comuni sul *titolo del Digesto e del Codice ad Leg. Jul. Majestatis*, temperata però dal disposto della *Legge del* 30. *Novembre* 1786. *e del* 30. *Agosto* 1795. tanto sia per la deroga al barbarismo del Gius imperiale, quanto sia per la indole vera e propria che al delitto di *Lesa Maestà* deve assegnarsi in Toscana. Su di che aderisco anche alle Teorie invocate nei motivi del Ricorso a favore del Dott. Leonardo Romanelli.

E siccome non sussiste quel *titolo di delitto* che il denunziato Decreto ha preteso desumere dal fatto del Petracchi e per cui dovrebbe comparire e rispondere in Giudizio: così reputo censurabile il detto Decreto in ordine *all'Art.* 238. del R. *Motupr. de'* 2. *Agosto* 1838., non essendo giusto che il Petracchi accetti un'accusa, si carichi di una Difesa, e corra una responsabilità che non *è coerente alla Legge*.

Qualora peraltro egli non fosse coperto dagli ordini del Governo e del Governatore; aderisco ai motivi del Ricorso avanzati per l'Avvto. Fran. Domenico Guerrazzi; non potendo giudicarsi l'operato del *Subalterno esecutore* nel Foro ordinario, quando l'Ex ministro e Capo di Governo che abbassò gli ordini, deva *costituzionalmente* comparire davanti ai Senato della Toscana.

Che è quanto riservandosi ec.

Di Studio 1. Marzo 1851.

Ossequientissimo
Avv. G. Panattoni

Presentata il Primo Marzo 1851.
C.ª G. B. Bertini *Coad.*

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO ANTONIO PANTANELLI ESIBITA IL DÌ 25. FEBBRAJO 1851.

Illmo. Sig. Cav. Presidente e Signori Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Antonio Pantanelli di anni 21. nato e domiciliato in Siena scapolo, studente legge, imputato del delitto di lesa maestà, col Decreto della Camera d' Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7. Gennajo 1851.

Interpone ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro il suddetto Decreto di Camera d' Accuse per avere male interpretata e respettivamente violata ne' suoi articoli la Legge del 21. Novembre 1849.

Infatti nel rapporto dei Ministri che serve d' esposizione dei motivi della Legge citata si legge « ivi » *Quanto a coloro cui* USURPARONO *il potere che si* ASSOCIARONO ALLA USURPAZIONE, o *che impugnarono* PIU' ARDITI *la bandiera della fazione*, il Governo aspettando « neutrale che la imparziale giustizia decida della loro sorte, non crede di poterli ridonare ad una libertà della quale fecero tanto abuso ».

Ora, ritenuti ipoteticamente veri i fatti rimproverati dal Decreto di Camera delle Accuse ad Antonio Pantanelli, questi fatti non si possono comprendere mai nella categoria di quelli dalla Legge del 21. Novembre 1849. eccettuati dalla Amnistia.

La suddetta Legge tira delle linee di demarcazione fra i molti complici del delitto di lesa maestà. *Il Governo Provvisorio*, i *Ministri*, il *Prefetto di Firenze* e SOLAMENTE I CAPI PIU' ARDITI sono coloro che rimangono esclusi dalla Legge d' Amnistia.

La procedura istruita a carico di Antonio Pantanelli dimostra quand' anche fossero veri i fatti a lui rimproverati, che non sono di quegli colpiti dall' interdetto.

E quando il Decreto della Camera d' Accuse ritiene « *che anche* IL NUDO CONSIGLIO *prestato a favore dei nemici dello Stato è bastante per rendersi reo del delitto di lesa Maestà*, dimostra di non aver inteso lo spirito nè la lettera della Legge d' Amnistia, allorquando dice Art. 1.° « Tutti i delitti di lesa Maestà ed altre defezioni politiche commesse a tutto « il presente giorno sono abbandonati all'oblio ed è abolita ogni azione penale ed ogni « condanna che sia ad essi referibile ».

Per le quali ragioni esso domanda la cassazione del Decreto della Camera dell'Accuse senza rinvio.

Di Studio 25. Febbrajo 1851.

C.° AVV. ALFONSO ANDREOZZI

Presentato questo di 25 Febbrajo 1851.
C.° G. B. BERTINI *Coad.*

MEMORIA

CONTENENTE I MOTIVI DEL RICORSO AVANZATO DALL' ACCUSATO BARTOLOMMEO CAPECCHI, ESIBITA IL DÌ 25. FEB. 1851.

Illmo. Sig. Cav. Presidente e Sigg. Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione

Bartolommeo del fù Antonio Capecchi ex militare di anni 34. scapolo, imputato del delitto di Lesa Maestà col Decreto della Camera d' Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7. Gennajo 1851.

Interpone ricorso alla Corte Suprema di Cassazione contro il suddetto Decreto di Camera d' Accuse per avere male interpretata e respettivamente violata ne' suoi articoli la Legge de' 21. Novembre 1849.

Infatti nel rapporto dei Ministri che serve d'esposizione dei motivi della Legge citata si legge « ivi » *Quanto a coloro cui* USURPARONO *il potere*, *che si* ASSOCIARONO ALLA USURPAZIONE, *o che impugnarono* PIÙ ARDITI *la bandiera della fazione*, il governo aspettando « neutrale che la imparziale giustizia decida della loro sorte, non crede di poterli ridonare ad una libertà della quale fecero tanto abuso. »

Ora, ritenuti ipoteticamente veri i fatti rimproverati dal Decreto di Camera delle Accuse a Bartolommeo Capecchi, questi fatti non si possono comprendere mai nella categoria di quelli dalla Legge del 21. Novembre 1849. eccettuati dalla Amnistia.

La suddetta Legge tira delle linee di demarcazione fra i molti complici del delitto di Lesa Maestà. *Il Governo Provvisorio*, *i Ministri*, *il Prefetto di Firenze* e SOLAMENTE I CAPI PIÙ ARDITI sono coloro che rimangono esclusi dalla Legge d' Amnistia.

La procedura istruita a carico di Bartolommeo Capecchi dimostra quand' anche fossero veri i fatti a lui rimproverati che non sono di quegli colpiti dall' interdetto.

E quando il Decreto della Camera d'Accuse ritiene CHE ANCHE IL NUDO CONSIGLIO *prestato a favore dei nemici dello Stato è bastante per rendersi reo del delitto di lesa Maestà*, dimostra di non avere inteso lo spirito nè la lettera della Legge d'Amnistia, allorquando dice « Art. 1.° Tutti i delitti di lesa Maestà ed altre defezioni politiche commesse a tutto « il presente giorno sono abbandonati all' oblio ed è abolita ogni azione penale ed ogni « condanna che sia ad essi referibile. »

Per le quali ragioni esso domanda la cassazione del Decreto della Camera dell' Accuse senza rinvio.

Di Studio 25. Febbrajo 1851.

C.° AVV. ALFONSO ANDREOZZI

Presentato questo di 25. Febbrajo 1851.
C.° G. B. BERTINI *Coad.*

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il Decreto proferito nel dì 7. Gennajo 1851. dalla Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze.

Visti i Ricorsi presentati da detto Decreto dai prevenuti Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, Dottore Leonardo Romanelli, Avv. Giuseppe Dami, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Petracchi, Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi.

Viste le Memorie con cui dai Ricorrenti sono stati dedotti i Motivi, o fondamenti del respettivo Ricorso esibite nel 24. 25. 27. e 28. Febbrajo e 1.° Marzo 1851.

In adempimento dello ufficio che ne incombe crediamo di sottoporre al superiore esame della Corte Suprema le seguenti considerazioni, e generali, e speciali, onde farci strada a provocare al seguito delle medesime le dichiarazioni, che reputiamo di giustizia.

Le considerazioni generali avranno lo scopo di determinare il campo della giurisdizione, che nello stato attuale degli Atti, e della Causa, è attribuita dalla Legge alla Suprema Corte Regolatrice.

Le considerazioni speciali avranno lo scopo di discutere l'ammissibilità, e la giustizia dei presentati ricorsi.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Quando la Camera delle Accuse di una delle Corti Regie ha pronunziato il suo Decreto d'invio al Giudizio di un prevenuto, e stabilito la competenza della Corte Regia a conoscere dello addebito, possono verificarsi più casi, dei quali è d'uopo tenere conto, e parlare con distinzione.

Possono essere incorse nullità nella Procedura compilata precedentemente al Decreto;

Possono essere incorse nullità nello stesso Decreto;

Può il Decreto avere dato carattere di delitto ad un' azione non punibile per il gius penale esistente.

Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal prevenuto, onde elidere, o modificare l'azione contro di lui esercitata;

Può il Decreto avere riconosciuta in alcuni Giudici una competenza dalla Legge attribuita a Giudici diversi.

Vedrà la Corte che la esposizione dei riferiti distinti casi, non è fatta da noi a vano lusso di teoria, inopportuno ed irriverente di fronte alla tanta sapienza di questo Supremo Consesso, ma è fatta nello intendimento unico di preparare i principii, che devono influire nello scioglimento delle diverse questioni, che ha suscitato il sistema dei ricorrenti.

Riassumiamo ad uno ad uno i casi proposti

I.

Possono essere incorse nullità nella Procedura istruita avanti la prolazione del Decreto della Camera delle Accuse.

Secondo la Legislazione francese, e secondo quella di Napoli dato che sieno incorse nullità nella Procedura antecedente al Decreto della Camera delle Accuse, il prevenuto deve le nullità stesse dedurre nel termine di giorni cinque dal dì in cui riceve il relativo richiamo: Tale è il disposto dell' Art. 296. del Codice d' Istruzione Francese, e tale è il disposto dell' Art. 175. della Legge di Procedura Napoletana.

Se il Prevenuto delle nullità non deduce sono dal suo silenzio rimesse, nè egli può altrimenti insistere nelle medesime. La sola nullità derivante dal vizio d' incompetenza assoluta, comunque non dedotta, resta tuttavia proponibile.

Se al contrario quelle nullità il Prevenuto deduce non per questo è vietato di assumere il pubblico Giudizio, e la Corte di Cassazione giudica allora delle nullità stesse anche dopo la pronunzia definitiva: così porta l' Art. 408 del Cod. Francese, e l' Art. 305. delle Leggi di Procedura Napoletana.

La ragione per cui la Corte di Cassazione non si occupa con effetto sospensivo nel periodo dell' Accusa delle nullità incorse nella Procedura anteriore, a senso degli scrittori, in questo consiste, che non deve essere interrotto il corso della giustizia, nè ritardato il giudizio definitivo.

La Legislazione Toscana ha camminato sulle tracce delle due riferite anteriori Legislazioni. Ed in essa pertanto non si trova articolo il quale autorizzi a far valere presso la Corte Suprema pendente l' accusa le nullità mentovate.

Nello Art. 238. della Legge del 2 Agosto 1838 sono indicati i soli casi in cui è permesso il ricorso, ed in questi quelle nullità non sono affatto comprese.

Non vuolsi peraltro dissimulare, che la giurisprudenza abbia talora nello stadio di accusa, accolti, ed esauriti alcuni ricorsi fondati sui vizii sostanziali dell' anteriore procedura.

Ne offrono esempio le Decisioni riferite negli Annali di Giurisprudenza *T. 4. pag.* 342. e *T.* 5. *pag.* 192.

Data la esistenza di un vizio manifesto ed insanabile nella Procedura, la Corte di Cassazione lo ha riconosciuto, ed ha dichiarato la nullità degli Atti ad incominciare da quello macchiato dal vizio.

Ciò ha fatto la Corte non tanto sul riflesso; che applicandosi l' Art. 238. ai soli vizii inerenti al Decreto di Accusa non poteva con sicurezza tradursi ad impedire i reclami fondati sopra vizii estranei al Decreto medesimo, ma lo ha fatto tanto più sul riflesso ulteriore che era questa la sola via, che rimaneva, onde impedire che nascesse un conflitto pel quale si arresterebbe il corso della giustizia.

Ed infatti data la insanabile nullità della Procedura anteriore al Decreto di Accusa per un difetto evidente, intuitivo, materiale incorso nella medesima, se la Corte di Cassazione non avesse accolto, ed esaurito il ricorso, la Corte Regia avrebbe potuto per non esporre la sua Sentenza essa pure ad evidente nullità, astenersi nello stato degli Atti dal giudicare. Ed in tal guisa l' amministrazione della Giustizia si sarebbe arrestata, e la giurisdizione della Corte Suprema per necessità avrebbe dovuto invocarsi, onde ne riaprisse il corso ulteriore.

Laonde la Corte Suprema ha inteso soltanto con quella sua giurisprudenza a prevenire un conflitto, ed esercitare in sostanza, con accorciamento di forme, e con economia di tempo, quelle competenze che le erano dalla Legge attribuite. Vedasi siccome lo espresso pensiero sia stato annunziato, e sviluppato dalla surriferita Decisione della Corte Suprema impressa nel *T.* 5. *pag.* 192.

Se al contrario però la detta Corte Suprema avesse potuto opinare, che la Corte Regia fosse essa stessa autorizzata a decidere sui vizio, o sulla nullità stati dedotti, si sarebbe allora bene astenuta dal preoccupare la giurisdizione ordinaria, ed avrebbe atteso il definitivo giudizio per ripararne i possibili errori.

Inoltre la Corte Suprema con la giurisprudenza in esame non ha mai valutato, che i vizii sostanziali ed i vizii materiali, e non altrimenti sanabili, che con la ripetizione degli Atti.

Non avvi esempio in cui la Corte sia stata adita per pretesi errori di giudizio, o per difetti comunque suscettivi di riforma con la Sentenza definitiva. La mancata notificazione al prevenuto della trasmissione del processo al Regio Procuratore, la mancata notificazione al prevenuto del decreto di Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza sono stati gli unici vizii, che la Corte ha segnalati al fine di rettificare il già fatto, e sottrarre il da farsi alla evidente nullità cui andava soggetto.

Ed è pure opportuno che si rimarchi, come la Corte Suprema ha proceduto nel tema che niun caso avesse fatto il decreto della Camera delle Accuse del vizio intervenuto, ed ella perciò non fosse già richiamata a sindacare il detto decreto, ma sibbene a riprovare quanto l'aveva preceduto.

La quale circostanza merita la maggiore attenzione, perocchè se fosse stata disputa avanti la Camera delle Accuse del vizio, ed Ella vi avesse giudicato, la Corte Suprema allora non avrebbe avuto competenza per riformarne il deciso ai termini dell'Art. 238. Lo che ben espresse la medesima Corte nel suo Decreto riferito negli Annali *T.* 9 *pag.* 284 nel quale si legge espressamente dichiarato « Ivi » che i riferiti articoli di Legge (238 della Legge 2 Agosto 1838. e 397 e 566 della L. 9 Novembre 1838) « sono stati ognora « mantenuti nella loro esatta osservanza ed è stato dichiarato inammissibile ogni ricorso « interposto dai Decreti della Camera delle Accuse.

Dunque se vi ha reclamo nello stadio d'accusa per parte del prevenuto, ed il reclamo medesimo investe la procedura anteriore al decreto: o è stato quel reclamo proposto avanti la Camera delle Accuse, ed essa vi ha giudicato, e non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'Art. 238, manca ogni giurisdizione alla Corte Suprema per occuparsi del reclamo medesimo: o il reclamo non è stato proposto, e rivela un difetto sostanziale, materiale, intuitivo, ed allora la Corte Suprema, se ne occupa per prevenire un conflitto, e per impedire, che nuovi atti nulli ai già nulli si cumulino.

Tale è il resultato sia della Legge, sia della giurisprudenza esistente fra noi.

II.

Possono essere incorse nullità nel Decreto della Camera delle Accuse.

Non occorre a questo punto parlare delle due nullità, che riconosce e stabilisce l'Art. 238. della Legge del 2 Agosto 1838. Se il Pubblico Ministero non è stato sentito, se non ha concorso al decreto il numero dei Giudici che la Legge determina, quel decreto è deferibile senza dubbio in Cassazione.

Ma altre nullità il decreto stesso può contenere. Può essere stato proferito da un Giudice il quale non avesse già preso parte alla causa. Può essere stato proferito da un Giudice che non avesse intesa la Requisitoria del Pubblico Ministero. Può il Decreto non essere stato motivato nè in fatto nè in diritto. Può non essere stato trascritto nel relativo registro senza vacui, cassature, o interlinee. Può essere stato denegato l'ufficio del Difensore, e la presentazione delle memorie.

Tutti questi vizii però non possono giammai dare diritto ad un ricorso in Cassazione nello stadio di Accusa. Essi non possono trattenere l'assunzione del pubblico giudizio, e verrà il tempo in cui la Corte Suprema potrà essere richiamata a ponderarne la importanza, e questo allorchè sarà pronunziata la Sentenza definitiva.

Non deve dimenticarsi che il Decreto della Camera delle Accuse è un Decreto preparatorio, che nulla stabilisce, e determina, e solo apre la strada al pubblico giudizio, e prepara la Sentenza di merito. Lo riconobbe la Corte Suprema nel suo Decreto negli Annali *T.* 5. *pag.* 343.

Quindi detto Decreto va soggetto alle disposizioni dell'Art. 542 della Legge del 9 Novembre 1838 col quale è stabilito che dai Decreti preparatorii, e d'Istruzione è dato ricorso soltanto dopo la Sentenza definitiva.

Unicamente nella ipotesi, che il Decreto della Camera delle Accuse sia riuscito interlocutorio, ed abbia preclusa la strada allo ulteriore progresso della procedura si ammette da esso il ricorso in Cassazione.

È impossibile non associarsi a questa giurisprudenza, che la Corte Suprema analogamente a quanto è praticato in Francia ha stabilita nei suoi Decreti riportati dagli Annali *Anno* 8. *pag.* 229 *ed anno* 12. *pag.* 367.

Se la Camera delle Accuse ha preso in esame una eccezione perentoria, se l'ha accolta, e se ha dichiarato non doversi insistere più oltre nell'accusa, siccome può avere

violata la Legge, così era indispensabile l'ammissione del ricorso, onde riparare all'offesa sofferta dal gius.

Forse sarebbe da dirsi, che la Camera delle Accuse non ha giurisdizione per decidere sulle perentorie eccezioni: E ciò in quanto che Ella non potendo stabilire i fatti, con la positiva certezza che richiede il giudizio definitivo: Non potendo stabilirgli in modo legittimo dacchè non si svolge avanti di Lei il dramma giudiciario; Studia Ella sopra una muta procedura, e sopra una procedura incompleta: Non ha avanti di sè la presenza del reo; E l'attrito della discussione non si verifica; Si compone di un numero di Giudici, che non corrisponde a quello, che la Legge riconosce per le Sentenze di merito: Per tutto questo potrebbe concludersi che nulla può stabilire di fermo, e nulla di positivo può dichiarare.

Comunque peraltro se Ella pronunzia, ed arresta il corso della causa il reclamo dal suo Decreto è inevitabile, onde la Legge possibilmente violata abbia riparo.

Ma meglio di ciò al suo luogo in appresso.

III.

Può il Decreto avere dato carattere di delitto ad un fatto non punibile per il gius penale esistente.

Nello assumere la trattazione di questa parte del mio discorso sento il bisogno di far notare anzi tutto alla Corte Suprema che per il combinato disposto degli Artic. 238. della L. del 2 Agosto 1838. e 397 dell'altra del 9. Novembre dell'Anno medesimo è manifesto che il Toscano Legislatore nello ammettere nello stadio di accusa il ricorso alla Corte Suprema non ebbe già in animo d'impedire, che ai Tribunali superiori Criminali fosse deferita la cognizione dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali inferiori, o fosse deferita ai Tribunali Criminali ordinarii la cognizione ancora dei delitti di competenza dei Tribunali Criminali eccezionali, ma si propose piuttosto d'impedire, che ai Giudici Criminali in genere fosse portato la cognizione di fatti, che alla competenza, ed alla giurisdizione loro non appartenessero.

Ed invero l'Art. precitato 397. dice applicabile l'Art. 238. ammissivo del ricorso in Cassazione, tutte le volte, che il fatto non è considerato punibile dal gius penale Toscano.

Sia dunque punibile dal Tribunale di semplice polizia, lo sia dal Tribunale correzionale, lo sia dalla Corte Regia, lo sia dal Consiglio di Guerra, lo sia dal Comandante del Corpo Militare cui il prevenuto appartiene: Tutte le volte, e sempre, che a quel fatto applica l'universo gius penale del paese una pena, il ricorso avanti la Corte Suprema nello stadio di accusa non è ammissibile.

Ciò separa e distingue nella specialità la nostra Legislazione dalle analoghe Legislazioni di Francia, e di Napoli, e questo vuolsi aver sempre presente, onde apprezzare con sana critica la giurisprudenza dei nominati Paesi.

Lo che premesso entriamo pure nelle ricerche, cui richiama l'ordine prestabilito.

Il fatto ha detto *Merlin* repertorio di Diritto alla parola fatto: È semplice o composto, è materiale, ed è morale.

Il fatto posto dalla Camera delle Accuse, semplice, composto, materiale, e morale, deve esattamente ritenersi dalla Corte Suprema di Cassazione.

Se il fatto è composto, perchè più fatti semplici riuniti lo costituiscono, e composto lo abbia considerato, e ritenuto la Camera delle Accuse, la Corte Suprema non può scinderlo nei suoi primitivi elementi, ma lo deve accogliere siccome resulta: per la evidente ragione che il Collegio ordinario giudicante non applicò in quella circostanza la Legge, e non vi potè essere in conseguenza violazione riparabile dallo ufficio della Corte Regolatrice.

Ritenuto il fatto, la ispezione da istituirsi è quella di vedere se abbia o nò potuto, per il fatto medesimo, esercitarsi l'azione penale, ed introdursi il giudizio.

Che sia così riesce a dimostrare con la maggiore facilità, e con la più luminosa evidenza.

È solo dalla pronunzia definitiva come ho detto più sopra, che il fatto resulta stabilito legalmente, completamente, irrevocabilmente: Come dunque conoscere nello stadio di accusa della retta applicazione della Legge se il fatto tuttora non è definito?

Il fatto ha nel Decreto della Camera dello accuse una qualificazione giuridica: Ma come conoscere della esattezza di questa qualificazione giuridica, quando gli elementi dello stesso fatto sono sempre variabili?

I fonti da cui il fatto è stato desunto possono moltiplicarsi, mentre nuovi organi di prova possono essere proposti fino all' istante che precede l' ultima deliberazione. Ed allora qual base può darsi alla critica del ragionamento che fu istituito sulla colpabilità del prevenuto, o sull' applicazione della pena?

Da questi riflessi emergono le conclusioni, che troviamo accolte dalla giurisprudenza.

Ed invero ogni errore, che sia incorso nella qualificazione giuridica del fatto per parte della Camera delle Accuse è ormai deciso che non sia riparabile in Cassazione pendente lo stadio dell' Accusa conforme resulta dal Decreto della Corte di Cassazione di Francia *del* 26. *Marzo* 1812.

Ogni errore relativo alla qualificazione giuridica del fatto non può essere riparato, che dopo la dichiarazione emessa dai Giudici cui la Legge attribuisce il potere di apprezzare, e fissare i resultati degl' interrogatorii, delle informazioni, ed altri atti d' istruzione, ossia dopo la sentenza definitiva, ed abbiamo in questo senso altra Decisione della Corte di Cassazione di Francia del 22. *Agosto* 1822.

Nello stadio di Accusa la Corte Suprema non può avere ufficio che discordi dallo stadio stesso, e non corrisponda al medesimo con esattezza.

Ma lo stadio di accusa è preordinato unicamente a preparare il giudizio definitivo, quindi la Corte Suprema nulla d' irretrattabile può rispondere, onde l' autorità non riesca a sagrificare la giustizia.

La Corte non deve preoccupare la giurisdizione del Tribunale ordinario, nè preoccupare il campo in cui libere hanno diritto di svolgersi in seguito sia l' accusa sia la difesa.

La Corte non deve pregiudicare la libertà del suo voto da emettere dopo la sentenza definitiva, e quando fu dichiarato costante un delitto, ed un delinquente.

Se non fosse così tutta si travolgerebbe la economia della istruzione, e della procedura penale, e non è necessario di dire quante garanzie mancherebbero al prevenuto, ed alla società.

Dunque la Corte Suprema può solo conoscere pendente lo stadio dell' accusa se opportunamente fu promossa l' azione penale: Lo che fa la stessa Corte esaminando, e risolvendo se il fatto quale fu posto dal decreto della Camera delle Accuse dava diritto a proporre l' azione medesima.

I Romani obbligavano l' accusatore ad inscrivere, e soscrivere *in crimen:* Noi abbiamo il Pubblico Ministero, che promuove indipendente il giudizio.

Ma il Pubblico Ministero può talora ingannarsi, ed il fatto da lui contemplato può non essere previsto dalla Legge, e non avere sanzione di pena. La Corte di Cassazione lo esamina, e se le resulta questo concetto dichiara che l' azione non fu proponibile, e la procedura fu illegalmente istituita.

Così le ricerche non hanno altro scopo, e non possono avere altro subietto, oltre quello di verificare se l' azione denunziata presenti a prima fronte, ed estrinsecamente i caratteri del delitto per la vigente legge penale.

Fu detto a prima fronte, ed estrinsecamente a bello studio, poichè ognuno sa che per promuovere l' azione non vi è bisogno, che l' attore abbia tanto da riuscire indubitatamente vittorioso nella contesa, mentre l' azione aspetta l' eccezioni, ed esse possono come elidere, così modificare l' azione.

Serve che il fatto obiettato dal Pubblico Ministero al cittadino si presenti tale da non escludere i termini del delitto; Che non sia evidentemente quel fatto innocuo; E che offra un disputabile di competenza dei Tribunali Criminali.

A render più sensibile questa idea, che io riguardo capitale nella causa che ci occupa mi permetta la Corte di scendere ad alcuni esempii.

Il Pubblico accusatore ha fatto obietto al Cittadino della vaga venere. Ha obiettato al conjuge l'appropriazione degli assegnamenti dello altro conjuge, al figlio degli assegnamenti del Padre. Ha obiettata la simonia allo Ecclesiastico, la sua irregolarità, l' impedimento di pubblica onestà allo sposo. Nel silenzio del dannificato, la frodata Amministrazione, la truffa, lo stellionato.

In tutti questi casi l' azione criminale non ha potuto esser posta in muovimento; la procedura non ha potuto essere assunta; il fatto non ha potuto perseguitarsi; e la giurisdizione dei Tribunali Criminali essere provocata dal Pubblico Accusatore.

In tal modo inteso l' Articolo 238. si fa manifesto come fosse necessaria la sua disposizione, e come non vadasi incontro ad alcuno degl' inconvenienti, che sopra ho notati.

Era necessario quello Articolo, onde della competenza della giurisdizione criminale in genere non potesse dubitarsi, ed onde il Cittadino non si trovasse trascinato ad un foro senza missione per il fatto, che gli era obiettato.

La giurisdizione sanno tutti, che si distingue principalmente per la materia. I Tribunali in tutti i Paesi altri sono civili altri criminali. Scopo dei civili al dire dei pubblicisti è quello di coordinare i collidenti diritti, scopo dei criminali è quello di riordinare i violati diritti. Vi ha la materia Ecclesiastica che ha pure i suoi Giudici. Vi ha la materia amministrativa, che ha del pari i suoi Tribunali.

Dunque il dare una garanzia, onde queste differenti giurisdizioni non fossero disconosciute, e ad arbitrio non venissero provocate, era indispensabile.

Inoltre non si va incontro mediante la esposta intelligenza dell' Articolo 238. a niuno degli assurdi, o inconvenienti di cui fu sopra parlato.

Non si prende per legale, completo, ed irrevocabile il fatto che cade in esame.

Non si cura della sua speciale qualificazione, soggetta sempre a cambiamento fino alla sentenza definitiva.

Non sono usurpate le competenze del tribunale ordinario; Non preoccupa la Corte di Cassazione quel campo in cui dovrà discendere dopo la sentenza definitiva.

Si esamina solo, se la materia cui il fatto appartiene è materia pei tribunali criminali. Si stabilisce qual è l' autorità da cui vuole la Legge, che dipenda la soluzione della lite che è stata proposta. Si rende certo che la sentenza non sarà nulla per difetto di giurisdizione generica del foro cui è stato ricorso.

Sulla eccezione della incompetenza sia per la quantità del reato, sia per causa della persona il Tribunale ordinario è solo giudice, e dee pronunziare, come anche più estesamente mi avverrà di dire in appresso.

Ma sulla eccezione della incompetenza per ragione della materia dee pronunziare la Corte Suprema tutrice e vindice di questa parte eminente del gius costituito. La Corte cui appartiene di dichiarare qual è l' ordine dei Giudici, investito di autorità, cui appartiene di prevenire le invasioni, che pur potrebbero verificarsi.

Ed è ciò tanto vero, che le Leggi penali di Napoli nell' Articolo 177. che è il corrispondente all' Art. 238. della nostra Legge rendono il concetto in questi termini. « Il ricorso non è ammissibile che nei tre casi seguenti: se il fatto non porti alla competenza « che si è spiegata. » Ed i commentatori al Codice d' istruzione Criminale Francese avvertono che nelle frasi, se il fatto non è qualificato delitto dalla Legge trova occasione, e subietto la disputa di competenza per causa di materia. *Vedi Carnot all' Art. 299. del Cod. d' istruzione Criminale* § 5. *all' Art.* 408. §. 5. *ed all' Art.* 416. § 4. *Sellier N.* 453.

Ed anche la Corte nostra si è molto avvicinata a questa giurisprudenza ed infatti interpretando nella sua Decisione negli Annali *T.* 4. *pag.* 356, l' Art. 238. ha dichiarato « ivi » « che la questione deve istituirsi, e raggirarsi sulla imputabilità in genere anzichè sulla « imputazione in specie dell' azione obiettata. »

Significanti e decisive parole, le quali rivelano l' evidente concetto, che nello stadio di accusa la Corte suprema esamina solo, se il fatto quale è posto, e quale resulta dal decreto della Camera delle Accuse, può imputarsi a delitto; offre materia di rimprovero, e di obietto in via criminale; deve essere riconosciuto dai Tribunali Criminali; ossia se l' azione criminale ha potuto essere promossa, e se la procedura ha potuto essere istituita.

IV.

Può il Decreto avere pronunziato sopra eccezioni già dedotte dal Prevenuto, onde elidere, o modificare l'azione contro di lui esercitata.

Quando l'Art. 238. della Legge del 7. Agosto 1838. limita espressamente i casi nei quali è permesso il ricorso alla Corte Suprema dal Decreto della Camera delle Accuse, in ogni caso diverso non è autorizzato lo stesso ricorso.

Quindi contenga pure il citato Decreto quante dichiarazioni ha dovuto la Camera delle Accuse emettere di fronte allo stato degli atti, tali dichiarazioni nello stadio di accusa sono incensurabili, se pure non rientrano nelle specialità, che ha contemplate letteralmente il Legislatore.

Ciò potrebbe bastare ad esaurire il tema che cade adesso in esame.

Ma ci piace di procedere più oltre, ed avere ricorso ai principj, ed alla giurisprudenza.

È un principio inconcusso nella materia di Cassazione che alla Corte Suprema mai è proponibile una questione, che il Tribunale ordinario può risolvere con le sue competenze; Ma il Tribunale ordinario del merito è certo che può liberamente risolvere, e nel senso, che reputi di giustizia tutte le dispute esaminate, o risolute dalla Camera delle Accuse, quindi non è dal Decreto di quella Camera conceduto il ricorso.

Nè in tal proposito è stata mai incerta e dubbiosa la opinione dei giureconsulti, e la giurisprudenza. Se fu proposta avanti la Camera delle Accuse la cosa giudicata, la prescrizione, e l'amnistia, e la Camera le decise, il ricorso nello stadio di Accusa non fu ammesso, poichè costituendo le indicate deduzioni, altrettante eccezioni di merito, fu creduto che dovessero essere agitate avanti il Tribunale del merito, giudice naturale delle medesime, perchè giudice dell'azione stata intentata. *Carnot Art.* 299. § 7. *Patris Art. stesso. Giornale di Palazzo T.* 19. *pag.* 328. *edizione di Parigi.* E Sebbene la Corte di Bruxelles in una sua Decisione del 12. *Marzo* 1816, reputasse il ricorso ammissibile sul riflesso, che quando un fatto non è più perseguitabile criminalmente cessa di essere delitto, fu risposto essere questa una mera sottigliezza, mentre la indole del fatto rimane sempre la stessa, e l'azione in genere è sempre proponibile; continua il citato *Patris.*

Del pari se fu chiesto alla Camera delle Accuse un supplemento d'istruzione, e fu da Lei rigettato; non fu ammesso nello stadio dell'accusa il ricorso, poichè il Processo è incominciato, e non è ancora finito, ed il Giudice del merito può ben provvedere liberamente ai bisogni della giustizia. Così *la Corte di Cassazione di Francia nella sua Decisione del* 17. *Agosto* 1821.

Del pari ancora se il Giudice istruttore ha recusato di ammettere lo esame di alcune carte, e di alcuni libri richiesto dal prevenuto, e non ha riparato la Camera delle Accuse, tuttavia il ricorso non fu ammesso, e lo rigettò *la Corte di Cassazione di Francia nel* 18. *Gennajo Anno* 8.° *e nel* 7. *di Marzo* 1828.

Un accesso sui luoghi stato richiesto dal prevenuto, e rigettato dalla Camera delle Accuse non dette titolo al ricorso come dichiarò la ricordata *Corte di Cassazione* nel 13. *Febbrajo* 1818.

Tutto questo oltre confermare la conclusione, che il ricorso nello stadio dell'Accusa non è propronibile, che nei casi specialissimi dalla Legge espressamente contemplati, somministra al tempo stesso nuova riprova al criterio, che la Legge ha posto, e seguito, cioè che basta la indole criminosa in genere del fatto obiettato, ed anco desunta dalle sole sue estrinseche apparenze, onde abbia a procedersi senza ostacolo fino alla Sentenza di merito.

V.

Può il Decreto avere riconosciuta in alcuni Giudici una competenza dalla Legge attribuita a Giudici diversi.

Secondo la Legislazione Francese Art. 416, del Codice d'istruzione Criminale, e secondo le Leggi di Procedura Criminale di Napoli Art. 157. e 175. la incompetenza assoluta può

essere sempre proposta in qualunque stato di causa, e anco nello stato di accusa, sicchè di fronte alle mentovate Legislazioni dal Decreto della Camera delle Accuse può essere interposto ricorso alla Corte Suprema a cagione d'incompetenza.

Non è però così di fronte alla Legislazione Toscana, e vado a dimostrarlo.

Non è nè può essere dubbio, che la pronunzia sulla competenza se non è preparatoria non è mai definitiva. Ora l'Art. 542. della Legge del 9. Novembre 1838 dichiara che dai decreti preparatorii, e d'istruzione non è ammesso il ricorso, se non dopo la sentenza definitiva, e congiuntamente alla medesima.

Quanto ai decreti interlocutorii tace la Legge; ma al vuoto ha supplito la giurisprudenza di questa Corte Suprema, mentre essa ha stabilito nella sua Decisione normale già di sopra riportata, e che trovasi negli Annali *Anno* 8. *pag.* 239. che quando i Decreti interlocutorii non sono ostativi allo ingresso, o progresso della lite, e non prendono perciò carattere di pronunzia senza riparo, non può interporsi dai medesimi isolato ricorso, ma il ricorso è soltanto ammissibile in un con la Sentenza di merito « ivi » Considerando esser « principio fondamentale nel tema di Cassazione, che questo rimedio poichè straordinario, « ed estremo non sia da usarsi contro i Decreti interlocutorii quantunque abbiano forza di « definitiva, a meno che non sieno ostativi all'ingresso, o progresso della Lite » Ripetè lo stesso concetto la medesima Corte nella Decisione negli Annali *Anno* 9.° *pag.* 264: Nè se ne allontanò coll'altro Decreto negli Annali *Anno* X.° *pag.* 282. imperocchè nella specie ivi contemplata non esisteva soltanto l'ordinaria pronunzia della Camera delle Accuse di quella Corte R.ª cui la Causa in ultimo era stata deferita, ma esisteva al tempo medesimo anco un altro precedente Decreto di altra Camera delle Accuse di una Corte Regia diversa; dal che conseguiva che adita l'una o l'altra delle medesime Corti avrebbe ciascuna trovato sempre un ostacolo per andare oltre, o nell'uno o nell'altro degli ormai intervenuti Decreti: Laonde la necessità di un regolamento di Giudici da ottenersi dalla Corte Suprema; concetto espresso dal ricorrente, ed accolto dalla Corte.

Che se si volesse anche oggi riporre in questione ciò che resulta ormai determinato, e riassumere la trattazione della materia quasi nuova fosse la disputa, il resultato non potrebbe però essere diverso.

Di fatti nel silenzio della Legge relativamente ai Decreti interlocutorii in materia Criminale non potrebbe aversi ricorso che alle analoghe sue disposizioni in materia Civile, per le quali altronde è certo, che non si ammette reclamo dai detti Decreti, se non nell'unico caso, che riescano ostativi allo ingresso o progresso dalla Lite *Art.* 189. *della Legge del* 9. *Novembre* 1838.

Al qual primo un altro argomento si aggiunge potentissimo nel rapporto almeno speciale che ci occupa della competenza, ed emerge dall'Art. 154. della Legge del 2. Agosto 1838, scritto per la materia Civile, e richiamato letteralmente dall'Art. 247. per la materia Criminale.

Nel medesimo Art. 154. espressamente è stabilito che la Corte Suprema casserà la sentenza o Decreto, pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente.

Ma quando Ella lo casserà? Allora che la sentenza non avrà altro rimedio ordinario *Art.* 186. *della Legge del* 9. *Novembre* 1838: Allora che il Decreto arresterà ogni corso ulteriore alla Causa *Art.* 189.

E se pigliasse vaghezza di conoscere come, e perchè la Legge Toscana siasi allontanata nel tema della incompetenza dalle altre Legislazioni, ed in specie dalla Legislazione Francese sarebbe soddisfatto al desiderio rilevando che dopo il Codice d'istruzione di Francia, il quale ammette come dicemmo il ricorso per ragione d'incompetenza in qualunque stato della Causa, i Legislatori di quel Paese si avvidero, che ciò non soddisfaceva al grande bisogno della celerità, e della prontezza nelle repressioni, di guisa che nella Legge sulla stampa del 9. Settembre 1835. all'Art. 26. dichiararono che il ricorso in Cassazione dai Decreti interlocutorii sulla competenza non sarebbe ammissibile che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con la medesima. E nello stesso 9. Settembre 1835. nel tema di delitti di ribellione, e d'insurrezione tornarono nella relativa Legge a dichiarare all'Art. 7. che il ricorso dalla pronunzia sulla competenza non sarebbe proponibile, che dopo la Sentenza definitiva, ed insieme con essa.

Lochè ha fatto dire al *Tarbè* nel suo libro sulla Cassazione che le nuove Leggi adottando disposizioni generali nei Giudizj per le Corti di *Assise* hanno derogato all' Art. 416. del Codice d' istruzione Criminale vedi *il citato Autore* N.° 1383. *in nota.*

. Quale maraviglia adunque che il Legislatore Toscano il quale dettava la sua Legge nel 1838, e quando le due nuove Leggi Francesi da ritenersi derogatorie della massima inserita nello antico Codice d' istruzione Criminale erano pubblicate, seguitasse i principii accolti nelle medesime nuove Leggi, e così non autorizzasse il reclamo dai decreti interlocutorii sulla competenza, che dopo il giudizio definitivo, e congiuntamento al medesimo?

Intanto è certo, che lo stesso Legislatore Toscano scrivendo l' Art. 542. della Legge del 9. Novembre 1838. aveva sott' occhio l' Art. 416. del Codice d' istruzione di Francia, poichè quasi copiando il medesimo stabiliva non essere permesso il ricorso dai Decreti preparatorii, e d' istruzione, se non dopo la Sentenza definitiva, e non ostante la loro esecuzione non accompagnata da protesta. Ed a questo punto resulta che si arrestava il lodato Legislatore Toscano, quantunque l' Art. 416, continuasse dichiarando « La presente disposizione non si applica alle Sentenze, o Decreti intervenuti sulla competenza. »

Il confronto pertanto delle due Leggi ammonisce, che non si volle seguitare, che in parte l' antico Codice d' istruzione, e nel rimanente esso abbandonato si vollero adottare le disposizioni, che il più maturo esame dei principii, e la esperienza avevano suggerite.

Per lo che crediamo di essere fondati a concludere, che dai Decreti interlocutorii della Camera delle Accuse e sulla eccezione della incompetenza da qualunque ragione sia stata desunta non è permesso il Ricorso in Cassazione se non dopo la Sentenza definitiva e di merito.

Così hanno termine le considerazioni generali sulla giurisdizione della Corte Suprema, e succedono le considerazioni speciali cui richiamano singolarmente gl' interposti ricorsi.

CONSIDERAZIONI SPECIALI

§. I.

Esame dei Motivi del ricorso interposto dall' Avv. Francesco Domenico Guerrazzi.

Reclama il prevenuto Avv. Guerrazzi dal Decreto della Camera delle Accuse, poichè ritiene che sia nato pel Decreto medesimo un conflitto che non qualifica se di attribuzioni, o di giurisdizioni, fra il Potere Giudiciario Criminale ordinario, ed il Potere Giudiciario eccezionale competente al Senato in ordine all' Art. 62. dello Statuto fondamentale.

E poichè sostiene di dovere essere giudicato dal Senato, anzichè dal Tribunale ordinario per la qualità già da lui rivestita di Ministro responsabile ai termini dello Statuto, soggiunge violato dalla Camera delle Accuse il ridetto Art. 62. quella Camera avendo riconosciuta a suo riguardo la competenza del Tribunale Criminale ordinario.

Reclama il Guerrazzi la nullità di tutta la procedura per essere stato posto in arresto senza preventiva autorizzazione dell' Assemblea dei Deputati al Consiglio generale coi apparteneva, comunque al momento dello arresto medesimo detta Assemblea fosse stata disciolta, e soppressa mentre rileva, che nel 4. Maggio 1849. il Governo restaurato dichiarò nullo fra gli altri anche l' atto di scioglimento, e di soppressione.

Finalmente reclama il Guerrazzi per tutti i motivi dedotti dai comprevenuti in questo giudizio, dichiarando di volere profittare anco di quelli in quanto possano essergli utili.

La questione, che presenta il primo motivo ella è di vedere se veramente nel caso esista un conflitto sia di attribuzioni, sia di giurisdizioni, come meglio convenga qualificarlo.

Il Conflitto al dire del sig. *Niccolini Procedura penale par. prima* §. 132. non si può immaginare che nella unica ipotesi, che due Autorità vogliano nel tempo stesso impadronirsi di un medesimo Affare, e giudicarne. È allora che *confliclantur dimicant et inter se colliduntur* ed il conflitto ricorre.

Ed il sig. *Merlin* nel suo repertorio alla parola conflitto ha definito il conflitto di attribuzioni « una contestazione fra un Autorità Amministrativa, ed un Tribunale sul punto

x

« di sapere se all' una, o all' altra appartenga la cognizione dell' affare del quale si tratta.» E ha definito il conflitto di giurisdizioni, « una contestazione fra più Tribunali dei quali « ciascuno vuole attribuirsi la cognizione di un medesimo affare. »

Sia dunque per i principii dell' uno come dell' altro, ambo illustri Autori, non vi può essere conflitto, se non per il fatto della doppia autorità la quale contemporaneamente si muova alla cognizione della controversia medesima.

Che se anco si volesse con più larghezza procedere converrebbe almeno, che spiegata giurisdizione per parte di un' Autorità vi fosse frattanto il possibile ragionato, e probabile che un' altra si muovesse a conoscere della medesima lite.

Certamente il solo fatto del Litigante non può far sorgere il conflitto di qualunque natura esso sia fra più, e diverse Autorità, mentre è fra le Autorità che nasce il conflitto e non vi è conflitto se le Autorità non competono fra di loro.

Il litigante non può altro, che proporre la declinatoria avanti il Tribunale cui è stato intimato, e tradotto.

Ma la declinatoria non è il conflitto, poichè comunque amendue questi rimedii propongano la questione di competenza differiscono peraltro sostanzialmente, e nel rapporto delle persone fra le quali si agita la questione stessa, e nel rapporto dell' Autorità, che deve risolverla, e per lo scopo cui è preordinata. Nel conflitto la questione di competenza si agita fra le diverse Autorità che si ravvisano del pari competenti, e nella declinatoria si agita fra i litiganti. Nella declinatoria il Giudice adito, è il Giudice della competenza, perchè in effetto non è la incompetenza, che una eccezione dilatoria del giudizio iniziato: Nel conflitto fa d' uopo, che intervenga un Autorità alle due conflittanti superiore per modo, che desse sieno obbligate a sottostare alla sua decisione. Con la declinatoria si mira ad ottenere il giudice proprio, e naturale, onde non venga lesione al privato diritto: Nel conflitto è la separazione della giurisdizione nello interesse dell' ordine pubblico, che intendesi di tutelare.

Che se al privato potesse essere lecito non tanto di proporre la declinatoria, ma sibbene il conflitto, due rimedj allo stesso fine resulterebbero a lui conceduti, senza altronde alcun positivo bisogno per la salvezza del proprio privato interesse, dacchè l' uno non gli gioverebbe più dell' altro; e si avrebbe una superfluità irragionevole.

Se al privato potesse essere lecito di elevare il conflitto sarebbe a lui conceduta l' ozione dell' Autorità da provocare sulla disputa di competenza, mentre con la declinatoria potrebbe adire il Giudice cui l' azione è stata proposta; e con il conflitto potrebbe adire il giudice, che sovrasta alle due Autorità respettivamente reputate nel possesso della giurisdizione.

Se fosse dato al privato il diritto di elevare il conflitto a lui sarebbe confidata primitivamente la tutela dello interesse pubblico, quando a lui quella tutela non può competere, e solo per via di conseguenza può profittargli.

Dunque non vi ha conflitto se due Autorità contemporaneamente non si propongono di spiegare la propria giurisdizione in un medesimo affare.

Dunque al privato non è conceduto di elevare il conflitto, ma soltanto gli è lecito di proporre la declinatoria del Foro, o eccezione della incompetenza.

Equivoca quindi il Ricorrente Guerrazzi nel suo ricorso, allorachè pretende di sostenere elevato in forza del suo reclamo un conflitto di attribuzioni o di giurisdizioni fra il Senato Tribunale eccezionale, e la Corte R.ª Tribunale ordinario.

Se da un lato costa che la Corte R. si è impadronita dell' accusa, cui il Guerrazzi è sottoposto dall' altro non consta che il Senato siasi mosso o si muova ad assumere egli ancora la cognizione dell' Accusa medesima.

Il Senato non è Tribunale che d' ufficio si muova, ed ai termini dello Statuto deve ricevere lo impulso per parte del Consiglio Generale. Non vi ha nè può avervi presso il Senato Ministero Pubblico motore del Giudizio. I Deputati al Consiglio Generale sono i soli autorizzati allo esercizio dell' azione penale. Attualmente il Consiglio Generale non è in corso di Sessione, anzi è disciolto, e neppure può prevedersi l' epoca in cui di nuovo sarà convocato. Il Senato d' altronde non può nè deve costituirsi in Corte di Giustizia per l' accusa dei Ministri se non nel periodo delle Sessioni Legislative *Sellyer Diritto Criminale*

§. 1737. Il Senato pertanto non si muove di presente; nè si può muovere nella Causa di cui si tratta.

È ben vero che il ricorrente Guerrazzi ha creduto supplire domandando al Principe d'inviare al Senato la Procedura, che lo riguarda, convocando il Senato medesimo per lo esercizio delle funzioni giudiciarie.

Non resulta però dagli Atti che alla domanda sia stato aderito, e sarebbe nuovo per altra parte negli Annali del Foro di un Paese Costituzionale, che il Principe rispondesse di per se, e avanti di ogni altro sulla competenza giudicaria, ora spogliando un Tribunale ora rivestendo un altro di autorità. Vedasi come il Conte *Laujuinais* già pari di Francia lamenti e contrasti la influenza del potere esecutivo nelle funzioni del Potere Giudiciario, nella di lui classica Opera *del Consiglio di Stato e della sua competenza sui diritti politici dei Cittadini.* E vedasi come si esprimesse il sig. De Pontecaulant egli pure già pari di Francia all'occasione dell'Accusa dei Ministri di Carlo X.° quando sostenne non doversi i Pari adunare in Corte di Giustizia per effetto degli Ordini del Rè, ma sibbene, e soltanto per la iniziativa ed accusa della Camera elettiva.

Noi non potremmo meglio rafforzare la tesi svolta sinora che richiamando all'attenzione della Corte le due Ordinanze di Francia del 25 Dicembre 1827. e 1.° Giugno 1828. laddove in sostanza è stabilito che non vi ha conflitto di attribuzioni, se non quando due Poteri contemporaneamente pretendono di conoscere del medesimo affare, e che al conflitto deve aprire sempre la strada una dichiarazione sulla declinatoria del Foro emessa dal Potere Giudiciario. Lochè ha fatto insegnare al sig. Mangin della azione pubblica §. 268. che al Potere Giudiciario è confidato di stabilire in ogni caso preliminarmente, se il giudicabile abbia privilegio, e se alla materia eccezionale appartengano gli Atti che gli sono rimproverati: Avendo lo stesso Potere Giudiciario in questo rapporto come si esprime il Trattatista la piena fiducia del Legislatore « ivi » Questo Art. suppone necessariamente un « intiera competenza per giudicare la qualità degli incolpati che invocano la disposizione « dell'Art. 75. della Costituzione e per decidere se hanno agito come impiegati del Governo « nei fatti che danno causa alla Procedura. L'Ordinanza si riporta su queste questioni alla « prudenza ed imparzialità dei Tribunali. Possono essi conservando agl'Impiegati del Go- « verno le garanzie che la Legge accorda loro, restringerle nei limiti legali, perocchè « questi limiti sono stati dalla Giurisprudenza frequentemente oltrepassati. »

E se il Potere Giudiciario deve conoscere del privilegio e del carattere degli Atti, non può che al Tribunale Ordinario appartenere la cognizione medesima.

Già dicemmo come, e perchè alla Corte Suprema nello stadio di accusa la disputa sulla competenza non possa proporsi: Non ripeteremo frattanto gli argomenti già sviluppati, ma piuttosto ci sia lecito di addurre quelle speciali ragioni che offre il caso in esame onde riguardare la massima d'inevitabile applicazione nella contingenza.

La giurisdizione del Senato ai termini degli Art. 16. e 62. dello statuto fondamentale non potrebbe essere riconosciuta che per le Leggi, e per gli Atti del Governo cui avesse prestata la firma il Guerrazzi Ministro responsabile.

Per tutti gli atti o fatti diversi, di cui egli fosse ritenuto autore, o complice, la giurisdizione del Senato non potrebbe essere giammai reclamata, perchè essendo giurisdizione eccezionale non è dato lo estenderla oltre i confini che la Legge espressamente determina.

Non è un privilegio che alla persona del Ministro sia conceduto la eccezionalità del Foro, ma è una creazione suggerita dalla indole, e dalla natura precipua dei fatti, oltre i quali pertanto non sussiste, e non si applica.

Per decidere perciò della competenza ed attribuirla al Senato occorrerebbe alla Corte Suprema di svolgere tutta intiera la istruzione già compilata, e sceverare gli atti per indole corrispondente alla competenza medesima, determinargli e qualificargli individualmente, e scindere in tal guisa fatti non già uniti per nesso di analogia, ma concatenati per intrinseca loro natura, e formanti nello insieme quell'ente giuridico, unico, ed indissolubile che è subietto dell'Accusa.

Sente ognuno come tali operazioni contrastino coll'ufficio confidato alla Corte Suprema, e come Ella sarebbe tradotta fuori del tutto del suo campo, e della sua missione.

Ma l'Avvocato Guerrazzi ha dei correi o complici nel delitto che gli viene obiettato. E questi correi o complici almeno alcuni non sono mai stati Ministri, e per loro non può neppure immaginarsi una competenza eccezionale, o privilegiata.

Cosa dovrà farsi? Non ricorrono già i termini semplici della connessità dei delitti, rapporto ai quali pure procede il principio della medesima giurisdizione e della contemporanea discussione. Il caso presenta quella che i Giuristi conoscono sotto il nome di continenza di causa, ed allora più che un principio è l'assoluta necessità che reclama un solo Tribunale ed esige una sola discussione. Una cosa stessa non può esistere ad un tempo in due luoghi differenti. Lochè procede tanto più nella materia penale, e nei Giudizi criminali, e tanto più ancora quando il Legislatore ne ha fatto dipendere l'esito dalla convinzione morale. Dividete la Procedura fu detto in Francia *dagli Accusatori nazionali nello squarcio delle loro arringhe riportato dalla circolare del Ministro della Giustizia che cita Merlin nel suo repertorio alla parola connessità* « Dividete la procedura, istruitela in diversi Tribunali, isolate « gli Accusati, ed il dibattimento non ha più interesse, le incertezze si moltiplicano, i lumi « s'indeboliscono, la verità si nasconde, e vi sfugge » E tanto resulta deciso dalla Corte di Cassazione del mentovato Paese nel suo Decreto del 30. Maggio 1818.

Posta la necessità di una sola istruzione di un solo Tribunale, e di una discussione medesima qual Foro sarà il competente? Quello di eccezione, o l'altro ordinario?

Si apre qui una dotta e vigorosa discussione fra gli scrittori Francesi, i quali secondo che riguardano con favore, o con odio il Foro privilegiato, accolgono una diversa opinione, e spigolando poi ciascuno nel corpo del loro diritto penale una disposizione di Legge, che il respettivo assunto sostenga scendono infine in diversa Sentenza. Stanno per il Foro privilegiato *Barris Merlin Carnot*. Stanno per il foro ordinario *Dalloz, Le Graverend, e Sellyer*.

Lungo sarebbe il referire gli argomenti che respettivamente propongono per sostenere la propria particolare conclusione.

A noi ne sembra che un criterio logico, e le massime proclamate dal Diritto Patrio debbano guidarci.

Il criterio logico che ci si presenta opportuno si è di distinguere la natura e la indole del delitto. Se il delitto è per se stesso eccezionale, la competenza eccezionale potrà prevalere; se il delitto è ordinario, e comune la competenza ordinaria dovrà preferirsi. Se la competenza eccezionale offre più garanzia si potrà essere tentati di predigerla, al contrario prevarrà l'ordinaria.

In tal guisa per modo di discussione crederemmo doversi definire il problema. E poichè nel caso il delitto come lo ha qualificato la Camera delle Accuse è di perduellione, ed è delitto ordinario, e comune, così la giurisdizione ordinaria e comune ci sembra preferibile. La perduellione non è delitto proprio del Ministro, sebbene il Ministro possa egli ancora tradire la Patria; ma è delitto che tutti possono dei pari i perversi Cittadini concepire e consumare.

Nè il Tribunale eccezionale quale sarebbe nel caso proposto può offrire maggiori garanzie del Tribunale ordinario. Noi lasceremo parlare in questo rapporto *Sellyer* § 2039. La Corte dei « Pari per il difetto di qualunque regola obbligatoria sia nella procedura, sia nell'ap« plicazione della pena non può presentare le medesime garanzie che il Tribunale ordinario. « D'altronde se questa Corte può essere considerata come una giurisdizione di favore e di « protezione per i pari, e per i Ministri che ha sola il diritto di giudicare non ne segue « che debba essere considerata egualmente per dei semplici particolari. In effetto questa Corte « per la sua composizione medesima è naturalmente portata a salvare dagli attacchi ingiusti « i suoi proprii membri, ed i Ministri, ma sebbene severa la sua imparzialità, e molti i « suoi lumi alcuna ragione non vi ha per confidare, che porti lo stesso grado di solleci« tudine per gli Accusati ordinarii, e per i semplici particolari.

Neppure dunque per il riflesso delle maggiori garanzie si può essere tentati a dar preferenza alla pretesa giurisdizione del Senato.

Ed a tal preferenza resistono altronde invincibilmente le massime del nostro Patrio Diritto.

In Toscana finora non avemmo, la Dio mercè, altro Tribunale eccezionale che il Tribunale Militare.

I tre privilegj del foro che il diritto Romano al tempo degli Imperatori riconosceva come si ricava dalla *Legge 29 « Cod de pactis* propter cingulum militiae suae, vel digni« tatis, vel sacerdotii praerogativam, » furono in Toscana almeno per la materia penale ridotti ad uno soltanto a quello cioè derivante dalla milizia.

E questo ancora fu limitato quanto era possibile, mentre la Legge del 19 Giugno 1819. all' Art. 24. prescrisse che quando i Militari si fossero resi debitori di delitto insieme coi Paesani il foro ordinario, e non il foro privilegiato avrebbe conosciuto dell' accusa.

Il quale principio come normale, e direttivo non può non essere esteso a tutte le materie, e quindi è forza per questa Legge ritenere noi in Toscana, che ogni Foro eccezionale è incompetente tuttavolta che uno stesso delitto sia stato insieme commesso dal privilegiato, o non privilegiato Cittadino.

L' argomento è legittimo, e procede del pari con quelli addotti da tutti gli scrittori nella materia.

Uopo è rintracciare per il loro insegnamento qual principio in genere la Legislazione professi e se intenda che il privilegio soffoghi la regola, o la regola piuttosto al privilegio prevalga. E se tu vedi, che in un caso il privilegio è stato posposto ritieni, che pel tuo Legislatore la regola signoreggia e predomina.

E ciò la ragione assiste, o conferma. L' Autorità ordinaria non ha confini. Essa è informata da principj generali. Contempla non l' individuo ma la nazione. Difende la società. Tutela la massa. Provvede al bisogno di tutti. Induce le garanzie buone, ed efficaci per tutti. È imparziale appunto perchè non è fatta per un ceto e molto meno per una persona, ma per il popolo intiero.

Ma non andiamo oltre e non esauriamo del tutto un merito che frattanto non ci appartiene. Non ho inteso e protesto di pregiudicare il merito stesso. Posso avere errato. Mi riserbo a rifletterví.

Il secondo motivo di reclamo, che l' avvocato Guerrazzi deduce è la nullità di tutti gli Atti, e di tutta la Procedura atteso il suo Carattere di Deputato al Consiglio generale.

Ho già detto o dimostrato nelle considerazioni generali, che la Corte Suprema non è autorizzata ad esaminare nello stadio attuale di accusa le nullità supposte incorse nella Procedura anteriore al Decreto della Camera delle Accuse. E ciò attualmente ripeto e su ciò insisto in specie per la particolare circostanza, che tutto anche ammesso a favore del ricorrente Guerrazzi resterebbe sempre la questione del flagrante delitto, questione tutta di fatto, o fuori per conseguenza delle Attribuzioni della Corte Regolatrice, e questione che la Camera delle Accuse ha inclinato a risolvere in senso affermativo come resulta dal §. 47. del relativo Decreto.

In ultimo l' Avvocato Guerrazzi ha dichiarato di profittare dei motivi di ricorso proposti dai comprevenuti. E passando ad occuparci appunto dei medesimi ci avverrà di avere compinto intieramente l' ufficio.

§. II.

Esame dei Motivi del Ricorso proposti dal D. Leonardo Romanelli

Dopo di avere il Ricorrente Romanelli rimproverato alla Camera delle Accuse la inverisimiglianza di alcuni concetti; La non ammessa udizione di alcuni testimonj; Il trascurato esame, e discarico di alcuni documenti; Il falso supposto intorno alla continuazione in lui fino al 12. Aprile 1849. dell' Uffizio di Ministro del Governo Provvisorio; E la non dichiarata nullità del suo arresto primitivo per cagione indipendente da quella dell' attual procedura.

Stabilisce che l' amnistia conceduta dal Decreto del 21. Novembre 1849. lo cuopre da ogni addebito, che gli si faccia per azioni diverse da quelle inerenti al suo carattere di Ministro. E sostiene che non potè essere per le medesime azioni non più delittuose inviato

al Giudizio. Inoltre soggiunge che alle altre azioni da lui procedenti come Ministro ed a lui obiettate, resiste a dar carattere di delitto, la circostanza, che si referiscono ad un epoca in cui il Governo Monarchico Costituzionale era distrutto, ed il Principe era stato soverchiato od espulso, e non vi è allora criminosità operando nel senso, e per gl' incarichi del Governo costituito escluso come afferma, che egli cospirasse in antecedeute, ed esclusa ogni solidarietà per difetto di precedente concerto.

Senza occuparci di quello che il Ricorso rileva intorno lo denegato ampliazioni di prova, le supposte reticenze, le inverisimiglianze, o gli obbiettati falsi supposti, e la nullità del primo arresto, poichè del certo non possono formare subietto di discussione, come anche lo stesso ricorso concorda avanti la Corte, almeno nello stadio attuale di Accusa; per apprezzare il merito dei veri mezzi dello interposto reclamo ci sembra opportuno di richiamare anzi tutto i termini speciali dello addebito.

Il Romanelli in specie è stato ritenuto debitore di avere concorso come Ministro di Grazia, e Giustizia alla emanazione delle Leggi Statarie del 22. Febbrajo e 23 Marzo 1849. di avere portata ad esecuzione la seconda di dette Leggi con lo andare Commissario Straordinario di Governo, ed alla testa di una Colonna mobile nel Compartimento Aretino. E di avere in siffatta occasione manifestati sentimenti ostili alla Monarchia con pubbliche declamazioni.

Il Ricorso sostiene, che questo ultimo addebito non ha elementi di prova, o che in ogni ipotesi è cuoperto dall' amnistia del 21. Novembro 1849. Quanto agli altri due addebiti il ricorso sostiene, che non costituiscono delitto, per la massima, che soverchiato ed espulso il Principe, e distrutta la forma di Governo esistente, chi presta lo ufficio suo al Governo sopravvenuto non commette delitto.

Esaminiamo il pregio di tali deduzioni oggi, e di fronte al giudizio, in cui siamo e di fronte al Tribunale avanti cui sono proposte.

Abbiamo di sopra dimostrato che l' eccezioni perentorie dell' azione pubblica stata intentata, non possouo essere risolute dalla Corte Suprema nello stadio di Accusa, ma deve risolverle il Giudice ordinario dell' azione o del merito, per esser riproposte allo esame della Corte dopo la definitiva Sentenza. Tanto si deduce dai principj, e tanto trovasi confermato dalla concorde Giurisprudenza siccome anco resulta da una nuova Autorità che ci offre la Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 29. Agosto 1817. *supplemento alla collezione delle Leggi Parte Criminale Vol. 1. N. 121.* Attesochè la stessa gran Corte « Speciale deve essere quella, che come Giudice dell' azione deve decidere sulla eccezione di « amnistia conformemente alle Leggi veglianti »

Dunque non esime il Ricorrente Romanelli dal sottostare al pubblico giudizio, la eccezione dell' amnistia, che egli ha proposto per il capo di accusa delle pubbliche declamazioni ostili alla Monarchia.

Noi non diremo, nè la Corte Suprema può dire oggi se l' amnistia al Romanelli per quel capo di accusa deva giudicarsi applicabile. Noi non diremo cosa valgano gli argomenti che la Camera delle Accuse ha proposti per escluderne l' applicazione. Neppure diremo degli altri che sono stati avanzati in contrario. Diremo con gli scrittori, che l' amnistia non denatura il fatto; Che il fatto ritiene non ostante l' amnistia la indole sua primitiva. Che sono fatti delittuosi le pubbliche declamazioni ostili contro la forma del Governo, che al Paese appartiene, e tanto deve bastare, e basta perchè il giudizio abbia a progredire, nè possa arrestarlo la Corte Suprema con un suo Decreto nelle attuali condizioni della Procedura.

Ci piace però andare più oltre, e richiamiamo la Corte a riflettere che quando ella pure potesse assumere oggi l' esame dell' applicazione dell' Amnistia, o quando credesse inoltre l' amnistia applicabile al Romanelli per le obiettategli pubbliche declamazioni ostili al Regime Monarchico Costituzionale, tuttavia non potrebbe questo capo di accusa essere separato e disgiunto dagli altri, ma dovrebbe, se pure gli altri non cadessero del pari, essere assunto il pubblico giudizio su tutta intiera la materia proposta dagli Atti preparatorii ondo non scindere la continenza della Causa. « Nulli prorsus audientia praebeatur qui causae « continentiam dividet. Così il Testo nella *L. 10. Cod de Judicis.*

E di vero per apprezzare la moralità degli altri fatti corrispondenti agli altri capi di accusa, le pubbliche ostili declamazioni sono influentissime, perocchè possono somministrare il criterio del fine propostosi dallo accusato con la sua condotta in quel tempo, e possono essere importante elemento di convinzione per il Tribunale destinato a giudicare della sua sorte.

E perchè dunque non ha frattanto competenza la Corte Suprema per risolvere la questione dell' applicazione dell' amnistia, e perchè emettendo il suo voto pregiudicherebbe sostanzialmente alla Causa, e ne dividerebbe la continenza non possono le obiettate pubbliche ostili declamazioni essere sottratte al disputabile dell' ordinario giudizio.

Nè a quel disputabile possono e tanto meno essere sottratti gli altri due capi di accusa consistenti nella firma apposta dallo Accusato come Ministro alle due Leggi statarie, e nella esecuzione personalmente data come Commissario straordinario del Governo del Compartimento Aretino alla seconda delle Leggi medesime.

Il fondamento del Ricorso in proposito si è; che espulso il Principe, e distrutto il Governo Monarchico Costituzionale potè l' Accusato senza macchiarsi di delitto assumere carattere di Ministro del Governo provvisorio, e concorrere alla pubblicazione delle Leggi statarie, come prestarsi personalmente alla di loro esecuzione.

Il riflesso giuridico da cui è tratto quel fondamento si è che tolto al Principe il possesso, e l' esercizio attuale del Potere non può in guisa alcuna commettersi delitto di perduellione assumendo anche il servizio del Governo sopravvenuto, e cooperando se si vuole agli atti contrarj alio interesse del Governo rovesciato.

Riserbandoci a dir fra poco alcune parole intorno questa teoria, spintivi dal desiderio se non altro di escindere, che l'animo nostro frattanto vi assenta sosteniamo che nell' attuale stadio del Giudizio la Corte Suprema non può occuparsi dello esame e della risoluzione della stessa teoria.

Abbiamo di sopra discusso quale sia la vera intelligenza da darsi all' Art. 238. della Legge del due Agosto 1838. e quali siano i confini del disputabile nel ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse.

Torniamo in proposito a dichiarare che non può nè deve altro vedersi a senso nostro se l'azione penale potè essere promossa, se vi fu subietto per istaurare il giudizio, se vi fu materia per provocare la giurisdizione, che in genere spetta all' ordine dei Tribunali Criminali.

E se così è come noi teniamo con tutta fermezza, e come speriamo di avere dimostrato la Corte Suprema non può oggi discutere l' accennata teoria nè prestarsi alla sua risoluzione.

Non vi sarà chi neghi che l' accettazione dello impiego conferito dal Governo rivoluzionario; Che l' adesione, e la cooperazione ai suoi atti; Che la mano e l' opera prestata alla esecuzione dei medesimi presenti estrinsecamente almeno i caratteri di una deviazione colpevole dalla condotta legale, e di una contradizione criminosa ai doveri incombenti al Cittadino di fronte al Governo legittimo stato distrutto. Per questo solo è evidente che l' azione penale fu legittimamente promossa, ed il giudizio potè essere istaurato.

Di fronte all' azione, e nel giudizio, ben potranno gli elementi intrinseci del disputabile essere discussi, e potrà la teoria essere difesa, come potrà anco riuscire al trionfo; Ma frattanto l'azione dovrà riconoscersi opportunamente proposta ed il giudizio rettamente istaurato.

La teoria potrà avere tale pregio da riunire il suffragio dei molti, l' adesione del maggior numero, ma non per questo potrà pretendersi che sia si fattamente chiara, intuitiva, indeclinabile da escludere una contradizione qualunque, non repugnante alla coscienza, od una contradizione comunque fondata sui principii della scienza.

E ciò basta onde non sia sottratta al Giudice del merito, a quello cui è demandato il rispondere all' aziono proposta.

Ci si dica di grazia qual corpo giudicante diverso dall' ordine dei Magistrati Criminali potrebbe essere adito onde comporre il dissidio, che pur sorge, e non può impedirsi, dacchè non tutti e sieno i meno istruiti, ed i meno veggenti si adattano alle massime che il ricorso propone?

E se i Giudici Criminali soltanto quel dissidio possono comporre; l'azione avanti di loro doveva istaurarsi ed il Giudizio assumersi avanti i medesimi.

E questo giudizio non può troncare oggi la Corte di Cassazione. Essa se lo facesse usurperebbe sulla competenza dei Tribunali ordinarii, e preoccuperebbe la sua futura giurisdizione.

Inoltre non è così semplice ed astratta la teoria da escludere del tutto ogni indagine di fatto, ed ogni investigazione di volontà, e di moralità. Ed invero il difensore del Ricorrente ha dovuto alla teoria fare precedere la dichiarazione, che il Prevenuto non cospirò, nè cooperò alla distruzione del Governo legittimo. Se corrisponda la dichiarazione medesima a quanto resulta dal Decreto della Camera delle Accuse, noi non vogliamo nè dobbiamo affermare o negare; ma è certo altronde che il Decreto della stessa Camera delle Accuse non può ritenersi di regola come quello che abbia completamente, positivamente, ed irretrattabilmente posto lo intiero fatto della Causa.

Ed a che dunque la Corte Suprema occuparsi di decidere la teoria quando una posizione di fatto diversa, che pure può sorgere, e la Legge lo ammette, è in grado di farne resultare l'assoluta inapplicabilità?

Quelle ostili declamazioni contro il Governo Monarchico Costituzionale, che al Prevenuto sono obiettate ben possono dare carattere agli Atti suoi successivi, per cui egli resulti in concerto con gli Autori principali della rivoluzione, sicchè abbia ad apparire correo con loro di quanto venne operato, e la solidarietà, che il ricorso esclude e che ha bisogno di escludere può esigere la giustizia che sia ritenuta.

Il fine a cui furono dirette le Leggi Statarie, ed il modo con cui la seconda fu portata ad esecuzione, l'animo che dette Leggi informò; come sorsero, cosa disse, cosa fece il prevenuto intorno alle medesime, sono dei certo altrettante questioni di fatto, che il successivo giudizio deve illuminare, e determinare.

È impossibile in conseguenza che la Corte Suprema oggi risponda sul gius, se pur non devo col peso dell'Autorità sacrificare la giustizia.

Ma è tempo di dire le promesse parole sulla teoria che invoca il ricorso.

Un Governo è vinto da una fazione ed è rovesciato da una rivoluzione. Il Principe è stato espulso, e gli ordini del Governo sono stati distrutti.

Qual è la condizione dei Cittadini quali sono i loro doveri di fronte al Governo decaduto, e di fronte al Governo che gli si è sostituito.

I rapporti che già esistevano fra il Principe, ed i Cittadini per la rivoluzione, non sono stati distrutti, mentre la violenza non potè mai distruggere una condizione civile.

I medesimi rapporti però nelle loro conseguenze hanno subito modificazione, e la misura della modificazione ha dovuto corrispondere alle necessità indotte dalla rivoluzione.

Se non fosse così ogni insurrezione momentanea anco, e parziale distruggerebbe ogni vincolo, o renderebbe ogni resistenza perfino, ed ogni tentativo di ritornare allo stato legittimo, oltrechè maggiormente pericoloso e difficile, illegale, e riprovato.

È una necessità indotta dalla rivoluzione, che distrutto l'esistente Governo pur vi abbia un Governo, poichè la società ha il diritto di vivere, e non può essere astretta a precipitare negli orrori dell'anarchia. È una necessità, che i Cittadini soffrano quanto impone loro il Governo rivoluzionario, perocchè i sacrifizii ed i martirii non possono esigersi.

Entro i confini di tali necessità pur troppo ineluttabili, la scienza ha trovato il limite cui può estendersi la modificazione dei doveri, che pur sempre perseverano nei Cittadini verso il caduto Governo, e la scenza medesima poichè cammina sempre in armonia coi principii, e rifugge da riconoscere la violenza produttiva di legalità, si è mossa dal presumere che lo stesso Governo decaduto, renunzii ai proprii diritti nella misura delle necessità, che ricorrono, o conceda ai Cittadini di entrare in rapporto col Governo rivoluzionario.

Non però indistintamente, non però spontaneamente, non però al fine di consolidare il Governo medesimo. Può assumersi senza timore di rimprovero l'ufficio, che è strettamente necessario alla esistenza della Civile Società, e può assumersi l'ufficio il quale coattivamente sia delegato. Tuttavia peraltro nello esercizio dello stesso ufficio, non deve

dimenticarsi la condizione sotto la quale il gius lo tollera, e quindi conviene contenersi per modo da non eccedere i limiti, o dei bisogni della esistenza sociale se fu assunto di operare, ond' Ella si conservasse, o della coazione, o della violenza se per sottrarsi al danno fu preso ad agire.

Questi principii esponendo noi non entriamo nella ipotesi tanto diversa di un nuovo Governo, il quale costituitosi, abbia potuto lungamente esistere, e tutte riunire concordi intorno a se le forze morali, e materiali dello Stato. Non abbiamo bisogno di dire che allora subentrano altri elementi, ed insorge una presunzione di abbandono, la quale può anco legittimare quanto venga operato. Non si deve scrisse il gran Pubblicista, lo *Chateaubriand* essere curiosi della origine dei Poteri. Conviene rispettargli se pur non si desidera che la Società cada in mano dei faziosi, e non si vuole aprire la successione dei tiranni.

Il principio, che cessato per la violenza sia dello usurpatore sia della Fazione l'esercizio della Autorità, e cessato il possesso del Potere tutti i vincoli fra il legittimo Governo che fu, ed i Cittadini sono troncati, è un principio nella sua generalità falso ed assurdo. Lo è perchè tutto ripone nel fatto, e tutto desume dal fatto, e proclama che fra popolo e Governo, fra Popolo e Principe non vi ha rapporto di obbligazione, nè vi ha fermo diritto, e corrispondente positivo dovere.

È falso, ed assurdo perchè dà alla violenza attitudine di distruggere ciò che strinse il consenso, e di creare quanto al consenso fu ripugnante.

È falso ed assurdo perchè confonde il possesso dell' Autorità col diritto di possederla: confonde il gius di comandare con la forza che dà efficacia al comando: Confonde il potere di fatto al quale conviene che si rassegni la Società per esistere, col potere di diritto o Politico creato, e riconosciuto dalla ragione di Stato.

Or con tali criterii dovendo per quanto ci sembra determinarsi la teoria della Causa vede bene la Corte Suprema, ove sarebbe trascinata se della teoria medesima volesse oggi assumere l' esame.

Il Romanelli accettando l' impiego di Ministro fece cosa, che fosse inevitabile per sottrarre la Società dalla morte di cui la irrompente anarchia la minacciasse?

Fece cosa, che fosse strettamento necessaria, onde non si sciogliesse ogni freno, e questo classico Paese non dasse l' esempio della licenza selvaggia?

Fu costretto dalla violenza ad assumere l' ufficio, o lo sedusse la malnata passione del Potere?

Qual parte prese alla pubblicazione delle Leggi Statarie? Cosa imposero queste Leggi? A quale scopo furono dirette? Si volle o nò con le medesime tentare di sorreggere comunque, quello edifizio che le convinzioni, le tradizioni, e gli affetti del Popolo, rendevano affatto impossibile?

Come si prestò alla esecuzione delle Leggi medesime? Qual fu il fine che si propose? Quali furono i mezzi che adoperò?

Tutte queste ricerche sono inevitabili, per giudicare se il Romanelli commettesse delitto. In astratto ed in antecedenza è impossibile rispondere sulla di lui imputabilità.

E quando è così la Corte Suprema di Cassazione che non può mai nè assolvere nè condannare il Romanelli, ma deve curare che la Legge sia bene intesa, e sia bene applicata, alle indicate ricerche non può prestarsi.

Se lo facesse s' impegnerebbe a formulare un trattato di diritto pubblico, ed il foro sarebbe cangiato nell' Orto del filosofo.

I Tribunali sono destinati ad applicare il gius, non già ad ammestare nel gius.

La Corte Regia Giudice ordinario con la presenza dello imputato, nel pieno svolgimento degli elementi di convinzione, e nello attrito solenne dell' accusa, e della difesa, stabilirà quali sieno i termini del fatto da ritenersi, ed applicando i principii, e le regole concluderà amministrando piena giustizia.

Allora sì, e dopo la Sentenza della Corte Regia la Corte Suprema potrà essa esaminare se la Legge sia stata offesa, se i principii sieno stati rispettati, e se la ipotesi del fatto non più dubbiosa abbia potùto trarre alle conseguenze giuridiche che sono state abbracciate.

§. III.

Esame dei Motivi del Ricorso proposto dallo Avv. Giuseppe Dami

Incompletezza negli Atti processali, rifiuto per parte della Camera delle Accuse di supplire ai medesimi, e conseguente nullità del Decreto di Accusa, e competenza della Corte Suprema a pronunziare anche attualmente sulla medesima nullità, è quanto in sostanza deduce il ricorrente a fondamento dello interposto ricorso.

Nelle considerazioni generali noi abbiamo cumulati riflessi, ed autorità per giustificare, che nello stadio dell'Accusa la Corte Suprema non può conoscere delle irregolarità incorse nell'anteriore procedura, se pure per la prima volta non sono dedotte avanti di lei, e non sono tali da preparare un conflitto di giurisdizione, o da rendere evidentemente nullo quanto ancora fosse operato nella permanente esistenza delle medesime.

Le quali condizioni a parere nostro non si verificano in quello che deduce il ricorrente.

Ciò che egli oggi rileva fu da lui dedotto avanti la Camera delle Accuse, e la Camera rispose alla deduzione.

Ciò che rileva non può mai produrre un conflitto poichè la Camera Criminale decidente della Corte Regia è autorizzata ai termini dell'Art. 404. ad ordinare, che siano assunte dal Magistrato istruttore ulteriori verificazioni nello interesse della difesa, e non è esposta per conseguenza la Corte Regia medesima a riconoscere nullità e recusarsi per esse ad assumere il pubblico dibattimento.

Quanto rileva non colpisce gli Atti per modo da rendergli irriti, ed inefficaci del tutto, sicchè abbiano a rinnuovarsi con sistema più regolare, e più coerente alla Legge, ma solo fa loro rimprovero d'incompletezza, e di difetto, da ammettere sempre supplemento o perfezione.

Nè è fondato il riflesso, che dallo arbitrio della Corte Regia in questi termini va a dipendere del tutto il conseguimento dei mezzi, onde provvedere allo intiero sviluppo della difesa.

Già prima di tutto, quando di arbitrio si parla, se ne parla di fronte alla coscenza ed alla saviezza dei Giudici. Per lo che non è un arbitrio sfrenato nè è un arbitrio irragionevole.

Inoltre quando la sorte dello Imputato è abbandonata per una Legge ormai resa comune al mondo intiero alla intima convinzione dei Giudicanti, di cui a Dio solamente rendono conto e sono responsabili, per effetto inevitabile di coerenza anche l'ammissione delle prove deve essere abbandonata alla stessa intima convinzione.

Fu proscritto il criterio legale, ed il Processo inquisitorio fu abbandonato. Quanto prima del Pubblico Dibattimento raccogliesi, è norma per dirigere il dibattimento medesimo, ma non è già base ed elemento del giudizio da proferirsi. Tutto si ottiene, e si riunisce nel gran dramma giudiciario alla presenza del prevenuto, ed alla presenza del Pubblico, di questo censore tanto giusto, quanto inesorabile dei Magistrati.

Se non che in ogni modo, ed in ogni ipotesi, siccome non si potrebbe mai sostenere, che tutto quello, che il Prevenuto ha chiesto, dovesse essergli conceduto, a detrimento della Legge di opportunità, a detrimento della celerità, che nello interesse pubblico devono avere i Giudizii criminali; ed a detrimento della stessa giustizia per gl'infiniti tentativi, che si adoprerebbero ad escludere la retta sua amministrazione, è evidente, che la disputa tutta rientra nel campo del fatto, in cui non può, nè deve discendere giammai la Corte Suprema.

Omessa una forma sostanziale omesso un atto imposto in ogni caso, e di fronte a qualsivoglia resultanza può intendersi, che la Corte Suprema pronunzii le nullità, ed ordini il rinnuovamento di quello che in onta alla volontà del Legislatore venne operato. Non si occupa allora, ed in questi termini la stessa Corte di rintracciare il grado cui è giunta la prova, nè ricerca quanti bisogni nello interesse o dell'accusa o della difesa presenti la procedura. Non entra nello esame del fatto, e delle sue giustificazioni. Rimarca un

difetto materiale innegabile, ed evidente, e lo ripara. Ma ben altro sarebbe se dovesse conoscere della regolarità della tela giudiciaria nel rapporto delle ricerche, se dovesse pronunziare sulla di lei perfezione. Tutti gli Atti entrerebbero nel suo esame, e la tesi del fatto dipenderebbe dal suo giudizio. Sicchè evidente di fronte ai proposti mezzi di cassazione è la inammissibilità del presentato ricorso.

§. IV.

Esame dei Motivi del Ricorso proposti dallo Accusato Enrico Valtancoli da Montazio.

La incolpazione portata a carico del Valtancoli dal Decreto della Camera delle Accuse ella è di aver provocata la ribellione contro il Principe, ed il rovesciamento dell'Ordine Monarchico Costituzionale della Toscana coi suoi scritti a stampa pubblicati nel Gennajo, e Febbrajo 1849.

Ricorrendo il Valtancoli deduce, che non potevano i detti suoi scritti qualificarsi provocatorii della ribellione, o che quindi ai termini dello Art. 20 della Legge del 17. Maggio 1848. non poteva egli essere implicato come complice nella Procedura di perduellione. Ed in ogni caso l'addebito, o non è più proponibile per l'incorsa prescrizione, o fu condonato dal Decreto d'Amnistia del 21 Novembre 1849.

La Corte Regia Camera delle Accuse pronunziò su questi mezzi di difesa, e gli dichiarò tutti del pari insussistenti.

In tal guisa la medesima Corte cui non era dato di proferire una definitiva Sentenza pronunziò una Sentenza interlocutoria, per farsi strada a quello invio al pubblico Giudizio, che reputò reclamato dalla giustizia.

Trovano dunque piena applicazione nel caso le massime esposte nelle considerazioni generali da noi premesse, e per le quali crediamo di avere dimostrato, che le pronunzie interlocutorie della Camera delle Accuse allora solo possono essere deferite in Cassazione nello stadio di Accusa, quando impediscono ogni ulteriore progresso della lite, ed equivalgono in effetto alla definitiva Sentenza.

Invano pertanto il ricorrente provoca la Corte Suprema ad occuparsi di un disputabile, che oggi almeno è fuori delle sue competenze.

Nè si creda che le eccezioni proposte offrano poi un subietto tutto astratto, e di mero diritto da far risolvere in circolo vizioso quanto è proposto da noi.

Gli scritti obiettati al Valtancoli per essere ricondotti, come ha fatto la Camera delle Accuse sotto la influenza dell'Articolo 20. della L. del 17. Maggio 1848. devono esser giudicati, e considerati provocatorii ed istigatorii del delitto di perduellione, e deve questo delitto giudicarsi essere stato non solo attentato, ma pure consumato, e ne devono esistere gli Autori principali, cui si aggiunga lo scrittore per ragione di complicità.

Ricerche o giudizj di questa natura sono tutti di fatto, e vogliono essere in antecedente esauriti onde somministrino la base alla discussione del diritto.

Per discutere sulla prescrizione conviene avere prima determinato se il delitto che al Valtancoli si obietta è un delitto mero di stampa o è una cooperazione efficace ad un delitto diverso previsto dal gius penale comune. A tale effetto la intenzione dell'agente, le circostanze che accompagnarono l'azione, ed il nesso di tanti fatti che succederono è mestieri di ricercare, e determinare.

Per decidere sulla pretesa competenza del benefizio dello indulto, e dell'amnistia, si richiede d'includere o escludere la complicità del Valtancoli nel delitto di perduellione, ed è pur questa questione di fatto da non risolvere che con l'apprezziazione del fatto.

Quindi con tutto lo elevato disputabile il Valtancoli non offre subietto che rientri oggi almeno nelle attribuzioni della Corte Suprema.

§. V.

Esame dei motivi di ricorso proposti dallo Accusato Antonio Petrocchi.

Il Ricorrente Antonio Petracchi, che il Decreto della Camera delle Accuse sottopone alla incolpazione di perduellione per avere in specie comandata la spedizione diretta alla Isola dell'Elba nello scopo da lui conosciuto dice la Corte di cacciarne il Principe, rileva di non avere fatto che prestarsi allo adempimento degli ordini trasmessigli dal Governo provvisorio, e confermatigli dal Governatore di Livorno, e non aver perciò commesso delitto; Che se lo avesse non ostante commesso dovrebbe essere decisa la di lui sorte da quel Tribunale eccezionale cioè dal Senato, cui reclama di esser tradotto l'Avvocato Guerrazzi rappresentante del detto Governo Provvisorio.

Non può la Corte Suprema accogliere il primo fondamento del ricorso, sì perchè la scenza dello scopo della spedizione, che la Camera delle Accuse ritiene nel ricorrente Petracchi è tale elemento di fatto di cui somma è l'influenza nel giudizio di culpabilità del prevenuto, e questo elemento di fatto non è di presente appurato, e posto dalla Camera delle Accuse deve essere nuovamente discusso, e determinato dal Tribunale del merito. Sì perchè quando pure quello elemento della scenza dello scopo della spedizione mancasse, non sarebbe per questo ogni imputabilità del Petracchi remossa a forma dei principj di diritto che abbiamo superiormente accennati, dovendo decidersi come, e perchè il Petracchi Toscano, e legato col Principe, e col Governo caduto, si ponesse sotto gli ordini del Governo Provvisorio: A quale resultato quegli ordini mirassero: In qual modo, e con quale intenzione egli gli avesse eseguiti: Sì perche la disputa se il subalterno si discarichi da ogni imputabilità allegando e provando gli ordini ricevuti dal suo superiore, è una disputa, che astrattamente non può esser decisa, ma va piuttosto intieramente subordinata alla influenza delle particolari circostanze secondo che insegnano *Rossi T. 2. lib. 2. cap.* 13. *Chouveaux et Helie T. 2. Dolloz. Sez. 1. Art. parola funzionarii publici: Sellier Cap.* 1. *N.* 125. Ed è una disputa tutta riserbata ai Giudici del merito, nè possono neanco assumerla le Camere di Consiglio dei Tribunali, e le Camere delle Accuse come riconobbe la Corte di Cassazione di Francia nei suoi *Decreti del 27. Marzo* 1818. *e* 30. *Aprile* 1829. *riferiti da Sellier* §. 128. e 277.

E neanco il secondo fondamento del ricorso può accogliere la Corte Suprema, poichè non è vero che i complici del delitto commesso da chi può avere un foro privilegiato sieno tratti al foro medesimo, ma è vero al contrario che data la esistenza dei complici cessa per tutti il privilegio,

§. VI.

Esame dei Motivi di ricorso proposti dagli Accusati Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi.

I due Prevenuti Pantanelli e Capecchi con identità di concetto pretendono di sottrarsi all'accusa di perduellione, in quanto sostengono, che ogni loro reato fosse rimesso dal Decreto di Amnistia del 21 Novembre 1849.

Abbiamo già dimostrato che la Corte Suprema non può occuparsi in questo momento della competenza del detto benefizio, e torniamo a ripeterlo di fronte al Pantanelli per il doppio motivo che il Decreto della Camera delle Accuse rigetta quella sua pretenzione e l'Art. 238. della L. del 2. Agosto 1838. impedisce, che venga frattanto reclamato per via di ricorso dalla pronunzia intervenuta: E che dell'applicazione dell'amnistia non può essere discusso senza prima avere determinata la colpabilità in genere, ed in specie del prevenuto lo che rientra per necessità nelle competenze del Tribunale del merito. Torniamo a ripeterlo anche di fronte al Capecchi per la stessa ragione, che l'amnistia è una eccezione sulla quale deve rispondere il giudice dell'azione come ha sempre ritenuto la giurisprudenza di tutti i Paesi.

Ma meglio, e più direttamente ancora si esclude la opportunità di discutere oggi la questione dell' amnistia dacchè i ricorrenti la invocano sul fondamento, che se essi furono per impugnata ipotesi complici della perduellione, non furono però i capi del muovimento non usurparono essi il potere, e non impugnarono più arditi la bandiera della fazione.

Ma come mai la Corte Suprema potrebbe oggi dichiarare il grado della loro imputazione, come riconoscere la precisa e speciale entità dei loro carichi?

Anche questo conferma, che non è possibile accogliere il loro ricorso.

Noi crediamo di essere arrivati al termine del nostro cammino.

Le regole di diritto speciali alla Competenza di questa Corte Suprema abbiamo principalmente inteso a propugnare, e difendere.

Tanto era nel nostro dovere. Avanti di Voi o Signori l' individuo affatto sparisce. Voi non siete nè i tutori, nè i vindici dello interesse privato. Voi siete i conservatori della Legge, ed il baluardo inespugnabile del diritto della nazione.

Se ovunque, ed in ogni Tribunale le passioni, le prevenzioni, le tendenze, e le ostilità non devono mai penetrare, voi avete il prezioso privilegio, che non è loro possibile neppure di tentare l' animo vostro, privilegio che a noi pure che siamo associati ad una opera comune, la Dio mercè, è conceduto.

Quindi siamo convinti di avere senza ira, e senza favore compiuto l' ufficio nostro.

In ordine al quale vi dimandiamo di dichiarare inammissibili nello stato degli atti i Ricorsi presentati dall' Avvocato Francesco Domenico Guerrazzi, dall' Avv. Giuseppe Dami, da Enrico Valtancoli da Montazio, da Antonio Pantanelli, e da Bartolommeo Capecchi, ed inammissibili e *quatenus* meritevoli di rigetto i ricorsi interposti dal Dott. Leonardo Romanelli, e da Antonio Petracchi.

DONATO SANMINIATELLI

SECONDA PARTE DELLA REQUISITORIA

DEL MINISTERO PUBBLICO

IMPROVVISATA DAL MEDESIMO

IN RISPOSTA ALLE ORAZIONI DEI DIFENSORI

E RACCOLTA DAGLI STENOGRAFI

Ho compito o Signori la lettura del lavoro già preparato. Ora mi corre l'obbligo di assumere la risposta alle dotte discussioni, degli abilissimi difensori dei ricorrenti; o ciò farò, come già dissi, quanto meglio mi avverrà di potere. Per altro prego la Corte ad accordarmi un momento onde mi ritiri, e prenda un qualche riposo.

Siccome è nostro dovere e siccome abbiamo già indicato di voler fare, assumiamo a rispondere alle discussioni dei giorni passati.

Incominciamo a rispondere alla discussione dell'Oratore erudito, dotto, zelante moderato e contegnoso in modo esemplare, il quale parlò il primo a favore del ricorso interposto dall'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi. Seguitare lo stesso oratore in tutte le vie che percorse nel campo della scenza del diritto costituzionale o nel campo della procedura criminale, in specie sul subietto della competenza, arduo assunto ci sembra essere per noi tanto più dacchè con quanta ansietà aspettavamo la dotta Memoria ci avvenne di averla soltanto nel periodo delle passate Udienze, e quindi appena di volo la potemmo percorrere.

Tre sono le diverse specie di conflitto che la nostra Legge ossia la riforma del 1838. conosce. Io non accetto il rimprovero che alla Legge si fece d'incompletezza e neppure accetto l'altro rimprovero che alla stessa legge fu fatto d'inesattezza. La legge nostra conosce il conflitto delle giurisdizioni. Conosce il conflitto delle attribuzioni. Conosce il conflitto dei giudicati. Dispone in diverse distinte sedi la legge del 9 Novembre 1838. su questi tre diversi conflitti. A me sembra che nella causa abbia più propriamente a discorrersi del conflitto delle attribuzioni. Trattasi di vedere se una giurisdizione eminente, tutta eccezionale, tutta creata per singolarità di casi, meriti di essere preferita alla giurisdiziono ordinaria, alla giurisdizione comune, universale. Tutti e due i Tribunali che si pretendono in conflitto, il Senato cioè e la Corte Regia, applicano è vero le leggi, e possono nel concetto delle leggi irrogare delle pene. Ma il Senato non ha un Codice penale cui abbia a ricorrere per desumere le stesse pene. Il Senato non ha neanco una legge di procedura che determini le norme del suo muoversi nel circolo del giudizio. Il Senato nulla desume dal Potere esecutivo; stacca invece dallo Statuto fondamentale esclusivamente la sua esistenza. È un potere di per se stante: ed avvi chi ha detto perfino che tutto può far dipendere dalla sua discrezione, e dal suo arbitrio. Dunque io non mi so vedere nel Senato una giurisdizione da referirsi all'ordine delle giurisdizioni criminali. Dunque la causa è di conflitto di attribuzioni e non già di conflitto di giurisdizioni. La legge del 38. non poteva par-

lare del conflitto possibile fra il Senato ed i Tribunali criminali ordinarii; poichè dieci anni dovevano correre ancora, prima che il governo misto s' impiantasse in Toscana. Ma vi erano anche nel 1838. attribuzioni distinte dalle attribuzioni ordinarie giudiciarie. Vi erano i Tribunali ecclesiastici, vi erano i Tribunali amministrativi, e la nostra legge provvide alle usurpazioni che quelle autorità avrebbero potuto fare sul potere giudiciario ed ecco como il conflitto di attribuzioni fu contemplato dall' Art. 266. della legge del 9 Novembre 1838. « ivi » Non potendo nè dovendo qualsiasi autorità. . . . .

È chiaro per l' Art. stesso che un individuo tradotto avanti l' autorità diversa dalla giudiciaria dello stato, ha aperto l' adito per ricorre alla Corte Suprema di Cassazione onde arresti il procedimento da cui è minacciato, o decida se l' affare, che lo riguarda abbia ad essere ricondotto avanti l' autorità giudiciaria.

Dunque la legge nostra la quale ha contemplato il conflitto di attribuzioni l' ha configurato nel tema dell' individuo, che giudicabile dai tribunali ordinarj sia intimato avanti l' autorità diversa; senza averlo configurato altronde nel tema opposto cho tradotto avanti i tribunali ordinarj l' individuo pretenda di dovere comparire avanti l' autorità diversa. Di qui la illazione che in detto caso non esiste il conflitto, poichè la legge non lo ammette nè ha disposizione veruna che si presti a determinarne le conseguenze. E perchè, io domando a me stesso la legge ha così proceduto? Per due ragioni rispondo. La prima perchè ha riconosciuto nella competenza ordinaria una competenza prevalente, ed ha confidato che essa avrebbe fatto sicuramente diritto all' eccezione d' incompetenza che avanti di lei fosse proposta; la seconda ragione perchè il nostro legislatore non aveva in Toscana come non lo ha neppure di presente quel Dicastero misto giudiciario, ed amministrativo esistente in Francia ed in Napoli, (se non equivoco) incaricato specialmente di pronunziare sulle dispute di attribuzione. La Corte Suprema non è possibile che si elevi tanto da dominare indistintamente tutti i corpi organici dello stato: Non è possibile, che la sua autorità imponga indistintamente a tutti, e perfino ai corpi legislativi.

Quindi fra noi il cittadino tradotto avanti i Tribunali ordinarii dello stato per far valere il preteso diritto di essere giudicato da una autorità da quei tribunali diversa non ha altro mezzo, che quello di proporre la eccezione della incompetenza.

Insistiamo pertanto nella conclusione antecedentemente proposta cioè che sono estranei alla specie i termini del conflitto; e procedono invece i semplici termini della eccezione, di declinatoria o d' incompetenza.

È stato sostenuto che la Corte Suprema oggi nello stadio di accusa in cui ci troviamo può cassare il Decreto della Camera delle Accuse per il capo della incompetenza; ed è stato sostenuto perchè l' incompetenza è d'ordine pubblico. Noi non crediamo che il raglonamento proceda. Allorachè la incompetenza nasce da cagione di materia, allorachè è desunta da motivi di ordine pubblico i giudici devono dichiararsi incompetenti *ex officio:* Ma non già ne deriva che si abbia per questo ad allargare e distendere il disposto dell' Art. 238. della legge del 1838. Se per essere la incompetenza motivata da ragioni d' ordine pubblico ne conseguisse che al primo momento in cui è dedotta dovesse tosto esserne conosciuto, e giudicato, io non saprei comprendere come i legislatori francesi del 1835, secondo che ho poc' anzi osservato, avessero potuto stabilire che nelle cause di stampa, e nelle cause di cospirazione, della incompetenza non deve trattarsi avanti la Corte di Cassazione che dopo la Sentenza definitiva. O la ragione dell' ordine pubblico non è buona, o non è tanto efficace da violentare l' interpretazione dell' Art. 238. ed indurre la necessità per parte della Corte Suprema di dichiarare anche nello stadio di accusa, qual sia il tribunale competente, cassando frattanto il decreto della Camera delle Accuse.

Nè si può insistere nel sostenere che la Corte di Cassazione deva oggi decidere sulla competenza in quanto che si rischia di avventurare un giudizio da riconoscersi in seguito nullo ed inefficace. Se la incompetenza sussisterà potrà ben dichiararlo il Tribunale ordinario, ed il Tribunale ordinario non procederà allora altrimenti al giudizio, sicchè il medesimo sarà risparmiato, senza che abbia ad annullarsi dopo compiuto. Le decisioni di questa Corte Suprema le quali si afferma hanno alquanto esteso il disposto dell' Art. 238. sono venute sotto la influenza dell' assoluta necessità. Vedete o Signori e leggete la deci-

sione del 1843. di cui io ebbi l'onore di essere relatore sedendo nel vostro consesso e in mezzo a Voi. In quella decisione fu forse suggerimento più vostro, di quello che potesse essere trovato del mio debole intelletto, in quella decisione fu detto che per violentare l'interpetrazione dell'Art. 238. vi voleva la imprescindibile necessità, di fronte alla quale, fu soggiunto, tutto doveva piegare. Fu detto che non si doveva permettere che senza rimedio si esponesse il cittadino a sobbarcarsi e sottostare ad un giudizio, còn la sicurezza della sua inevitabile nullità. Se altrettanto procede nella specie io pel primo mi dichiaro rispettoso al voto della Corte Suprema: e sento inoltre il dovere come individuo di mantenermi coerente, e fare omaggio alla giustizia e razionalità del principio adottato. Ma la necessità nella causa presente non esiste; Allora esisteva poichè la Corte R. Camera Criminale decidente non avrebbe potuto revocare, o annullare il decreto della Camera delle Accuse in quanto che pari di grado le due Camere, anzi parti dello stesso Collegio non potevano esercitare una la più eminente, ed una la secondaria giurisdizione; nè poteva l'una revocare ciò che fatto avesse l'altra. Ma siamo noi o Signori in questo caso? Quando la Camera delle Accuse dichiara la competenza, che forse pronunzia una sentenza definitiva? Che pronunzia una sentenza che abbia bisogno di essere revocata dalla Camera ordinaria decidente se essa opina all'opposto per la propria incompetenza? Nò o Signori la Camera delle Accuse non fa altro che indicare la competenza, ma non stabilisce in modo definitivo la competenza medesima; quindi la Camera Criminale decidente senza revocare il Decreto della Camera delle Accuse, senza annullarlo, può andare in diversa sentenza.

Perlochè noi non siamo nella specie, sotto l'influenza inelluttabile della necessità e non possiamo pertanto forzare la disposizione dell'Art. 238. del Motuproprio dell'Agosto 1838.

Fù detto l'Art. 238. non è da ritenersi tassativo ma piuttosto dimostrativo, ed io rispondo risolutamente che è tassativo ed unicamente tassativo. E se voi vedete che alcune volte fu ammesso il ricorso dal Decreto della Camera delle Accuse, con ciò avvertite bene è stata creata una nuova disposizione, e non già esteso l'Art. 238. Non è nuovo che i Magistrati i quali non possono mai disimpegnarsi dal decidere per incompletezza o per difetto di legge non è nuovo che raccolgano dallo spirito della medesima e dalle analoghe sue disposizioni il criterio onde definire la disputa cui non si presta manifestamente la formula adottata dal legislatore. Ma non solo non è nuovo, anzi gli scrittori ci ammaestrano ed i tribunali c' insegnano che questo è il dovere del Magistrato; conseguentemente se in forza dello spirito riconosciuto nella legge, e di fronte a una prepotente necessità la Corte di Cassazione ha cassato in alcuni casi il decreto della Camera delle Accuse, non ha esteso con ciò l'intrepetrazione dell'Art. 238, ma ha supplito ad un vuoto ed ha completata la legge.

Però siccome può darsi che non mi sia avvenuto di far passare nell'animo vostro la convinzione che io coltivo fermissima nell'animo mio, cioè che voi non possiate decidere sulla competenza nell'attuale stato della causa sono nel dovere di scendere, come ho fatto già nelle scritte conclusioni, ad esaminare se il Senato possa pretendersi nel caso giudice unico, ed esclusivo.

Già con l'ajuto delle decisioni e degli scrittori illustri nella materia, ho annunziato che il Senato non può decidere sull'accusa contro i ministri responsabili che pendente il periodo della sessione legislativa. La ragione per la quale non può decidere che nel periodo della sessione legislativa, ella è questa: perchè la parte di promotore dell'accusa compete ai deputati del Consiglio Generale, ossia alla Camera elettiva. Non vi è avanti il Senato Ministero Pubblico, e non vi può essere: È la nazione che domanda al ministro conto delle sue Azioni; non è un solo potere: sono tutti i poteri riuniti che sindacano la condotta del ministro e gli chiedono ragione di quanto ha operato; quindi non vi può essere Ministero Pubblico: Noi siamo agenti del potere esecutivo, agenti colla nostra coscienza ed ai termini della legge. Ma l'agente del potere esecutivo non può accusare i ministri rappresentanti il potere esecutivo. Dunque necessità di un altro corpo, e del corpo rappresentante la nazione perchè assuma le parti di accusatore. Ecco come non può la Camera alta giudicare che pendente la Sessione, mentre solo allora vi ha l'accusatore ed il promotore dell'accusa. Nel caso nostro non siamo in corso di sessione. Non è ristabilita la Camera elettiva; Non esiste il Consiglio Generale. Il regime costituzionale è stato restaurato, lo ha

detto il Principe. La restaurazione del sistema costituzionale è avvenuta lo ha assicurato la Sacra parola del Re; Ma il Consiglio Generale, ossia la Camera elettiva non è stata riunita, o la Camera elettiva (avverta bene o me lo insegna la Corte) la Camera elettiva non può adunarsi di proprio moto; possono continuare a vestire la qualità di deputato gli eletti dalla naziono per un periodo, ma non possono convocarsi se il potere esecutivo non gli convoca, e dopo disciolti, se non tornarono ad esistere per nuove elezioni.

Nel 21 Settembre 1850 la Camera elettiva fu legalmente disciolta, nè l'elezioni furono intimate per ricrearla; quindi l'accusa dei ministri non ha potuto nè può essere frattanto legalmente istaurata. Ma si soggiunge: Il Senato non manca: adunate il Senato agli effetti giudiciarj. Ed io rispondo: Il Senato non si può adunare nè anco agli effetti giudiciarj perchè non è adunata la Camera elettiva; E poi, o Signori, chi dovrebbe portare avanti il Senato l'accusa in questo sistema tutto eccezionale che il bisogno della difesa, può solo far concepire? Già dichiarai il Ministero Pubblico non lo potrebbe; Ma si soggiunge: Si crei un Tribunale, si sostituisca un Tribunale al Senato, si facciano dei Giudici che ne disimpegnino le attribuzioni? E non si oppono l'Art. 4. dello Statuto alla creazione di commissioni o tribunali straordinarj? Ma si soggiunge ancora: si aspetti a quando il Senato, e la Camera legislativa si aduneranno. Compenso non niego stato adottato, ma adottato però di fronte al sistema costituzionale in piena attività. In quel sistema nel quale è stabilito che le sessioni dello Camere Legislative devono essere aperte di anno in anno, di tempo in tempo; Allora si è potuto credere che non portata l'accusa pendente una Sessione potesse essere portata al momento della Sessione successiva. Il tempo, o Signori, in quel modo è definito; ed il tempo al contrario non ha definizione nel momento attuale fra noi: E dovrà essere quindi indefinitamente arrestato il corso della giustizia? Continua la difesa, perchè l'ingegno e la dottrina sussidiano sempre lo zelo: Come volete che la Camera Ordinaria criminale si occupi di questa causa, quando la giurisdizione risiede nella Camera alta o nel Senato?; ed io rispondo: I tribunali ordinarj hanno sempre giurisdizione, hanno tutta la giurisdizione, hanno a riguardo di tutti la giurisdizione; l'eccezione può toglier loro una parte dell'esercizio della giurisdizione medesima, ma intiera e completa in essi in sostanza concentrasi. In Francia furono aboliti i Tribunali Marittimi, e si fece disputa se non surrogati ai medesimi altri tribunali, i tribunali ordinarj dovessero riconoscersi competenti, e tutti ad una voce e scrittori e decisioni risposero per l'affermativa sul riflesso che la competenza ordinaria distrutta la eccezionale riprende intiera la sua attività. Ma vi fu diritto quesito pel Ministro di esser giudicato dal Senato? E quanti sono, o Signori, i diritti quesiti che il fortuito, o l'eventualità sopprime, e distrugge? Ma è un favore che si perde. Permettetemi, che io m'arresti a questo punto.

La creazione dell'alto Tribunale, del Tribunale della Camera alta è un favore per il Ministro? nò; almeno per le mie deboli vedute, nò. La creazione della giurisdizione della Camera alta, è avvenuta per trovare il tribunale della nazione. Favore è stato in Francia lo accordare il giudizio dei Pari alla Camera dei Pari; o questo favoro è stato forse desunto dal principio che ognuno deve essere giudicato dal proprio Pari. Ma il giudizio dei Ministri nella Camera alta non è un favore, nè è stato creato pel meglio del Ministro, piuttosto si è voluto con la sua istituzione ottenere che la nazione nella nazione, e non in alcun potere speciale trovasse il suo vindice. Ma i giudici ordinarj non possono elevarsi all'altezza dei subbietti che si discutono avanti la Camera alta? Una parola per l'onore e la fama della Magistratura; lo credo di non andare punto lungi dal vero, sostenendo che la Magistratura in Toscana forma il Collegio più dotto o più splendido della nazione. Ma i Giudici ordinarj comunque inamovibili per lo Statuto, aspettano tuttavia promozioni e favori dal potere restaurato; e chi ha il diritto di dispensare promozioni e favori? Può essere giudice per il Ministro che è decaduto quello, la cui sorte trovasi in mano del Potere restaurato? Mi duole, questa parte della difesa dell'Avv. Guerrazzi, poichè io non avrei voluto sentirla articolare giammai. Diffidenza per la Magistratura, Lo pensi e lo dica Guizot, che non conobbe forse giammai i Magistrati, e neppure quelli del suo Paese. Ma non si dica, e non si pensi neppure della Magistratura Toscana. La Magistratura Toscana sa essere coscenziosa, sa essere indipendente, sa amministrare colla calma

e colla freddezza, col senno e con la dottrina la giustizia. Essa giudica, e non opprime giammai. Vedetelo in questa causa — Riandate la storia di questo Processo, vedete quanti in esso furono implicati, ed osservate quanti sono stati dimessi; Ministri, Prefetti, sono stati ridonati alla libertà; Molti e molti furono ritolti alle angustie ed alle ansie della misera condizione d'imputati. Vedete prova luminosa della indipendenza della Magistratura; Ma dirò di più e voglio render con questo piena giustizia anche al governo. Principiando da quello che me personalmente riguarda; e passando a quello che riguarda gli altri ufficiali del Ministero Pubblico, e avanti la Corte Regia e avanti il Tribunale di Prima Istanza, il Governo per variare di Ministri, per cumularsi di circostanze non ci ha fatto parola di questa Causa, abbandonando alla nostra qualunque siasi scienza e coscenza la difesa della legge e della giustizia. Si lascino dunque al Guizot, si lascino a chi può meritarle, le parole che si leggono nella memoria, ma sieno rivendicati i diritti, che i Tribunali Toscani si sono acquistati alla pubblica illimitata fiducia.

Ma al Senato si potrebbbe mai portare la Causa del Guerrazzi qual' essa si presenta nella istruita e compilata procedura? Nò, o Signori; Anche quando il Senato fosse nel caso di adunarsi, anche quando fosse in corso di sessione, anche quando i deputati al Consiglio generale fossero riuniti, la causa del Guerrazzi con tutto ciò al Senato non sarebbe da deferirsi.

Essa comprende atti che riguardano le sue funzioni ministeriali, ed atti estranei alle stesse funzioni ministeriali

Ora egli è certo che fra questi atti vi è connessità tale da non permettere di scindergli, ed apprezzare gli uni separatamente dagli altri. Dunque il Senato competente per alcuni dovrà assorbire la giurisdizione, che per gli altri spetta al Tribunale ordinario o dovrà abbracciarsi l'opposto concetto? Gli atti non ministeriali sono al certo i più gravi ed i più culminanti; dunque il Tribunale competente per questi atti più gravi o più culminanti dovrà attrarre la cognizione degli atti diversi meno gravi e meno importanti. Tale è la teoria, che i principii suggeriscono di fronte a più azioni delittuose di cui abbia a conoscersi nel tempo medesimo. Laonde nel caso la prevalenza del Tribunale ordinario ci sembra incontestabile.

Inoltre l' accusa ha riuniti dei complici intorno al Guerrazzi. Io non ripeterò il già detto in questo rapporto mentre credo di avere dimostrato che la esistenza dei complici porti a riconoscere ed accogliere in Toscana per tutti la giurisdizione ordinaria.

Quanto alla nullità dell'arresto stato fatto dell'Avvocato Guerrazzi senza che io accetti ciò che è stato indicato nella difesa relativamente al modo della esecuzione del medesimo arresto, poichè dalle carte non mi è dato desumerne la istoria con bastante chiarezza, dirò che l' arresto del Guerrazzi avvenne nel 14 o 15. di Aprile 1849. e che la ragione per la quale nullo si vuole ella è perchè non ne fù domandata l' autorizzazione alla Camera dei Deputati. Ora l' Articolo 35. dello Statuto fondamentale accorda al Deputato il privilegio di non essere sottoposto ad arresto nel periodo delle sessioni. Infatti si legge nel medesimo articolo (Legge . . . .)

Non è pertanto il Deputato che non possa essere arrestato; ma è il Deputato nel corso della sessione che non può essere tradotto in arresto senza il consentimento della Camera. Nel 10. Febbraio 1849 non solo erano state chiuse le sessioni delle Camere Legislative, ma le Camere stesse erano state disciolte; Ed il Principe che restaurò fino dai primi momenti, e con la prima parola che diresse ai Toscani dopo il 12. Aprile il sistema costituzionale, nel 4. Maggio dichiarò peraltro che non avrebbe frattanto riaperte le sessioni. Dunque il Guerrazzi comunque deputato potè essere sottoposto a cattura, il Consiglio generale non essendo riunito, ed il privilegio della inviolabilità non essendo pertanto efficace nel momento a suo riguardo.

Io non so se a tutti gli argomenti della difesa Guerrazzi abbia risposto. Se bene o male abbia risposto lo dirà la Corte Suprema da cui attendo senza passione, e tranquillo la decisione.

Passo ad occuparmi della vasta e quanto mai dotta materia che sottopose all' esame della Corte l' illustre e splendido difensore del Romanelli a cui mi piace di attestare tutti

i sentimenti del mio ossequio e della mia stima sincera, e di cui tanti giovani che qui veggo presenti o che s'incamminano alla carriera del Foro vorrei che seguissero l'esempio onorevole, e luminoso. Prima di tutto quanto a questo ricorso del Dottore Romanelli mi sembra utile anzi necessario di determinare il subietto preciso dell'accusa proposta a suo carico. Per me non bisogna ritenere cho al Romanelli sia stato solamente obiettato quanto si legge nel §. 67. del Decreto della Camera delle Accuse, laddove sono enumerati tre speciali addebiti, il concorso cioè alla pubblicazione delle Leggi statarie, la esecuzione data ad una di queste leggi, e le dimostrazioni ostili alla Monarchia. Non si può trascurare che la Camera delle Accuse nel citato §. 67. ha detto che tali erano i principali carichi da cui il Romanelli era più direttamente investito, ma ha però soggiunto nella parte conclusiva che per tutto quello, e quanto contenevasi nel Decreto dal §. 67. al §. 80 era accusato.

Ora nel §. 73. leggesi fatto ancora rimprovero al Romanelli di avere accettato l'impiego di Ministro del Governo Provvisorio, e conseguentemente reputo che abbia a prendersi in esame anche questo fatto speciale se non altro per non cadere in una dimenticanza o in una negligenza di fronte all'accusa. Determinato in tal guisa il disputabile, gli assunti della difesa del Dottore Romanelli consistono. Primo, nel sostenere che egli non possa farsi responsabile che dei soli Atti ministeriali. Vediamo subito, se questo assunto sostengasi. Per dimostrarne la verità e la consistenza, fu detto che il Romanelli è cuoperto dall'amnistia per le supposte dimostrazioni ostili alla Monarchia, ed è pure cuoperto dall'amnistia per la esecuzione data alla legge stataria, l'uno e l'altro fatto estraneo al suo carattere ministeriale. Egli tutto al più si aggiunge dall'amnistia non è eccettuato che per la sua qualità di Ministro.

Or ecco opportuno di parlare di nuovo della competenza della Corte Suprema a riguardo dell'amnistia. E tanto più opportuno addiviene in quanto che del ricorso all'amnistia si prevalgono anche tutti gli altri ricorrenti. Non ripeto il già detto: nuove osservazioni sottopongo alla considerazione della Corte Suprema. L'amnistia, noi non faremo gli eruditi con altronde poca fatica dichiarando come ed in che modo la conoscessero i Romani; come e in che modo la conoscesse l'antico diritto Francese; como la conosca il presente diritto Francese. La Corte Suprema potrà nel *Sellyer* trovare una dotta dissertazione in proposito. Quello che mi occorre di rilevare si è, cbo nel sistema costituzionale l'amnistia può essere di due specie si per rapporto agli effetti cui è preordinata, si per rapporto all'autorità da cui emana, si per rapporto al modo della sua applicazione. Può essere di due specie rapporto agli effetti mentre può essere un amnistia abolitiva della procedura, distruttiva dell'azione e tale da seppellire e cuoprire per sempre il fatto criminoso e cancellarlo dalla storia degli avvenimenti. Per finzione beno s'intende poichè naturalmente non è concepibile. Può essere l'amnistia conceduta dopo la Sentenza, a sollievo della condanna, e a disimpegno dalla subiezione alla pena; questa è la distinzione di fronte agli effetti. L'amnistia per rapporto all'autorità da cui emana si distingue fra quella, che concede il Principe con Ordinanza, e l'altra che i Poteri legislativi accordano mediante una legge. Grave questione in Francia si è fatta per risolvere il dubbio, se l'Articolo della Costituzione e del 14 e del 30 concedente l'autorità al Re di far grazia, fosse da intendersi si fattamente che egli potesse anche concedere l'amnistia. Illustri autori si sono divisi di opinione; dotte e fervidissime discussioni hanno avuto luogo al Parlamento di Francia. Ma la preponderante sentenza si è stata, che il Principe possa accordare l'amnistia trovando la fonte del relativo diritto nella disposizione della Carta, cho appunto a lui attribuisce il potere di far grazia. Se non che un dubbio sembra, che rimanesse, dacchè secondo la legge d'istruzione criminale francese, le Corte reali (ora Corti di appello) debbono, e possono istituire e promuovere con propria spontaneità ed iniziativa le procedure Criminali; così è occorso di obiettare che dandosi al Re la facoltà di promulgare l'amnistia abolitiva dell'azione gli si dà la facoltà di distruggere anche la legge, impedendo, cho le Corti di appello si prevalgano appunto del diritto che la legge assegna loro di procedere criminalmente; Ciò non può essere poichè per ordinanza non si distrugge la legge. Tuttavia è stato risposto risolversi l'obietto in una petizione di principio mentre ammesso, che tragga il Re dalla Carta il diritto di far grazia

o possa in conseguenza abolire anco con l'amnistia l'azione penale, ogni ostacolo agli effetti della sua volontà non può non riguardarsi remosso. Ma non è soltanto il Re che concede l'amnistia; può al Re piacere di portarne la proposizione avanti le Camere legislative; e le Camere legislative possono accoglierla, ed è allora, che l'amnistia prende carattere di legge.

Dal che deriva una diversità di effetti siccome poc'anzi accennammo. Quando l'amnistia procede da Ordinanza del Re, sapete Signori chi la interpetra? I Ministri. La interpetrano i rappresentanti cioè del Potere esecutivo, i quali restano autorizzati a dare le convenienti istruzioni ai Tribunali obbligati a ristringersi unicamente a verificare i fatti corrispondenti al concetto ed alle istruzioni ricevute dai Ministri. Se al contrario l'amnistia è accolta e sanzionata dalle Camere legislative, ed è divenuta una legge, allora come legge la interpetrano, la spiegano l'applicano, e la eseguiscono i Tribunali, ed il Potere esecutivo rimane estraneo a tutto ciò che la riguarda. Questo posto ai termini del diritto costituzionale, o Signori, l'amnistia della quale oggi si parla, è una amnistia che abbia carattere di legge, o è un amnistia procedente da semplice ordinanza del Principe? A prima vista si potrebbe rispondere; È impossibile riconoscere il carattere dell'amnistia tuttavolta chè prima fu distrutto o poi sospeso fra noi il procedimento costituzionale. Nò, peraltro, o Signori, non manca il modo di attribuire il carattere proprio o particolare all'amnistia promulgata, e questo modo consiste nel vedere se l'amnistia fu detto che avrebbe dovuto essere approvata dalle Camere legislative, o fu taciuto in proposito. Vogliate, o Signori, ricordare che in tutte le disposizioni aventi vero e proprio subietto legislativo pubblicate fino al 21. Settembre 1850. fu espresso ognora che sarebbero state sottoposte all'approvazione della Camere legislative onde ottenerne la opportuna sanzione; Or noi non vediamo dichiarazione consimile nel Decreto di amnistia di cui ci occupiamo, il quale è puro anteriore alla citata epoca del 21. Settembre 1850. Quindi troviamo nei caratteri estrinseci del detto Decreto i caratteri della Ordinanza regia, piuttostochè i caratteri della vera legge, e così essendo, siccome voi non siete nè i tutori, nè i vindici delle Ordinanze, ma piuttosto dovete conservare, o difendere il sacro deposito di quanto è legge, ed ha l'indole vera e propria della legge, così non avete competenza per giudicare dell'amnistia. Quindi noi dubitiamo assai che non possa proporsi ricorso in proposito nè ora, e neanco dopo la Sentenza definitiva. Potrei così dispensarmi dal discutere se al Romanelli è applicabile il benefizio dell'amnistia. Comunque dirò alcune parole in proposito. Il Romanelli è eccettuato dall'amnistia, leggendosi il suo nome nella Nota del 23. Novembre 1849. che in ordine all'Art. 4. del Decreto del 21 di detto mese fu inserita nel Monitore officiale. Ma il solerte ed ingegnosissimo difensore del Romanelli richiama a riflettere che egli è escluso dall'amnistia come ministro non già come individuo indifferente, o per gli atti che al ministro e non all'individuo indifferente sono obiettati. Il riflesso non conclude in quanto che l'Art. 4. dell'Amnistia porta indistintamente che dal benefizio sono esclusi tutti coloro i quali figurano nel processo compilato nella direzione degli Atti criminali di Firenze. Ora siccome nella Direzione degli Atti criminali di Firenze e nel Processo istruito nella direzione medesima il Romanelli figura, conseguentemente sembrerebbe che dall'amnistia non fosse protetto. Ma si dice, osservate; Il Romanelli era processato anche nel Tribunale di Arezzo, dunque per gli addebiti presi di mira dalla istruzione del Tribunale di Arezzo è amnistiato; nè vale il rispondere proseguo col suo solito ingegno il difensore del Romanelli, nè vale rispondere, che era processato anche nel Tribunale di Firenze; poichè, ivi era processato come Ministro, e come Ministro si concorda escluso dall'amnistia; in ogni altro carattere però l'amnistia lo comprende e lo favorisce. I fatti stanno nel modo che appresso. Nel 15. Maggio 1849. e così avanti la pubblicazione dell'amnistia, il Romanelli era interrogato per conto della Direzione degli Atti Criminali di Firenze, talmentechè per certo era compreso nel processo di perduellione che si compilava a Firenze. Il processo che si faceva in Arezzo aveva esso pure il titolo di perduellione quindi per la identità del fatto criminoso, e del subietto dell'accusa con Decreto della Camera delle Accuse fu riunito nel 20. Marzo 1850. il processo di Arezzo a quello di Firenze.

Così stando i fatti per accogliere il concetto defenzionale bisognerebbe supporre che fosse lecito separare azioni da azioni, e giudicare alcune di esse amnistiate ed alcune passibili

tuttavia dell'azione penale. Ma avvertite, o Signori, che si tratta di un medesimo delitto, e non sono due delitti diversi; che è un medesimo delitto, quello perseguitato tanto a Arezzo quanto a Firenze; Che l'accusa contro il Romanelli lanciata è sempre la stessa di perduellione; perciò non è dato scinderne gli elementi per modo da credere che per alcuni sia perdonato il Romanelli, e per altri il Romanelli deva rispondere. Quando fossero due delitti distinti intenderei perfettamente la possibilità della sorte diversa; ma quando è unico il delitto sebbene gli atti che lo costituiscono possono essere moltiplici e diversi non è lecito a senso mio segregargli o giudicargli in modo difforme e tale da poter dire il Romanelli è e non è passibile dell'accusa di perduelle. La Corte ponderi nella sua saviezza le opposte osservazioni e decida questa che è grave, ed io non lo dissimulo, importante controversia, non perdendo altronde di vista che se s'impegna nel campo indicatole le converrà svolgere tutta la procedura onde distinguere fatti da fatti e riconoscere quali furono gl'incriminati nel Tribunale d'Arezzo, quali gl'incriminati nel Tribunale di Firenze.

Il secondo assunto della difesa del Romanelli consiste nel sostenere che egli non è imputabile che pei fatti suoi proprj per la regola vera in se stessa che quando non resulta il precedente concerto, quando non apparisce accolto in comune fra più un identico proposito per certo ciascuno risponde del fatto proprio, nè è tenuto del delitto dell'altro.

Il Romanelli non può esser complice, si dice, nel delitto di perduellione, mentre quando egli comparve sulla scena il Governo legittimo era già stato rovesciato, ed il Principe era stato dejetto; se si unì, se si associò al nuovo Governo, non fece atto criminoso, non lo fece per sè medesimo e non fu complice, in quanto concorse soltanto con gli altri al disimpegno della sostituita amministrazione. Eccoci, o Signori, alla parte della controversia, che interessa al tempo medesimo il pubblico diritto, ed il diritto penale.

Grave e difficile controversia invero ella è questa. Il delitto di alto tradimento è un delitto che ha un muovimento progressivo; ed a questo muovimento progressivo corrispondono altrettante fasi, e secondochè si arresta a una delle medesime fasi prende fisonomia o titolo diverso di fronte alla legge. L'agente nel citato delitto si propone un obietto che è il rovesciamento del governo che esiste, e la sostituzione di un altro Governo con effetto di permanenza e di consolidamento. L'usurpatore, non si propone di fare *il Rè da teatro*; quindi l'obietto suo non è di comparire in scena da Re e ritirarsi. Vuole distrutto il Governo esistente, vuole sostituito un altro governo, e vuole che questo altro governo rimanga.

Di fronte a tale obietto stà il muovimento progressivo del delitto di alto tradimento, che prima si concepisce, indi si prepara con tutti i mezzi atti a consumarlo, indi erompe in atti esteriori, gli atti medesimi sono ripetuti avvicinandosi sempre più allo scopo cui sono diretti. Si ottiene il rovesciamento del già esistente governo, ed in fine si opera per la consolidazione del nuovo sopravenuto Governo. Ecco a senso mio il muovimento progressivo del subietto di fronte all'obietto.

Finchè il delitto è nel pensiero sfugge ad ogni imputabilità, ma quando trascende ad atti esteriori fassi allora imputabile, e cresce tanto la imputabilità, quanto gli atti esteriori si avvicinano di più al fine cui sono preordinati. Se arrivano poi tanto oltre da compromettere seriamente la esistenza del Governo legittimo, si ha allora per consumato il delitto, e si abbandona il titolo dell'attentato.

Quindi il reato di alto tradimento ha una indole tutta sua propria, e particolare.

L'atto che lo rende perfetto di fronte alla scenza e di fronte alla legge, e richiama sul capo del reo tutta la quantità possibile della pena non è come negli altri delitti l'atto che esaurisce l'obietto avuto di mira dal medesimo reo.

Un progresso di atti ulteriori per esaurire l'obietto del reo rimane ancora. Altronde il delitto è già perfetto e la pena è già tutta applicabile.

Or quale sarà il carattere giuridico di questi atti ulteriori? saranno essi criminosi? saranno imputabili? saranno punibili?

Avvertasi che negli atti ulteriori è compreso perfino l'effettivo rovesciamento del Governo.

Parmi dunque impossibile, che abbia a rispondersi per la non criminosità, imputabilità e punibilità dei medesimi atti ulteriori.

E se sono imputabili e punibili è evidente che il punto in cui la scenza e la legge trova consumato il delitto di alto tradimento non è il punto in cui cessa la possibilità di nuovi atti criminosi, o di nuovi atti punibili.

Finchè il reo non ha raggiunto intiero il suo obietto sempre si aggira nel circolo della azioni delittuose, e nuovi complici possono cooperare con lui, ed emergere nuovi responsabili di fronte alla legge.

L'obietto del reo è solo esaurito allorchè la sua usurpazione ha cessato di essere viziosa. Ma quando sarà, ripreso sagacemente con quella oloquenza che lo distingue il difensore del Romanelli, ma quando sarà che il cittadino potrà abbandonarsi sicuro al nuovo governo? Volete voi lasciare nell'angoscia una nazione, una quantità immensa di cittadini? Volete voi tutti sottoporre al pericolo di esser tradotti in giustizia siccome rei di alto tradimento? Il tempo ed il momento non manca. E questo tempo e questo momento sapete qual'è? Ve lo dice l'illustre Taparelli nel suo saggio teorico del diritto naturale il quale è tanto profondo, e tanto dotto da riuscir rispettabile per tutte le opinioni e per tutti gli individui che la scenza professano: ecco « . . . .

Dimando perdono se seguito a leggere, non ho ancbe raggiunta la conclusione,

« . . . . Non mi permetto di continuare: la Corte vedrà l'autore, e lo vedranno i difensori, ma egli conclude che il momento in cui cessa il delitto politico arriva allora quando il consenso della nazione, quando il tranquillo andamento della società si verificano, e si può anche supporre la renunzia, o la impotenza per parte del pretendente. A questo punto cessa la possibilità del delitto politico e sparisce per chiunque il timore di macchiarsi del delitto medesimo. Lo che avverti pure la nostra Toscana giurisprudenza nella quale vediamo dichiarato che riunite le forze morali e materiali dello Stato intorno al nuovo Governo o fatto tranquillo, e sicuro il suo andamento, o riconosciuto dalle altre nazioni, e perseverato per un lasso di tempo diviene indistintamente obbligatorio per tutti. Così nella sostanza l'Assessore Cheluzzi nel suo voto in causa Pierozzi.

A compimento dobbiamo aggiungere, che la Toscana giurisprudenza riconosce ancora il delitto d'infedeltà, il qual delitto d'infedeltà non è un trovato della stessa giurisprudenza Toscana ma anco gli scritti Germanici dei quali si è valso il Difensore del Romanelli ne fanno parola.

Passo al ricorso dell'Avvocato Dami.

E quanto al medesimo prego la Corte a ricordare, che in ordine alla da lei accolta giurisprudenza essa non ha giurisdizione per censurare i difetti pretesi incorsi nella compilata procedura relativamente alle prove.

Or mi occorre soggiungere che i difetti notati dall'Avvocato Dami si sarebbero verificati dopo introdotto il nuovo metodo d'istruzione penale, ossia di fronte all'esercizio dell'azione penale confidato al Pubblico Ministero. Quindi non si può più tener dietro a quello che disponevano le antiche istruzioni e gli antichi sistemi, per cui era indeclinabile obbligo del processante di sentire tutti i Testimoni nominati dall'accusato. Essendo rimesso l'esercizio dell'azione penale alle mani del Ministero Pubblico egli è giudice incensurabile della opportunità degli atti da farsi. L'accusa e la difesa tutto attualmente devono in sostanza desumere dalla istruzione orale mentre ciò che la procede non è che una guida, ed una norma per preparare la medesima discussione orale. Ogni difetto al momento di essa è supplito ed ogni libertà è data al prevenuto onde provveda al suo interesse.

Vengo a Montazio. E quanto a Montazio sebbene io potessi fare una lunga discussione, pure la restringerò in poche parole. La legge sulla stampa, ed io vi prego, o Signori, a voler leggere lo *Chassan* dei delitti e contravvenzioni della parola, dello scritto, e della stampa, e voi vedrete che per mezzo della stampa l'individuo si può far debitore, o di una mera contravvenzione di stampa, o di un attentato delitto, o di complicità in un delitto realmente poi consumato. Quando colui che scrive non ha preformato il concetto di arrivare allo scopo corrispondente alle parole da esso adoprate si rende debitore unicamente di contravvenzione di stampa. Se si è proposto il fine alle parole corrispon-

dente e si è adoprato per giungere al fine medesimo è responsabile di attentato delitto; se ha poi istigato con lo scritto il delitto che fu consumato divien complice dello stesso delitto. Ora siccome l'addebito che si fa al Montazio egli è di avere instigato alla perduellione, e siccome la perduellione si è pur troppo consumata così il Montazio deve rispondere di complicità nella medesima: Ne vale ciò che a riguardo suo, stabilì questa Corte Suprema di Cassazione nella circostanza in cui esaminò se lo stesso Montazio fosse reo di empietà e di eresia poichè siccome non fu istituita nella circostanza medesima la ricerca se egli si fosse proposto di giungere alla piena perpetrazione di quel delitto, così potè esser ritenuto debitore soltanto della semplice contravvenzione di stampa.

Non aggiungerò cosa alcuna riguardo al Petracchi · al Capecchi ed al Pantanelli; non già perchè io non trovi che abbiano elevato un disputabile degno della considerazione della Corte Suprema i respettivi Difensori: Ma perchè il disputabile stesso principalmente sostanziandosi nell'amnistia ho già trattata ad esuberanza la relativa materia.

DECRETO

A dì quindici Maggio 1851.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il Ricorso dell'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, Dottore Leonardo Romanelli, Avv. Giuseppe Dami, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Pantanelli, Bartolommeo Capecchi, Antonio Petracchi dal Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze del dì 7 Gennajo 1851 interposto dai primi quattro il 18, dal quinto e sesto il 19, dal settimo il 20 Febbrajo 1851.

Visto il detto decreto che invia i ricorrenti al pubblico giudizio innanzi la Corte Regia di Firenze (Camera Criminale) per delitto di lesa maestà vero e proprio.

Visto l'Ordinanza del dì 10 Marzo 1851.

Visto i Decreti del dì 31 Marzo, 23 e 28 Aprile 1851.

Sentita la Relazione del Vice Presidente Cav. Luigi Pezzella.

Sentite le Conclusioni del R. Procurator Generale Cav. Donato Sanminiatelli.

Sentito l'Avv. Tommaso Corsi difensore dell'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi, — l'Avv. Adriano Mari difensore del Dottore Leonardo Romanelli — l'Avv. Idelfonso Giusti difensore dell'Avv. Giuseppe Dami, e di Enrico Valtancoli da Montazio — l'Avv. Alfonso Andreozzi difensore di Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi — l'Avv. Giuseppe Panattoni difensore di Antonio Petracchi.

LA CORTE

SUL RICORSO DELL'ACCUSATO FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI

1.° *Quanto al Capo del dedotto conflitto di giurisdizione*

Considerando che in tema di competenza giudiciaria, non può esistere conflitto di giurisdizione, se non laddove si verifichi, o che più Tribunali si trovino simultaneamente investiti della cognizione di un medesimo affare; o che portato questo, o appartenente di regola generale al Tribunale ordinario, venga la parte intimata avanti un autorità diversa; siccome in rapporto a questo secondo caso espressamente dispone l'Art. 266. della Legge del 9. Novembre 1838.

Considerando, ciò premesso, che invano e senza fondamento il Ricorrente Guerrazzi presentava a risolvere in linea di conflitto fra la Corte Regia, e il Senato la questione di competenza intorno al criminale procedimento contro di lui istituito, o susseguito dal Decreto della Camera delle Accuse della Corte Regia di Firenze, che lo inviò al giudizio avanti la Camera Criminale decidente della stessa Corte sotto la imputazione di Lesa Maestà: imperocchè posto come dato positivo incontrovertibile, ed incontroverso, che dal solo Tribunale ordinario sia stato conosciuto e decretato fino allo stadio di accusa sul delitto che è stato al Guerrazzi obiettato, e che indubitatamente trovasi compreso nella prima classe dei delitti comuni; chiara ne emerge l'assoluta assenza dei termini di un conflitto di giurisdizione.

Considerando che incivilmente inoltre intendevasi a sostenere la proponibilità della questione di conflitto, sul fatto della domanda dal Guerrazzi ASSERTA « diretta a S. A. I. « e R. il Gran Duca, ed avanti il Consiglio dei Ministri » e tendente a che il Processo contro di lui compilato nella Direzione degli Atti criminali di Firenze, fosse (nell'attuale stato di sospensione delle funzioni del Parlamento) con opportuna ordinanza del detto Consiglio inviato al Senato Toscano per esservi giudicato: manifesta essendo, al sovra indi-

cato intento della questione di conflitto la irrilevanza del fatto di quella domanda, in quanto procederebbe in senso direttamente contrario al caso in seconda sede contemplato nel surriferito Articolo 266 della Legge del 9 Novembre 1838; il caso cioè della parte, che denunzii la ricevuta intimazione a comparire avanti ad una Autorità diversa in materia di ragion comune appartenente ai Tribunali ordinarii:

E che in ogni ipotesi altronde; posto che col Sovrano Decreto del 21 Settembre 1850 motivato sulla perseveranza di circostanze eccezionali, S. A. I. e R. il Gran Duca, disciogliendo il Consiglio Generale dichiarò avocato a se l'esercizio di ogni potere finchè non avesse potuto darsi luogo alla nuova convocazione delle Assemblee legislative: egli è di tutta evidenza doversene inferire che come sarebbe stato nel caso di accoglierla, così in quello stesso (che si verifica) del niun seguito dato alla surriferita domanda; di proponibilità di questione ai termini di conflitto non fosse da farsi seriamente parola.

2.° *Quanto al capo della incompetenza.*

Considerando che pel disposto dell'Art. 238. della Legge del 2 Agosto 1838. è accordato il ricorso in Cassazione dai Decreti della Camera delle Accuse portanti invio dell'Accusato al pubblico giudizio « ivi » se il fatto sul quale il Decreto è fondato, non è de-
« littuoso, se il Ministero Pubblico non è stato sentito, e se il Decreto è stato pronunziato
« da un numero di giudici minore del prescritto. »

E che se per la giurisprudenza della Corte è stato talora ammesso il ricorso da simili decreti fuori dei casi nel detto Articolo determinati; ciò peraltro non fu (nè altrimenti poteva essere) che in alcune specie di patente violazione di forme sostanziali o a pena espressa di nullità dalla legge prescritte; la quale avvenuta nel corso degli atti d'istruzione è rimasta inavvertita dalla Camera delle Accuse, andando a rifluire nei suoi giuridici effetti sul respettivo decreto, reclamava riparo inteso ad ovviare alla intuitiva inutilità del successivo pubblico giudizio della causa.

Considerando, ciò premesso, che al ricorso dai Decreti delle Camere delle Accuse non è data facoltà dal precitato Articolo 238, pel capo della incompetenza:

Che in alcuna parte della legislazione, e specialmente nell'Art. 542. della Legge del 9. Novembre 1838 non è fatta quanto alla competenza eccezione o Riservo alle disposizioni generali del detto Art. così concepito « Il ricorso in Cassazione contro i Decreti
« preparatorii e d'istruzione non è proponibile se non dopo la Sentenza definitiva, e non
« è impedito dalla esecuzione ancorchè senza protesta data a tali decreti. »

Che altronde nei rapporti della giurisprudenza stabilita in materia i decreti d'invio al giudizio in quanto alla dichiarata incompetenza non rientrano di lor natura in alcuna delle specie nelle quali il ricorso in cassazione venne ammesso oltre i casi determinati nel sopraccennato Art. 238.

Che in fatti i Decreti della Camera delle Accuse non avendo altro effetto che di statuire sull'invio al giudizio, e d'indicare la competenza dei Tribunali, o delle Corti che debbono giudicare in causa; e nulla percio definitivamente giudicando: non legano minimamente i detti Tribunali o Corti nel rapporto del diritto di che sono investiti di pronunziare definitivamente tanto sulla competenza che sul merito, come sopra ogni altra questione.

Considerando che per conseguenza, alla declinatoria proposta dall'accusato Guerrazzi contro il denunziato decreto, adducendo la incompetenza della Corte Regia, e domandando il suo rinvio avanti il Senato; non può nell'attuale stadio della Causa essere prestata attenzione.

3.° *E quanto al capo della nullità del processo.*

Considerando che a prendere in esame, non che ad accogliere il ricorso dell'accusato Guerrazzi contro il più volte ricordato Decreto della Camera d'Accuse, pel capo della dedotta nullità di tutti gli atti del processo contro di lui istruito, motivato sulla sua qua-

lità di Deputato al Consiglio generale, e sul disposto degli Art. 35 e 62 dello Statuto fondamentale; per un lato osta il surriferito Art. 238. della Legge del 2 Agosto 1838 che nella specialità dei casi ivi determinati quanto alla facoltà del ricorso contro i decreti della preindicata natura, non comprende la nullità dei criminali procedimenti da qualsivoglia causa derivante; o per altro lato, niun sostegno incontri nella giurisprudenza stabilita, in ordine alla quale, se fu data talvolta accoglienza ai ricorsi dai Decreti delle Camere delle Accuse, ciò si verificò soltanto (conforme è stato superiormente già detto) in casi di nullità per difetti in rapporti di forma di procedura inducenti nullità intuitiva, ed escludenti fino il possibile di ogni men che razionale discettabilità: lochè è ben lungi dal verificarsi nella specie, avuto specialmente riflesso a quanto sul proposito della sopraccennata eccezione, il denunziato Decreto ne pone in fatto, e ne ritiene in diritto.

Sul ricorso degli Accusati Leonardo Romanelli, Enrico Valtancoli da Montazio, e Antonio Petracchi pel capo della non incriminabilità del fatto.

Considerando che dall'intiero contesto del denunziato decreto si rileva che la Camera delle Accuse dando a tutti i ventiquattro imputati, cui il detto Decreto riguarda indistintamente debito del delitto vero e proprio di lesa maestà; non già partitamente si fonda sui fatti speciali di che rispetto a ciascuno di essi è fatta nel decreto stesso distinta menzione ed a riguardo di alcuni, come dei principali o più culminanti; ma questi fatti apprezza o ritiene in complesso con tutti gli altri già narrati nell'esposizione del fatto in genere; la cui serie (siccome la Camera stessa sostanzialmente si esprime) convergendo alla distruzione della monarchia ed alla sovversione della costituzione politica dello stato, componevano a senso suo, un fatto continuato costituente a colpo d'occhio incessante flagranza del delitto al quale si referivano non soltanto gli atti onde il Gran-Duca fu costretto ad allontanarsi prima da Siena, e poi dalla Toscana, ma quelli altresì successivi che miravano ad impedirgli o rendergli più difficile il ritorno, e tutti quei più che ebbero l'evidente fine ed oggetto di sostituire all'antica una forma nuova di governo: atti di cui (a mente della stessa Camera delle Accuse) si resero colpevoli non solo coloro che principalmente macchinarono il rovescio del Governo Gran-Ducale, ma anche coloro che dopo il dì 8. Febbrajo 1849. sia nel rapporto degli attentati commessi contro la persona del Principe, sia nel rapporto degli attentati contro la esistente forma di governo, associarono la loro volontà a quella dei rivoltosi, e colla voce o cogli scritti, e coll'opera contribuirono alla permanenza e consolidazione di quello stato di cose doppiamente criminoso (*§§. 46. 47. e 48. del Decreto.*)

Considerando che così dalla Camera delle Accuse apprezzati e tenuti in conto i fatti emergenti dal Processo, onde è manifesto essere il concetto della Camera stessa, di riconnettergli tutti fra loro, o per la influenza che spiegassero o spiegar potessero, o nel rapporto intenzionale, o in altro qualunque, i fatti speciali addebitati agli uni, sui fatti speciali addebitati agli altri imputati dedurne la esistenza di un fatto progressivo avente per scopo il rovesciamento del Governo Gran-Ducale e la sostituzione e il consolidamento di un governo rivoluzionario: La Corte Suprema, alla quale per le norme fondamentali direttive della sua istituzione, non appartiene di assumere sul fatto un giudizio qualunque di apprezziazione diverso da quello che sia stato emesso, e stabilito dalla Camera delle Accuse; unicamente richiamata a giudicare, ai termini dell'Art. 238. della L. del 2. Agosto 1838. se il fatto addebitato agli accusati sia o nò incriminabile; non può, per le cose premesse, non rispondere, che tale quale la Camera delle Accuse lo ha posto e ritenuto nel denunziato Decreto (o se più o meno rettamente ciò sia, non è nello stadio della causa da esaminarsi) è fatto delittuoso.

Considerando che mal fondato perciò, pel detto capo di pretesa non incriminabilità del fatto, il Ricorso del Romanelli; del pari sono per la stessa preindicata ragione altresì mal fondati i ricorsi pel medesimo capo di pretesa non incriminabilità interposti dai coaccusati Enrico Valtancoli da Montazio, e da Antonio Petracchi; ritenuto inoltre rispetto a quest'ultimo che inopportunamente o fuor di luogo da lui intendevasi a provocare censura del giudizio emesso nel denunziato decreto in esclusione della scusa dal detto Petracchi addotta,

e fondata sull' asserta di lui ignoranza dell' oggetto della affidatagli, e da lui assunta commissione di una spedizione armata all' Isola dell' Elba, della quale gli veniva dato speciale addebito.

Sul ricorso dei predetti accusati Romanelli, Valtancoli da Montazio, ed Antonio Pantanelli, e Bartolommeo Capecchi pel capo di ammissibilità al benefizio dell' Amnistia.

Considerando che a differenza del caso d' intervento di decreti delle Camere delle Accuse portanti ammissione di eccezioni perentoriamente estintive dell' azione penale, onde simili decreti avendo carattere di pronunzia definitiva troncano il corso della giustizia, e sono quindi ostativi ad ogni ulteriore procedimento della causa; nel caso di decreti portanti invio degl' imputati al giudizio poichè simili deduzioni o eccezioni perentorie ben possono come ogni altra qualunque riprodursi avanti la Camera criminale decidente stante l' indole di detti Decreti di cui è stata fatta parola sul secondo capo del ricorso dell' Accusato Guerrazzi; affatto intempestivo, e quindi inammissibile è il lamento che in via di ricorso in cassazione si muove contro i suddetti Decreti d' invio al giudizio, in quanto o non abbiano ammesse o abbiano espressamente rigettate le eccezioni, e deduzioni della sopra indicata natura.

Considerando che per applicazione di questi principi alla specie è manifesto non potersi prestare accoglienza ai ricorsi interposti contro il più volte rammentato Decreto della Camera delle Accuse dagli Accusati Romanelli, Valtancoli da Montazio, Pantanelli, e Capecchi per pretesa violazione o mala interpetrazione respettivamente del Sovrano Decreto di Amnistia del 21. Novembre 1849 al cui benefizio intendevano di essere, e non furono ammessi dalla detta Camera, e di fronte al quale adducevano essere ai fini dell' Art. 238. della L. 2 Agosto 1838. equiparabile il delitto amnistiato al fatto non delittuoso.

Sul ricorso dell' Accusato Giuseppe Dami per pretesa nullità degli Atti del Processo che lo riguarda.

Considerando che al ricorso pel capo di nullità del processo, intentato dall' Accusato Dami osta la lettera dell' Art. 238. della L. 2. Agosto 1838. e la giurisprudenza stabilita in materia conforme è stato superiormente detto sul terzo capo del ricorso del coaccusato Guerrazzi;

E quanto al motivo aggiunto con Memoria ampliativa del dì 14. Aprile p. p. per via di adesione al ricorso del Romanelli sulla pretesa non incriminabilità del fatto; la intempestività della sua deduzione lo rende affatto inattendibile; ed altronde sarebbe al detto motivo applicabile la risposta rejettiva data al capo del ricorso del Romanelli al quale il Dami avrebbe aderito.

Per questi Motivi

Rigetta il ricorso promosso dagli accusati F. Domenico Guerrazzi, Leonardo Romanelli, Antonio Petracchi, Enrico Valtancoli da Montazio, Antonio Pantanelli, Bartolommeo Capecchi, e Giuseppe Dami contro il Decreto della Camera di Accuse della Corte Regia di Firenze del 7. Gennajo Anno corrente.

Così giudicato e pronunziato all' Udienza del dì mese ed Anno soprascritti dalla Corte Suprema di Cassazione composta del Presidente Commendatore Senatore Vincenzo Bani del Vice-Presidente Cavaliere Luigi Pezzella Relatore, e dei Consiglieri Senatore Antonio Magnani, Carlo Carducci, e Cavaliere Gaetano Pieri, con intervento dell' Avv. Generale Celso Marzucchi

V. Bani
L. Paparoni

INDICE